

PROFESSIONALE DEDICATA AGLI ASSISTENTI SOCIALI DI OGGI E DI DOMANI.

ABBIAMO QUINDI LANCIATO UNA CAMPAGNA DI ABBONAMENTI, CON L'OBIETTIVO DI RAGGIUNGERE UN NUMERO DI COPIE SUFFICIENTE QUANTO MENO A COPRIRE IL SACRIFICIO ECONOMICO SOSTENUTO.

*LUIGI COLOMBINI*

## **INDICE N. 260**

# **PANORAMA STATALE**

<b>DIFESA DELLO STATO</b>
---------------------------

### **AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE**

**DELIBERA 4 luglio 2018** - Linee guida n. 11 recanti: «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice

non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea». (Delibera n. 614). (GU n. 178 del 2.8.18)

#### **AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE**

**DELIBERA 18 luglio 2018** - Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione. (Delibera n. 657). (GU n. 184 del 9.8.18)

#### **AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE**

Aggiornamento dell'allegato alle Linee guida n. 5, contenente l'elenco delle sottosezioni per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara.

#### **AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE**

**PROVVEDIMENTO 31 luglio 2018** - Disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo. (Bando-tipo n. 3/2018). (GU n. 186 dell'11.8.18)

### **EDILIZIA**

#### **ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2018, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 189 del 14.8.18)

### **ENTI LOCALI**

#### **MINISTERO DELL'INTERNO**

**DECRETO 27 luglio 2018** - Ulteriore utilizzo parziale degli accantonamenti sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2017 a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI. (GU n. 182 del 7.8.18)

#### **CORTE DEI CONTI**

**DELIBERA 24 luglio 2018.** Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2017. (Delibera n. 16/SEZAUT/2018/INPR). (GU n. del 13.8.18)

#### **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018 .**

Indizione del referendum popolare per il distacco della provincia del Verbano Cusio-Ossola dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. (GU n.188 del 14.8.18)

### **LAVORO**

#### **LEGGE 9 agosto 2018 , n. 96 .**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. (GU n. 184 del 9.8.18)

<b>PRIVATO SOCIALE</b>
------------------------

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**DECRETO 10 luglio 2018** - Scioglimento della «Ladi 1 società cooperativa sociale a r.l.», in Cosenza e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 177 del 1.8.18)

**DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2018, n. 95.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. (GU n. 185 del 10.8.18)

<b>REGIONI</b>
----------------

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2018** .  
Sospensione del sig. Pier Michele CIVITA dalla carica di consigliere regionale della Regione Lazio. (GU n. del 13.8.18)

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2018.**  
Sospensione del sig. Adriano PALOZZI dalla carica di consigliere regionale e di vice presidente del Consiglio regionale della Regione Lazio.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2018.**  
Sospensione del sig. Maurizio Marcello Claudio PITTELLA dalla carica di presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale della Regione Basilicata.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2018.**  
Sospensione del sig. Francesco MOLLICA dalla carica di consigliere regionale della Regione Basilicata.

<b>SANITÀ</b>
---------------

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

**INTESA 21 giugno 2018.** Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - triennio 2016-2018. (Rep. atti n. 112/ CSR). (GU n. 182 del 7.8.18)

**INTESA 21 giugno 2018.** Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - triennio 2016-2018. (Rep. atti n. 113/ CSR). (18A05131) (GU n. 182 del 7.8.18)

**INTESA 21 giugno 2018.** Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) - triennio 2016-2018. (Rep. atti n. 114/CSR). (18A05132) (GU n. 182 del 7.8.18)

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**DECRETO 24 luglio 2018** . Aggiornamento della Tabella n. 3 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto 3 dicembre 2008 e rettifica delle Tabelle

nn. 2 e 6 del decreto 17 maggio 2018, recante: «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana». (GU n. 188 del 4.8.18)

## **PANORAMA REGIONALE**

### **AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

#### **ABRUZZO**

**L.R. 16.7.18, n. 15** - Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).(BUR n. 74 del 3.8.18)

**L.R. 8.8.18, n. 25** - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di Consigliere regionale). (BUR n. 77 del 13.8.18)

#### **PUGLIA**

**L.R. 27.7.18, n. 42** - Relazione di fine legislatura regionale (BUR n. 99 del 30.7.18)

**DGR 28.6.18, n. 1137** “Relazione Piano della Performance organizzativa della Regione Puglia. Anno 2017”. Approvazione. (BUR n. 103 del 7.8.18)

#### **TOSCANA**

**MOZIONE 17 luglio 2018, n. 1235** - In merito alla costituzione di un tavolo di lavoro per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione Toscana. Collegata alla comunicazione n. 30 (Proposte di regionalismo differenziato per la Regione Toscana).

### **ANZIANI**

#### **PUGLIA**

**REG.REG. 25 luglio 2018, n. 8** Modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età in attuazione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 14. (BUR n. 99 del 30.7.18)

### **ASSISTENZA PENITENZIARIA**

#### **PUGLIA**

**DGR 28.6.18, n. 1140** DGR n. 2133 del 30.11.2015. Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria: integrazione e modifica dei componenti. (BUR n. 103 del 7.8.18)

#### **SICILIA**

**DECRETO 5 giugno 2018**. P.O. della Regione siciliana - FSE 2014-2020, Azione 9.2.2, Avviso n. 10/2016 per la presentazione di operazioni per l’inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale - Approvazione della graduatoria definitiva delle istanze pervenute. (GURS n. 33 del 3.8.18)

#### **VENETO**

**DGR 17.7.18, n. 1018** - Recepimento accordo conferenza unificata rep atti 129/cu del 26/10/2017 "piano nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili

del dipartimento della giustizia minorile e comunità". approvazione del piano regionale di prevenzione ed indicazioni per la redazione del piano locale. BUR n. 81 del 14.8.18)

**DGR 17.7.18, n. 1019** - Recepimento accordo conferenza unificata rep. atti n. 81/cu del 27/07/2017 "piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti". approvazione del piano regionale di prevenzione ed indicazioni per la redazione dei piani locali. BUR n. 81 del 14.8.18)

<b>BILANCIO</b>
-----------------

**CAMPANIA**

**L.R. 8.18)** - "Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018" (BUR n. 57 dell'8.8.18)

**FRIULI V.G.**

**L.R. 27.7.18, n. 18** - Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2017. (BUR n. 33 del 1.8.18)

**LIGURIA**

**L.R. 27.7.18 n.7** - Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Liguria per l'esercizio 2015. (BUR n. 10 del 1.8.18.)

**L.R. 27.7.18 n. 8** Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 19 (Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2016) . (BUR n. 10 del 1.8.18.)

**PUGLIA**

**L.R. 1.8.18, n. 43** "Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017" (BUR n. 108 dell'8.8.18)

**TOSCANA**

**L.R. 3.8.18, n. 44** - Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017.

**VENETO**

**L.R. 27.7.18, n. 25** - Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017. BUR n. 75 del 31.7.18)

**BOLZANO**

**L.P. 7.8.18, n. 15** Rendiconto generale consolidato della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2017 BUR n. 31 del 7.8.18)

**TRENTO**

**L.P. 3.8.18, n. 14** Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2017 (BUR n. 31 del 7.8.18)

<b>DIFESA DELLO STATO</b>
---------------------------

**TOSCANA**

**DGR 30.7.18, n. 870** - Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica - Anno 2018 - Aggiornamento. (BUR n. 32 dell'8.8.18)

**VENETO**

**DGR 17.7.18, n. 1053** - Programmazione attuativa 2018-2019 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile". (BUR n. 81 del 14.8.18)

## DIPENDENZE

### **BOLZANO**

**DGP 247.18, n. 733** Criteri di autorizzazione e di accreditamento dei servizi sociali per persone con dipendenza patologica. (BUR n. 31 del 2.8.18)-

## ENTI LOCALI

### **EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 23.7.18, n. 1179** - Nuovo Programma di Riordino Territoriale 2018-2020 (L.R. n. 21/2012 e ss.mm.ii.). (BUR n. 247 del 2.8.18)

### **FRIULI V.G.**

**L.R. 31.7.18, n. 19** - Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015. (BUR n. 32 dell'8.8.18)

### **LOMBARDIA**

**DGR 2.8.18 - n. XI/456** - Approvazione dello schema d'intesa ANCI-Regione Lombardia «Intesa per il 2018 sulla distribuzione regionale della quota assegnata a Regione Lombardia del fondo nazionale per l'associazionismo comunale». (BUR n. 32 del 7.8.18)

## IMMIGRATI

### **BASILICATA**

**DGR 16.7.18, n.658** - Interventi in materia di asilo, migrazione integrazione, di miglioramento dell'accoglienza e dell'integrazione/inclusione dei migranti. Protocollo di intesa tra la Regione Basilicata/Dipartimento Presidenza e l'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB. (BUR n. 31 del 1.8.18)

### **LOMBARDIA**

**Comunicato regionale 3 agosto 2018 - n. 121 Avviso pubblico per manifestazione di interesse** a partecipare alla partnership di progetto di cui all'avviso adottato dall'autorità responsabile del fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 Ministero dell'Interno con d.d. n. 8843 del 4 luglio 2018 - Piano regionale per la formazione civicolinguistica dei cittadini di paesi terzi 2018 – 2021 coprogettati sul territorio. (BUR n. 32 dell'8.8.18)

### **TOSCANA**

**DGR 30.7.18, n. 835** - Elementi essenziali - Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di integrazione e coesione sociale per richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale e le comunità locali toscane. Approvazione e prenotazione risorse. (BUR n. 33 del 14.8.18)

## MINORI

### **ABRUZZO**

**L.R. 2.8.18, n. 24** Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. (BUR n. 77 del 13.8.18)

#### **PIEMONTE**

**DGR 20.7.18, n. 25-7250** Centri diurni socio-riabilitativi per minori di cui alla D.G.R n. 25-5079 del 18/12/2012. Conclusione fase sperimentale e aggiornamento fabbisogno regionale. Integrazione requisiti di cui alla D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i. (BUR n. 32 del 9.8.18)

<b>NON AUTOSUFFICIENTI</b>
----------------------------

#### **LAZIO**

**Decreto del Commissario ad Acta 26 luglio 2018, n. U00293** - Proroga al 31 dicembre 2018 delle disposizioni del DCA n.562 /2015 "Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie; prestazioni terapeutiche e socio riabilitative in strutture ad alta, media e bassa intensità assistenziale sociosanitaria. Compartecipazione alla spesa ai sensi del DPCM 29 novembre 2001". - Ratifica della DGR 943 del 29 dicembre 2017. (BUR n. 65 del 9.8.18)

#### **VENETO**

**DGR 17.7.18, n. 1034** - lr 17/10/2017, n. 38 "norme per il sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili, in condizioni di fragilità o non autosufficienza, per la qualificazione e il sostegno degli assistenti familiari" - prime indicazioni. (BUR n. 81 del 14.7.18)

<b>PERSONE CON DISABILITÀ</b>
-------------------------------

#### **ABRUZZO**

- Interventi Regionali per la Vita Indipendente - L.R. 23 novembre 2012, n. 57, art. 5, c. 4 (Valutazione dei progetti). Verifica capacità di autodeterminazione. (BUR n. 30 del 1.8.18)

**DGR 29.3.18, n. 178** - Riorganizzazione dell'offerta di servizi per l'area salute mentale. Riorganizzazione sistema borse lavoro per disabili psichici. Approvazione linee di indirizzo l. r. 94/2000. (BUR n 31 dell'8.8.18)

#### **BASILICATA**

**DGR 16.7.18, n.663** - Fondo per la non autosufficienza - Contributo per il funzionamento della "Casa famiglia per disabili gravi Dopo di noi", proposta e cofinanziata dal Comune di Lauria - Annualità 2017-2018.(BUR n. 31 del 1.8.18).

**DGR 16.7.18, n.666** - Prosecuzione per il triennio 2018-2020 dei Programmi "Assistenza ai malati di SLA" e "Assistenza ai malati in Stato Vegetativo o di Minima Coscienza" di cui alle DDGR n. 256 del 12.3.2013 e n. 1016 del 9.8.2013. (BUR n. 31 del 1.8.18).

#### **CAMPANIA**

**L.R 2.8.18, n. 27** - Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile" (BUR n. 54 del 3.8.18)

#### **MARCHE**

**L.R.6.8.18, n. 34** - Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione. (BUR n. 70 del 9.8.18)

<b>POLITICHE SOCIALI</b>
--------------------------

**EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 2.5.18, n. 634** - Programma annuale 2018: ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi della L.R. n. 2/2003 e ss.mm.ii. e delle risorse regionali di cui alla L.R. n. 5/2004 e ss.mm.ii.; individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 120/2017. (BUR n. 263 dell' 8.8.18)

**LAZIO**

**DGR 17.7.18, n. 370** Approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Societa' Femminile di Beneficenza Opera Pia Pietro Giacinti di Poggio Mirteto (RI) (BUR n. 61 del 26.7.18)

**DPGR 27.7.18, n. T00178** Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Centro Geriatrico Giovanni XXIII di Viterbo. Nomina del Commissario Straordinario. (BUR n. 62 del 31.7.18)

**DPGR 27 luglio 2018, n. T00185** - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Ospedale Civico Ferrari gia' Ricovero Vecchi Ferrari di Ceprano (Frosinone). Nomina Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 62 del 31.7.18)

**DGR 23.7.18, n. 394** - Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituto Santa Margherita di Roma. (BUR n. 62 del 31.7.18)

**DGR 23.7.18, n. 405** - Approvazione del nuovo Statuto dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Pio Sodalizio dei Fornai residenti in Roma. (BUR n. 62 del 31.7.18)

**LOMBARDIA**

**DGR 2.8.18 - n. XI/501** - Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale 2018 (BUR n. 32 del 10.8.18)

**PIEMONTE**

**DGR 3.8.18, n. 19-7345** Approvazione modifiche disposizioni statutarie di ulteriori n. 7 I.P.A.B. su restanti 1 I.P.A.B. interessate dalla procedura straordinaria di adeguamento del numero massimo dei membri degli organi di amministrazione secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 46-5477 del 03/08/2017 s.m.i. (BUR n. 32 del 9.8.18 )

**TOSCANA**

**DGR 23.7.18, n. 822** - Fondo di Solidarietà annualità 2018 - Prenotazione e assegnazione risorse derivanti dal Fondo Regionale di Assistenza Sociale (FRAS). (BUR n. 32 dell'8.8.18)

**DGR 30.7.18, n. 869** - Approvazione bando 2018 rivolto a enti pubblici e finalizzato al sostegno agli investimenti nel settore sociale e agli investimenti di cui alla DGR 752/2018. (BUR n. 32 dell'8.8.18)

<b>POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE</b>
-----------------------------------

**EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 30.7.18, n. 1258** - Approvazione secondo invito a presentare operazioni per l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità - l.r. 14/2015 po fse 2014/2020 obiettivo tematico 9 - priorità di investimento 9.1. (BUR n. 255 del 6.8.18)

**LAZIO**

**Decreto 24 luglio 2018, n. G09419** - Avviso Pubblico pluriennale per la presentazione di progetti di presa in carico, orientamento e accompagnamento a percorsi di inclusione sociale attiva - Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà POR FSE Lazio 2014-2020, approvato con Determinazione Dirigenziale n. G14928 del 14/12/2016. Rettifica, per mero errore materiale, del Decreto Dirigenziale n. G09234 del 20/07/2018. BUR n. 65 del 9.8.18)

## PRIVATO SOCIALE

### LAZIO

**Determinazione 16 luglio 2018, n. G08945** - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della Fondazione "Opera Pia dei Bresciani", con sede in Roma. BUR n. 61 del 26.7.18)

**Determinazione 24 luglio 2018, n. G09351 Registro regionale delle associazioni - L.R. 22/1999 e s.m.i.** Blocco temporaneo del funzionamento dell'applicativo ARTeS nella parte relativa alla funzionalità "aggiornamenti annuali" al fine di consentire alle associazioni di promozione sociale, regolarmente accreditate successivamente alla data del 30 settembre 2018, l'inserimento, con l'inoltro di un'unica istanza 2018, di tutta la documentazione necessaria a regolarizzare la posizione in ARTeS anche per le annualità pregresse. (BUR n. 64 del 7.8.18)

**Determinazione 24 luglio 2018, n. G09357** Albo regionale delle cooperative sociali - L.R. 24/1996 e s.m.i. Blocco temporaneo del funzionamento dell'applicativo ARTeS nella parte relativa alla funzionalità "aggiornamenti annuali" al fine di consentire alle cooperative sociali, regolarmente accreditate successivamente alla data del 30 settembre 2018, l'inserimento, con l'inoltro di un'unica istanza 2018, di tutta la documentazione necessaria. (BUR n. 64 del 7.8.18)

**Determinazione 24 luglio 2018, n. G09371** Registro regionale delle organizzazioni di volontariato - L.R. 29/1993 e s.m.i. Blocco temporaneo del funzionamento dell'applicativo ARTeS nella parte relativa alla funzionalità "aggiornamenti annuali" al fine di consentire alle organizzazioni di volontariato, regolarmente accreditate successivamente alla data del 30 settembre 2018, l'inserimento, con l'inoltro di un'unica istanza 2018, di tutta la documentazione necessaria a regolarizzare la posizione in ARTeS anche per le annualità pregresse. (BUR n. 64 del 7.8.18)

## PROGRAMMAZIONE

### LOMBARDIA

**DCR 10.7.18 - n. XI/64** - Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura. (BUR n. 30 del 28.7.18)

### TOSCANA

**DCR 31.7.18, n. 75** - Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2018 - Sezione programmatica. Integrazione della nota di aggiornamento (deliberazione 20 dicembre 2017, n. 97) ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). (BUR n. 35 dell'8.8.18)

## SANITÀ

### ABRUZZO

**DGR 16.7.18, n. 508** - Misure per la prossimità dei Servizi al cittadino. Disposizioni attuative della Distribuzione dei farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate con la modalità in nome e per conto del SSR (DPC). (BUR n. 29 del 25.7.18)

**DGR 19.4.18, n. 234** - Adempimenti attuativi del DCA 10/2016 recante “Riordino della rete di residenzialità psichiatrica. Approvazione documento tecnico, individuazione tariffe e definizione del processo di riorganizzazione della rete regionale residenziale e semiresidenziale della salute mentale”. (BUR n. 31 dell’8.8.18)

#### **BASILICATA**

**DGR 18.7.18, n.664** - Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 - Aggiornamento del calendario vaccinale regionale e indirizzi per la piena ed uniforme implementazione delle attività vaccinali presso le Aziende Sanitarie - Approvazione.

#### **CAMPANIA**

**DECRETO N. 64 DEL 16.07.2018** - Piano Regionale della Rete dell’Emergenza Cardiologica Campania (Rete IMA). (BUR n. 52 del 30.6.18)

#### **EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 23.7.18, n. 1172** - Costituzione del Centro Hub Interaziendale per la Chirurgia dell'Epilessia in Regione Emilia-Romagna. (BUR n. 263 dell’8.8.18)

#### **LAZIO**

**Decreto del Commissario ad Acta 13 luglio 2018, n. U00290** Piano per la malattia diabetica. Adozione Linee di indirizzo per l'Audit clinico in diabetologia. (BUR n. 61 del 26.7.18)

**Decreto del Commissario ad Acta 26 luglio 2018, n. U00293** - Proroga al 31 dicembre 2018 delle disposizioni del DCA n.562 /2015 "Attività sanitaria e socio-sanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie; prestazioni terapeutiche e socio riabilitative in strutture ad alta, media e bassa intensità assistenziale sociosanitaria. Compartecipazione alla spesa ai sensi del DPCM 29 novembre 2001". - Ratifica della DGR 943 del 29 dicembre 2017. (BUR n. 65 del 9.8.18)

#### **LIGURIA**

**L.R. 27.7.18 n. 9** - Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive). (BUR n. 10 del 1.8.18)

#### **LOMBARDIA**

**DCR. 10 luglio 2018 - n. XI/52** -Ordine del giorno concernente i contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica e medici di medicina generale.(BUR n. 30 del 28.7.18)

**DCR 10 luglio 2018 - n. XI/53** - Ordine del giorno concernente il sostegno alla rete regionale per le malattie rare.(BUR n. 30 del 28.7.18)

**DCR 10 luglio 2018 - n. XI/54** - Ordine del giorno concernente le cure odontoiatriche erogate dal servizio pubblico.(BUR n. 30 del 28.7.18)

**DGR 2.8.18 - n. XI/412** Ulteriori determinazioni in ordine al percorso di presa in carico del paziente cronico e/o fragile a seguito delle dd.g.r. nn. X/6164/17, X/6551/17, X/7038/17, X/7655/17. (BUR n-32 del 7.8.18)

#### **MARCHE**

**L.R. 31.7.18, n. 31** - Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 “Riordino del servizio sanitario regionale” e 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”. (BUR n. 67 del 2.8.18)

**DGR 23.7.18, n. 997** Prontuario Terapeutico Ospedale / Territorio Regionale (PTOR) - XVIII Edizione 2° aggiornamento 2018. (BUR n. 68 del 3.8.18)

#### **PIEMONTE**

**DGR 20.7.18, n. 38-7261 DPCM 12 gennaio 2017.** Dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione nel Diabete Mellito. Erogazione a carico del Servizio Sanitario di strisce reattive per la determinazione della chetonemia con i relativi lettori e di apparecchi per la misurazione della glicemia Flash Glucose Monitoring e il relativo materiale di consumo. Potenziamento della Rete Endocrinodiabetologica della Regione Piemonte. BUR n. 32 del 9.8.18)

#### **PUGLIA**

**DGR 28.6.18, n. 1141** - Riorganizzazione degli Ospedali di Galatina e Copertino. (BUR n. 103 del 7.8.18)

**DGR 24.7.18, n. 1332** Obiettivi a carattere prioritario e di rilievo nazionale per Panno 2016. Approvazione progetti. (BUR n. 103 del 7.8.18)  
(BUR n. 103 del 7.8.18)

#### **SICILIA**

**DASS 10 luglio 2018.** Rinnovo della composizione del coordinamento regionale cure palliative e terapia del dolore. (GURS n. 35 del 10.8.18)

**DASS 12 luglio 2018.** Adozione Percorsi attuativi di certificabilità (P.A.C.) dei bilanci degli Enti del Servizio sanitario regionale, della GSA e del bilancio consolidato - Soppressione del Comitato tecnico-scientifico. (GURS n. 35 del 10.8.18)

**DECRETO 17 luglio 2018.** Rinnovo del Comitato Percorso Nascita regionale e dei Comitati Percorso Nascita aziendali - Revisione del D.A. n. 1015 del 16 giugno 2015. (GURS n. 35 del 10.8.18)

#### **TOSCANA**

**DGR 23.7.18, n. 824** - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica delibera GRT n. 675 del 18-06-2018. (BUR n. 33 del 1.8.18)

**L.R. 24.7.18, n. 40** - Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005. (BUR n. 33 del 1.8.18)

**DGR 30.7.18, n. 865** - Definizione elenco dei farmaci correlati all'elenco delle patologie cronicoinvalidanti previste dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017- Aggiornamento DGRT n. 799 del 19-09-2011. (BUR n. 32 dell'8.8.18)

**DGR 30.7.18, n. 868** - Approvazione del testo di accordo per la presa d'atto della decadenza dell'Accordo di programma del 24 maggio 2010 relativo alla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Livorno e determinazioni conseguenti. (BUR n. 32 dell'8.8.18)

#### **UMBRIA**

**DGR 18.7.18, n. 792** - Convenzione per la collaborazione nei programmi di trapianto di rene e di fegato tra Regione Umbria e Regione Marche. Approvazione. (BUR n. 37 del 1.8.18)

#### VENETO

**DGR 17.7.18, n. 1056** - Approvazione dei bilanci degli enti del SSR relativi all'esercizio 2017. d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, artt. 26 e 32 comma 7. (BUR n. 81 del 14.8.18)

### TUTELA DEI DIRITTI

#### EMILIA-ROMAGNA

**RISOLUZIONE - Oggetto n. 6806** - Risoluzione per invitare la Giunta e l'Assemblea legislativa a individuare le forme più idonee per un'adesione formale e sostanziale alla "Carta dei diritti della bambina" proposta dall'associazione FIDAPA BPW Italy. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Mori, Caliandro, Bessi, Rossi, Montalti, Zoffoli, Lori, Campedelli, Prodi, Taruffi, Torri, Rontini, Molinari, Sabbatini, Serri, Mumolo, Zappaterra. (BUR n. 263 dell'8.8.18)

#### LAZIO

**Determinazione 17 luglio 2018, n. G08956** Attuazione DGR 576/2017. Progetto "Rete Antitratta Lazio 2" - finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità. Impegni di spesa e trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori del progetto. Euro 1.225.184,81 capitolo H43139 macroaggregato 12.04 1.04.04.01 - Es. fin. 2018 Euro 510.579,20 pluriennale 2019. Euro 14.500,00 capitolo H43152 macroaggregato 12.04 1.04.03.01 - Es. fin. 2019. Approvazione schema di convenzione. C.U.P. F81I17000360003. (BUR n. 64 del 7.8.18)

#### MARCHE

**L.R. 6.8.18, n. 32** - Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia. (BUR n. 70 del 9.8.18)

# PANORAMA STATALE

**Gazzette Ufficiali pervenute al 15 AGOSTO 2018, arretrati compresi**

### DIFESA DELLO STATO

#### AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE

**DELIBERA 4 luglio 2018** - Linee guida n. 11 recanti: «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea». (Delibera n. 614). (GU n. 178 del 2.8.18)

PREMESSA

Le presenti Linee guida sono adottate ai sensi dell'art. 177, comma 3, del decreto legislativo 19 aprile 2016 n. 50. La parte I contiene indicazioni di natura interpretativa rese ai sensi dell'art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici al fine di favorire la corretta ed omogenea applicazione della normativa e, come tali, sono da considerarsi non vincolanti. La parte II contiene indicazioni operative rese ai sensi dell'art. 177 del codice dei contratti pubblici, aventi carattere vincolante.

## PARTE I

### 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 177 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

1.1 Nel silenzio della legge, la collocazione sistematica dell'art. 177 nell'ambito della parte III del codice dei contratti pubblici depone per l'applicazione alle fattispecie in esso regolate delle disposizioni contenute in tale parte.

1.2 L'art. 177 si applica alle concessioni di lavori e di servizi di importo pari o superiore a 150.000 euro individuate dall'art. 164 del decreto legislativo 50/2016, affidate in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016 in difformità rispetto alle procedure di affidamento consentite.

1.3 La norma in esame si applica alle concessioni di cui al comma 1 affidate nei settori ordinari e, ad esclusione di quanto previsto al successivo punto 2, lettera f) , nei settori speciali.

1.4 L'art. 177 non si applica alle fattispecie escluse dall'applicazione della parte III del codice dei contratti pubblici, individuate dall'art. 164, oltre che ai contratti esclusi ai sensi degli articoli 4-18 del codice dei contratti pubblici. L'art. 177, non si applica, quindi:

- a. ai provvedimenti con cui le amministrazioni aggiudicatrici autorizzano l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici, incluse le concessioni demaniali;
- b. ai servizi non economici di interesse generale, riferiti ad attività connesse all'esercizio delle prerogative dei pubblici poteri, quali ad esempio il servizio sanitario nazionale, le attività relative all'esercito e alla polizia, la sicurezza della navigazione aerea, il controllo della circolazione marittima e la sicurezza marittima, la gestione dei regimi di assicurazione obbligatoria finalizzati al perseguimento di un obiettivo esclusivamente sociale, le prestazioni di insegnamento pubblico;
- c. alle concessioni aggiudicate con le modalità previste dalla normativa in materia di affidamenti vigente al momento della sottoscrizione del contratto alle concessioni aggiudicate con la formula del project financing di cui all'art. 183 del codice e con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, a condizione che l'affidamento sia avvenuto nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 183 del codice per la scelta del partner privato;
- d. alle concessioni affidate a organismi in house alle condizioni di cui agli articoli 5 e 192 del codice;
- e. alle concessioni aggiudicate ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture ai sensi dell'art. 6 del codice;
- f. per effetto dell'art. 7 del codice dei contratti pubblici:
  - alle concessioni nei settori speciali aggiudicate a un'impresa collegata o a una joint-venture, alle condizioni previste al comma 2 del medesimo articolo;
  - agli appalti nei settori speciali che l'ente aggiudicatore titolare di una concessione assoggettata all'art. 177 del codice dei contratti pubblici affida a un'impresa collegata o a una joint-venture per l'esecuzione della concessione medesima, alle condizioni previste all'art. 7, comma 2 del codice dei contratti pubblici. La condizione qui descritta si realizza, ad esempio, nel caso in cui, nei settori speciali, un concessionario affida una concessione ad un soggetto terzo, riservandosi l'esecuzione di parte delle prestazioni e decide poi di appaltare a un'impresa collegata uno specifico contratto attuativo della concessione. In tal caso, sebbene la concessione sia assoggettata all'art. 177, essendo carente il presupposto soggettivo della deroga prevista dall'art. 7, i contratti attuativi affidati al ricorrere dei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma citata sono esclusi dall'applicazione del regime speciale dettato dall'art. 177 del codice dei contratti pubblici.
- g. per effetto dell'art. 8 del codice dei contratti pubblici, alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori se l'attività è direttamente esposta alla concorrenza;
- h. per effetto dell'art. 9, comma 2, del codice dei contratti pubblici, alle concessioni aggiudicate ai soggetti ivi indicati sulla base di un diritto esclusivo e, con riferimento agli operatori economici, per le attività individuate all'allegato II del codice dei contratti pubblici;
- i. per effetto dell'art. 12 del codice dei contratti pubblici, alle concessioni nel settore idrico aggiudicate per le finalità previste dalla norma

citata; j. per effetto dell'art. 14 del codice dei contratti pubblici, alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attività di cui agli articoli da 115 a 121 o per l'esercizio di tali attività in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea; k. per effetto dell'art. 15 del codice dei contratti pubblici, alle concessioni principalmente finalizzate a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche; l. per effetto dell'art. 16 del codice dei contratti pubblici alle concessioni aggiudicate o organizzate in base a norme internazionali; m. alle concessioni aventi ad oggetto le fattispecie previste dall'art. 17 del codice dei contratti pubblici; n. per effetto dell'art. 18, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007; o. alle concessioni di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) e c) del codice dei contratti pubblici;

1.5 Al ricorrere dei presupposti previsti dal codice dei contratti pubblici e fatte salve le esclusioni previste ai punti 1.2 e 1.3, l'art. 177 si applica ai concessionari privati, anche se non tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici. 1.6 La disposizione in esame si applica anche ai concessionari tenuti all'applicazione del codice, atteso che la stessa introduce un regime più restrittivo, applicabile alle sole concessioni già in essere, affidate senza gara in vigore del decreto legislativo 163/06. Anche nel caso del concessionario tenuto all'applicazione del codice dei contratti pubblici permane l'esigenza di recuperare il difetto di concorrenza nell'affidamento della concessione con l'applicazione dei limiti percentuali previsti dalla norma.

## 2 - I CONTRATTI ASSOGGETTATI ALLE PREVISIONI DELL'ART. 177 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

2.1 I contratti da inserire nella base di calcolo delle percentuali individuate dall'art. 177 sono quelli che riguardano tutte le prestazioni oggetto della concessione e sono quindi necessarie per l'esecuzione della stessa, anche se svolte direttamente dal concessionario.

2.2 Non sono inseriti nella base di calcolo delle percentuali individuate dall'art. 177 i contratti stipulati per la gestione dell'attività del concessionario nel suo complesso quali, ad esempio, i contratti per l'acquisto di buoni pasto per i dipendenti, per le utenze, per la manutenzione degli immobili, se utilizzati promiscuamente con altre attività svolte dal concessionario.

2.3 I valori percentuali indicati all'art. 177 si riferiscono al valore complessivo dei contratti di cui al punto 2.1 calcolato ai sensi dell'art. 35 del codice dei contratti pubblici.

2.4 I contratti di durata pluriennale, o quelli che si riferiscono a più concessioni, contribuiscono al calcolo delle percentuali indicate dalla norma pro-quota. Anche per tale finalità, i concessionari tengono una contabilità separata per ciascuna concessione.

## 3 - AMBITO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELL'ART. 177 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

3.1 Il termine indicato dall'art. 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici rappresenta il termine finale entro cui i titolari di concessioni affidate senza gara prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016 devono adeguare la percentuale degli affidamenti esterni alle indicazioni normative. L'adeguamento è effettuato man mano che i contratti in essere vengono a scadenza.

3.2 Per i contratti affidati a partire dal 19 aprile 2016, i titolari di concessioni assoggettate alla deroga di cui all'art. 253, comma 25, del decreto legislativo 163/06 sono tenuti a rispettare le percentuali indicate all'art. 177.

3.3 Le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici sono integrate con l'indicazione degli obblighi derivanti dall'art. 177 del codice dei contratti pubblici e dalle presenti linee guida.

## PARTE II

### 4 - SITUAZIONE DI SQUILIBRIO E QUANTIFICAZIONE DELLA PENALE

4.1 Le eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti percentuali indicati dall'art. 177 del codice dei contratti pubblici sono riequilibrare entro l'anno successivo rispettando, nel contempo, le percentuali di affidamento di pertinenza dell'anno in corso e considerando il valore dei contratti che avrebbero dovuto essere affidati con procedura di evidenza pubblica per ciascun anno.

4.2 Le situazioni di squilibrio sono sanate mediante: a. nuove esternalizzazioni; b. il rinnovo con procedure di evidenza pubblica delle esternalizzazioni già avvenute a mezzo di contratti, man mano che esse scadono; c. la cessazione degli affidamenti diretti a società in house o collegate, eventualmente previo recesso. 4.3 Al fine del rispetto delle percentuali di legge possono essere considerate le procedure di affidamento avviate dal concessionario ma non ancora concluse. In tal caso, il concedente è tenuto ad accertare l'effettivo affidamento del contratto. 4.4 La penale di cui all'art. 177, comma 3, del codice dei contratti pubblici, è calcolata sull'importo complessivo dei contratti affidati senza gara oltre i limiti percentuali consentiti dalla norma nella misura in cui lo squilibrio non sia recuperato entro l'anno successivo.

4.5 L'applicazione della penale avviene dopo una preventiva contestazione con la quale si assegna un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni, nel rispetto del principio della partecipazione e del diritto di difesa.

## 5 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

5.1 Per le concessioni in essere assoggettate all'art. 177 del codice dei contratti pubblici, i soggetti concedenti pubblicano sul profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di gara e contratti», sezione «Concessioni assoggettate all'art. 177 del decreto legislativo 50/2016», le seguenti informazioni: - data di sottoscrizione della concessione; - oggetto della concessione; - valore stimato della concessione; - stato della concessione, con indicazione delle attività svolte e delle attività residue; - dati del concessionario.

5.2 I soggetti concedenti pubblicano i dati e le informazioni richiesti ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici e all'art. 37 del decreto legislativo 33/2013 riferiti alle concessioni in essere escluse dall'applicazione dell'art. 177 del codice dei contratti pubblici, sul profilo di committente nella sezione «Amministrazione trasparente» sotto-sezione «Bandi di gara e contratti» sezione «Concessioni escluse dall'applicazione dell'art. 177 del codice dei contratti pubblici», indicando altresì lo stato della concessione e i motivi che legittimano l'esclusione.

5.3 I concessionari elaborano un programma annuale degli affidamenti, da trasmettere al concedente entro il 31 dicembre dell'anno precedente, contenente i lavori, servizi e forniture programmati nell'anno di riferimento, specificando, per ciascuno, la modalità di esecuzione e l'incidenza percentuale sul totale dei contratti da eseguire.

5.4 I concessionari pubblicano sul profilo di committente nella sezione «Amministrazione trasparente» sotto-sezione «Bandi di gara e contratti» sezione «Contratti riferiti a concessioni assoggettate all'applicazione dell'art. 177 del codice dei contratti pubblici» i dati e le informazioni riferiti ai contratti affidati con procedura di evidenza pubblica richiesti ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici e all'art. 37 del decreto legislativo 33/2013, oltre alle seguenti informazioni: - programma annuale degli affidamenti; - incidenza percentuale dei contratti affidati con gara sul totale dei contratti relativi alla concessione; - entità delle eventuali situazioni di squilibrio e interventi proposti per il riequilibrio, con indicazione del relativo cronoprogramma.

5.5 I concessionari pubblicano, inoltre, con le modalità di cui al punto precedente, le seguenti informazioni riferite ai contratti affidati senza gara: - contratti riferiti alla concessione realizzati da società in house, da società collegate/controllate o mediante operatori individuati con procedure di evidenza pubbliche anche semplificate, con indicazione del soggetto esecutore e, nel caso si tratti di operatori, della procedura utilizzata per l'affidamento, nonché dell'oggetto, del valore e della percentuale di incidenza sul totale dei contratti relativi alla concessione;

5.6 Gli obblighi di pubblicazione di cui ai punti precedenti devono essere assolti, in prima applicazione, entro il 31 marzo 2019 con riferimento al periodo 19 aprile 2018 - 31 dicembre 2019 e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente.

5.7 I dati e le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicati in formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici e restano accessibili per cinque anni dalla data della pubblicazione.

5.8 La mancata pubblicazione dei dati indicati nel presente paragrafo è segnalata dal concedente all'ANAC.

#### 6 - ATTIVITÀ DI VERIFICA

6.1 La verifica delle quote degli affidamenti di cui all'art. 177, commi 1 e 3, del codice dei contratti pubblici è effettuata dai soggetti concedenti secondo un calendario di controlli che preveda almeno un controllo annuale.

6.2 Il concedente effettua le verifiche sulle attività del concessionario secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 12, del codice dei contratti pubblici.

6.3 I concedenti verificano il rispetto delle quote percentuali indicate dall'art. 177, comma 1, del codice dei contratti pubblici, secondo le indicazioni fornite nelle presenti linee guida. I dati necessari alla verifica sono acquisiti sia mediante attività di verifica presso le sedi dei concessionari, sia mediante accesso diretto al profilo di committente dei concessionari. I concedenti richiedono ai concessionari i dati e le informazioni ulteriori necessari allo svolgimento delle verifiche di competenza.

6.4 L'esito delle verifiche effettuate dai concedenti è trasmesso all'ANAC senza ritardo unitamente ad una relazione sulle situazioni di squilibrio accertate e sulle ipotesi che hanno dato luogo all'applicazione delle penali, secondo modelli predisposti da ANAC.

6.5 L'ANAC, oltre a operare controlli a campione sui concessionari, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del codice dei contratti pubblici, può in qualsiasi momento chiedere ai concedenti dati, informazioni e chiarimenti. In caso di reiterato e grave inadempimento o inescusabile inerzia di un concedente nelle verifiche di competenza, essa si sostituisce al medesimo, previa diffida, nell'esercizio dei compiti di cui al presente paragrafo.

6.6 Ai sensi dell'art. 213, comma 6, del codice dei contratti pubblici, l'ANAC segnala agli organi competenti l'accertamento di irregolarità, inadempimenti o ritardi nello svolgimento delle verifiche di competenza da parte dei concedenti. Roma, 4 luglio 2018

Il Presidente: CANTONE

Linee guida approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 4 luglio 2018 con delibera n. 614. Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 20 luglio 2018.

Il Segretario: ESPOSITO

### **AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE**

**DELIBERA 18 luglio 2018** - Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione. (Delibera n. 657). (GU n. 184 del 9.8.18)

#### **IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante la «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

Visto, in particolare, l'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha modificato l'art. 1 della legge n. 190/2012.

Visto il Piano nazionale anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'art. 1, comma 2 -bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni..

Visto il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione» svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione del 29 marzo 2017.

Visto l'art. 54 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione al quale il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) può anche inviare segnalazioni ai sensi della disciplina sul «Whistleblowing»;

Visto l'art. 1, comma 82, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui «Il provvedimento di revoca di cui all'art. 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione».

Visto l'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 secondo cui «Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace».

Visto, l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ultimo periodo secondo cui «Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, art. 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39». Ritenuto che le tre norme da ultimo richiamate non garantiscono uniformità in ordine al tipo di intervento dell'Autorità in caso di revoca e/o in relazione ad altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT e non disciplinano né il procedimento che l'Autorità deve seguire né la natura dell'atto con cui l'Autorità è tenuta ad «esprimersi».

Ritenuto che quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dall'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche ai soggetti di diritto privato di cui all'art. 2 -bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come chiarito nella determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici». Considerato che la disciplina volta a tutelare il ruolo del RPCT è stata ulteriormente integrata e rafforzata con le modifiche apportate dall'art. 41, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 all'art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto l'estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all'ANAC nei casi di «altre misure discriminatorie, dirette o indirette», ivi inclusa la revoca, adottate nei confronti del RPCT, indipendentemente dalla qualifica da questi posseduta nell'Amministrazione, per motivi collegati allo svolgimento dell'attività di prevenzione della corruzione.

Ritenuto che, secondo quanto previsto sia dall'art. 1, comma 82, della legge n. 190/2012 sia dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 39/2013, la revoca, comunicata ad ANAC dai prefetti, dalle amministrazioni e dagli altri soggetti, come individuati al successivo art. 1, lettera g), del presente regolamento, diventa efficace decorso il termine di trenta giorni, e, di conseguenza, che entro il suddetto termine di trenta giorni l'Autorità deve pronunciarsi allo stato degli atti.

Considerato che il termine di trenta giorni previsto per legge per la pronuncia dell'Autorità non consente a quest'ultima di istaurare un contraddittorio con le parti e che, pertanto, al fine di consentire ad ANAC di disporre di ogni elemento necessario per una valutazione il più possibile completa nel rispetto del citato termine, si rivela essenziale l'acquisizione delle eventuali osservazioni e atti

prodotti dal RPCT nel procedimento di revoca dell'Amministrazione e degli altri soggetti, come individuati al successivo art. 1, lettera g) del presente regolamento. Ritenuto che, qualora l'ANAC non riceva i provvedimenti di revoca dai Prefetti, dalle Amministrazioni e dagli altri soggetti come individuati al successivo art. 1, lettera g) del presente regolamento possa comunque tenere in considerazione segnalazioni relative alla revoca dei RPCT e che, in tali casi, possa richiedere la comunicazione dei provvedimenti di revoca all'Amministrazione interessata e agli altri soggetti di cui sopra con conseguente applicazione del termine di trenta giorni della sospensione dell'efficacia della revoca dal ricevimento del provvedimento.

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, l'Autorità interviene a seguito di segnalazioni relative ad altre misure discriminatorie diverse dalla revoca e che non essendo previsti termini di legge, la richiesta di riesame dell'ANAC si intende debba essere svolta nel rispetto dei termini previsti dal «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione» del 29 marzo 2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità, e a seguito dell'esercizio dei poteri istruttori attribuiti dall'art. 1, comma 2, lett. f) della legge n. 190/2012. Ritenuto necessario, per le ragioni sopra esposte, disciplinare in un medesimo atto regolamentare l'intervento dell'Autorità nella forma di richiesta di riesame con riferimento alla revoca del RPCT e alle «altre misure discriminatorie, dirette o indirette» adottate nei confronti del RPCT, sia pure nel rispetto dei diversi termini e aspetti procedurali come sopra indicati.

Visti gli articoli 6, 47 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 «Codice dell'Amministrazione digitale» sull'uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni.

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio del 30 maggio 2018 sullo schema di regolamento, valutate le osservazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica che si è svolta nel periodo dal 4 giugno al 26 giugno.

EMANA il seguente regolamento:

#### Art. 1. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;
- b) «Presidente», il Presidente dell'Autorità;
- c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;
- d) «Ufficio», l'Ufficio competente sui procedimenti concernenti l'intervento dell'Autorità sui provvedimenti di revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e sulle presunte misure discriminatorie ai sensi della normativa indicata in premessa;
- e) «dirigente», il dirigente dell'Ufficio;
- f) «PNA», il Piano nazionale anticorruzione;
- g) «Amministrazione», amministrazioni pubbliche e altri soggetti tenuti, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 -bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi del comma 2 -bis, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, all'adozione di misure di prevenzione della corruzione e alla nomina di un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- h) «RPCT», il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

#### Art. 2. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'intervento dell'Autorità nella forma di «richiesta di riesame» nei casi di:

- a) revoca dell'incarico di segretario negli enti locali, laddove il segretario sia anche RPCT, ai sensi dell'art. 1, comma 82, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- b) revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni RPCT, ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- c) revoca dell'incarico di RPCT, indipendentemente dalla qualifica che il RPCT riveste nell'Amministrazione, segnalata all'Autorità quale misura discriminatoria per motivi collegati direttamente e indirettamente allo svolgimento delle funzioni di RPCT, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

d) adozione di altre misure discriminatorie dirette o indirette, nei confronti del RPCT, diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo.

Art. 3. Ufficio competente per l'istruttoria

1. L'Ufficio è responsabile delle istruttorie per l'adozione della «richiesta di riesame» di cui al precedente art. 2.

2. Il responsabile dell'istruttoria è il dirigente dell'ufficio.

3. Il dirigente può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.

Capo I RICHIESTA DI RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DI REVOCA DEL RPCT

Art. 4. Comunicazione dei provvedimenti di revoca

1. Le amministrazioni e i prefetti, nel caso degli enti locali, comunicano tempestivamente all'Autorità i provvedimenti di revoca del RPCT al fine di consentire alla stessa, ove ne ricorrano i presupposti, di formulare la richiesta di riesame entro il termine di trenta giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Autorità del provvedimento di revoca.

2. Nel termine di trenta giorni di cui al comma 1, l'efficacia del provvedimento di revoca è sospesa.

Art. 5. Documentazione da trasmettere all'Autorità

1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1 comunicano all'Autorità il provvedimento di revoca, preferibilmente utilizzando la posta elettronica certificata, unitamente a:

- a) gli atti del procedimento di revoca, ivi inclusi eventuali atti e osservazioni prodotti dal RPCT nell'ambito del predetto procedimento condotto dall'Amministrazione;
- b) ogni altro documento ritenuto utile a supporto dei motivi della revoca.

2. L'incompleta o l'omessa trasmissione della documentazione, non pregiudica lo svolgimento dell'istruttoria da parte dell'Autorità.

3. Nel trasmettere il provvedimento di revoca e la documentazione di cui al comma 1, le amministrazioni e i prefetti segnalano i dati da sottrarre alla pubblicazione ai fini della tutela della riservatezza.

Art. 6. Segnalazioni riguardanti la revoca del RPCT

1. Qualora i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 non provvedano a comunicare il provvedimento di revoca, l'Autorità può prendere in considerazione segnalazioni pervenute al proprio protocollo e riguardanti la revoca del RPCT.

2. In tal caso, l'ufficio richiede all'Amministrazione interessata il provvedimento di revoca, unitamente ai documenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b). Il termine di trenta giorni per la formulazione della richiesta di riesame e della sospensione dell'efficacia della revoca decorre dall'acquisizione al protocollo dell'Autorità del provvedimento e della documentazione.

Art. 7. Istruttoria

1. L'Ufficio, qualora dall'esame del provvedimento di revoca nonché della documentazione allegata, rilevi la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio, per l'approvazione, una proposta motivata di richiesta di riesame del provvedimento di revoca.

2. L'Ufficio qualora non rilevi una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio, per l'approvazione, una proposta motivata di conclusione del procedimento di riesame della revoca per l'assenza della predetta correlazione.

3. L'Ufficio, nei casi di manifesta infondatezza o laddove non si configuri alcuna fattispecie di revoca, archivia le segnalazioni, informandone il Consiglio con cadenza bimestrale ai sensi dell'art. 7, comma 6, del regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza della prevenzione della corruzione del 29 marzo 2017. Qualora dall'esame dei documenti emergano elementi volti a configurare presunte misure discriminatorie diverse dalla revoca, l'Ufficio procede ai sensi del capo II del presente regolamento.

Art. 8. La richiesta di riesame

1. La richiesta di riesame contiene gli elementi essenziali in merito alla presunta correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT nonché la richiesta all'Amministrazione di riesaminare il

provvedimento di revoca e l'indicazione del termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'Amministrazione è tenuta a comunicare all'Autorità gli esiti del procedimento di riesame. 2. La richiesta di riesame del provvedimento di revoca, approvata dal Consiglio dell'Autorità, è trasmessa all'organo di indirizzo dell'Amministrazione e al RPCT interessato e comporta il protrarsi dell'inefficacia del provvedimento di revoca fino alla data di approvazione del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame da parte dell'Amministrazione. Tale provvedimento, ove di conferma della revoca, deve espressamente riferirsi nella motivazione agli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall'Autorità.

3. L'Autorità, ricevuto dall'Amministrazione il provvedimento di riesame, ne prende atto eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra la revoca e l'attività del RPCT in materia di prevenzione della corruzione.

## Capo II RICHIESTE DI RIESAME DI PROVVEDIMENTI CONTENENTI MISURE DISCRIMINATORIE ADOTTATI NEI CONFRONTI DEL RPCT.

Art. 9. Segnalazione di misure discriminatorie diverse dalla revoca

1. Le misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT, diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, sono segnalate tempestivamente all'Autorità dagli interessati.

2. Per «misure discriminatorie dirette e indirette» si intendono quelle misure ritorsive tra le quali demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

3. Le segnalazioni cui al comma 1 sono esaminate dall'Ufficio nel rispetto dei termini del «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione» del 29 marzo 2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

4. L'Ufficio, nel comunicare all'organo di indirizzo dell'Amministrazione l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, chiede allo stesso informazioni sulle misure adottate, da comunicare all'Autorità entro il termine di venti giorni.

5. Qualora l'Ufficio valuti l'esistenza di una correlazione tra le misure adottate dall'Amministrazione e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio una proposta motivata di richiesta di riesame.

6. Qualora l'Ufficio non rilevi una correlazione tra le misure adottate dall'Amministrazione e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio una proposta motivata di conclusione del procedimento di richiesta di riesame per l'assenza della predetta correlazione.

7. L'Ufficio, nei casi di manifesta infondatezza o nei casi di segnalazioni riferite a fatti risalenti nel tempo la cui efficacia si sia conclusa, archivia le segnalazioni, informandone il Consiglio con cadenza bimestrale.

Art. 10. Contenuti della richiesta di riesame

1. La richiesta di riesame contiene gli elementi essenziali in merito alla presunta correlazione tra le misure adottate dall'Amministrazione e le attività svolte dal RPCT, nonché la richiesta all'Amministrazione di riesaminare gli atti relativi alle misure adottate e l'indicazione del termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'Amministrazione è tenuta a comunicare all'Autorità gli esiti del procedimento di riesame. 2. La richiesta di riesame, approvata dal Consiglio dell'Autorità, è trasmessa all'organo di indirizzo dell'Amministrazione e al RPCT interessato. L'Amministrazione adotta un provvedimento di riesame degli atti indicati nella richiesta dell'Autorità. Tale provvedimento, ove di conferma degli atti adottati, deve espressamente riferirsi nella motivazione agli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall'Autorità. 3. L'Autorità, ricevuto dall'Amministrazione il provvedimento di riesame, ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra le misure adottate dall'Amministrazione e l'attività del RPCT in materia di prevenzione della corruzione.

### Capo III D ISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11. Pubblicazione delle delibere di richiesta di riesame

1. Le delibere dell’Autorità sulle richieste di riesame sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Autorità nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.

Art. 12. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio dell’Autorità è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .  
Approvato nell’adunanza del 18 luglio 2018 con delibera n. 657.

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1° agosto 2018.

Il segretario: ESPOSITO

### **AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE**

Aggiornamento dell’allegato alle Linee guida n. 5, contenente l’elenco delle sottosezioni per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara.

Si comunica che, con delibera adottata nell’adunanza del 18 luglio 2018, il Consiglio dell’Autorità ha approvato la versione aggiornata dell’allegato alle linee guida n. 5, già modificate con delibera n. 4 del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2018. L’allegato suindicato contiene l’elenco delle sottosezioni per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara.

**NB**

**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

### **AUTORITÀ NAZIONALE ANTI CORRUZIONE**

**PROVVEDIMENTO 31 luglio 2018** - Disciplinare di gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo. (Bando-tipo n. 3/2018). (GU n. 186 dell’11.8.18)

Il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 31 luglio 2018, ha approvato il bando - tipo n. 3, adottato ai sensi dell’art. 213, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, unitamente alla nota illustrativa ed alla Relazione AIR. Il bando-tipo n. 3 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, secondo il termine di cui all’art. 213, comma 17 -bis del decreto legislativo n. 50/2016. Roma, 31 luglio 2018

Il Presidente: CANTONE

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1° agosto 2018.

Il segretario: ESPOSITO Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018.

**NB**

**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

<b>EDILIZIA</b>
-----------------

### **ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA**

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di giugno 2018, che si pubblicano ai sensi dell’articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell’articolo 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 189 del 14.8.18)

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2017 e 2018 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi Indici

**NB**

**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

<b>ENTI LOCALI</b>
--------------------

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DECRETO 27 luglio 2018** - Ulteriore utilizzo parziale degli accantonamenti sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2017 a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI. (GU n. 182 del 7.8.18)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario del 23 giugno 2017, n. 144, con il quale è stato definito e ripartito il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017;

Visto l'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2017 il quale prevede che a valere sulla dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017 è accantonato un importo di euro 15 milioni, destinato ad eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori e dei criteri utilizzati per il riparto, da assegnare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il precedente decreto del 12 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, con il quale è stato disposto un primo utilizzo parziale degli accantonamenti sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2017, a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI per un totale di euro 6.201.212,83;

Considerato che in sede di tavolo tecnico istituito presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali si è proceduto ad una successiva verifica, per alcuni comuni, dei valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che ha generato la necessità di rettifiche per l'anno 2017, per un importo complessivo pari a euro 1.342.576,36;

Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 giugno 2018;

Decreta:

Articolo unico Ulteriore utilizzo parziale degli accantonamenti sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2017 a seguito di verifiche dei gettiti IMU e TASI.

1. In favore dei comuni per i quali, in sede di verifica tecnica, sulla base dei gettiti stimati IMU e TASI, è stata riscontrata l'esigenza di rettificare i valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017, si provvede all'attribuzione, a titolo di conguaglio, di una somma complessiva pari a 1.342.576,36 euro, ripartita negli importi indicati per ogni singolo comune nell'allegato A).

2. Alle attribuzioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo parziale delle risorse di cui all'accantonamento pari a 15 milioni di euro, previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2017 a valere sulla dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2017. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2018

Il Ministro dell'interno SALVINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze TRIA

**CORTE DEI CONTI**

**DELIBERA 24 luglio 2018.** Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della

legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2017. (Delibera n. 16/SEZAUT/2018/INPR). (GU n. 187 del 13.8.18)

**NB**

**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018 .**

Indizione del referendum popolare per il distacco della provincia del Verbano Cusio-Ossola dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. (GU n.188 del 14.8.18)

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 132, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione emessa l'11 luglio 2018 e in pari data comunicata, con la quale è stata dichiarata legittima la richiesta di referendum, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, formulata con deliberazione del consiglio provinciale del Verbano Cusio-Ossola, per la separazione del suo territorio dalla Regione Piemonte per entrare a far parte integrante della Regione Lombardia;

Vista altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 334 del 28 ottobre - 10 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA il seguente decreto:

È indetto, nel territorio di tutti i comuni della provincia del Verbano Cusio-Ossola, un referendum popolare per il distacco della provincia del Verbano Cusio-Ossola dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Lombardia.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 21 ottobre 2018. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2018

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

SALVINI, Ministro dell'interno

B ONAFEDE, Ministro della giustizia

<b>LAVORO</b>
---------------

**LEGGE 9 agosto 2018 , n. 96 .**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. (GU n. 184 del 9.8.18)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 79 del 2018.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

data a Roma, addì 9 agosto 2018

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

D I MAIO, Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali

BUSSETTI, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

**Testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 161 del 13 luglio 2018) , coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ) , recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

**NB**

**AL FINE DI AGEVOLARE LA LETTURA I RIFERIMENTI NORMATIVI SONO STATI COLORATI DI COLORE ROSSO (a cura di Luigi Colombini)**

## Capo I MISURE PER IL CONTRASTO AL PRECARIATO

Art. 1. Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera d -bis) è aggiunta la seguente: «d -ter ) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74»; a) all'art. 19: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.»; 1 -bis ) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis . In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi»; 2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»; 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.»; b) all'art. 21: 1) prima del comma 1, è inserito il

seguinte: « 01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1.»; 2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» è sostituita dalla seguente: «quinta»; c) all'art. 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.

3. Le disposizioni di cui al presente art., nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 2, 19, 21 e 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente) . — 1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; d -bis ) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367; d -ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74. 3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'art. 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. 4. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.». «Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima) . — 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. 1 -bis . In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. 2 . Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi . Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. 3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso

di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi. 5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.». «Art. 21 (Proroghe e rinnovi) . — 01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1.

1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. 2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525. 3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto art. 25 per le società già costituite.». «Art. 28 (Decadenza e tutele). — 1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto art. 6. 2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. 3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà.».

#### Art. 1 - bis Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di euro per

l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2; b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 9, comma 6.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**Riferimenti normativi:** — Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante «Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2015, n. 54. — Si riporta il testo vigente del comma 5, dell'art. 10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi) . — 1.-4. ( Omissis ). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.» — Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica): «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi) . — 1. In attuazione dell'art. 81 della Costituzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dall'art. 21 della presente legge, ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel caso si verificano nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni, alla compensazione dei relativi effetti finanziari si provvede ai sensi dei commi 12 -bis , 12 -ter e 12 -quater. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità: a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; a-bis ) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri; c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale. 1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate non possono essere utilizzate le risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuita alla diretta gestione statale ai sensi dell'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, né quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa concernente la quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. 1 -bis . Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 2 . Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione

degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti. 4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria. 5. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I dati devono essere trasmessi in formato telematico. I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3. 6. I disegni di legge di iniziativa regionale e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere corredati, a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo le modalità di cui al comma 3. 6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria. 7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. 8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento. 9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione la Corte dei conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega. 10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espressioni autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data. 11. Per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza, dandone completa informazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui al comma

12 -quater , sentito il Ministro competente, con proprio decreto, provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Gli schemi dei decreti di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette leggi. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono essere adottati in via definitiva. 12 -ter . Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 12 -bis, si provvede ai sensi del comma 13. 12 -quater . Per gli esercizi successivi a quello in corso, alla compensazione degli effetti che eccedono le previsioni si provvede con la legge di bilancio, ai sensi dell'art. 21, comma 1 -ter , lettera f) , adottando prioritariamente misure di carattere normativo correttive della maggiore spesa. 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'art. 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 14. Le disposizioni contenute nei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la riduzione di stanziamenti di bilancio indicano anche le missioni di spesa e i relativi programmi interessati.».

## Art. 2. Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

01. All'art. 29, comma 2, lettera b) , del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «nei casi individuati dai contratti collettivi,» sono inserite le seguenti: «nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».

2. All'art. 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'art. 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali». 1. All'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24.». 1 -bis . Dopo l'art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è inserito il seguente: «Art. 38 -bis (Somministrazione fraudolenta) . — 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione». 1 -ter . Le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a) , del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 29, del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato dalla presente legge: «Art. 29 (Esclusioni e discipline specifiche). — 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati da specifiche normative: a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991; b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375; c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente capo: a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell'art. 2118 del codice civile una volta trascorso un triennio; b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente; c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale; d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, commi da 1 a 3, e 21. 4. Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.». — Si riporta il testo dell'art. 31 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato dalla presente legge: «Art. 31 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato) . — 1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato. 2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'art. 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore. 4. Fermo quanto disposto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.». — Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato dalla presente legge: «Art. 34 (Disciplina dei rapporti di lavoro) . — 1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo. 2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore. 3. Il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l'art. 3 della legge n. 604 del 1966.». — Il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come sostituito dalla presente legge, è riportato nelle note all'art. 1.

**Art. 2 - bis Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali**

1. All'art. 54 -bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 8, alinea, dopo le parole: «rese dai seguenti soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»; b) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8 -bis . Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»; c) al comma 14, lettera a) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori»; d) al comma 15: 1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6, lettera b) , versa» sono inserite le seguenti: «, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore»; 2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a favore dell'INPS»; e) al comma 17: 1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni»; 2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma»; f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore»; g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8».

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo dell'art. 54 -bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), come modificato dalla presente legge: «Art. 54 -bis (Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale) . — 1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile: a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro; c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro; c -bis ) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso: a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10; b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13; b -bis ) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91.

7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a) , del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali: a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b) , i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti , purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione : a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; c) persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8 -bis . Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. 10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a) e b -bis ), può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare; c - bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, limitatamente alle società sportive di cui al comma 6, lettera b -bis ), del presente articolo. Mediante il Libretto Famiglia, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'art. 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting , ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a) , entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di Short message service (SMS) o di posta elettronica.

13. Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 14 e seguenti.

14. È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato , ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori ; b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; d) nell'ambito

dell'esecuzione di appalti di opere o servizi. 15. Ai fini dell'attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettera b) , versa , anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 9, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell'INPS . 16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b) , è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di Short message service (SMS) o di posta elettronica , fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma.

18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b) , è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19. 19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al comma 6, lettera a) , e al comma 6, lettera b) , al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresì all'accredito dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato. 20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c) , o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c) , e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione , salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8 . Non si applica la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.».

**Art. 3. Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato**

1. All'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità».

1 -bis . All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: «non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. All'art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico».

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa). — 1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità . ( Omissis ).». — Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2015, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Offerta di conciliazione) . — 1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice civile, e all'art. 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. 2 . Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull'attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all'art. 4 -bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, è integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro sessantacinque giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l'omissione della comunicazione di cui al predetto art. 4 -bis . Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato. Alle attività di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». — Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale): «Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali) . — 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6 -quater e 6 -quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6 -quinquies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità; b -bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. ( Omissis ).».

— Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Ammortizzatori sociali) . — 1.-27. ( Omissis ). 2 8. Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico. ( Omissis ).».

### Art. 3 - bis Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego

1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'art. 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo degli articoli 28 e 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 28 (Livelli essenziali delle prestazioni) . — 1. Ferma restando le necessità di prevedere obiettivi annuali ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, anche al fine di tener conto della situazione di fatto e delle peculiarità territoriali, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute nei seguenti articoli del presente decreto: a) art. 11, comma 1, lettere da a) a d); b) art. 18; c) art. 20; d) art. 21, comma 2; e) art. 23.». «Art. 18 (Servizi e misure di politica attiva del lavoro). — 1. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le seguenti attività: a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione; b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione; c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea; d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa; e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo; f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione; g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio; h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo; i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale; l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti; m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'art. 26 del presente decreto. 2. Le regioni e le province autonome svolgono le attività di cui al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facoltà di scelta. 3. Le norme del presente capo si applicano al collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quanto compatibili.».

### Art. 3 - ter Relazione alle Camere

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo.

#### Capo I-BIS MISURE FINALIZZATE ALLA CONTINUITÀ DIDATTICA

Art. 4. Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1 -bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1: a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019; b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.

1-ter. Ai sensi dell'art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma 1 -quater del presente articolo.

1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'art. 39, comma 3 -bis , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a): a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso; b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a) , è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento; c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a) , il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b).

1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1 -quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) titolo

di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 -quinquies, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1 -quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato. 1 -octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1 -quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.

1 -novies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1 -quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) , della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1 -quater , lettere b) e c) , continua ad applicarsi quanto disposto all'art. 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo vigente del comma 1, dell'art. 14, del decretolegge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997): «Art. 14 (Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni). — 1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni (106) dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto. ( Omissis ).». — Si riporta il testo vigente dell'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): «Art. 399 (Accesso ai ruoli) . — 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401. 2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla

corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

3. I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'art. 33, comma 5, della medesima legge.». — Si riporta il testo vigente del comma 605 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze; b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi; c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3 -bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006/2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1, comma 2 -bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17

dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l' iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3 -bis , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza; d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali; e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza; f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.» — Si riporta il testo vigente del comma 3 -bis dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica): «Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time) . ( Omissis ). 3 -bis . A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. ( Omissis ).» — Si riporta il testo vigente dei commi 109, 110, 111, 112 e 114 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti): «109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3 -bis , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità: a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito; b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per i posti di sostegno; a tal fine, in conformità con quanto previsto dall'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli dà luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata per ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui alla lettera a) non possono essere predisposti elenchi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno; c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'art. 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale esaurimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'art. 1, comma 4 -quies , del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. 110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in

possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. 111. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. 112. Le somme riscosse ai sensi del comma 111 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale. 113. ( Omissis ). 114. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'art. 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio: a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico; b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.». — Si riporta il testo vigente dell'art. 400 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994: «Art. 400 (Concorsi per titoli ed esami) . — 01. I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 02. All'indizione dei concorsi di cui al comma 01 provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione. 03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda. 1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali. 2. È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento. 3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale. 4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9. 5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. È attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate. 6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti. 7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto. 8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli. 10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto

quarantesimi. 11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva. 12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge. 13. terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove. 14. Nei concorsi per titoli ed esami può essere attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto. 15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento. 15 -bis . Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche. 16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie 19. Conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso. 20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale. 21. La rinuncia alla nomina comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.». — Si riporta il testo vigente del comma 14 dell'art. 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico): «Art. 11 (Disposizioni varie) . — 1.-13. ( Omissis ). 14. Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centoottanta giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. ( Omissis ).».

Art. 4 - bis Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico 1.  
Il comma 131 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è abrogato.

## Capo II MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Art. 5. Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti

1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. In caso di decadenza, l'amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di articolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

2 . Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione di un beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.

3 . I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui ai commi 1 e 2, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da ciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a disciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di propria competenza. L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è,

comunque, maggiorato di un interesse calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, aumentato di cinque punti percentuali.

4. Per i benefici già concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui all'art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Si applica l'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da Amministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo importo, all'amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le disponibilità della misura stessa.

5 -bis . Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello Stato sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti.

6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Riferimenti normativi: — La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. — Si riporta il testo vigente del comma 60 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014): «60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.»- Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) , della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni) . — 1.-4. ( Omissis ). 5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 -bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. ( Omissis ).»- Si riporta il testo vigente del comma 3, dell'art. 43, del decretollegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria): «Art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa) . — 1.-2. ( Omissis ). 3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo. ( Omissis ).»- Si riporta il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile: «Art. 2359 (Società controllate e società collegate) . — Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra

società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.».

#### Art. 6. Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti

1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento, decade dal beneficio; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale .

2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 5. 3 . Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi o per i quali sono stati pubblicati i bandi, nonché agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 7. Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni

1. L'iper ammortamento di cui all'art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.

2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iper ammortamento di cui al comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione dei beni agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi sostitutivi effettuati ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche in caso di delocalizzazione dei beni agevolati. Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì nei casi di cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato.

**Riferimenti normativi:** — Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019):

« 9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello "Industria 4.0", per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.» — Si riporta il testo vigente dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): «35. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30 e di cui all'art. 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa: a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; — Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) , della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni) . — 1.-4. ( Omissis ). 5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 -bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti

dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni. ( Omissis ).» — Si riporta il testo vigente del comma 3, dell'art. 43, del decretollegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria): «Art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa) . — 1.-2. ( Omissis ). 3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo. ( Omissis ).» — Si riporta il testo vigente dell'art. 2359 del codice civile: «Art. 2359 (Società controllate e società collegate) . — Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.».

#### Art. 8. Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi di acquisto da fonti esterne dei beni immateriali

1. Agli effetti della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d) , del predetto art. 3, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.

2. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto. Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti della disciplina del credito d'imposta, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali, assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo vigente dei commi 1 e 6 dell'art. 3 del decretollegge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015): «Art. 3 (Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo) . — 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. 2.-5. (

Omissis ). 6 . Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a: a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4; b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto; c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. ( Omissis ).». — Il riferimento al testo del citato art. 2359 del codice civile è riportato nelle note all'art. 5. — Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): «Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata) . — 1. - 4. ( Omissis ). 5 . Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.». — Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente): «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie) . — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».

### Capo III MISURE PER IL CONTRASTO DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO OSSERVAZIONI

IN MERITO AL PRESENTE CAPO, NON SI PUO' NON MANIFESTARE PLAUSO, PERCHE' VIENE RIMARCATA LA FUNZIONE DI TUTELA, DI PROMOIONE SOCIALE E DI PEDAGOGIA SOCIALE PROPRIA DI UNO STATO COSTITUZIONALE ED OSSERVANTE E TUTORE DEI DIRITTI DEI CITTADINI, QUANTO ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI CIVILI E SOCIALI PROIETTATI VERSO LA MIGLIORE REALIZZAZIONE DEL BENESSERE INDIVIDUALE, SOCIALE E COLLETTIVO.

IL PROVVEDIMENTO SI PONE QUINDI NEL SUPERAMENTO DI UNA MACHIAVELLICA (IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI, E PECUNIA NON OLET) CONCEZIONE DI UNO STATO AFFARISTA, CHE TRAENDO BENEFICI DA UN MONDO CHE DI PER SE' STESSO PROMJUOVE E CREA DISAGIO INDIVIDUALE E SOCIALE, RITIENE DI POTER TOLLERARE E RENDERE SOSTENIBILI SITUAZIONI DRAMMATICHE E TRAGICHE SCATURITE DA DIPENDENZE PATOLOGICHE CHE GENERANO DISASTRI ESISTENZIALI.

Luigi Colombini

#### Art. 9. Divieto di pubblicità giochi e scommesse

1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'art. 1, commi da 937 a 940 , della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo , comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media . Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione

differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d'azzardo (DGA)».

1-ter. All'art. 7, comma 4 -bis , del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita».

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.

3. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico di cui all'art. 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) e lettera b) , del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 , nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023.

6-bis . Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per l'anno 2019 e a 198 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6.

**Riferimenti normativi:** — Si riporta il testo vigente dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica) . — 1. All'art. 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, il primo e il secondo

comma sono sostituiti dai seguenti: “Chiunque vende prodotti del tabacco ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la sospensione, per tre mesi, della licenza all’esercizio dell’attività.”. 2 . All’art. 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell’età anagrafica dell’acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.”. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché l’adeguamento dei sistemi automatici già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013. 3 -bis . Dopo l’art. 14 -bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente: “Art. 14 -ter . (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori) . — 1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta. 2 . Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.”. 3 -ter . All’art. 689 del codice penale, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: “ La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici. Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.”. 3 -quater. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincite in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. 4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. È altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzia anche solo uno dei seguenti elementi: a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; b) presenza di minori; c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell’indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi della legislazione vigente, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. 4 -bis. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente è obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento. Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita. 5 . Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l’entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l’indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi di cui all’articolo, comma 6, lettera a) , del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all’art. 110, comma 6, lettera b) , del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all’atto di accesso ai siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro. Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate

alla G.A.P. 5 -bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca segnala agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco e i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo. 6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato art. 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1° gennaio 2013. 8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videotermini di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è punita ai sensi dell'art. 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto per la progressiva introduzione obbligatoria di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco. 9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa con la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, pianifica su base annuale almeno diecimila controlli, specificamente destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero vengono svolte attività di scommessa su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimità di istituti scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere, di luoghi di culto. Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attività possono essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le violazioni delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate, durante le loro ordinarie attività di controllo previste a legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti giochi. Le attività del presente comma sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie ed ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi. Le pianificazioni operano relativamente alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei controlli di cui al comma 9, nonché di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali. Presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un osservatorio di cui fanno parte, oltre ad esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, anche esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti dei comuni, per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso di spese. 11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.». — Si riporta il testo vigente dei commi da 937 a

940 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016): «937. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi da 4 a 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e fermo il divieto di pubblicità di cui all'art. 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa e per garantire ai consumatori, ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro è effettuata tenendo conto dei principi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del 14 luglio 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attuazione della citata raccomandazione. 938. In ogni caso, è vietata la pubblicità: a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato; b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi; c) che ometta di rendere esplicite le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus; d) che presenti o suggerisca che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento; e) che induca a ritenere che l'esperienza, la competenza o l'abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente; f) che si rivolga o faccia riferimento, anche indiretto, ai minori e rappresenti questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco; g) che utilizzi segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro; h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale; i) che rappresenti l'astensione dal gioco come un valore negativo; l) che induca a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita; m) che contenga dichiarazioni infondate sulla possibilità di vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di ottenere dal gioco; n) che faccia riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco. 939. È altresì vietata la pubblicità di giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel rispetto dei principi sanciti in sede europea, dalle ore 7,00 alle ore 22,00 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonché le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Sono altresì escluse le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell'assistenza. 940. La violazione dei divieti di cui ai commi 938 e 939 e delle prescrizioni del decreto di cui al comma 937 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni sono irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa.». — Si riporta il testo vigente del comma 6, dell'art. 21, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini): «Art. 21 (Rilascio di concessioni in materia di giochi) . — 1.-5. ( Omissis ). 6. La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita restano in ogni caso riservati al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica. ( Omissis ).». — Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 (Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449): «Art. 13 (Ambito applicativo). — 1. È vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite: a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi; b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a); le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici. 2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1: a) per lotterie s'intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive; b) per tombola s'intende la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare,

complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42; c) per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69. 3. È vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.». — Il riferimento al testo della legge 24 novembre 1981, n. 689 è riportato nelle note all'art. 5. — Si riporta il testo vigente dell'art. 16 della citata legge n. 689 del 1981: «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). — È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.». — Si riporta il testo vigente del comma 946 dell'art. 1 della citata legge n. 208 del 2015: «946. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.». — Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): «6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 -bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; a -bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a) ; b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14 -bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.».

#### Art. 9 - bis Formule di avvertimento

1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare,

su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità, la dicitura: «Questo gioco nuoce alla salute».

3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.

4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 6, lettere a) e b) ; del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove questi vengono installati.

5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

#### Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo vigente del comma 133 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015):

«133. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 556, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata alla sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di patologia, mediante l'adozione di software che consentano al giocatore di monitorare il proprio comportamento generando conseguentemente appositi messaggi di allerta. Il Ministro della salute, con decreto di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP). Al fine del monitoraggio della dipendenza dal gioco d'azzardo e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, l'osservatorio istituito ai sensi dell'art. 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è trasferito al Ministero della salute. Con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminata la composizione dell'osservatorio, assicurando la presenza di esperti in materia, di rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle associazioni operanti nel settore, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'art. 2, comma 68, lettera c) , della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'art. 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.». — Il riferimento al testo del comma 6 dell'art. 110 del citato regio decreto n. 773 del 1931 è riportato nelle note all'art. 9. — Il riferimento al testo del comma 5 dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 è riportato nelle note all'art. 9.

#### Art. 9- ter Monitoraggio dell'offerta di gioco

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.

#### Art. 9 - quater Misure a tutela dei minori

1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.

**Riferimenti normativi:** — Il riferimento al testo del comma 6 dell'art. 110 del citato regio decreto n. 773 del 1931 è riportato nelle note all'art. 9.

#### Art. 9 - quinquies Logo No Slot

1. È istituito il logo identificativo «No Slot».

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'art. 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo «No Slot».

3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo «No Slot» ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Riferimenti normativi:** — Il riferimento al testo del comma 133 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014 è riportato nelle note all'art. 9 -bis .

### Capo IV MISURE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Art. 10. Disposizioni in materia di redditometro 1. All'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti».

2. È abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2015. Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015.

3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'art. 38, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

**Riferimenti normativi:** — Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge: «Art. 38 (Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche). — L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate nella dichiarazione. La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo

finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti. In tale caso è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.».

**Art. 11. Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute**

1. Con riferimento all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.

2. All'art. 1 -ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole «cadenza semestrale» sono aggiunte le seguenti: «, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre,».

2 -bis. All'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3 -bis è inserito il seguente: «3 -ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

2 -ter. Il comma 8 -bis dell'art. 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

2 -quater. All'art. 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

2 -quinqies. All'onere derivante dal comma 2 -quater, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Riferimenti normativi:** — Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), come modificato dalla presente legge: «Art. 21 (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute) . — 1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'art. 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . ( Omissis ).». — Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 -ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 -ter (Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute) . — 1. ( Omissis ). 2. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'art.

21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: a) è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre, limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura; b) in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. I dati da trasmettere comprendono almeno la partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo, nonché l'ammontare imponibile complessivo e l'ammontare dell'imposta complessiva distinti secondo l'aliquota applicata. ( Omissis ).» — Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati). — 1. A decorrere dal 1° luglio 2016, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, gratuitamente, un servizio per la generazione, la trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito dall'Agenzia delle entrate anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni acquisite. 3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3 -bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. 3 -ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 4. 5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi 3 e 3 -bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi ed escludere la duplicazione di attività conoscitiva. 6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3 -bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'art. 11, comma 2 -quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 6 -bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'art. 5 del citato

decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell’amministrazione finanziaria. 6 -ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.». — Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), modificato dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O. — Il riferimento al testo del comma 5 dell’art. 10 del citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è riportato nelle note all’art. 1 -bis .

**Art. 11 - bis** Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

1. All’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 917, lettera a) , dopo le parole: «per motori» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019»; b) il comma 927 è sostituito dal seguente: «927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018».

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l’anno 2020.

3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l’anno 2018, a 29 milioni di euro per l’anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede: a) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 49, comma 2, lettere a) e b) , del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; b) quanto a 3 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico ai sensi dell’art. 34 -ter , comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; c) quanto a 30,9 milioni di euro per l’anno 2018 e a 29 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20182020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019 e l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l’anno 2018 e 27 milioni di euro per l’anno 2019; d) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; e) quanto a 12,6 milioni di euro per l’anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Riferimenti normativi:** — Si riporta il testo del comma 917 dell’art. 1 della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla presente legge: «917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a: a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori , ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019 ; b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all’art. 25, comma 2, del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.». — Il riferimento al testo del comma 5 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è riportato nelle note all'art. 1 -bis . — Si riporta il testo vigente del comma 2, dell'art. 49, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale): «Art. 49 (Riaccertamento straordinario residui) . — 1. ( Omissis ). 2. In esito alla rilevazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede: a) per i residui passivi iscritti in bilancio, alla eliminazione degli stessi mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio. La dotazione dei predetti fondi è fissata su base pluriennale, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; b) per i residui passivi perenti, alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del Patrimonio Generale dello Stato; a tal fine, le amministrazioni interessate individuano i residui non più esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuare improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d) , sono iscritte su base pluriennale nella medesima proporzione nei fondi di cui alla precedente lettera a) ;per i residui passivi perenti, connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso, con le medesime modalità di comunicazione di cui alla lettera b) , alla regolazione dei rapporti di debito con la tesoreria statale; d) per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali le operazioni di cui al presente articolo vengono operate con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.». — Si riporta il testo vigente del comma 5, dell'art. 34 -ter , della citata legge n. 196 del 2009: «Art. 34 -ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi) . — 1.- 4. ( Omissis ). 5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reinscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.». — Si riporta il testo vigente del comma 199, dell'art. 1, della citata legge n. 190 del 2014: «199. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 da ripartire tra le finalità di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

## Art. 12. Split payment

1. All'art. 17 -ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1 -quinquies è aggiunto il seguente: «1 -sexies . Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1 -bis e 1 quinquies , i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

2 . Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 70 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: a) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 4 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare per 1 milione di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro per l'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2020; b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; c) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34 milioni di euro per l'anno 2020, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 9, comma 6.

**Riferimenti normativi:** — Si riporta il testo dell'art. 17 -ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come modificato dalla presente legge:

«Art. 17 -ter (Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società). — 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 1 -bis . Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: 0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; 0 b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento; a) società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c); c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b); d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario. 1 -ter . Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE -quater. A richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti di cui ai commi 1 e 1 -bis devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo. I cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo. 1 -quinqües . Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico. 1 -sexies . Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1 -bis e 1 -quinqües , i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2.» — Il riferimento al testo del comma 2 dell'art. 49 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è riportato nelle note all'art. 11 -bis . — Il riferimento al comma 5 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è riportato nelle note all'art. 1 -bis .

**Art. 12 - bis** Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

1. Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7 -bis , del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

Riferimenti normativi: — Si riporta il testo vigente del comma 7 -bis dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9: «Art. 12 (Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa) . — 1.-7. ( Omissis ). 7 -bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonché le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione. ( Omissis ).».

## Capo V DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

### Art. 13. Società sportive dilettantistiche

1. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi 353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'abrogazione del comma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'art. 2, comma 2, lettera d) , del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole «, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative» sono soppresse.
3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123 -quater ) è soppresso.
4. All'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 24, le parole «in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro», sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le società e associazioni sportive»; b) al comma 25, dopo la parola «società» sono soppresse le seguenti: «sportive dilettantistiche senza scopo di lucro»; c) al comma 26, le parole «in via preferenziale a disposizione di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche».
5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell'anno 2018, di 11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

Riferimenti normativi: — Il testo del comma 1, dell'art. 3, della citata legge n. 212 del 2000 è riportato nelle note all'art. 8. — Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 (Collaborazioni organizzate dal committente) . — 1. ( Omissis ). 2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

- a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- e) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle

fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367. ( Omissis ).» — Si riporta il testo dei commi 24, 25 e 26 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), come modificato dalla presente legge: «Art. 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica) . — 1.23. ( Omissis ). 24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive . 25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento. 26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.».

#### Art. 14. Copertura finanziaria

1. Il fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, comma 2, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019, in 67,10 milioni di euro per l'anno 2020, in 67,80 milioni di euro per l'anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 69,2 milioni di euro per l'anno 2023, in 69,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 71,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 72 milioni di euro per l'anno 2027 e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027 e a 71,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; b) quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 42,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'art. 9, comma 6; d) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 104,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 120 milioni di euro per l'anno 2021, a 121,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 123,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 126,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 127,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 128,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli 1 e 3, comma 2.

3. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui agli articoli 1, 2 e 3, comma 2, e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'art. 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Riferimenti normativi: — Il riferimento al testo del comma 5 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 282 del 2004 è riportato nelle note all'art. 1

-bis . — Si riporta il testo vigente del comma 107 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014: «107. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.». — Il testo vigente dell'art. 17 della citata legge n. 196 del 2009 è riportato nelle note all'art. 1 -bis .

Art. 15. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## PRIVATO SOCIALE

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**DECRETO 10 luglio 2018** - Scioglimento della «Ladi 1 società cooperativa sociale a r.l.», in Cosenza e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 177 del 1.8.18)

IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 -septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

177 DEL 1-8-2018

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 -septiesdecies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni; Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 -septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 -septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del Direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545 -terdecies , 2545 -sexiesdecies , 2545 -

septiesdecies, secondo comma e 2545- octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero; Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ladi 1 società cooperativa sociale a r.l.» con sede in Cosenza (CS) (codice fiscale 02621160783), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 -septiesdecies del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae , è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Franzisi, nato ad Acri (CS) il 6 febbraio 1962 (codice fiscale FRNCRL62B06A053M), domiciliato in Rende (CS), via Verdi n. 120/L.

Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 10 luglio 2018 Il direttore generale: MOLETI

### **DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2018, n. 95.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106. (GU n. 185 del 10.8.18)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l) , della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 7, della legge n. 106 del 2016, il quale prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge, attraverso la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

Visto l'articolo 6 della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 della medesima legge;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2018;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Oggetto

1. Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2. Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo le parole: «per più di un terzo» sono aggiunte le seguenti: «e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione».

Art. 3. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 -bis . Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545 -sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.».

Art. 4. Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2017, le parole: «La trasformazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le società cooperative, la trasformazione,».

Art. 5. Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2 -bis. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2.».

Art. 6. Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, primo periodo, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto»; b) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria

Art. 7. Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017

1. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'articolo 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2. L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

2. Non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'articolo 3, comma 1.»; b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.»; c) al comma 3, terzo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; d) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, il trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.»; e) al comma 4, secondo periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; f) al comma 5, le parole: «che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale successivamente alla medesima data e siano costituite da non più di trentasei mesi dalla stessa.» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.»; g) al comma 7, le parole: «e all'articolo 7 -bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.», sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 9 -bis del decretollegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.»; h) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: «8 -bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, le amministrazioni vigilanti trasmettono all'Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti. A seguito della propria attività di controllo, l'Amministrazione finanziaria trasmette alle amministrazioni vigilanti ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale perdita della qualifica di impresa sociale di cui all'articolo 15, comma 8. È fatto comunque salvo il potere di autonomo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. 8 -ter . In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, oltre alla decadenza dalle agevolazioni, si applica l'articolo 2545 -sexiesdecies del codice civile ai fini della gestione commissariale.».

#### Art. 8. Disposizioni di coordinamento

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'epigrafe le parole: «a norma dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'articolo 1»; b) agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 2, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112». 2. All'art. 1, comma 1, lettera a) , della legge 8 novembre 1991, n. 381, le parole: «del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112». 3. All'articolo 1, comma 5 -duodecies , del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

#### Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 luglio 2018

MATTARELLA

CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri

DI MAIO, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

TRIA, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE

#### NOTE

**AVVERTENZA:** Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo: — Il testo del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2017, n. 167.

Note alle premesse: — L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto

per tempo limitato e per oggetti definiti. — L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. — L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. — Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 112 del 2017, si veda la nota al titolo. — Il testo della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2016, n. 141. — Si riporta il testo degli articoli 1, comma 7, 2, 4, 6 e 9 della citata legge n. 106 del 2016: «Art. 1 (Finalità e oggetto). — (Omissis). 7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.».

«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali) . — 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali: a) riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione; b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali; c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti; d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.».

«Art. 4 (Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore). — 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) , si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore; b) individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera i). Le attività di interesse generale di cui alla presente lettera sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Al periodico aggiornamento delle attività di interesse generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti; c) individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alla lettera b) tra i diversi enti del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 1; d) definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato; e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d) ; f) individuare criteri che consentano di distinguere,

nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali; g) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio; h) garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; i) individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari; l) al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; m) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b) , c) , d) ed e), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'art. 9; n) prevedere in quali casi l'amministrazione, all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla lettera m) , acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia; o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni; p) riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali; q) prevedere che il coordinamento delle politiche di Governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.». «Art. 6 (Impresa sociale). — 1. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), si provvede al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore; b) individuazione dei settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa di cui alla lettera a) , nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) ; c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi; d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto

sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale; e) previsione per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili;

f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti; g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate; h) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo; i) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; l) previsione della nomina, in base a principi di terzietà, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.». «Art. 9 (Misure fiscali e di sostegno economico). — 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente; b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'art. 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti; c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'art. 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti; d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera g); e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'art. 1, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo art. 1; f) previsione, per le imprese sociali: 1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative; 2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale; g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche

attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro; h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale; i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'art. 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali; l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge; m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative. 2. Le misure agevolative previste dal presente articolo tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già destinate alle imprese sociali di cui all'art. 6 della presente legge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015.».

Note all'art. 1: — Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 1 (Nozione e qualifica di impresa sociale). — 1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. 2. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati. 3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'art. 9. 4. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'art. 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'art. 17, comma 1. 5. Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita. 6. Le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 7. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.».

Note all'art. 2: — Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Attività d'impresa di interesse generale). — 1. L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto,

si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) microcredito, ai sensi dell'art. 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; t) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del codice del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, l'elenco delle attività d'impresa di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque

adottato. 3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 4. Ai fini del presente decreto, si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati: a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'art. 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'art. 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia. 5. Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione. La situazione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.». Note all'art. 3: — Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Assenza di scopo di lucro). — 1. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 16, l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. 2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) , g) o h) ; c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) ; d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 2; f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2 -bis . Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche

indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale di cui all'art. 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545 -sexies del codice civile, e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica . 3. L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti: a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.». — Si riporta il testo dell'art. 2545 -sexies del codice civile: «Art. 2545 -sexies (Ristorni) . — L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.».

Note all'art. 4: — Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio). — 1. Salvo quanto specificamente previsto per le società cooperative, la trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Per gli enti di cui all'art. 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento. 2 . Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. 3 . L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. 4. L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo. 5. In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) , è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, secondo le

disposizioni statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'art. 1, comma 3.".

Note all'art. 5: — Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Lavoro nell'impresa sociale). — 1. I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale. 2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'art. 1, comma 3, nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 2 -bis. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2.».

Note all'art. 6: — Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 17 (Norme di coordinamento e transitorie). — 1. All'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo le parole: «servizi socio-sanitari ed educativi», sono inserite le seguenti: «, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) , b) , c) , d) , l) , e p) , del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106». 2. Le società cooperative che assumono la qualifica di impresa sociale per le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera q) , possono iscriversi all'Albo nazionale istituito ai sensi dell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte all'Albo nazionale di cui al periodo precedente possono in ogni caso svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera q). 3. Le imprese sociali già costituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante clausola statutaria.». 4. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace ed operativo dal momento dell'istituzione di tale Consiglio.».

Note all'art. 7: — Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 18 (Misure fiscali e di sostegno economico). — 1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'art. 15, nonché le somme destinate ad apposite riserve ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 3. L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite. 2. Non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio ai sensi dell'art. 3, comma 1. 3. Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal contribuente nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. L'ammontare, in tutto o in parte,

non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. 4. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, il trenta per cento della somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno "cinque anni". L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto. Sull'imposta non versata per effetto della deduzione non spettante sono dovuti gli interessi legali. 5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura, posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. 6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5. 7. Alle imprese sociali non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'art. 2, commi da 36

-decies a 36 -duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'art. 62 -bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e all'art. 9 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96. 6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente: a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; b) dichiara ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c) , d) ed e) , o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici. 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione è sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione. 9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini

dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. 10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 1. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici: a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive; b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui; c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36 -decies dell'art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art.39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolto dal contribuente. 13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere c) , d) , e) e f) , del presente articolo. 14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 15. All'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: «studi di settore,» sono inserite le seguenti: «degli indici sintetici di affidabilità fiscale». La società indicata nell'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresì, a porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni, la stessa società può stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma

2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonché altre attività, sono stipulate esclusivamente per le finalità stabilite dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della società di cui al secondo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in conformità ai principi disposti dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all'art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

18. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62 -bis e 62 -sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto già disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati l'art. 10 -bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 7 -bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Si riporta il testo dell'art. 2545 -sexiesdecies del codice civile: «Art. 2545 -sexiesdecies (Gestione commissariale). — In caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento. Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità di vigilanza. Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui al quarto comma. Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente,

limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.». Note all'art. 8: Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 112 del 2017, si veda nota al titolo. Per il testo degli articoli 1, comma 5, e 2, comma 2, del citato decreto legislativo si vedano note agli articoli 1 e 2. — Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 1 (Definizione). — 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) , b) , c) , d) , l) , e p) , del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112; b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano. 3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».». — Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5 -duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 1 (Definizioni). — (Omissis). 5 - duodecies. Per «imprese sociali» si intendono le imprese sociali del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, costituite in forma di società di capitali o di società cooperativa.».

## REGIONI

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2018 .**  
Sospensione del sig. Pier Michele CIVITA dalla carica di consigliere regionale della Regione Lazio. (GU n. del 13.8.18)

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del Governo - prot. n. 229341 del 14 giugno 2018, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Roma - Sezione dei giudici per le indagini preliminari, relativi al fascicolo processuale n. 25278/2017 a carico del sig. Pier Michele Civita, consigliere regionale della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 11 giugno 2018, dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Pier Michele Civita, consigliere regionale della Regione Lazio, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 319-321 del codice penale; Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale; Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 11 giugno 2018, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Con effetto a decorrere dall'11 giugno 2018, è accertata la sospensione del sig. Pier Michele Civita, consigliere regionale della Regione Lazio, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Roma, 24 luglio 2018

Il Presidente: CONTE

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2018.**

Sospensione del sig. Adriano PALOZZI dalla carica di consigliere regionale e di vice presidente del Consiglio regionale della Regione Lazio.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del Governo - prot. n. 229341 del 14 giugno 2018, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Roma - Sezione dei giudici per le indagini preliminari, relativi al fascicolo processuale n. 25278/2017 a carico del signor Adriano Palozzi, Consigliere regionale e vice presidente del Consiglio regionale della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 11 giugno 2018, dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del signor Adriano Palozzi, Consigliere regionale e vice presidente del Consiglio regionale della Regione Lazio, per le fattispecie delittuose di cui all'art. 7, commi 2 e 3 della legge n. 195/1974, art. 4, comma 1 della legge n. 659/1981, articoli 110 codice penale, 319-321 del codice penale, articoli 110 codice penale e 8 del decreto legislativo n. 74/2000;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale; Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 11 giugno 2018, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Con effetto a decorrere dall'11 giugno 2018, è accertata la sospensione del signor Adriano Palozzi, consigliere regionale e vice presidente del Consiglio regionale della Regione Lazio, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2018.**

Sospensione del sig. Maurizio Marcello Claudio PITTELLA dalla carica di presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale della Regione Basilicata.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della Prefettura di Potenza - Ufficio del rappresentante dello Stato - prot. n. 32496 del 10 luglio 2018, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Matera - Ufficio del giudice per le indagini preliminari, relativi al fascicolo processuale n. 523/2017 R.G. e n. 1627/2017 R.G. giudice per le indagini preliminari, a carico del sig. Maurizio Marcello Claudio Pittella, presidente della giunta regionale e consigliere regionale della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 3 luglio 2018, dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Matera, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Maurizio Marcello Claudio Pittella, presidente della giunta regionale e consigliere regionale della Regione Basilicata, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 110 e 323, 110, 479 e 476, comma 2, del codice penale; Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalle cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale; Rilevato,

pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 3 luglio 2018, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Con effetto a decorrere dal 3 luglio 2018, è accertata la sospensione del sig. Maurizio Marcello Claudio Pittella dalla carica di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale della Regione Basilicata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Roma, 25 luglio 2018

Il Presidente: CONTE

#### **DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2018.**

Sospensione del sig. Francesco MOLLICA dalla carica di consigliere regionale della Regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;

Vista la nota della Prefettura di Potenza - Ufficio del rappresentante dello Stato - prot. n. 31995 del 6 luglio 2018, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal Tribunale di Potenza - Ufficio del giudice per le indagini preliminari, relativi ai fascicoli processuali n. 3396/2015 R.G.Gip. e n. 6244/2014 R.G.N.R. a carico del signor Francesco Mollica, Consigliere regionale della Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235;

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Potenza, emessa in data 21 giugno 2018, dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 283, comma 1, del codice di procedura penale, nei confronti del signor Francesco Mollica, Consigliere regionale della Regione Basilicata, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 110, 353 del codice penale;

Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica Consigliere regionale, quando è disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora riguardante la sede dove si svolge il mandato elettorale, di cui all'art. 283, comma 1, del codice di procedura penale;

Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Potenza, emessa in data 21 giugno 2018, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno;

Decreta:

Con effetto a decorrere dal 21 giugno 2018, è accertata la sospensione del signor Francesco Mollica dalla carica di Consigliere regionale della Regione Basilicata, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Roma, 25 luglio 2018

Il Presidente: CONTE

<b>SANITÀ</b>
---------------

**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

**INTESA 21 giugno 2018.** Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - triennio 2016-2018. (Rep. atti n. 112/ CSR). (GU n. 182 del 7.8.18)

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella odierna seduta del 21 giugno 2018;

Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, che all'art. 2 -nonies dispone che l'accordo collettivo nazionale concernente il personale sanitario a rapporto convenzionale è reso esecutivo con intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (Rep. Atti n. 164/CSR);

Vista la nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 7 giugno 2018 con la quale ha comunicato che fra la Struttura tecnica interregionale sanità convenzionata - SISAC, istituita dall'art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e le Organizzazioni sindacali è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo indicato in oggetto ed ha trasmesso copie dei seguenti documenti: ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - triennio 2016-2018 (sottoscritta in data 29 marzo 2018) e relativa relazione tecnico-illustrativa e tecnico-finanziaria; parere favorevole reso dal Comitato di settore del comparto Regioni-Sanità in data 10 maggio 2018; nota del 30 maggio 2018 con la quale la Corte dei conti ha comunicato che le Sezioni riunite della medesima Corte in sede di controllo hanno deliberato la certificazione positiva sulla predetta ipotesi di accordo, con le osservazioni contenute nell'allegato alla deliberazione in corso di deposito; nota del 27 aprile 2018 attestante il parere positivo formulato dalla Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che nell'inviare la documentazione sopra indicata, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha richiesto l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, per acquisire l'intesa prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013;

Vista la nota del 12 giugno 2018 dell'Ufficio di segreteria di questa Conferenza con la quale è stata diramata l'ipotesi di accordo collettivo;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - triennio 2016-2018, allegato A, al presente atto; Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce intesa sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - triennio 2016-2018, che in allegato A al presente atto, ne costituisce parte integrante. Roma, 21 giugno 2018 Il Presidente: STEFANI

**INTESA 21 giugno 2018.** Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - triennio 2016-2018. (Rep. atti n. 113/ CSR). (18A05131) (GU n. 182 del 7.8.18)

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella odierna seduta del 21 giugno 2018;

Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, che all'art. 2 -nonies dispone che l'accordo collettivo nazionale concernente il personale sanitario a rapporto convenzionale è reso esecutivo con intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (Rep. Atti n. 164/CSR);

Vista la nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 7 giugno 2018 con la quale ha comunicato che fra la Struttura tecnica interregionale sanità convenzionata - SISAC, istituita dall'art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e le Organizzazioni sindacali è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo indicato in oggetto ed ha trasmesso copie dei seguenti documenti: ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - triennio 2016-2018 (sottoscritta in data 28 marzo 2018) e relativa relazione tecnico-illustrativa e tecnico-finanziaria; parere favorevole reso dal Comitato di settore del comparto Regioni-Sanità in data 10 maggio 2018; nota del 30 maggio 2018 con la quale la Corte dei conti ha comunicato che, le Sezioni riunite della medesima Corte in sede di controllo hanno deliberato la certificazione positiva sulla predetta ipotesi di accordo, con le osservazioni contenute nell'allegato alla deliberazione in corso di deposito; nota del 27 aprile 2018 attestante il parere positivo formulato dalla Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che nell'inviare la documentazione sopra indicata, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha chiesto l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, per acquisire l'intesa prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013;

Vista la nota del 12 giugno 2018 dell'Ufficio di segreteria di questa Conferenza con la quale è stata diramata l'ipotesi di accordo collettivo; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - triennio 2016-2018, allegato A, al presente atto; Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce intesa sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - triennio 2016-2018, che in allegato A al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 21 giugno 2018

Il Presidente: STEFANI

Il segretario: NADDEO

**INTESA 21 giugno 2018.** Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) - triennio 2016-2018. (Rep. atti n. 114/CSR). (18A05132) (GU n. 182 del 7.8.18)

## LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 giugno 2018;

Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, che all'art. 2 -nonies dispone che l'accordo collettivo nazionale concernente il personale sanitario a rapporto convenzionale è reso esecutivo con intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (Rep. Atti n. 164/CSR);

Vista la nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 7 giugno 2018 con la quale ha comunicato che fra la Struttura tecnica interregionale sanità convenzionata - SISAC, istituita dall'art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e le organizzazioni sindacali è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo indicato in oggetto ed ha trasmesso copie dei seguenti documenti: ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti

ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) triennio 2016-2018 (sottoscritta in data 29 marzo 2018) e relativa relazione tecnico-illustrativa e tecnico-finanziaria; parere favorevole reso dal Comitato di settore del comparto Regioni-Sanità in data 10 maggio 2018; nota del 30 maggio 2018 con la quale la Corte dei conti ha comunicato che, le Sezioni riunite della medesima Corte in sede di controllo hanno deliberato la certificazione positiva sulla predetta ipotesi di accordo, con le osservazioni contenute nell'allegato alla deliberazione in corso di deposito; nota del 27 aprile 2018 attestante il parere positivo formulato dalla Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che nell'inviare la documentazione sopra indicata, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha richiesto l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, per acquisire l'intesa prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013; Vista la nota del 12 giugno 2018 dell'Ufficio di segreteria di questa Conferenza con la quale è stata diramata l'ipotesi di accordo collettivo;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) triennio 2016-2018, allegato A, al presente atto; Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce intesa

sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) triennio 2016-2018, che in allegato A al presente atto, ne costituisce parte integrante. Roma, 21 giugno 2018

Il Presidente: STEFANI

Il segretario: NADDEO

**NB**

**PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

#### **MINISTERO DELLA SALUTE**

**DECRETO 24 luglio 2018**. Aggiornamento della Tabella n. 3 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto 3 dicembre 2008 e rettifica delle Tabelle nn. 2 e 6 del decreto 17 maggio 2018, recante: «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana». (GU n. 188 del 4.8.18)

**NB**

**PER LA TABELLA SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO  
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

**INTESA 21 giugno 2018**. Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - triennio 2016-2018. (Rep. atti n. 112/ CSR). (GU n. 182 del 7.8.18)

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella odierna seduta del 21 giugno 2018;

Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, che all'art. 2 -nonies dispone che l'accordo collettivo nazionale concernente il personale sanitario a rapporto convenzionale è reso esecutivo con intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (Rep. Atti n. 164/CSR);

Vista la nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 7 giugno 2018 con la quale ha comunicato che fra la Struttura tecnica interregionale sanità convenzionata - SISAC, istituita dall'art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e le Organizzazioni sindacali è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo indicato in oggetto ed ha trasmesso copie dei seguenti documenti: ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - triennio 2016-2018 (sottoscritta in data 29 marzo 2018) e relativa relazione tecnico-illustrativa e tecnico-finanziaria; parere favorevole reso dal Comitato di settore del comparto Regioni-Sanità in data 10 maggio 2018; nota del 30 maggio 2018 con la quale la Corte dei conti ha comunicato che le Sezioni riunite della medesima Corte in sede di controllo hanno deliberato la certificazione positiva sulla predetta ipotesi di accordo, con le osservazioni contenute nell'allegato alla deliberazione in corso di deposito; nota del 27 aprile 2018 attestante il parere positivo formulato dalla Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che nell'inviare la documentazione sopra indicata, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha richiesto l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, per acquisire l'intesa prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013;

Vista la nota del 12 giugno 2018 dell'Ufficio di segreteria di questa Conferenza con la quale è stata diramata l'ipotesi di accordo collettivo;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - triennio 2016-2018, allegato A, al presente atto; Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce intesa sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - triennio 2016-2018, che in allegato A al presente atto, ne costituisce parte integrante. Roma, 21 giugno 2018 Il Presidente: STEFANI

**INTESA 21 giugno 2018.** Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - triennio 2016-2018. (Rep. atti n. 113/ CSR). (18A05131) (GU n. 182 del 7.8.18)

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella odierna seduta del 21 giugno 2018;

Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, che all'art. 2 -nonies dispone che l'accordo collettivo nazionale concernente il personale sanitario a rapporto convenzionale è reso esecutivo con intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (Rep. Atti n. 164/CSR);

Vista la nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 7 giugno 2018 con la quale ha comunicato che fra la Struttura tecnica interregionale sanità convenzionata - SISAC, istituita dall'art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e le Organizzazioni sindacali è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo indicato in oggetto ed ha trasmesso copie dei seguenti documenti: ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - triennio 2016-2018 (sottoscritta in data 28 marzo 2018) e relativa relazione tecnico-illustrativa e tecnico-finanziaria; parere favorevole reso dal Comitato di settore del comparto Regioni-Sanità in data 10 maggio 2018; nota del 30 maggio 2018 con la quale la Corte dei conti ha

comunicato che, le Sezioni riunite della medesima Corte in sede di controllo hanno deliberato la certificazione positiva sulla predetta ipotesi di accordo, con le osservazioni contenute nell'allegato alla deliberazione in corso di deposito; nota del 27 aprile 2018 attestante il parere positivo formulato dalla Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che nell'inviare la documentazione sopra indicata, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha chiesto l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, per acquisire l'intesa prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013;

Vista la nota del 12 giugno 2018 dell'Ufficio di segreteria di questa Conferenza con la quale è stata diramata l'ipotesi di accordo collettivo; Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - triennio 2016-2018, allegato A, al presente atto; Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce intesa sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - triennio 2016-2018, che in allegato A al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 21 giugno 2018

Il Presidente: STEFANI

Il segretario: NADDEO

**INTESA 21 giugno 2018.** Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, rep. atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) - triennio 2016-2018. (Rep. atti n. 114/CSR). (18A05132) (GU n. 182 del 7.8.18)

#### LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 giugno 2018;

Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, che all'art. 2 -nonies dispone che l'accordo collettivo nazionale concernente il personale sanitario a rapporto convenzionale è reso esecutivo con intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 avente ad oggetto la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (Rep. Atti n. 164/CSR);

Vista la nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 7 giugno 2018 con la quale ha comunicato che fra la Struttura tecnica interregionale sanità convenzionata - SISAC, istituita dall'art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e le organizzazioni sindacali è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo indicato in oggetto ed ha trasmesso copie dei seguenti documenti: ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) triennio 2016-2018 (sottoscritta in data 29 marzo 2018) e relativa relazione tecnico-illustrativa e tecnico-finanziaria; parere favorevole reso dal Comitato di settore del comparto Regioni-Sanità in data 10 maggio 2018; nota del 30 maggio 2018 con la quale la Corte dei conti ha comunicato che, le Sezioni riunite della medesima Corte in sede di controllo hanno deliberato la certificazione positiva sulla predetta ipotesi di accordo, con le osservazioni contenute nell'allegato alla deliberazione in corso di deposito; nota del 27 aprile 2018 attestante il parere positivo formulato dalla Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che nell'inviare la documentazione sopra indicata, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha richiesto l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, per acquisire l'intesa prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013; Vista

la nota del 12 giugno 2018 dell'Ufficio di segreteria di questa Conferenza con la quale è stata diramata l'ipotesi di accordo collettivo;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) triennio 2016-2018, allegato A, al presente atto; Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce intesa

sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) triennio 2016-2018, che in allegato A al presente atto, ne costituisce parte integrante. Roma, 21 giugno 2018

Il Presidente: STEFANI

Il segretario: NADDEO

**NB**

**PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

#### **MINISTERO DELLA SALUTE**

**DECRETO 24 luglio 2018**. Aggiornamento della Tabella n. 3 della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto 3 dicembre 2008 e rettifica delle Tabelle nn. 2 e 6 del decreto 17 maggio 2018, recante: «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana». (GU n. 188 del 4.8.18)

**NB**

**PER LA TABELLA SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

# **PANORAMA REGIONALE**

**Bollettini Ufficiali Regionali pervenuti, compresi gli arretrati al 14 AGOSTO 2018**

**AMMINISTRAZIONE REGIONALE**

**ABRUZZO**

**L.R. 16.7.18, n. 15** - Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).(BUR n. 74 del 3.8.18)

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) è sostituito dal seguente:

"1. Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota; inoltre ha facoltà di attribuire una o due preferenze con le modalità stabilite dalla presente legge."

Art. 2

(Modifica all'articolo 8 della L.R. 9/2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 9/2013 è sostituito dal seguente:

"1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di una o due preferenze ai sensi dell'articolo 9, comma 1. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo."

Art. 3

(Modifica all'articolo 9 della L.R. 9/2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 9/2013 è sostituito dal seguente:

"1. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno o due dei candidati presenti nella medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza."

Art. 4

(Sostituzione allegati alla L.R. 9/2013)

1. L'Allegato 2 alla L.R. 9/2013 è sostituito dall'Allegato 1 alla presente legge.
2. L'Allegato 4 alla L.R. 9/2013 è sostituito dall'Allegato 2 alla presente legge.

**L.R. 8.8.18, n. 25** - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di Consigliere regionale).

Art. 1

(Sostituzione dell'art. 1 della l.r. 51/2004)

1. L'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di Consigliere regionale), è sostituito dal seguente:

“Art. 1

(Oggetto ed elettorato attivo e passivo)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Regione e dei Consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale.
2. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.
3. Sono elettori i cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.

4. Sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della elezione.
5. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.”.

Art. 2

(Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 51/2004)

1. L'articolo 2 della l.r. 51/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

(Cause di ineleggibilità)

1. Non sono eleggibili a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale:
  - a) i Ministri ed i Sottosegretari di Stato;
  - b) i giudici ordinari della Corte costituzionale ed i membri del Consiglio superiore della magistratura;
  - c) il capo e i vice capi della polizia, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno;
  - d) i prefetti della Repubblica ed i dipendenti civili dello Stato aventi la qualifica di direttore generale, o equiparata o superiore, ed i capi di gabinetto dei Ministri;
  - e) i magistrati ordinari, i magistrati amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nella Regione;
  - f) gli ufficiali delle forze armate, che esercitano le funzioni nel territorio della Regione;
  - g) i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
  - h) i segretari generali e i direttori generali delle amministrazioni provinciali comprese nella Regione, i segretari generali, i direttori generali ed i segretari dei comuni compresi nella Regione;
  - i) i dirigenti e i dipendenti della Regione;
  - j) gli amministratori e i dirigenti con funzioni di rappresentanza di ente o di azienda dipendente dalla Regione, nonché i Presidenti ed i consiglieri di amministrazione degli Enti d'ambito di cui alla L.R. n. 36/1994 e alla L.R. n. 2/1997 e delle relative società di gestione;
  - k) il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario delle unità sanitarie locali;
  - l) il Difensore civico della Regione Abruzzo;
  - m) i membri del Collegio regionale per le Garanzie statutarie;
  - n) i Sindaci dei Comuni della Regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché i Presidenti e i Vicepresidenti delle Province della Regione Abruzzo.
2. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma 1, non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto, sono cessati per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature; le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), l) e m) non hanno effetto se, nel termine predetto, le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio sono cessati per dimissioni.
3. La Regione, gli Enti e le Aziende dipendenti adottano i provvedimenti di cui al comma 2, entro sei giorni dalla richiesta. Ove non provvedano, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal sesto giorno successivo alla presentazione. L'aspettativa è concessa per tutta la durata del mandato e senza assegni. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
4. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperto sono cessati, nelle forme prescritte, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento e sempre che questa sia anteriore al termine di cui al comma 2.

5. La domanda di dimissioni o aspettativa non ha effetto se non è accompagnata dalla cessazione delle funzioni con l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'art. 3 della l.r. 51/2004)

1. L'articolo 3 della l.r. 51/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 3

(Cause di incompatibilità)

1. Non possono ricoprire la carica di Presidente o di componente della Giunta regionale, nonché di Consigliere regionale:
  - a) l'amministratore o il dirigente con poteri di rappresentanza di ente o società che ricevano dalla Regione, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
  - b) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente o società da essa dipendenti, è stato dichiarato responsabile verso l'ente o la società, con sentenza passata in giudicato, e che non ha ancora estinto il debito;
  - c) i titolari, gli amministratori e i dirigenti di imprese e società private sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo e con garanzia di assegnazioni o di interessi, nel caso in cui questi sussidi non sono concessi in forza di una legge generale della Regione;
  - d) i titolari e gli amministratori di imprese private vincolate con la Regione per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importano l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta.
2. La carica di componente della Giunta regionale è altresì incompatibile con le cariche, gli uffici e le situazioni considerate dall'articolo 2 quali ragioni di ineleggibilità a Presidente della Giunta ed a Consigliere regionale.
3. La carica di Presidente e di componente della Giunta regionale, nonché la carica di Consigliere regionale sono incompatibili con quella di:
  - a) membro del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati;
  - b) membro del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
  - c) Giudice della Corte dei Conti;
  - d) componente di altro Consiglio o Giunta regionale;
  - e) membro del Parlamento Europeo;
  - f) Presidente e Vicepresidente della Provincia di altra Regione;
  - g) Sindaco e Assessore di Comuni di altre Regioni;
  - h) Sindaci e Assessori dei Comuni della Regione con popolazione superiore ai duemila abitanti.
4. Non possono far parte della Giunta regionale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente e dei componenti della Giunta regionale; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti della Regione.”.

Art. 4

(Integrazione alla l.r. 51/2004)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 51/2004 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis

(Incompatibilità tra la carica di Assessore regionale e quella di Consigliere regionale e modalità di supplenza dalla carica)

1. La carica di Assessore regionale è incompatibile con la funzione di Consigliere regionale.
2. La nomina di un Consigliere regionale alla carica di Assessore regionale ne determina, al momento dell'accettazione della nomina, la sospensione dalle funzioni di Consigliere.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere regionale intervenuta ai sensi del comma 2, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione del provvedimento di nomina ad Assessore regionale, preso atto dell'intervenuta sospensione, ne dispone la sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, in conformità alle disposizioni della legge elettorale e del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
4. Quando il Consigliere, sostituito ai sensi del comma 3, cessa dalla carica di Assessore, il Consiglio regionale, nella prima seduta utile successiva alla comunicazione della cessazione, dispone la revoca della supplenza ed il reintegro nella carica di Consigliere regionale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dalla XI legislatura del Consiglio regionale dell'Abruzzo.
6. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Agli adempimenti successivi provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con le risorse disponibili a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa.”.

#### Art. 5

(Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 51/2004)

1. L'articolo 4 della l.r. 51/2004 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 4

(Cause di decadenza)

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dall'articolo 1, comma 4, comporta decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale.
2. Comportano altresì decadenza dalle cariche di Presidente della Giunta e di Consigliere regionale le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2, allorché sopravvengano alle elezioni, sempre che l'ufficio, la carica, l'impiego e la funzione siano stati accettati.
3. Le cause di incompatibilità previste dall'articolo 3, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano decadenza dalle cariche di Presidente e di componente della Giunta, nonché di Consigliere regionale, se l'interessato non esercita l'opzione prevista dal comma 4.
4. Quando per un Consigliere regionale sussista o si verifichi alcuna delle incompatibilità stabilite dalla presente legge, il Consiglio, nei modi previsti dal Regolamento interno, provvede alla contestazione; il Consigliere ha dieci giorni di tempo per rispondere; nei dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, chiede al Consigliere di optare entro cinque giorni tra il mandato consiliare e la carica ricoperta. Qualora il Consigliere non vi provveda, il Consiglio lo dichiara decaduto con deliberazione notificata all'interessato entro cinque giorni.
5. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore della Regione.”.

## PUGLIA

**L.R. 27.7.18, n. 42** - Relazione di fine legislatura regionale (BUR n. 99 del 30.7.18)

### Art. 1 Principi e finalità

1. Al fine di garantire la trasparenza e la massima conoscibilità dell'azione amministrativa, la chiarezza e la comprensibilità degli atti, nonché la partecipazione informata del cittadino alle decisioni di entrata e di spesa, la Regione Puglia redige una relazione di fine legislatura.

#### Art. 2 Relazione di fine legislatura regionale

1. La relazione di fine legislatura, redatta dai direttori dei dipartimenti regionali, ciascuno per l'ambito di propria competenza, è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data della scadenza della legislatura.
2. La relazione, di cui al comma 1, è trasmessa, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, al Collegio dei Revisori dei conti che, entro quindici giorni dal ricevimento, esprime parere motivato al Presidente della Giunta regionale in ordine alla conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso. La relazione di fine legislatura e il parere espresso dal Collegio sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Puglia entro il giorno successivo al ricevimento del parere da parte del Presidente della Giunta regionale.
3. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura regionale, con specifico riferimento a:
  - a) sistema ed esiti dei controlli interni;
  - b) eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della Regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;
  - c) eventuali azioni intraprese per contenere la spesa pubblica e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
  - d) situazione economica e finanziaria di ogni settore della materia pubblica e quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;
  - e) individuazione di eventuali specifici atti legislativi, regolamentari o amministrativi cui sono riconducibili effetti di spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio;
  - f) stato di certificato del bilancio regionale.
4. La relazione di fine legislatura contiene altresì una descrizione sullo stato di attuazione del programma elettorale.

#### Art. 3 Integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45

1. Al comma 1, articolo 56, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), dopo la lettera "g) è aggiunta la seguente: "g bis) esprimere parere motivato al Presidente della Giunta regionale in ordine alla conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso".

#### Art. 4 Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuove spese o minori entrate per il bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia"

**DGR 28.6.18, n. 1137** "Relazione Piano della Performance organizzativa della Regione Puglia. Anno 2017". Approvazione. (BUR n. 103 del 7.8.18)

#### Note **PREMESSA**

La Relazione sulla Performance (RPO), predisposta ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 150/2009, modificato ed integrato dal d.lgs. 25 maggio 2017 n. 74, costituisce il documento di sintesi e rappresentazione dell'intero ciclo della performance ed è lo strumento mediante il quale l'Amministrazione evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. In particolare illustra sinteticamente agli osservatori qualificati, interni ed esterni, ai cittadini e agli altri utenti finali i risultati conseguiti nel corso dell'anno in osservazione, garantendo alla collettività la massima trasparenza sulle attività dell'Ente.

Sul punto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), ex Civit, con deliberazione n.5/2012, ha definito le “Linee guida relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance”.

Pertanto, si è provveduto alla stesura della Relazione sulla Performance (RPO) riguardante gli obiettivi strategici ed operativi posti nel Piano della Performance Organizzativa della Regione Puglia per l’anno 2017.

La Relazione è redatta, con il contributo informativo dei Dirigenti e referenti delle strutture di Giunta e di Consiglio, dalla Segreteria Generale della Presidenza-Controllo di gestione ed elaborata sulla scorta del calcolo degli scostamenti tra i valori di target dei risultati conseguiti rispetto a quelli di previsione.

Le risultanze scaturiscono da una attività di controllo e verifica della documentazione richiesta ed acquisita dalle diverse Strutture interessate, per il necessario riscontro dell’effettivo e concreto risultato raggiunto.

### **LA DISPOSIZIONE**

Viene approvata la Relazione sulla Performance Organizzativa della Regione Puglia per l’anno 2017 che comprende tutte le Strutture della Giunta incluse quelle autonome e quelle del Consiglio Regionale, così come riportato nell’allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (a cui i fa rinvio).

## **TOSCANA**

**MOZIONE 17 luglio 2018, n. 1235** - In merito alla costituzione di un tavolo di lavoro per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la Regione Toscana. Collegata alla comunicazione n. 30 (Proposte di regionalismo differenziato per la Regione Toscana).

### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

Visto

l’articolo 116 della Costituzione, dove al terzo comma è prevista la possibilità di attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in determinate materie, con legge statale, sulla base di un’intesa fra lo Stato e la Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119 della Costituzione, nonché gli articoli 114, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione e gli articoli 76 e 77 dello Statuto della Regione Toscana;

Osservato che

l’autonomia politica ed amministrativa delle Regioni, sancita dall’articolo 114, secondo comma, della Costituzione, deve essere considerata quale requisito per la crescita sociale del Paese e che la mancata attuazione del federalismo fi scale ha, di fatto, prodotto una situazione di stallo generalizzata dovuta all’incertezza del reperimento delle risorse delle Regioni di fronte alla crisi economica;

Ricordato che:

- il 13 settembre 2017 il Consiglio regionale, con voto favorevole a maggioranza, ha approvato la risoluzione n. 163 (In merito all’avvio delle procedure finalizzate all’attribuzione di condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, comma terzo, della Costituzione), sull’avvio delle procedure finalizzate all’attribuzione di condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116 della Costituzione, con specifico riferimento alle materie attinenti ai beni culturali e paesaggistici ed alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché a quelle che verranno eventualmente individuate nel corso del procedimento istruttorio e che il Presidente del gruppo consiliare del Partito Democratico ebbe a parlare della “necessità di riprofilare i rapporti tra Stato e Regioni e tra regioni ed enti locali”, sia pure limitandoli a due soli ambiti;
- contemporaneamente, venne respinta la proposta di risoluzione n. 161 avente ad oggetto, invece, particolari forme di autonomia in tutte le materie per cui tale procedimento è ammesso dall’articolo 116, terzo comma della Costituzione passando dalla strada del referendum, come accaduto in Veneto e Lombardia; tuttavia, nel dibattito consiliare in cui il Presidente del gruppo della Lega Nord ebbe a dire che era “una priorità quella di portare a casa più poteri relativi alle competenze della Regione”,

furono diverse, anche tra le fila della maggioranza, le voci a favore dell'apertura di un negoziato formale con il Governo nella prospettiva di un rafforzamento delle competenze, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione;

- in seguito, in varie occasioni si sono levate voci a favore della richiesta di maggiore autonomia regionale, non ultima la seduta speciale del Consiglio sulla sicurezza del lavoro in Toscana del 18 aprile 2018, nel corso della quale il Presidente del gruppo consiliare PD ha avuto a dichiarare che è necessaria "l'apertura di un nuovo dibattito sull'autonomia regionale sui temi della sanità ed in particolare in termini di sicurezza del lavoro", trovando una sponda nel Presidente Enrico Rossi che ha parlato di "più autonomia alla Regione per rafforzare le politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro tramite l'apertura di una trattativa con il governo nazionale";
- l'obiettivo di ottenere una maggiore autonomia regionale, infine, è una soluzione indicata in questi giorni anche dal Presidente del Consiglio regionale che lamenta il ritardo, rispetto ad altre, della nostra regione nell'avviare il confronto con il Governo per definire e sottoscrivere una intesa formale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Preso atto

dei contenuti della comunicazione della Giunta regionale n. 30 (Proposte di regionalismo differenziato per la Regione Toscana);

**IMPEGNA**

**LA GIUNTA REGIONALE**

ad avviare, in una fase antecedente la consultazione con gli enti locali, un confronto serrato con il Consiglio regionale, attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro partecipato da tutte le forze politiche del Consiglio regionale e da un membro della Giunta all'uopo delegato, in un'ottica di confronto aperto, costruttivo e responsabile, allo scopo di integrare e perfezionare ulteriormente la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, individuando meglio le materie oggetto di tale richiesta.

<b>ANZIANI</b>
----------------

**PUGLIA**

**REG.REG. 25 luglio 2018, n. 8** Modalità per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età in attuazione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 14. (BUR n. 99 del 30.7.18)

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), disciplina i criteri, i requisiti, le modalità ed i termini per la concessione, l'erogazione, la revoca dei contributi di cui all'art. 6 della Legge Regionale 26 luglio n. 14 del 2002 (Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età).

Art. 2 (Finalità)

1. La Regione Puglia riconosce alle Università Popolari e della Terza Età, comunque denominate, un ruolo di particolare rilevanza per la più ampia diffusione della cultura e della tradizione, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini residenti e domiciliati in Puglia adulti e anziani, per il loro inserimento nella vita socio culturale favorendone l'integrazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione.

Art. 3 (Definizione delle Università Popolari e della Terza Età - U.T.E.)

1. Si definiscono "Università popolari e della terza età" (di seguito indicate U.T.E.) gli enti, le associazioni e le istituzioni a carattere volontaristico e senza scopi di lucro, comunque denominate, che si danno un ordinamento autonomo mediante propri statuti o regolamenti, che hanno autonomia gestionale,

organizzativa, finanziaria e contabile e che hanno come finalità quella della promozione culturale rivolta alle persone adulte e anziane.

#### Art. 4 (Albo Regionale delle U.T.E.)

1. L'Albo Regionale delle U.T.E. istituito ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 26 luglio n. 14 del 2002 (Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università popolari e della terza età) e del previgente Regolamento Regionale n. 8 del 2004 (Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età) è conservato e mantenuto dalla Sezione regionale Istruzione e Università, la quale provvede periodicamente alla verifica del permanere dei requisiti indicati al comma 2 nei soggetti iscritti. La Sezione regionale Istruzione e Università provvede inoltre alla digitalizzazione dell'Albo e alla sua accessibilità pubblica dal sito istituzionale della Regione Puglia.
2. Possono essere iscritte all'Albo le U.T.E., comunque denominate, con sede legale e associativa nel territorio regionale pugliese, dal cui Statuto e Regolamento risulti:
  - a) il carattere volontaristico;
  - b) la mancanza del fine di lucro;
  - c) la promozione di attività culturali e ricreative rivolte alle persone adulte ed anziane;
  - d) l'ordinamento autonomo;
  - e) l'autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria.
3. La Sezione regionale Istruzione e Università provvede alla conservazione, all'aggiornamento dell'Albo attraverso l'iscrizione di nuove U.T.E., e la verifica del permanere dei requisiti indicati al comma 2 nei soggetti iscritti. La Sezione regionale Istruzione e Università provvede periodicamente alla cancellazione dall'Albo delle U.T.E. per le quali la permanenza dei requisiti non risulti verificata positivamente, nonché di quelle inattive, ovvero che non abbiano effettuato attività ricreative e culturali rivolte alle persone adulte ed anziane per due anni consecutivi.
4. Ai fini della trasmissione delle domande di iscrizione e della permanenza nell'Albo, le U.T.E. devono dotarsi di un indirizzo telematico unico (pec), da utilizzare anche al fine della richiesta dei benefici di cui alla L.R. 14/2002.
5. Le domande di iscrizione all'Albo da parte di nuove U.T.E., redatte secondo il modello (modello A1), predisposto dalla Sezione Istruzione e Università, devono essere trasmesse dalla pec dell'U.T.E. alla pec della Sezione regionale Istruzione e Università e deve essere corredata da copia dello Statuto e Regolamento da cui si evinca il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La Regione Puglia accredita nell'Albo Regionale una U.T.E. per ogni comune, tenuto conto dell'anzianità di registrazione legale dell'atto costitutivo; nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la Regione Puglia può accreditare un numero di U.T.E. aggiuntive rispetto alla prima nella proporzione di una ogni 15.000 abitanti. In sede di istruttoria per l'iscrizione di nuove U.T.E. la Sezione regionale Istruzione e Università provvede, ai sensi del comma 3, a cancellare dall'Albo Regionale le U.T.E. del medesimo comune per le quali la permanenza dei requisiti non risulta verificata positivamente, nonché quelle inattive.
6. L'iscrizione e la permanenza nell'Albo Regionale delle U.T.E. rappresenta un requisito indispensabile per richiedere la concessione di contributi finanziari di cui all'art. 3 della L.R. 14/2002.

#### Art. 5 (Forme di sostegno)

1. Le U.T.E. di cui al precedente art. 3 possono ricevere contributi volontari pubblici e privati ed usufruire di supporti, strumentali e didattici, forniti dalla Regione Puglia e dagli enti Locali.
2. I supporti di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 14/02, consistono:
  - a) nella concessione in comodato gratuito, o in regime di locazione solidale simbolica, di sedi idonee per lo svolgimento dell'attività sociale o dell'attività didattica;
  - b) nella concessione in comodato gratuito di beni mobili ed attrezzature varie, le quali rimarranno comunque di proprietà esclusiva del concedente e saranno restituite al momento della cessazione dell'attività sociale dell'U.T.E.;

c) nella concessione di contributi finanziari.

3. L'ammontare globale dei contributi che la Regione Puglia destina alle U.T.E. viene annualmente determinato con la Legge Regionale di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, nonché nel bilancio pluriennale, iscritto in termini di competenza e cassa in apposito capitolo epigrafato "Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età. Art. 10 L.R. 14/2002" con centro di responsabilità amministrativa 62.10 - Sezione Istruzione e Università.

#### Art. 6 (Soggetti beneficiari)

1. Beneficiano dei contributi previsti dall'art. 5, i soggetti descritti dall'art. 3 della L.R. 14/2002 in possesso dei seguenti requisiti:

- a) svolgere già da almeno due anni una regolare attività a favore degli adulti e anziani, per un monte ore complessivo annuo di almeno centocinquanta ore, con le finalità previste dall'art. 1 della L.R. 14/2002;
- b) disporre, in proprietà, in comodato o locazione, di strutture idonee allo svolgimento delle attività. In caso di comodato farà fede la dichiarazione del soggetto concedente; il fitto sarà documentato con l'esibizione del contratto di locazione;
- c) essere iscritti all'Albo Regionale delle U.T.E. di cui all'art.4 o aver formulato richiesta di iscrizione prima del termine per la presentazione delle domande di concessione del contributo; in questo ultimo caso gli uffici regionali provvederanno all'iscrizione all'Albo Regionale, ove siano dimostrati i requisiti necessari ai sensi del art.4, preliminarmente della concessione del contributo.

#### Art. 7 (Attività didattica, culturale e ricreativa delle U.T.E)

1. Al fine di accedere ai contributi previsti dall'art. 5, le U.T.E. possono proporre, per un monte ore complessivo annuo di almeno centocinquanta ore, le seguenti tipologie di attività:

Corsi: cicli di lezioni o attività didattiche (afferenti materie scientifiche, storiche e letterarie, sociali ed economiche, linguistiche, etc), della durata minima di 24 ore, anche articolate in moduli, tenute da docenti in possesso di laurea attinente l'argomento dei rispettivi corsi;

Laboratori: insieme di attività tecnico-pratiche (ricamo, cucito, uso del computer, laboratori linguistici, etc), artistiche (teatro, musica, ballo, canto, etc) o a carattere ricreativo e associativo (attività psicomotorie, corsi di burraco, corsi di bridge, etc) della durata minima di 12 ore tenute e/o coordinate da professionisti laureati del settore o che hanno maturato esperienze specifiche nel settore medesimo o da esperti nella conduzione delle attività promosse;

Iniziative collaterali: iniziative a carattere culturale, ricreativo e associativo (conferenze, seminari, mostre, rassegne, tornei, visite guidate, etc), organizzate dall'U.T.E ed aperte al resto della cittadinanza oppure agli iscritti di altre U.T.E.. Dette iniziative ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14/2002 dovranno perseguire le seguenti finalità: a) socializzazione e valorizzazione del tempo libero;

b) sviluppo della formazione permanente per il confronto tra culture generazionali diverse;

c) studio della realtà storica, socio-economica e artistico monumentale della Puglia;

d) sensibilizzazione socio-culturale del territorio per una maggiore integrazione sociale degli anziani e delle persone adulte nel rapporto intergenerazionale;

e) studio sulle tradizioni delle minoranze linguistiche pugliesi;

f) attività di socializzazione rivolte all'integrazione delle minoranze etniche e degli immigrati.

2. Ai fini del conteggio della durata minima, dei corsi e dei laboratori possono essere conteggiate attività collegate a carattere ricreativo e associativo quali visite guidate, eventi di fine corso, partecipazione ad eventi, spettacoli, mostre, rassegne, tornei ecc., per un massimo del 20% delle ore programmate.

#### Art. 8 (Modalità e termini di presentazione della domanda di concessione di contributi finanziari)

1. La domanda della concessione di un contributo finanziario da parte della Regione Puglia per le attività dell'anno accademico da iniziare, deve essere presentata ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R.

14/2002 entro il 30 giugno di ciascun anno solare e deve essere compilata attenendosi ai modelli allegati al presente regolamento, pena esclusione dalla concessione del contributo.

2. La domanda, trasmessa a mezzo pec alla Regione Puglia Sezione Istruzione e Università deve essere redatta, secondo il modello (modello B1), predisposto dalla Sezione Istruzione e Università e deve contenere:

- a) l'elenco dei corsi, dei laboratori delle iniziative collaterali proposti. In caso di iniziative collaterali organizzate in collaborazione tra più U.T.E, le stesse devono essere elencate solo dalla U.T.E promotrice e non da quelle che vi partecipano, queste ultime potranno indicare nella scheda relativa ai corsi e/o ai laboratori le ore destinate alla partecipazione a dette iniziative;
- b) l'indicazione delle le spese generali afferenti la gestione della U.T.E. con dettaglio dei costi previsti, in riferimento alle spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi ove si svolge l'attività didattica.

3. La domanda dovrà essere corredata da:

- a) una scheda informativa circa le strutture organizzative e le cariche sociali dell'UTE, confermativa o modificativa delle informazioni presenti nell'Albo Regionale, redatta secondo il modello (modello B.1.a), predisposto dalla Sezione Istruzione e Università;
- b) una scheda sintetica descrittiva delle attività svolte nell'anno accademico precedente a quello per cui si chiede il contributo, redatta secondo il modello (modello B.1.b) predisposto dalla Sezione Istruzione e Università, contenente la documentazione relativa ai corsi svolti ed alla frequenza dei corsi ovvero:
  - il numero complessivo dei partecipanti alle attività della U.T.E.;
  - le rette individuali pagate dai frequentanti;
  - i contributi pubblici e privati eventualmente concessi per le medesime iniziative;
- c) le schede sintetiche descrittive di ciascun corso, laboratorio o iniziativa collaterale previsti, redatte secondo i modelli (modelli B.1.c/1 e B.1.c/2) predisposti dalla Sezione Istruzione e Università, contenente:

Denominazione del corso, laboratorio o iniziativa collaterale e breve descrizione degli stessi;

Indicazione della durata oraria di ciascun corso o laboratorio. I corsi potranno prevedere attività collegate a carattere ricreativo e associativo (quali eventi di fine corso, visite guidate, partecipazione spettacoli, mostre e rassegne, anche organizzate da altre UTE, ecc.), per un massimo del 20% del monte ore;

indicazione dei profili dei docenti previsti da cui si evinca che i corsi saranno tenuti da docenti in possesso di laurea attinente l'argomento dei rispettivi corsi e che i Laboratori saranno tenuti e/o coordinati da professionisti laureati del settore o che hanno maturato esperienze specifiche nel settore medesimo ovvero da esperti nella conduzione delle attività promosse;

relazione preventiva di spesa per il singolo corso, laboratorio o iniziativa collaterale in riferimento a: I) spese per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali, limitatamente al rimborso delle spese;

II) spese per la pubblicazione dei programmi, delle dispense o per altro materiale didattico;

III) spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi ove si svolgono le attività, ove non comprese nelle spese generali; alla scheda sintetica dovrà inoltre essere allegato il programma dettagliato di ciascun corso, laboratorio o iniziativa collaterale.

Art. 9 (Istruttoria delle domande e tenuta delle istanze)

1. Le domande, pervenute con le modalità previste dall'art. 8 del presente regolamento, sono istruite dalla Sezione Istruzione e Università, che provvederà a tutti gli adempimenti del presente Regolamento per la predisposizione del riparto annuale dei contributi a favore delle U.T.E. della Regione Puglia.

Art. 10 (Riparto Annuale dei contributi a favore delle U.T.E. della Regione Puglia) 1. Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università, esaminati gli atti della Commissione di cui al seguente art. 12 e la graduatoria dei corsi, dei laboratori e delle iniziative collaterali approvati predisporre il riparto annuale

dei contributi a favore delle U.T.E. della Regione Puglia, assegnando, a ciascuna U.T.E. il finanziamento.

Art. 11 (Procedura di assegnazione dei finanziamenti) 1. I finanziamenti previsti dal riparto saranno suddivisi nel seguente modo:

- a) il 40% equamente ed indistintamente fra tutte le U.T.E. iscritte all'Albo Regionale che hanno proposto domanda di finanziamento secondo le modalità descritte dal presente Regolamento;
- b) il restante 60% sulla base di quanto previsto dal successivo art. 12 comma 5.

Art. 12 (Criteri di valutazione dei corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali)

1. Le domande presentate dalle U.T.E. per la concessione di un contributo, che hanno i requisiti descritti dal presente regolamento saranno valutate in merito alla proposta didattica da una commissione composta da:

- il Dirigente della Sezione Istruzione e Università (o suo delegato) con funzione di Presidente.
- il Responsabile del procedimento della Sezione Istruzione e Università;
- un Dirigente (o funzionario) designato dal Direttore del Dipartimento competente;

2. La commissione, è convocata dal Dirigente della Sezione Istruzione e Università, assolverà ai suoi compiti anche con la presenza di due/terzi dei componenti.

3. La commissione valuta ciascun corso, laboratorio e/o iniziativa collaterale proposto, ammissibile ai sensi dei precedenti art. 7 e 8, e assegna allo stesso, insindacabilmente, un punteggio tenendo conto:

- a. della validità didattica e/o ricreativa;
- b. del livello di dettaglio e chiarezza nella descrizione;
- c. dello sviluppo di tematiche specialistiche, originali o inerenti le nuove tecnologie;
- d. della collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività variegato;
- e. della eventuale integrazione delle minoranze linguistiche, etniche e degli immigrati;
- f. della programmazione di attività in collaborazione con altre U.T.E.

Per ciascun corso proposto la Commissione assegna un punteggio da 1 a 5 punti; Per ciascun laboratorio proposto la Commissione assegna un punteggio da 1 a 3 punti; Per ciascuna iniziativa collaterale proposta la Commissione assegna un punteggio da 1 a 3 punti;

4. I contributi di cui all'art.11 comma 1 lett. b) sono ripartiti in proporzione al punteggio raggiunto dal corso, laboratorio o iniziativa collaterale proposto ed al numero di ore programmate. In caso di iniziative collaterali organizzate da una U.T.E., che prevedono la partecipazione di altre U.T.E. (in occasioni quali ad esempio mostre, rassegne, etc.), gli stessi saranno valutati solo per le U.T.E. promotrici delle iniziative collaterali, considerando la partecipazione delle altre U.T.E., già ricompresa nel monte ore dei relativi corsi o laboratori. Ai fini del conteggio delle ore programmate per i corsi e per i laboratori possono essere conteggiate attività collegate a carattere ricreativo e associativo quali visite guidate, eventi di fine corso, partecipazione ad iniziative, spettacoli, mostre, rassegne, tornei ecc.(anche organizzati da altre UTE), per un massimo del 20% delle ore programmate;

5. La Commissione redige la graduatoria di valutazione dei corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali e formula una proposta di riparto del finanziamento, entro il mese di ottobre; 6. Sulla scorta dei lavori della Commissione, il Dirigente della Sezione Istruzione e Università rimette gli atti alla Giunta Regionale per l'approvazione della graduatoria, del riparto delle somme e della conseguente concessione dei contributi. e ne dà comunicazione a tutte le U.T.E. che hanno presentato domanda.

7. E' data facoltà alle U.T.E. di proporre ricorso, entro gg. 10 dalla pubblicazione della Delibera di approvazione della graduatoria e del riparto delle somme, avverso lo stesso con istanza motivata indirizzata alla Sezione Istruzione e Università.

Art. 13 (Procedura e modalità per l'erogazione dei finanziamenti)

1. Il pagamento delle somme avverrà in due rate:

- a) la prima pari al 50% dell'importo con provvedimento successivo all'approvazione del riparto di cui all'art.12;
- b) il saldo del restante 50% al termine dell'attività didattica e a fronte della presentazione del rendiconto finanziario e della relazione finale e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 14 comma 2.

#### Art. 14 (Conclusione del programma e rendiconto)

1. I corsi della durata annuale, che avranno inizio entro l'anno solare di finanziamento, dovranno essere completati entro il mese di Luglio dell'anno successivo.
2. Entro il 31 Ottobre di ciascun anno, i destinatari dei finanziamenti devono presentare alla Sezione Istruzione e Università la richiesta di saldo del contributo assegnata corredata di relazione finale delle attività svolte nell'anno accademico concluso e la rendicontazione finanziaria del contributo complessivamente assegnato, redatte secondo i modelli (modello C1, C2 e C3) predisposti dalla Sezione Istruzione e Università, pena la decadenza e revoca del contributo.
3. I contributi sono concessi a parziale copertura dei costi ai sensi dell'art 7 della L.R. 14/2002 nelle seguenti misure:
  - a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi, limitatamente al rimborso spese;
  - b) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico;
  - c) fino al 50 per cento delle spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento delle sedi di attività.
4. Non sono ammissibili le spese di rappresentanza.

#### Art. 15 (Verifica diffida e revoca)

1. La corretta esecuzione dei corsi dei laboratori e delle iniziative collaterali per cui si è chiesto il contributo è nella responsabilità dei presidenti delle U.T.E.; la Sezione regionale Istruzione e Università può effettuare controlli.
2. In caso di accertata mancata realizzazione delle attività, il Dirigente della Sezione Istruzione e Università previa richiesta di chiarimenti e valutazione delle motivazioni addotte dall'U.T.E., può proporre alla Giunta regionale la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme corrisposte.

#### Art. 16 (Norme finali e transitorie)

1. I modelli di cui agli art. 4, 8 e 14 saranno approvati con atto proprio del Dirigente della Sezione Istruzione e Università entro 30 gg. dall'approvazione del presente Regolamento e resi disponibili sul sito della Regione Puglia.
2. Al fine della verifica del permanere dei requisiti indicati al comma 2 nei soggetti iscritti all'Albo e alla digitalizzazione dell'Albo cartaceo, di cui all'art. 4, le U.T.E. già iscritte all'Albo, entro 120 gg. dalla pubblicazione del presente Regolamento, trasmettono tramite Posta Elettronica Certificata alla PEC della Sezione regionale Istruzione e Università la scheda informativa redatta secondo il modello (modello A2) predisposto dalla Sezione Istruzione e Università, allegando copia dello Statuto e del Regolamento vigente.
3. Il Regolamento Regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Regolamento per la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età) è abrogato. Lo stesso conserva efficacia con riferimento esclusivo agli adempimenti relativi ai contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età negli anni accademici precedenti al 2018-2019.
4. In sede di prima applicazione, per il solo a.a. 2018/2019, la domanda di cui all'art. 8 potrà essere presentata oltre la scadenza ivi prevista, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento

**ASSISTENZA PENITENZIARIA**

**ABRUZZO**

**DGR 4.6.18, n. 361** - Approvazione del protocollo operativo regionale per la prevenzione dei comportamenti autolesivi e/o suicidari nei servizi residenziali minorili.

**Note**

Nella seduta del 20 aprile 2018 l'Osservatorio Regionale Permanente di Sanità Penitenziaria ha provveduto alla elaborazione definitiva del Protocollo Operativo Regionale per la Prevenzione dei Comportamenti Autolesivi e/o Suicidari nei Servizi Residenziali Minorili

Viene approvato il Protocollo Operativo Regionale per la Prevenzione dei Comportamenti Autolesivi e/o Suicidari nei Servizi Residenziali Minorili di cui all'allegato "A" che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

**PUGLIA**

**DGR 28.6.18, n. 1140** DGR n. 2133 del 30.11.2015. Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria: integrazione e modifica dei componenti. (BUR n. 103 del 7.8.18)

**Note**

A seguito delle intervenute modifiche, l'Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria è così composto:

Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta o suo delegato;

Dirigente del Servizio Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di Fragilità o suo delegato;

Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'assistenza Territoriale o suo delegato;

Direttore sanitario delle Aziende Sanitarie Locali o suo delegato, coadiuvato dai Direttori di Distretto Sociosanitario nel cui ambito insiste un Istituto Penale;

Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Puglia e la Basilicata o suo delegato;

Direttore del Centro di Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata o suo delegato;

Direttore dell'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata o suo delegato;

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale o suo delegato;

Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza di Bari, Lecce e Taranto;

Referente regionale per i trasferimenti dei detenuti bisognosi di cura o suo delegato;

Un funzionario del Servizio Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di Fragilità in funzione di segretario.

**SICILIA**

**DECRETO 5 giugno 2018.** P.O. della Regione siciliana - FSE 2014-2020, Azione 9.2.2, Avviso n. 10/2016 per la presentazione di operazioni per l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti in esecuzione penale - Approvazione della graduatoria definitiva delle istanze pervenute. (GURS n. 33 del 3.8.18)

**NB**

**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

**VENETO**

**DGR 17.7.18, n. 1018** - Recepimento accordo conferenza unificata rep atti 129/cu del 26/10/2017 "piano nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali minorili del dipartimento della giustizia minorile e comunità". approvazione del piano regionale di prevenzione ed indicazioni per la redazione del piano locale. BUR n. 81 del 14.8.18)

**Note**

**PREMESSA**

Con DPCM emanato in data 01/04/2008 avente ad oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità Penitenziaria", sono state disciplinate le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali

relativi alla Sanità Penitenziaria, demandando alle Regioni l'espletamento delle funzioni trasferite. I relativi allegati A e C definiscono nel dettaglio le azioni necessarie a realizzare la presa in carico sanitaria negli istituti penitenziari (Allegato A) e il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (Allegato C). L'allegato A riserva, inoltre, un'attenzione specifica al tema della presa in carico dei nuovi giunti e della prevenzione del rischio suicidario.

La Conferenza Unificata, nella seduta del 19 gennaio 2012, ha approvato l'Accordo, ai sensi dell'art.9 del d.lgs. 28/08/97, n. 281, sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" (Rep.n.5/CU).

Tali linee di indirizzo impegnano le Regioni e la Giustizia minorile a costituire un gruppo di lavoro tecnico scientifico interistituzionale, allo scopo di elaborare un programma operativo di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere e nei servizi minorili sulla base delle indicazioni degli organismi europei e di quelle, sopra citate, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

La Regione del Veneto, con DGR n. 2722 del 24 dicembre 2012, ha recepito l'Accordo sopra menzionato e ha definito il programma operativo da applicarsi in tutti gli Istituti Penitenziari del Veneto e le seguenti azioni prioritarie:

- una ricognizione dell'esistente in ciascun Istituto/servizio penitenziario e/o minorile, in termini di disposizioni normative e pratiche già in atto;
- lo sviluppo di specifiche modalità operative ed organizzative di intervento nei confronti del disagio capaci, sulla base delle competenze e delle responsabilità attribuite dalla normativa vigente alle Amministrazioni coinvolte, di individuare sia le aree di coordinamento sia le specifiche attività che ciascuna di esse dovrà mettere in atto;
- il monitoraggio e la valutazione delle procedure stesse, anche attraverso l'utilizzo di strumenti per la verifica dell'applicazione (es: audit, monitoraggio della diffusione e della conoscenza delle procedure, ecc.).

Viene ravvista la necessità di superare la fase di sperimentazione ed alla luce della peculiarità dei comportamenti autolesivi dei minori, che richiedono interventi specifici e mirati, la Conferenza Unificata nella seduta del 26/10/17 (Rep. Atti n. 129/CU), ha approvato il documento "Piano Nazionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi residenziali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità".

Il Piano Nazionale intende consolidare il processo di integrazione tra i servizi minorili ed i servizi del SSN, considerati anche gli esiti delle sperimentazioni previste dall'Accordo del 2012. Inoltre, il Piano delinea un modello interistituzionale, nel quale gli interventi di prevenzione del rischio autolesivo e suicidario siano sempre più orientati al sostegno ed al supporto individualizzati ai fini della presa in carico dell'adolescente.

A tale scopo, la struttura organizzazione del Piano prevede tre livelli istituzionali con specifiche azioni e responsabilità:

- il livello centrale costituito dal Tavolo di Consultazione Permanente per la sanità penitenziaria, che può avvalersi del contributo del Sottogruppo tecnico minorili, è deputato a: fornire ed aggiornare gli indirizzi generali per gli interventi integrati di prevenzione e riduzione del rischio autolesivo e/o suicidario; proporre gli indirizzi generali per la formazione congiunta; monitorare e valutare l'applicazione degli indirizzi del piano nazionale; curare la raccolta ed il monitoraggio dei dati trasmessi sia dal Dipartimento per la Giustizia Minorile sia dalle Regioni; diffondere i dati raccolti;
- il livello regionale costituito dagli Osservatori regionali permanenti per la sanità penitenziaria, che potranno avvalersi anche di uno specifico sotto gruppo, con il compito di predisporre un modello di protocollo operativo regionali, declinare sulla scorta delle indicazioni del livello centrale gli indirizzi formativi, verificare la definizione e la sottoscrizione dei protocolli locali, monitorare gli stessi e trasmettere gli esiti al livello centrale, raccogliere e trasmettere i dati epidemiologici e le buone prassi al livello centrale;
- il livello locale costituito dalle Direzioni degli Istituti Penitenziari Minorili (IPM), dei Centri di Prima Accoglienza (CPA) e delle Comunità pubbliche dell'amministrazione della giustizia nonché dalle

Aziende Ulss sul cui territorio insistono i suddetti servizi minorili. Ad essi viene richiesto di redigere, aggiornare, implementare e monitorare – conformemente alle indicazioni dei livelli centrali e regionali – il Piano locale di prevenzione.

L'Osservatorio regionale permanente per la salute in carcere, ha individuato nella seduta del 15 febbraio u.s. i componenti dello specifico sotto-gruppo per l'area minorile per l'elaborazione di un protocollo operativo regionale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario, per individuare i referenti regionali, declinare specifici indirizzi formativi, e quant'altro previsto dal Piano.

Il Gruppo di lavoro si è ripetutamente incontrato elaborando le "Linee di indirizzo regionali per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi minorili (IPM – CPA) del Veneto", **Allegato B** del presente provvedimento, presentate all'Osservatorio nella seduta del 14 giugno 2018. In tale sede, sono state definite le seguenti indicazioni:

- organizzazione di una specifica formazione congiunta, nella quale condividere il documento regionale, elaborato congiuntamente con il C.G.M. e gli Uffici regionali competenti, e le prassi operative con operatori sanitari e penitenziari (*si richiama quanto indicato nell'Accordo relativamente alla competenza e alle materie oggetto di approfondimento*).
- attivazione di un monitoraggio almeno annuale, salvo richieste delle parti, relativamente ai dati epidemiologici.
- l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e la Direzione dell'Istituto Penale Minorile di Treviso dovranno predisporre il "Piano Locale per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi minorili (IPM – CPA)", entro 3 mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento. Il Piano Locale di Prevenzione dovrà essere trasmesso agli uffici regionali competenti per la valutazione in merito alla completezza ed armonia con il programma operativo regionale; gli uffici regionali si avvarranno del gruppo di lavoro interistituzionale per l'espressione del parere. Il piano, ottenuto il parere favorevole come sopra descritto, dovrà essere sottoscritto dalle parti.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene recepito l'Accordo Stato-Regioni sopra citato che viene unito in **Allegato A** e di approvare le linee di indirizzo regionali per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario nei servizi minorili del Veneto, che viene unito in **Allegato B**.

**NB**

**PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

**DGR 17.7.18, n. 1019 -** Recepimento accordo conferenza unificata rep. atti n. 81/cu del 27/07/2017 "piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti". approvazione del piano regionale di prevenzione ed indicazioni per la redazione dei piani locali. (BUR n. 81 del 14.8.18)

**Note**

#### **PREMESSA**

Con DPCM emanato in data 01/04/2008 avente ad oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità Penitenziaria", sono state disciplinate le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla Sanità Penitenziaria, demandando alle Regioni l'espletamento delle funzioni trasferite. I relativi allegati A e C definiscono nel dettaglio le azioni necessarie a realizzare la presa in carico sanitaria negli istituti penitenziari (Allegato A) e il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (Allegato C). L'allegato A riserva, inoltre, un'attenzione specifica al tema della presa in carico dei nuovi giunti e della prevenzione del rischio suicidario.

La Conferenza Unificata nella seduta del 19 gennaio 2012 ha approvato il documento "Linee di indirizzo per la riduzione del rischio autolesivo e suicidario dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale" (Rep. Atti n. 5/CU del 19/01/2012), che impegna le

Regioni e le Province autonome a definire specifici indirizzi operative da sperimentare in almeno un Istituto Penitenziario per adulti e uno per minorenni del proprio territorio.

La Regione del Veneto, con DGR n. 2722 del 24 dicembre 2012, ha recepito l'Accordo sopra menzionato e ha definito il programma operativo da applicarsi in tutti gli Istituti Penitenziari del Veneto e le seguenti azioni prioritarie:

- una ricognizione dell'esistente in ciascun Istituto/servizio penitenziario e/o minorile, in termini di disposizioni normative e pratiche già in atto;
- lo sviluppo di specifiche modalità operative ed organizzative di intervento nei confronti del disagio capaci, sulla base delle competenze e delle responsabilità attribuite dalla normativa vigente alle Amministrazioni coinvolte, di individuare sia le aree di coordinamento sia le specifiche attività che ciascuna di esse dovrà mettere in atto;
- il monitoraggio e la valutazione delle procedure stesse, anche attraverso l'utilizzo di strumenti per la verifica dell'applicazione (es: audit, monitoraggio della diffusione e della conoscenza delle procedure, ecc. ).

Viene ravvisata la necessità di superare la fase di sperimentazione prevista dall'Accordo del 2012 e di aggiornarne ed ampliare i contenuti allo scopo di costituire una rete integrata di interventi tra il livello nazionale, regionale e locale, la Conferenze Unificate, nella seduta del 27 luglio 2017 (Rep. Atti n. 81/CU), ha approvato il documento *“Piano Nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti”*.

Il Piano Nazionale è finalizzato a realizzare in tutti gli Istituti Penitenziari attività che, con continuità ed uniformità, posseggano le seguenti caratteristiche:

- piena condivisione del complesso degli interventi da parte del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Amministrazione della Giustizia, coerente con l'evidenza che i comportamenti e le scelte autolesive e suicidarie sono prevalentemente da inquadrare come eventi derivanti dalle comuni condizioni di vita e non necessariamente da condizioni di patologia, rispetto ai quali le predette Amministrazioni concorrono in tutte le fasi degli interventi per le rispettive competenze;
- implementazione di definite e dedicate organizzazioni funzionali a livello centrale, regionale e locale, costantemente integrate nelle professionalità e negli obiettivi;
- regolare monitoraggio degli interventi (in particolare sul piano della valutazione di processo) e degli esiti, condiviso e aggregabile a livello regionale e centrale, con miglioramento della qualità dei dati, con preferenziale modalità di rilevazione basata su di un sistema informativo informatizzato concordato dalle due parti sanitaria e penitenziaria e dotato di un buon livello di specificità; il tutto per consentire tra l'altro un'appropriata definizione di caso e un'adeguata differenziazione tra gli eventi critici;
- definizione di caso opportunamente condivisa e idonea a soddisfare adeguatamente i criteri di riferimento dei diversi attori interessati all'analisi e alla gestione del fenomeno suicidio, con particolare riferimento alla separazione dei comportamenti e delle scelte autolesive da quelle suicidarie, in quanto prevalentemente si tratta di fenomeni diversi tra loro e non necessariamente collegati o collegabili;
- costante definizione e aggiornamento di protocolli operativi locali, tra il singolo Istituto Penitenziario e la competente Azienda Sanitaria;
- esclusione di ogni forma di iniziale, prevalente e/o non mediato coinvolgimento dei servizi sanitari specialistici della salute mentale nelle attività, al fine di prevenire il frequente rischio di erronea riconduzione – interpretativa e operativa – dei comportamenti e delle scelte autolesive e suicidarie nell'ambito di condizioni patologiche psichiatriche.

L'architettura organizzativa del Piano Nazionale prevede tre livelli istituzionali con specifiche azioni e responsabilità di seguito sintetizzate:

- il livello centrale costituito dal Tavolo di Consultazione Permanente per la sanità penitenziaria, con i seguenti compiti: elaborare ed aggiornare il Piano nazionale, generare una rete diffusa di referenti sul territorio nazionale, raccogliere e sistematizzare le buone prassi, indirizzare la formazione dei referenti regionali e monitorare l'andamento delle attività di prevenzione;

- il livello regionale comprende gli Osservatori regionali permanenti per la sanità penitenziaria, con il compito di elaborare il Piano regionale e definire le indicazioni utili alla redazione dei piani locali, garantire la formazione degli operatori locali, diffondere le buone prassi al livello centrale;
- il livello locale comprende l'attività congiunta delle Direzioni di ciascun Istituto Penitenziario e le Aziende Ulss interessate; ad esso è affidato il compito di redigere, conformemente alle direttive del livello centrale e regionale, il piano locale di prevenzione che ha natura tecnico operativa.

Per la definizione del Piano regionale di prevenzione delle condotte suicidarie in ambito penitenziario adulto, l'Osservatorio regionale permanente per la salute in carcere, nella seduta del 15 febbraio 2018, ha indicato la necessità di costituire un gruppo di lavoro con componenti delle Amministrazioni coinvolte (Regione, Provveditorato per l'Amministrazione Penitenziaria, Aziende Ulss e Direzioni Istituti).

Il Gruppo di lavoro si è ripetutamente incontrato ed ha elaborato il Piano regionale, in coerenza con le indicazioni del Piano nazionale, e con importanti riferimenti alle *"Linee guida per la prevenzione del rischio suicidario e autolesivo in carcere"* redatte dal Provveditorato del Triveneto.

Tale Piano è comprensivo di ogni indicazione utile per la redazione dei piani locali di prevenzione. Nel corso della riunione tenutasi il giorno 14 giugno 2018, il documento è stato portato all'attenzione dell'Osservatorio regionale che ha contestualmente condiviso le seguenti indicazioni:

- Istituire un apposito Gruppo di lavoro interistituzionale, nominato con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, composto da rappresentanti designati dall'Amministrazione Penitenziaria, da rappresentanti della Direzione Programmazione Sanitaria-LEA dell'Area Sanità e Sociale e dai Responsabili Unità Operative Sanità Penitenziaria delle Aziende Ulss, il quale elaborerà entro 90 giorni dal citato decreto, uno schema tipo di piano locale.
- Trasmettere lo schema tipo di piano locale, con nota congiunta Regione/Provveditorato Amministrazione Penitenziaria, ai rispettivi livelli locali, i quali, dopo averne apportato eventuali adeguamenti in considerazione della specificità dell'Istituto, dovranno sottoscriverlo ed inviarlo agli uffici regionali competenti ed al Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria.

La Regione, come stabilito nel Piano Nazionale, infatti, coordina, segue e verifica la redazione e l'aggiornamento dei Piani operativi locali, promuovendone la periodica valutazione.

Per l'implementazione effettiva del Piano di prevenzione è necessaria una conoscenza approfondita del fenomeno e, a tal fine, è essenziale istituire un sistema di monitoraggio permanente a livello locale, regionale e nazionale.

La Regione è chiamata a trasmettere specifici report annuali al Tavolo di Consultazione permanente (livello centrale) e, a sua volta, procederà alle verifiche necessarie nei confronti del livello locale.

La Regione, inoltre, per il tramite dell'Osservatorio ha il compito di raccogliere le buone prassi preventive ritenute più efficaci e trasmettere al Tavolo di consultazione permanente.

Il Piano Nazionale dedica un capitolo specifico alla formazione degli operatori, demandando alle Regioni l'organizzazione delle attività necessariamente concordate e svolte congiuntamente dalle Aziende Ulss e dall'Amministrazione Penitenziaria.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene recepito l'Accordo Stato-Regioni sopra citato che viene unito in **Allegato A** e di approvare il Piano regionale di prevenzione delle condotte suicidarie negli Istituti Penitenziari per adulti in **Allegato B**.

**NB**

**PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

<b>BILANCIO</b>
-----------------

#### **CAMPANIA**

**L.R. 8.18)** - "Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018" (BUR n. 57 dell'8.8.18)

**NB**

**SI RIPORTANO I COMMI ATTINENTI ALLE POLITICHE SOCIALI**

- Art. 1 (Disposizioni per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018 - 2020). 1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018-2020.
2. In particolare la presente legge intende dare attuazione alle seguenti misure indicate nella parte seconda del DEFR 2018 - 2020: trasporti; tutela dell'ambiente e del territorio; attività produttive, ricerca e innovazione; turismo e cultura; pari opportunità e inclusione sociale; razionalizzazione dell'area finanziaria, contabilità e controlli.
  3. Al fine di promuovere il trasporto ferroviario delle merci aventi origine o destinazione in uno dei nodi logistici e portuali campani è istituito il "Fondo per il sostegno di azioni per il trasporto ferroviario delle merci".
  4. Il Fondo di cui al comma 3 concorre alle finalità e allo strumento di incentivazione di cui all'articolo 1, commi 648 e 649 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016), secondo le modalità e le procedure di attuazione stabilite dal decreto ministeriale 14 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
  5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia, definisce, in conformità al regolamento di cui all'articolo 1, comma 649 della legge 208/2015 e alle vigenti disposizioni nazionali ed europee, i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 si provvede per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 mediante la spesa fino ad un milione di euro annui a valere sugli stanziamenti della Missione 10, Programma 6, Titolo 2 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020.
  7. Il trasferimento degli alloggi di edilizia agevolata – convenzionata, previsto dai bandi pubblicati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, n. 32438 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica
31. La Regione Campania promuove progetti sperimentali volti ad avviare azioni di sostegno alle donne con alopecia da chemioterapia e delle loro famiglie residenti in Campania, anche attraverso l'erogazione di un contributo economico per l'acquisto della parrucca, quale ausilio che può concorrere a migliorare la qualità di vita e l'inclusione sociale e a sviluppare e radicare la cultura della solidarietà.
  32. Con delibera della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 31.
  33. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 31 pari ad euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante incremento della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2018 – 2020 e contestuale riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 1, Titolo 1.
  34. La Regione Campania, come misura complementare alle attività socio-educative, avvia un progetto sperimentale al fine di consentire l'accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni che appartengono a nuclei familiari aventi reddito ISEE inferiore a euro 10.000,00.
  35. La Giunta regionale individua le zone interessate dal progetto privilegiando le aree con maggiore disagio sociale e definisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 34.
  36. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 34 e 35, pari a euro 150.000,00 per l'anno 2018 si fa fronte mediante incremento di pari importo della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 e contestuale

riduzione della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del Bilancio di previsione per gli anni 2018 - 2020.

37. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'Economia civile, quale nuovo modello economico di produzione e di sviluppo sostenibile ed efficace strategia di Welfare di comunità, è istituito, presso il Consiglio regionale, senza nuovi o maggiori oneri, l'Osservatorio per lo studio, la ricerca e la promozione dell'economia civile, di seguito denominato Osservatorio.
38. L'Osservatorio svolge attività di studio, di analisi e di impulso, anche formulando proposte volte ad attivare un sistema di reti e collaborazioni territoriali e ad individuare modalità di coordinamento delle risorse in materia.
39. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delibera le modalità di funzionamento e la composizione interna dell'Osservatorio, anche prevedendo la partecipazione di rappresentanti ed esperti della materia. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spesa comunque denominati.

#### **FRIULI V.G.**

**L.R. 27.7.18, n. 18** - Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2017. (BUR n. 33 del 1.8.18)

#### **LIGURIA**

**L.R. 27.7.18 n.7** - Rendiconto generale dell'amministrazione della regione Liguria per l'esercizio 2015. (BUR n. 10 del 1.8.18.)

**L.R. 27.7.18 n. 8** Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 19 (Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2016) . (BUR n. 10 del 1.8.18.)

#### **PUGLIA**

**L.R. 1.8.18, n. 43** "Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2017" (BUR n. 108 dell'8.8.18)

#### **TOSCANA**

**L.R. 3.8.18, n. 44** - Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017.

#### **VENETO**

**L.R. 27.7.18, n. 25** - Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017. BUR n. 75 del 31.7.18)

#### **BOLZANO**

**L.P. 7.8.18, n. 15** Rendiconto generale consolidato della Provincia Autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2017 BUR n. 31 del 7.8.18)

#### **TRENTO**

**L.P. 3.8.18, n. 14** Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2017 (BUR n. 31 del 7.8.18)

---

<b>DIFESA DELLO STATO</b>
---------------------------

---

#### **TOSCANA**

---

**DGR 30.7.18, n. 870** - Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica - Anno 2018 - Aggiornamento. (BUR n. 32 dell'8.8.18)

### Note

La L.R. 10 marzo 1999, n. 11 e successive modifiche detta "Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l'educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti";

La citata L.R. 11/1999 prevede, all'art. 2 ) "Funzioni di programmazione", che:

"1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e alla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

5. La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, le attività di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili.";

Viene approvato il "Documento delle attività promosse dalla Regione Toscana per lo sviluppo della cultura della legalità democratica - Anno 2018. Aggiornamento" - allegato sotto la lettera "A" (a cui si fa rinvio).

al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale - che aggiorna, come indicato in narrativa, il Documento approvato con DGR n. 261 del 20/3/2018 e che costituisce anche atto di indirizzo ai sensi della decisione della Giunta regionale n. 4 del 7/4/2014;

Vengono destinate risorse complessive pari ad Euro 90.000,00 al bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018 e 2019.

### VENETO

**DGR 17.7.18, n. 1053** - Programmazione attuativa 2018-2019 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile". (BUR n. 81 del 14.8.18)

### Note

La giunta regionale aggiorna la programmazione attuativa 2018-2019 delle iniziative progettuali afferenti alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, con l'approvazione di tre progetti finalizzati alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile

**DIPENDENZE****BOLZANO**

**DGP 247.18, n. 733** Criteri di autorizzazione e di accreditamento dei servizi sociali per persone con dipendenza patologica. (BUR n. 31 del 2.8.18)-

**Note**

La legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, "Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano", alla lettera x) del comma 1 dell'articolo 8 stabilisce che è compito dell'amministrazione provinciale accreditare i servizi sociali e al comma 6 dell'articolo 14 stabilisce che la Giunta provinciale determina i criteri e le modalità delle procedure di autorizzazione e accreditamento, al fine di promuovere la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni;

La legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, "Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità" è il riferimento legislativo per i servizi sociali rivolti alle persone con disabilità e al comma 2 dell'articolo 2 prevede tra i destinatari anche le persone affette da dipendenze;

La deliberazione della Giunta provinciale del 28 giugno 2016, n. 740 integrata dalla deliberazione n. 79 del 24 gennaio 2017, approva la disciplina generale di autorizzazione e di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari e all'articolo 3, comma 3 stabilisce che la Giunta provinciale approva con separata delibera i criteri di accreditamento dei servizi;

Nella nuova disciplina non è stato introdotto il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento da parte dei servizi sociali già operanti, e si stabilisce il termine di presentazione in 180 giorni dalla data di pubblicazione degli allegati criteri sul Bollettino ufficiale della Regione. I servizi per i quali gli enti gestori abbiano presentato domanda di accreditamento entro il suddetto termine, operano in regime di accreditamento provvisorio fino all'esito del processo di accreditamento;

Nelle "Linee d'indirizzo per la politica sulle dipendenze in Alto Adige", deliberazione della giunta provinciale 8 settembre 2003, n. 3043, e nel "Piano di settore dipendenze", deliberazione della giunta provinciale 21 gennaio 2013, n. 106, sono stabilite le competenze dei servizi sociali e dei servizi sanitari specialistici e fissate le direttive generali per i programmi d'intervento nell'ambito delle dipendenze;

Sono stati elaborati quindi i criteri di autorizzazione e di accreditamento per i servizi sociali, servizi abitativi e servizi per l'occupazione lavorativa, per le persone con dipendenza patologica, come da allegato A

.Viene approvato l'allegato A "Criteri per l'autorizzazione e di accreditamento dei servizi sociali per persone con dipendenza patologica" che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Criteri per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO dei servizi sociali per le persone con dipendenza patologica

**Articolo 1**

1. I presenti criteri disciplinano i requisiti che i servizi sociali rivolti alle persone con dipendenza patologica devono soddisfare per ottenere l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

2. I servizi sociali di cui al comma 1 si distinguono in:

- a) servizi abitativi: comunità alloggio e centri di addestramento abitativo;
- b) servizi per l'occupazione lavorativa: servizi di riabilitazione lavorativa.

3. Possono fruire dei servizi le persone affette da disturbi da dipendenza patologica che, in base al DSM-5 (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali), rientrano nei "Disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction".

**Articolo 2**

## Servizi abitativi

### 2.1 Comunità alloggio

#### 2.1.1 Definizione

1. La comunità alloggio è un servizio abitativo, che offre a persone adulte con dipendenza patologica, accompagnamento socio-pedagogico, assistenza e sostegno per sviluppare e valorizzare competenze personali e sociali, con la finalità di consentire loro di vivere successivamente in modo autonomo nella propria abitazione.

2. La comunità alloggio è, di norma, un alloggio di transizione verso una situazione abitativa autonoma, ma può rappresentare anche una soluzione abitativa stabile.

#### 2.1.2 Finalità

1. Le finalità della comunità alloggio sono:

- a) l'acquisizione e lo sviluppo di capacità e competenze per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana;
- b) il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale e la promozione dell'autodeterminazione;
- c) la normalizzazione della vita quotidiana;
- d) la costruzione di una rete di relazioni sociali e la strutturazione del tempo libero;
- e) l'inclusione e la massima partecipazione alla vita della comunità.

#### 2.1.3 Destinatari

1. Nella comunità alloggio abitano persone adulte con dipendenza patologica, che necessitano di un accompagnamento sociopedagogico e che non hanno bisogno di assistenza intensiva e continuativa nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.

2. Presupposti per l'ammissione e la permanenza nella comunità alloggio sono:

- a) il regolare contatto con il servizio sanitario specialistico competente, ovvero il Servizio per le dipendenze o servizi convenzionati e autorizzati;
- b) la stabilità psico-fisica della persona;
- c) l'astinenza dall'assunzione di sostanze psicoattive o da dipendenza comportamentale;
- d) la capacità della persona di stare temporaneamente da sola senza rappresentare un pericolo per sé stessa o per gli altri.

Il requisito dell'astinenza è valutato dai singoli servizi.

3. Di norma le persone svolgono un'occupazione.

4. Le persone di età pari o superiore ai 60 anni possono essere ammesse solo in casi eccezionali e motivati e per un breve periodo.

5. Il servizio non offre prestazioni sanitarie dirette; nel caso in cui un utente necessiti di assistenza sanitaria, devono essere attivati i competenti servizi sanitari, con i quali vanno trovate soluzioni di accoglienza alternative.

#### 2.1.4 Capacità ricettiva

1. Un'unità abitativa può accogliere fino ad un massimo di cinque persone; sono fatti salvi i servizi abitativi già esistenti prima dell'entrata in vigore dei presenti criteri.

### 2.2 Centro di addestramento abitativo

1. Il centro di addestramento abitativo è una soluzione abitativa temporanea, nella quale la persona riceve l'accompagnamento necessario per acquisire le competenze e le conoscenze di cui ha bisogno, per vivere successivamente in modo autonomo nella propria abitazione. La permanenza ha di norma una durata massima di due anni.

2. Per l'autorizzazione e l'accreditamento del servizio trovano applicazione i "Criteri per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi sociali per persone con disabilità".

## Articolo 3

### Servizi per l'occupazione lavorativa

#### 3.1 Servizio di riabilitazione lavorativa

##### 3.1.1 Definizione

1. Il servizio di riabilitazione lavorativa è un servizio diurno per la riabilitazione sociolavorativa, che offre a persone adulte con dipendenza patologica, accompagnamento socio-pedagogico, assistenza e

sostegno finalizzati a sviluppare e valorizzare individualmente le competenze personali e sociali e le capacità lavorative, anche con l'obiettivo dell'inserimento o del reinserimento lavorativo.

2. Il servizio può rappresentare un'offerta occupazionale stabile o di transizione verso altri servizi o verso l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro. La durata della permanenza nel servizio di riabilitazione lavorativa è legata al progetto riabilitativo individuale.

3. Le attività del servizio di riabilitazione lavorativa possono svolgersi all'interno o all'esterno della struttura.

4. Il servizio di riabilitazione lavorativa offre attività occupazionali di diverso tipo, orientate all'addestramento, all'orientamento e al ri-orientamento professionale delle persone. Le attività hanno carattere produttivo e presuppongono la vendita di prodotti o l'erogazione di servizi.

### 3.1.2 Finalità

1. Le finalità del servizio sono:

- a) assicurare la partecipazione alla vita lavorativa, anche con l'obiettivo dell'inserimento o del reinserimento nel mondo del lavoro attraverso misure per il mantenimento, lo sviluppo o la riacquisizione delle capacità e competenze lavorative;
- b) promuovere la socializzazione e la costruzione di una rete di relazioni sociali, attraverso lo sviluppo e la valorizzazione di competenze personali e sociali;
- c) mantenere la stabilità attraverso una chiara strutturazione della giornata;
- d) verificare la capacità lavorativa attraverso l'attivazione di brevi tirocini mirati e la pianificazione di misure per l'occupazione e l'inserimento lavorativi.

### 3.1.3 Destinatari

1. Il servizio di riabilitazione lavorativa si rivolge a persone adulte con dipendenza patologica, che necessitano, in ambito occupazionale, di interventi riabilitativi di diverso livello e durata nel tempo, all'interno di un contesto più o meno protetto, sulla base del progetto riabilitativo individuale.

2. Presupposti per l'ammissione e la frequenza del servizio di riabilitazione lavorativa sono:

- a) il regolare contatto con il servizio sanitario specialistico competente, ossia con il Servizio per le dipendenze o servizi convenzionati e autorizzati;
- b) la stabilità psico-fisica della persona;
- c) l'astinenza dall'assunzione di sostanze psicoattive o da dipendenza comportamentale;

Il requisito dell'astinenza è valutato dai singoli servizi.

3. Le persone di età pari o superiore ai 60 anni possono essere ammesse solo in casi eccezionali e motivati e per un periodo breve.

### 3.1.4 Capacità ricettiva

1. La capacità ricettiva del servizio varia a seconda delle attività svolte.

## Articolo 4

### Organizzazione del servizio

#### 4.1. Documento interno del servizio

1. L'ente gestore dei servizi sociali, di seguito denominato ente gestore, definisce il servizio offerto attraverso un documento interno condiviso, che contiene le seguenti informazioni:

- a) la descrizione del servizio;
  - b) la descrizione dei destinatari;
  - c) la descrizione delle finalità;
  - d) la descrizione dei principi e dei valori;
  - e) la descrizione dei compiti degli operatori e delle operatrici del servizio;
  - f) l'organizzazione del lavoro in team;
  - g) l'organizzazione della collaborazione con la rete dei servizi;
  - h) la descrizione delle prestazioni erogate, riferite al "Catalogo delle prestazioni sociali" definito a livello provinciale;
  - i) le modalità di accesso e di fruizione del servizio;
  - j) le metodologie e gli strumenti di lavoro utilizzati;
  - k) i regolamenti interni;
-

1) gli interventi per lo sviluppo della qualità.

2. Il documento va aggiornato periodicamente e corrispondere agli indirizzi programmatici definiti a livello provinciale e territoriale.

#### 4.2 Carta del servizio

1. La Carta del servizio è il documento con il quale l'ente gestore informa i cittadini e le cittadine, in modo semplice e sintetico, sulle caratteristiche del servizio offerto.

2. La Carta del servizio contiene le seguenti informazioni:

a) la descrizione del servizio e delle prestazioni erogate;

b) le modalità di funzionamento del servizio (orari di apertura, orari di visita, criteri e procedure di accesso, dimissione e trasferimento, ecc.);

c) la descrizione dei diritti e dei doveri degli utenti;

d) le modalità di coinvolgimento degli utenti;

e) la collaborazione con la rete dei servizi;

f) i costi e le tariffe;

g) le modalità di valutazione del servizio da parte degli utenti e la procedura di gestione dei reclami.

3. La Carta del Servizio è elaborata insieme alle/agli utenti ed è scritta in un linguaggio semplice e comprensibile.

4. La Carta del Servizio è resa pubblica e deve essere aggiornata periodicamente. Essa deve corrispondere agli indirizzi programmatici definiti a livello provinciale e territoriale.

#### 4.3 Ammissione, dimissione e lista d'attesa

1. L'ente gestore gestisce le ammissioni, le dimissioni e le liste di attesa, elabora e rende noti i criteri per la formazione delle graduatorie.

#### 4.4 Collaborazione con i servizi per le dipendenze

1. L'invio ai servizi sociali per persone con dipendenza patologica viene effettuato dai servizi per le dipendenze o dagli enti convenzionati e autorizzati. Per l'ammissione è necessario il parere obbligatorio del servizio sanitario specialistico. L'ente gestore valuta l'appropriatezza dell'ammissione.

2. I servizi per le dipendenze o gli enti convenzionati e autorizzati, garantiscono l'accompagnamento e il trattamento sanitario specialistico delle/degli utenti dei servizi abitativi e dei servizi per l'occupazione lavorativa di persone con dipendenza patologica.

3. L'ente gestore e i servizi per le dipendenze regolano la collaborazione tramite la stipula di un protocollo d'intesa interno, che garantisca un coordinamento degli interventi in favore dell'utente.

#### 4.5 Accordo di accesso al servizio

1. L'ente gestore predispone un accordo per l'accesso al servizio, che deve essere sottoscritto dall'utente o dalla sua/dal suo legale rappresentante.

2. L'accordo contiene i diritti e i doveri della persona rispetto al servizio in cui è ammessa, nonché specifici accordi individuali.

#### 4.6 Fruizione del servizio

1. L'ente gestore definisce le regole di fruizione del servizio ed elabora, per i servizi per l'occupazione lavorativa, un calendario di attività che tenga conto delle esigenze individuali delle/degli utenti e dell'organizzazione delle attività. Il calendario di attività è reso noto all'utenza.

2. Per ogni utente è previsto un periodo di prova, che dura di regola tre mesi a partire dalla data di ammissione. In questo periodo la/il responsabile del servizio e l'equipe di operatori ed operatrici valutano, in collaborazione con gli altri servizi coinvolti, l'appropriatezza dell'ammissione.

3. Sulla base del progetto riabilitativo individuale sono concordate con l'utente modalità personalizzate di fruizione del servizio, quali frequenza flessibile e part time, brevi permanenze, fruizione del servizio per la valutazione della capacità lavorativa, ecc.

#### 4.7 Produzione e vendita di prodotti e prestazione di servizi

1. Ai prodotti e ai servizi forniti dai servizi di riabilitazione lavorativa è data adeguata visibilità, mediante l'adozione di un marchio di provenienza, l'elaborazione di un catalogo, l'esposizione dei

prodotti o l'apertura di un punto vendita, anche online. Con il consenso dell'utente, il prodotto può essere accompagnato dal nome della persona che ha contribuito alla sua realizzazione.

2. Gli operatori e le operatrici ricercano per i servizi le tecniche di produzione più innovative, sperimentano nuove tecniche e adeguano di conseguenza i propri processi produttivi. Verificano inoltre le effettive possibilità di smercio dei prodotti, in modo da inserire il più possibile il servizio in un normale contesto di mercato.

## Articolo 5

### Personale

#### 5.1 Requisiti generali

1. L'ente gestore si avvale di personale qualificato con funzioni socio-pedagogiche e di personale con funzioni di cura e assistenza.

2. Compatibilmente con le loro attività e la loro organizzazione, i servizi si avvalgono della collaborazione di volontari e accompagnano i tirocinanti nel raggiungimento degli obiettivi formativi.

#### 5.2 Personale socio-pedagogico

1. Le qualifiche professionali idonee per la funzione socio-pedagogica sono:

- a) educatore/educatrice per disabili;
- b) educatore/educatrice professionale;
- c) operatore/operatrice in possesso del titolo di laurea in scienze sociali;
- d) nei servizi per l'occupazione lavorativa: educatore/educatrice al lavoro;
- e) qualifiche professionali equipollenti alle qualifiche sopra elencate.

2 L'ente gestore, qualora non riesca a reperire personale con le qualifiche di cui sopra, può garantire l'espletamento delle funzioni socio-pedagogiche anche assumendo personale diversamente qualificato (nello specifico assistenti sociali, psicologi, infermieri) fino al limite massimo di un terzo delle risorse di personale socio-pedagogico previste nella pianta organica del singolo servizio abitativo e del servizio per l'occupazione lavorativa dell'ambito delle dipendenze.

#### 5.3 Personale con funzione di cura e di assistenza

1. Le qualifiche professionali idonee del personale con funzione di cura e di assistenza sono:

- a) assistente per soggetti portatori di handicap;
- b) operatore/operatrice socio-assistenziale.

2. L'ente gestore, qualora non riesca a reperire personale con le qualifiche di cui sopra, può garantire l'espletamento delle funzioni di cura e assistenza anche assumendo personale diversamente qualificato (ad es. operatori e operatrici socio-sanitari, assistenti geriatrici e assistenti familiari), fino al limite massimo di un terzo delle risorse di personale con funzione di assistenza previste nella pianta organica dei singoli servizi abitativi e servizi per l'occupazione lavorativa dell'ambito delle dipendenze. Nel limite massimo può essere compreso anche il personale che ha iniziato un percorso di formazione per il conseguimento delle qualifiche professionali di cui al presente comma e al comma 1, limitatamente al periodo previsto per il conseguimento del relativo titolo di formazione.

3. Nel limite massimo di un terzo è compreso anche il personale con qualifica professionale di artigiano ( falegname, ceramista, pittore/pittrice, sarto/sarta, ecc.) da collocare, in caso di necessità e in relazione alle attività proposte, nei servizi di riabilitazione lavorativa. Tale personale è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento in ambito socio-pedagogico.

#### 5.4 Assunzione di personale non qualificato

1. In casi eccezionali e motivati, esaurite le graduatorie del personale con funzione socio-pedagogica e con funzione di cura e di assistenza, trova applicazione l'articolo 34, comma 2, della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.

#### 5.5 Personale preposto alle funzioni tecniche (cucina, lavanderia, custode, ecc.)

1. Per le qualifiche del personale preposto alle funzioni tecniche devono essere rispettati i requisiti previsti dai contratti collettivi e di comparto. È fatta salva la possibilità di coprire i servizi con modalità organizzative che prevedono la collaborazione delle/degli utenti per finalità socio-pedagogiche.

#### 5.6 Responsabile del servizio

---

1. Il/la responsabile del servizio svolge compiti socio-pedagogici, amministrativi e tecnici legati alla gestione del servizio. Fra i suoi compiti sono inclusi: la gestione della documentazione, la verifica della completezza e dell'uniformità dei progetti riabilitativi individuali, la promozione della qualità del servizio, la formazione del team di operatrici e operatori, il raccordo tra il servizio e le strutture presenti sul territorio nonché la collaborazione con le famiglie ed eventualmente con i rappresentanti legali delle/degli utenti. I compiti del/della responsabile del servizio sono definiti per iscritto.

2. Nel caso in cui il/la responsabile del servizio svolga funzioni di coordinamento di servizi con un numero complessivo di utenti pari o superiore a 35, il relativo posto non viene conteggiato ai fini della determinazione del parametro minimo di personale. Se invece il coordinamento riguarda servizi con un numero complessivo inferiore a 35 utenti, il posto viene calcolato in misura proporzionale al numero di utenti.

#### 5.7 Selezione del personale

1. L'ente gestore definisce i criteri e le procedure di selezione del personale.

#### 5.8 Parametri del personale sociopedagogico e addetto alla cura e all'assistenza

1. I parametri sono riferiti al personale a tempo pieno; sono calcolati in base al numero dei posti occupati e alla presenza media degli utenti nel servizio.

2. Gli standard del personale hanno valore di parametri minimi legati alla programmazione annuale del fabbisogno di personale.

3. Il numero delle prestazioni di cura e assistenza e delle prestazioni sociopedagogiche erogate nei singoli servizi può essere diversificato tenendo conto del fabbisogno complessivo degli utenti, così come descritto nei singoli piani riabilitativi individuali. In ogni servizio deve essere comunque garantita la presenza di personale qualificato con funzioni socio-pedagogiche.

##### 5.8.1 Parametri di personale per le comunità alloggio

1. Per le comunità alloggio è previsto il seguente parametro di personale: un operatore/un'operatrice ogni cinque posti occupati.

2. La reperibilità viene garantita, in linea di massima, solo in caso di malattia e di urgenza.

##### 5.8.2 Parametri del personale nei servizi di riabilitazione lavorativa

1. Per i servizi di riabilitazione lavorativa è previsto il seguente parametro di personale: un operatore/un'operatrice ogni quattro posti occupati.

#### 5.9 Aggiornamento del personale

1. L'ente gestore pianifica annualmente le offerte di aggiornamento in funzione degli obiettivi del servizio e in base ai bisogni del personale. L'aggiornamento va documentato anche ai fini dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi.

2. I percorsi di aggiornamento offrono agli operatori e alle operatrici conoscenze, metodologie, strumenti e competenze relazionali e comunicative atti a migliorare la qualità del servizio.

#### 5.10 Motivazione del personale

1. L'ente gestore pone particolare attenzione alla motivazione del personale, individuando le strategie necessarie per mantenerla e rafforzarla.

2. L'ente gestore offre regolari attività di supervisione, che sono condotte preferibilmente da professionisti esterni al servizio.

#### 5.11 Lavoro in team

1. Il lavoro in team è di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi, sia individuali che collettivi, e si basa sulla condivisione degli obiettivi, sulla chiarezza riguardo alla suddivisione dei compiti, nonché sullo scambio di informazioni fra gli operatori e le operatrici coinvolti.

2. Il flusso di informazioni all'interno del team e la comunicazione con altri servizi sono garantiti ricorrendo a strumenti idonei.

#### 5.12 Lavoro di rete

1. È garantita la collaborazione con tutti i servizi della rete, in particolare al fine di:

a) ottenere una riabilitazione efficace e globale che consideri sia gli aspetti medici che sociali della dipendenza patologica;

b) raggiungere gli obiettivi contenuti nel progetto riabilitativo individuale;

---

c) promuovere lo scambio d'informazioni, di esperienze e competenze fra quanti operano nell'ambito delle dipendenze.

2. Fondamentale è la collaborazione con i distretti socio-sanitari e i servizi sanitari specialistici, con le scuole e l'Ufficio provinciale Servizio lavoro, oltre che con le cooperative sociali e con le associazioni sociali, culturali e sportive del territorio. Le modalità di collaborazione e le relative procedure sono definite e condivise da tutta la rete coinvolta.

## Articolo 6

### Pianificazione individuale

#### 6.1 Cartella dei dati personali

1. L'ente gestore gestisce una cartella dei documenti e dei dati personali delle/degli utenti e delle persone di riferimento (rappresentanti legali, familiari con il consenso dell'utente), con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici.

2. La cartella contiene in modo strutturato i dati anagrafici, la storia e l'attuale situazione della persona in riferimento al suo contesto familiare e sociale, l'indicazione della lingua da utilizzare per le comunicazioni alla persona, la descrizione dei percorsi scolastici e lavorativi, la documentazione sanitaria e terapeutica, i pareri e le relazioni di altri servizi, i documenti relativi al pagamento delle tariffe e dell'indennità nei servizi di riabilitazione lavorativa, le liste di presenza, gli accordi riguardanti presenze e assenze e ogni altra documentazione o informazione utile.

#### 6.2 Progetto riabilitativo individuale

1. Con ogni utente viene elaborato e documentato un progetto riabilitativo individuale (PRI), con il diretto coinvolgimento dell'equipe di operatori e operatrici del servizio sociale interessato e in accordo con l'ente inviante.

2. Il progetto riabilitativo individuale viene elaborato secondo i principi della partecipazione, dell'autodeterminazione e dell'inclusione della persona: i singoli utenti vengono coinvolti attivamente nel processo di definizione e di verifica degli obiettivi e in tutte le decisioni che li riguardano.

3. All'occorrenza vengono coinvolti nell'elaborazione del progetto riabilitativo individuale:

- a) i familiari, con il consenso delle/degli utenti;
- b) l'eventuale rappresentante legale o l'amministratore di sostegno, nel caso in cui a quest'ultima persona siano stati affidati compiti di cura e sostegno dell'utente.

4. Per garantire la piena partecipazione alla stesura del progetto riabilitativo individuale da parte della persona interessata, deve essere adottato un linguaggio comprensibile e il progetto deve essere redatto nella lingua indicata dall'utente.

5. Il progetto riabilitativo individuale viene periodicamente valutato, assieme alle/agli utenti, attraverso strumenti idonei, aggiornato almeno una volta all'anno, conservato e archiviato sistematicamente.

6. La documentazione riguardante il progetto riabilitativo individuale comprende:

- a) l'analisi delle potenzialità e competenze dell'utente effettuata attraverso una valutazione del team di operatori e un'autovalutazione dell'utente stesso/stessa;
  - b) la descrizione delle aspettative, dei valori, dei desideri e delle preferenze espressi dall'utente nonché le sue preoccupazioni rispetto al progetto riabilitativo individuale;
  - c) la descrizione degli obiettivi effettuata sulla base dell'analisi delle potenzialità e competenze e tenendo conto delle aspettative e dei bisogni espressi dall'utente;
  - d) la descrizione delle misure per il raggiungimento dei singoli obiettivi, concordate tra utente, servizio e rete dei servizi;
  - e) la definizione dei tempi previsti per il raggiungimento dei singoli obiettivi e dei tempi per la valutazione periodica del grado di realizzazione degli stessi;
  - f) la definizione degli indicatori per valutare l'effettiva realizzazione degli obiettivi;
  - g) l'indicazione delle persone e dei servizi di riferimento responsabili per la realizzazione dei singoli obiettivi e la valutazione congiunta;
-

- h) le modalità di comunicazione con i familiari, a fronte del consenso dell'utente, con l'eventuale rappresentante legale e con la rete sociale di riferimento dell'utente;
- i) la pianificazione delle attività della persona durante l'orario di apertura del servizio;
- j) la valutazione periodica;
- k) la firma dell'utente, del suo eventuale legale rappresentante e dell'operatore/operatrice responsabile per il progetto riabilitativo individuale.

### 6.3 Privacy

1. Le norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali devono essere rispettate.
2. Devono essere adottate tutte le misure che consentono il massimo rispetto della sfera privata dei singoli utenti.
3. I servizi garantiscono il diritto all'informazione, all'espressione del consenso, alla non discriminazione ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
4. I colloqui personali devono essere tenuti in un ambiente che tuteli la privacy della persona.

### 6.4 Comunicazione

1. La comunicazione avviene in italiano, tedesco o ladino (nelle località ladine), nel rispetto della lingua madre dell'utente, ma anche tenendo conto delle sue preferenze.
2. Gli operatori dei servizi sviluppano strategie comunicative individuali, al fine di garantire una comunicazione chiara ed efficace e il massimo coinvolgimento dell'utente.

### 6.4 Accesso ai documenti amministrativi

1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi devono essere rispettate.
2. Alle/Agli utenti deve essere garantita l'accessibilità alla documentazione scritta che li riguarda. Essa deve essere redatta in un linguaggio facilmente comprensibile.

### 6.6 Autodeterminazione e partecipazione

1. L'autonomia e la libera scelta delle/degli utenti vanno rispettate in quanto espressioni dell'identità e della libertà personale.
2. All'interno dei servizi va incentivato l'esercizio delle facoltà di scelta delle/degli utenti attraverso l'utilizzo di strategie adeguate, con la finalità di sviluppare la loro autodeterminazione, anche in una logica di responsabilizzazione personale.
3. La collaborazione delle/degli utenti nella gestione delle attività quotidiane va incoraggiata, in modo da orientarli al massimo grado di autonomia possibile, considerando le capacità individuali.
4. La partecipazione degli/delle utenti alla vita della comunità va stimolata incoraggiandoli ad aderire nel tempo libero a iniziative e attività proposte in loco.
5. Nei servizi di riabilitazione lavorativa, gli utenti sono coinvolti nella scelta dell'attività, nella pianificazione e nello svolgimento delle diverse fasi del processo produttivo (creazione, distribuzione, esposizione e vendita dei prodotti).

### 6.7 Partecipazione alla gestione e allo sviluppo del servizio

1. Il servizio organizza incontri tra gli utenti e il personale, per confrontarsi sull'organizzazione e sullo sviluppo del servizio.

### 6.8 Accompagnamento nella fase di dimissione

1. La fase di dimissione della/dell'utente è concordata e accuratamente pianificata con la persona stessa ed eventualmente con il suo rappresentante legale, nonché con gli altri servizi coinvolti. I familiari possono essere coinvolti solo se consentito e richiesto dall'utente.
2. Dopo le dimissioni dell'utente il servizio di provenienza può garantire, al bisogno, una consulenza ai nuovi servizi coinvolti nel proseguimento del progetto individuale e, per favorirne la riuscita, può offrire all'utente un percorso di accompagnamento per un periodo determinato di tempo.

## Articolo 7

### Gestione efficiente

#### 7.1 Trasparenza dei costi

1. L'ente gestore garantisce la gestione efficiente del servizio prevedendo un adeguato sistema di controllo dei costi e adottando adeguati strumenti di analisi e rendicontazione. L'ente gestore rende note la retta, la tariffa giornaliera e le modalità di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e dei

suoi familiari.

2. Le/gli utenti dei servizi per la riabilitazione lavorativa percepiscono per l'attività svolta un'indennità, il cui importo massimo è stabilito dalla Giunta provinciale.

3. L'indennità è un incentivo economico a carattere socio-pedagogico ed è erogata secondo criteri chiari e definiti. Il suo importo varia in base alla presenza dell'utente e ad altri criteri socio-pedagogici stabiliti dai singoli servizi (ad es. in relazione all'impegno, all'interesse, alla disponibilità della persona nell'espletamento di particolari attività, alla sua flessibilità e produttività) nonché in base agli obiettivi concordati ed effettivamente raggiunti nel progetto riabilitativo individuale dell'utente. Tali criteri sono resi noti alle/agli utenti o ai loro rappresentanti legali.

4. Le presenze e le assenze delle/degli utenti sono registrate in modo sistematico.

5. La gestione delle somme di denaro prese in carico dal personale, su richiesta dell'utente o del suo/della sua legale rappresentante, per le piccole spese da effettuare per o con l'utente, deve essere documentata. Ciò vale anche per gli importi destinati alla cassa comune, ad es. per le spese di vitto. I relativi accordi sono definiti nell'accordo di accesso al servizio.

#### 7.2 Organigramma

1. L'ente gestore redige un organigramma comprensibile alle/agli utenti, nel quale sono illustrate in modo chiaro le funzioni e le responsabilità di tutte le persone che operano nel servizio.

2. L'organigramma è reso noto a quanti hanno, a vario titolo, a che fare con il servizio ed è aggiornato regolarmente.

#### 7.3 Dati statistici

1. L'ente gestore assicura una sistematica raccolta dei dati statistici e adotta a tal fine la modulistica e i sistemi di rilevazione dell'Amministrazione provinciale.

#### 7.4 Sviluppo della qualità

1. L'ente gestore elabora strategie e strumenti per lo sviluppo della qualità del servizio offerto (ad es. procedure e standard organizzativi, momenti di condivisione dei principi e dei valori, riunioni con gli utenti, sistemi di autovalutazione della qualità, relazioni annuali, rilevazione della soddisfazione del personale).

2. Il grado di soddisfazione delle/degli utenti deve essere rilevato almeno una volta ogni tre anni. Le modalità e gli strumenti di rilevazione vanno adeguati al gruppo di destinatari. I risultati emersi dalla rilevazione sono comunicati a tutti gli interessati.

### Articolo 8

#### Requisiti strutturali

##### 8.1 Accessibilità

1. I servizi abitativi e i servizi per l'occupazione lavorativa devono essere accessibili.

##### 8.2 Ubicazione dei servizi

1. Le comunità alloggio sono ubicate possibilmente in zone centrali per permettere un agevole collegamento con i servizi generali, commerciali e ricreativi. I servizi per la riabilitazione lavorativa sono possibilmente ubicati in una zona adatta alla produzione e alla vendita.

2. Tutti i servizi sono possibilmente serviti da mezzi pubblici e sono facilmente raggiungibili senza pericoli, a piedi e in sedia a rotelle.

##### 8.3 Spazi interni dei servizi

1. Gli spazi e i locali del servizio assicurano l'autonomia individuale di tutti gli utenti e la tutela della sfera privata e intima degli stessi.

2. Tutti i locali, esclusi quelli tecnici, sono luminosi e ben areati.

##### 8.3.1. Spazi interni delle comunità alloggio

###### 1. Camere

La superficie minima delle camere, esclusa la superficie dei locali igienici, deve rispettare i parametri minimi previsti dalla normativa vigente concernente gli standard in materia di igiene e sanità pubblica. Ogni servizio è dotato di almeno una stanza con una superficie tale da consentirne la fruibilità a persone in sedia a rotelle.

Il numero delle camere da letto singole corrisponde ad almeno il 50% dei posti letto disponibili.

## 2. Servizi igienici

La comunità alloggio dispone di un servizio igienico ogni quattro posti letto; uno dei servizi igienici è dotato di doccia o vasca.

Almeno un servizio igienico deve rispettare le prescrizioni del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche.

## 3. Spazi e locali comuni

Ogni unità abitativa dispone di un locale dedicato al pranzo, di un locale soggiorno e di un angolo cottura o di una cucina con un accesso autonomo da parte delle/degli utenti. La cucina è attrezzata con piano cottura, lavello e frigorifero ed è adattabile, in caso di bisogno, alle esigenze personali delle/degli utenti.

I suddetti locali non devono essere necessariamente divisi.

## 4. Arredamento interno

I locali sono dotati di arredi funzionali alle esigenze delle/degli utenti e adeguati al fabbisogno. Sono ammessi anche arredi personali, nei limiti degli spazi a disposizione.

## 5. Locali per il personale

È disponibile un locale destinato alle attività di coordinamento e amministrative svolte dal personale, adatto anche allo svolgimento di colloqui.

### 8.3.2 Spazi interni dei servizi di riabilitazione lavorativa

#### 1. Locali e spazi dedicati alle attività occupazionali e locali comuni

I locali e gli spazi sono adeguati alle attività di produzione e alle esigenze delle/degli utenti che vi lavorano; le attrezzature e i macchinari di lavoro sono adeguati alle attività occupazionali svolte e tutta la dotazione deve rispettare le norme di sicurezza e antinfortunistiche vigenti.

È presente un locale magazzino per il deposito di materiali, prodotti e attrezzature.

Nel caso in cui sia prevista l'erogazione del pasto all'interno del servizio, la sala da pranzo deve essere separata dai locali dedicati alle attività occupazionali.

#### 2. Servizi igienici

Il servizio per la riabilitazione lavorativa dispone di un servizio igienico ogni dieci posti o ulteriore frazione di dieci.

Almeno un servizio igienico deve rispettare le prescrizioni del decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2009, n. 54, e successive modifiche.

### 8.4 Igiene del servizio ed erogazione dei pasti

1. I locali, gli spazi e le attrezzature dei servizi devono essere tenuti adeguatamente puliti e ben conservati.

2. È garantita un'alimentazione varia e sana, appetitosa e rispettosa della tradizione. A seconda delle singole necessità, ci si può avvalere della consulenza di un/a dietista.

3. L'erogazione del pasto può avvenire con le seguenti modalità:

a) in spazi appropriati del servizio, attraverso un servizio mensa centralizzato o un servizio di catering. Tali servizi si attengono alle procedure previste dall'HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points: un sistema di autocontrollo finalizzato a garantire l'igiene e la sicurezza alimentare);

b) all'interno del servizio, in un contesto simile a quello domestico, con la collaborazione delle/degli utenti e la supervisione del personale. In questo caso nella preparazione dei pasti è richiesta l'osservanza delle buone pratiche igieniche.

4. Nelle comunità alloggio il pasto può non essere fornito dall'ente gestore; in tal caso sarà completamente a carico dell'utente sia in termini organizzativi che economici.

La pulizia degli ambienti e delle attrezzature è affidata alle/agli utenti, con il sostegno e la consulenza degli operatori/delle operatrici, così come definito nell'accordo di accesso al servizio. La preparazione e l'erogazione dei pasti avvengono, analogamente a un qualsiasi ambiente domestico e familiare, con il diretto coinvolgimento delle/degli utenti. Vanno in ogni caso osservate le buone pratiche igieniche atte a garantire la sicurezza igienica e l'integrità dei prodotti alimentari.

### 8.5 Sicurezza

1. I servizi devono rispettare la normativa vigente in materia d'igiene e sanità pubblica, di sicurezza e tutela della salute sul luogo di lavoro, nonché le norme antincendio.
2. L'ente gestore garantisce al personale, all'utenza, ai volontari e ai tirocinanti un'adeguata copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi per l'attività svolta.

## ENTI LOCALI

### EMILIA-ROMAGNA

**DGR 23.7.18, n. 1179** - Nuovo Programma di Riordino Territoriale 2018-2020 (L.R. n. 21/2012 e ss.mm.ii.). (BUR n. 247 del 2.8.18)

#### Note

#### PREMESSA

Con la L.R. n. 21/2012 e ss.mm.ii. (artt. 22 e segg.) sono state previste misure incentivanti a favore delle Unioni di Comuni, individuando nel Programma di riordino territoriale (PRT) lo strumento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi annuali alle predette forme associative intercomunali.

Il precedente PRT è scaduto nel 2017 ed è stata avviata un'intensa fase di elaborazione di un nuovo PRT triennale con l'ampio concorso partecipativo delle Unioni di Comuni e delle Associazioni rappresentative degli enti locali, ANCI e UNCEM.

Attraverso l'attività di 9 gruppi di lavoro tematici, composti da funzionari e dirigenti delle Unioni e regionali, coordinati dai responsabili regionali di settore, sono state elaborate proposte tecniche di nuovo PRT in attuazione degli obiettivi assegnati.

In particolare è stato condiviso l'obiettivo di rafforzare il sistema delle Unioni e di sviluppare ulteriormente, sia quantitativamente che qualitativamente, le gestioni associate nel triennio 2018-2020, ritenendo l'ente Unione tuttora strategico nell'attuazione delle politiche regionali.

L'impostazione del nuovo PRT prevede a tal fine interventi di incentivazione più mirati, differenziati e personalizzati per gruppi di enti, individuati con parametri oggettivi.

Inoltre prevede modalità di verifica puntuale del livello di effettività delle singole gestioni associate, a cui collegare entità di contributo differenziate.

In parallelo, e nella stessa ottica di interventi mirati e differenziati, è stato ritenuto fondamentale riconoscere un ruolo specifico alle unioni montane, quali principali soggetti posti a tutela e a promozione delle zone montane, anche attraverso la gestione associata di funzioni proprie, delegate e conferite, per lo svolgimento delle quali si ritiene di riservare una quota consistente di risorse a copertura anche di costi derivanti dalla successione ai preesistenti enti montani soppressi.

#### LE DISPOSIZIONI CONSEGUENTI

Per quanto riguarda il profilo della differenziazione degli interventi incentivanti:

- vengono suddivise le unioni in relazione al loro livello di sviluppo, sulla base del numero delle funzioni svolte, della gestione di determinate funzioni considerate strategiche e al peso dell'unione nei confronti dei comuni aderenti con riferimento alle spese correnti e a quelle di personale (v. capitolo 2 del PRT ed il suo allegato 1), oltre alle unioni montane individuate secondo quanto già previsto dai precedenti PRT.

Viene impostato il nuovo PRT 2018-2020 e le relative risorse annuali stanziare in bilancio a sostegno delle gestioni associate suddividendo il budget annualmente disponibile in 4 quote da destinare alle 4 tipologie di unioni, da ripartire con criteri differenti:

- 1) una quota da destinare alle unioni cosiddette "avviate",
- 2) una quota da destinare alle unioni cosiddette "in sviluppo",
- 3) una quota da destinare alle unioni cosiddette "mature",
- 4) una quota da riservare alle unioni montane, in continuità con quanto stabilito dai precedenti PRT, a sostegno dei processi di riorganizzazione e di rafforzamento dei nuovi enti derivati dalla soppressione delle comunità montane.

#### IL FINANZIAMENTO

Viene ripartito, per l'annualità 2018, il budget complessivo disponibile pari ad € 9.273.411,00 nel modo seguente, confermando sostanzialmente le risorse complessive erogate nel 2017 a ciascun gruppo di unioni, con l'impegno di destinare eventuali ulteriori risorse reperite nel corrente anno con la legge di assestamento alle sole unioni avviate:

- 1) 873.000,00 € al gruppo delle unioni avviate
- 2) 2.900.000,00 € al gruppo delle unioni in sviluppo
- 3) 1.300.000,00 € alle unioni mature
- 4) 4.200.000,00 € alle unioni montane.

Per gli anni 2019 e 2020 le quote di risorse da destinare ai diversi gruppi di unioni saranno determinate con propria deliberazione sulla base degli effettivi stanziamenti di bilancio.

Con tale deliberazione saranno stabilite anche le modalità di presentazione delle domande per gli anni successivi al 2018.

Le risorse riservate alle Unione montane vengono ripartite e assegnate secondo un criterio territoriale misto, per il 60% in base al territorio montano gestito e per il 40% in base alla popolazione residente in tale territorio ed applicando altresì un parametro di perequazione temporale nel triennio (come meglio specificato al cap. 11 del PRT), per garantire la continuità amministrativa e attenuare l'impatto sugli equilibri di bilancio delle singole unioni.

Il riparto dei contributi per le annualità successive sarà oggetto di specifica deliberazione secondo i medesimi criteri indicati, ovvero potrà tenere conto della rilevazione dei costi, qualora si arrivi alla definizione e condivisione di un sistema di raccolta attendibile ed omogeneo dei dati, che tenda verso l'efficienza della spesa.

### **GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE**

Per quanto riguarda il profilo dell'effettività e qualità delle gestioni associate viene disposto:

- a) di avvalersi di apposite schede funzionali, da compilarsi puntualmente da parte delle unioni e da trasmettere unitamente alla domanda di contributo (da presentare compilando il facsimile allegato 4 al PRT), che attestino le azioni e le attività svolte e le modalità di verifica delle stesse, suddivise in due livelli di effettività, uno di base, necessario per l'ammissione a finanziamento della funzione, ed uno consolidato; a tali livelli sono correlate misure diverse del punteggio totale attribuito a ciascuna funzione finanziata dal PRT, per la quantificazione del contributo complessivo spettante;
- b) di confermare la modalità semplificata, sperimentata già nel 2017, di presentazione delle domande di contributo mediante autodichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l'accesso e per la quantificazione dei contributi e successivi controlli a campione delle domande.

### **LA CARTA DI IDENTITÀ DELL'UNIONE**

Viene confermata, a fini di trasparenza e pubblicità dei contributi concessi alle Unioni, la previsione introdotta nel 2017 della Carta d'identità dell'unione, la cui compilazione e pubblicazione nel sito dell'Unione costituisce presupposto d'accesso ai contributi.

### **LE MODIFICHE**

Vengono modificati sostanzialmente alcuni criteri e parametri di calcolo dei contributi, alla luce degli effetti prodotti dai precedenti PRT, al fine di superare alcune criticità riscontrate, accogliendo le sollecitazioni e proposte dei gruppi di lavoro nonché numerose proposte successive avanzate dalle Unioni allo scopo di rendere più efficaci e mirati i contributi; le principali novità sono sintetizzate di seguito:

- 1) al di là dei requisiti di legge per l'accesso ai contributi, previsione di criteri e requisiti diversi per ogni gruppo di unioni (v. capitoli 8,9 e 10 del PRT);
- 2) riduzione delle quote fisse di contributo a casi molto limitati (per es. per l'allargamento delle unioni ad altri comuni) e adozione, quale parametro generale per la quantificazione dei contributi, dell'attribuzione di punteggi alle singole funzioni, maggiorati o ridotti in presenza di determinate condizioni e situazioni, secondo le specifiche previsioni del PRT allegato;
- 3) possibilità di finanziare gestioni ulteriori rispetto alle 4 necessarie per l'accesso, qualora vi partecipi almeno 80% dei comuni dell'unione;

- 4) finanziamento della funzione in materia di servizi informatici (ICT), ritenuta strategica per l'integrazione dei comuni in unione e per migliorare l'efficienza delle altre gestioni associate;
- 5) finanziamento graduale, tenuto conto anche di nuove leggi di settore, di ambiti integrati di funzioni con conseguente esclusione dai contributi, dal 2019, di funzioni parcellizzate;
- 6) previsione di premialità, ossia di maggiorazioni di punteggio, per le nuove gestioni associate;
- 7) valorizzazione di due aspetti per la quantificazione dei contributi, con connesse premialità: quello del grado di complessità territoriale e di governance, applicato a tutte le unioni (v. capitolo 5 punto 2 del PRT) e quello, applicato alle sole unioni in sviluppo e mature, della virtuosità (v. capitolo 5 punto 3 del PRT);
- 8) per le unioni avviate, previsione e incentivazione subordinata all'incremento del numero di gestioni associate e al consolidamento delle stesse secondo la scansione temporale e le modalità previste dal medesimo PRT (v. capitolo 8 del PRT); (pagg...) e dal conseguente schema di accordo.

### **LE PROSPETTIVE STRATEGICHE**

Nell'ottica della differenziazione degli interventi incentivanti, si prospetta di:

- favorire la crescita delle Unioni di comuni c.d. "avviate" e lo sviluppo del relativo territorio attraverso l'attivazione con ciascuna di esse e con i Comuni ad esse aderenti (pari almeno all'80%) di un rapporto di collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i che - nell'interesse comune delle Parti - prevede, fra l'altro, reciproci impegni finalizzati all'incremento e al consolidamento del livello di effettività delle gestioni associate sulla base di un apposito piano di sviluppo;
- puntare, con riguardo al gruppo delle unioni in sviluppo, soprattutto sull'unificazione di procedure, processi e regolamenti e sull'integrazione delle tecnologie informatiche e dei software gestionali, per accrescere l'efficacia ed efficienza delle loro gestioni associate;
- incentivare infine, con riguardo alle unioni mature, livelli avanzati di gestione associata delle funzioni/servizi e introdurre la misurazione, attraverso appositi indicatori degli output di efficacia ed efficienza, del miglioramento nel triennio dei servizi erogati.

### **I TERMINI DI SCADENZA**

Viene fissato al 10 settembre il termine perentorio per la presentazione delle domande di contributo per l'annualità in corso e di anticiparlo invece al 31 marzo per le annualità 2019 e 2020, come meglio specificato dall'allegato PRT (capitolo 7).

## **FRIULI V.G.**

**L.R. 31.7.18, n. 19** - Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015. (BUR n. 32 dell'8.8.18)

### **PRESENTAZIONE**

**Già la Regione, già in occasione della legge di stabilità L.R. N. 44/17), ha inquadrato il servizio sociale e quale funzione propria dei Comuni**

#### **Art. 8**

(Salute e politiche sociali)

**6.** Alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

*a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:*

*<<Art. 17 (Servizio sociale dei Comuni)*

*1. L'esercizio in forma associata delle funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, per il tramite delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) ai sensi dell' articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni*

territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni (SSC) e costituisce condizione per accedere ai finanziamenti regionali.

2. Con riguardo alle funzioni comunali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), il SSC svolge attività di supporto al rilascio delle autorizzazioni, alla vigilanza e all'accreditamento, nonché alle verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività.

3. Nell'ambito di quanto disposto, in materia di aree territoriali adeguate per l'esercizio in forma associata di funzioni, dal Piano di riordino territoriale definito dall'allegato C bis di cui all' articolo 4 ter della legge regionale 26/2014 , le funzioni del Servizio sociale dei Comuni sono esercitate con riguardo a un bacino demografico non inferiore ai 45.000 abitanti, ridotto a 25.000 abitanti per le Unioni aventi più di metà della popolazione residente nel territorio di comuni montani o parzialmente montani ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), con esclusione delle Unioni con Comuni rientranti nella zona omogenea del Carso.

4. In relazione al disposto di cui al comma 3, in alternativa al ricorso a progetti di fusione ai sensi dell' articolo 7 bis della legge regionale 26/2014 , le UTI con popolazione inferiore alle soglie ivi stabilite sono tenute a convenzionarsi con UTI contigue appartenenti alla medesima Azienda per l'assistenza sanitaria per l'esercizio unitario delle funzioni del SSC. In tal caso, sono previsti uffici in comune e un unico Responsabile ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 5, incardinati nell'organizzazione dell'Unione più popolosa se non diversamente stabilito nella convenzione.

5. La convenzione di cui al comma 4 è stipulata con decorrenza operativa dal termine della gestione transitoria di cui all' articolo 56 ter della legge regionale 26/2014 . La convenzione disciplina le modalità di esercizio delle funzioni del SSC, la gestione degli interventi e dei servizi e regola i rapporti finanziari fra le Unioni.

6. A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Unioni appartenenti alla medesima Azienda per l'assistenza sanitaria possono stipulare accordi per gestire in comune uno o più servizi del SSC.>>.

b)

dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

**<<Art. 17 bis**

(Principi organizzativi del Servizio sociale dei Comuni)

1. Con regolamento approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 20 è disciplinata l'organizzazione del Servizio sociale dei Comuni nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e degli ulteriori standard stabiliti dalla Regione, al fine di assicurare sul territorio regionale uniformità nei livelli minimi di offerta e omogeneità di risposta ai bisogni della popolazione.

2. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce l'informazione, l'orientamento e l'accesso agli interventi e ai servizi del sistema integrato con la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del servizio di Segretariato sociale e del Servizio sociale professionale.

3. Il Servizio sociale dei Comuni garantisce sul territorio della gestione associata una presenza numerica di operatori professionali adeguata agli standard stabiliti dalla Regione. In particolare è prevista la presenza di almeno un assistente sociale ogni 3.000 abitanti, che le Unioni territoriali

intercomunali garantiscono con utilizzo degli spazi assunzionali disponibili e con ricorso ad affidamenti esterni.

*4. Ai fini del comma 3, l'Assemblea di cui all'articolo 20, in sede di programmazione delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul Fondo sociale regionale ai sensi dell'articolo 39, comma 3, destina in via prioritaria la quota di risorse utile al conseguimento degli standard previsti, dandone comunicazione alla Regione.*

*5. Il Servizio sociale dei Comuni è diretto da un Responsabile, con compiti di coordinamento e raccordo funzionale, organizzativo e gestionale del Servizio ed è articolato in modo da assicurare:*

*a) il supporto alla pianificazione e la progettazione locale del sistema integrato, mediante attività di elaborazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;*

*b) il presidio professionale e il coordinamento delle attività, degli interventi e dei servizi sociali per aree di utenza, con particolare riguardo a minori e famiglia, soggetti a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità o non autosufficienti;*

*c) il presidio amministrativo e finanziario-contabile delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;*

*d) il supporto informativo alle attività di cui alla lettera a) e il soddisfacimento dei fabbisogni informativi locali, regionali e nazionali, ottimizzando l'impiego dei sistemi informativi in uso.*

*6. Il supporto tecnico all'Assemblea e alla Commissione di cui all'articolo 20 è assicurato da un ufficio di direzione, programmazione e controllo, presieduto dal Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e composto dai referenti delle articolazioni previste ai sensi del comma 5.*

*7. Costituiscono requisiti per la nomina a Responsabile del Servizio sociale dei Comuni: il possesso del diploma di laurea almeno quadriennale o l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale dell'Ordine degli assistenti sociali, nonché l'aver svolto attività direttiva o di coordinamento per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore socioassistenziale.>>.*

*c)*

*l'articolo 18 è sostituito dal seguente:*

**<<Art. 18**

*(Gestione del Servizio sociale dei Comuni)*

*1. Le Unioni territoriali intercomunali gestiscono in forma diretta il Servizio sociale dei Comuni.*

*2. Le Unioni possono delegare la gestione delle attività, degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 6 all'Azienda per l'assistenza sanitaria di riferimento o a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio dell'Unione. La delega può essere parziale e in tal caso va prevista per aree omogenee d'intervento.*

*3. Nel rispetto delle linee guida emanate dalla Regione sentita la Commissione consiliare competente, con regolamento approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 20 sono stabilite le funzioni, gli interventi e i servizi in gestione dell'Unione e sono disciplinati in particolare:*

*a) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;*

*b) i criteri generali per l'accesso ai servizi;*

- c) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;*
- d) i rapporti finanziari con i Comuni del territorio dell'Unione, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;*
- e) l'eventuale scelta di delega ai sensi del comma 2, stabilendone la durata e l'oggetto, i criteri di regolazione dei rapporti con l'Azienda delegata, ivi compresi quelli per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione, nonché le modalità di indirizzo e verifica delle attività delegate;*
- f) le modalità di informazione ai Consigli comunali sull'andamento annuale della gestione.*

*4. Qualora l'articolazione territoriale dei distretti di cui all' articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), non coincida con un'Unione territoriale intercomunale, ma rappresenti un multiplo ovvero una frazione del territorio di una o più Unioni, il regolamento di cui al comma 3 individua le modalità per garantire l'integrazione sociosanitaria nell'ambito della programmazione e della realizzazione del sistema integrato.>>.*

**Con il presente provvedimento si sancisce al livello istituzionale, proprio del principio della sussidiarietà verticale, l'ambito del servizio sociale dei comuni, nonché la presenza dello stesso comune capofila quale referente fondamentale per la realizzazione delle politiche territoriali dei servizi sociali, secondo le prime vocazioni delle Regioni negli anni '70 e progressivamente sopite, restituendo ai Comuni il ruolo strategico fondamentale per l'organizzazione e lo sviluppo del welfare di comunità.**

Si riporta il provvedimento

Art. 1 sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 12/2015

1. Nelle more del riordino del sistema delle autonomie locali, l'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione - Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), è sostituito dal seguente: <<Art. 2 composizione del CAL 1. Il CAL è composto da una rappresentanza istituzionale di enti locali così formata: a) i Comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste quali membri di diritto; b) un Comune per ciascun ambito territoriale del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dello stesso articolo.
2. I Comuni di cui al comma 1, lettera b), sono individuati, ogni cinque anni, per ciascun ambito territoriale, dai sindaci dei Comuni compresi nell'ambito, esclusi i sindaci dei Comuni di cui al comma 1, lettera a). Le conferenze dei sindaci sono convocate, per ciascun ambito territoriale, dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti almeno trenta giorni prima della scadenza del quinquennio; in difetto provvede, previa diffida ad adempiere entro il termine di dieci giorni, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Lo stesso sindaco, con l'assistenza del segretario del rispettivo Comune, presiede la conferenza.
3. Per individuare i Comuni di cui al comma 1, lettera b), ogni sindaco esprime un solo voto, uguale e segreto. Risulta individuato il Comune che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta individuato il Comune con il maggior numero di abitanti. Dell'avvenuta individuazione viene data comunicazione all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

4. Qualora tra i Comuni individuati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, non risultino compresi almeno due Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, si procede ad una elezione suppletiva per l'individuazione di un Comune montano e di un Comune non montano, entrambi con popolazione sino a 3.000 abitanti. A tal fine, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ultimo periodo, convoca, in due distinte conferenze, i sindaci dei Comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti classificati montani di cui all'allegato A) alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e i sindaci degli altri Comuni, non montani, con popolazione sino a 3.000 abitanti. Ciascuna conferenza è rispettivamente presieduta, con l'assistenza della struttura regionale di cui all'articolo 1, comma 5, dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. L'individuazione dei due Comuni avviene con le modalità indicate al comma 3.

5. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali dà atto della composizione del CAL con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione del decreto.

6. Partecipano alle attività del CAL i sindaci dei Comuni di cui al comma 1, o loro delegati, scelti tra i sindaci dei Comuni compresi nello stesso ambito territoriale.

7. La qualità di componente del CAL non comporta il diritto a compensi o rimborsi a carico della Regione.>>.

Art. 2 sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 12/2015

1. L'articolo 3 della legge regionale 12/2015 è sostituito dal seguente: <<Art. 3 partecipazione ai lavori del CAL 1. Ai fini della valorizzazione e della salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale, partecipa ai lavori del CAL con diritto di parola un rappresentante per ciascuna Assemblea di comunità linguistica di cui all'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), designato dalla rispettiva Assemblea. La consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 26/2014, attinente alle rispettive minoranze, qualora relativa ad atti di cui all'articolo 8 della presente legge, si realizza mediante la partecipazione dei rappresentanti delle suddette Assemblee ai lavori del CAL con diritto di voto.

2. I Presidenti dell'Associazione regionale Comuni del Friuli Venezia Giulia (ANCI FVG) e dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del Friuli Venezia Giulia (UNCHEM FVG) o loro delegati partecipano, con diritto di parola, alle sedute del CAL.

3. Ai lavori del CAL presenziano i componenti della Giunta regionale o del Consiglio regionale proponenti degli atti sottoposti all'esame.>>. Art. 3 disposizioni di prima applicazione 1. In sede di prima applicazione, le riunioni delle conferenze dei sindaci di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, della legge regionale 12/2015, come sostituito dall'articolo 1, hanno luogo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In difetto, previa diffida ad adempiere entro il termine di dieci giorni, provvede alla convocazione l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

2. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convoca la prima riunione del CAL. La presidenza del CAL, fino alla nomina del Presidente, è assicurata dal componente più anziano, che provvede alle successive convocazioni.

Art. 4 disposizione transitoria 1. Nelle more dell'insediamento del CAL di cui all'articolo 2 della legge regionale 12/2015, come sostituito dall'articolo 1, il CAL continua a esercitare le sue funzioni nella composizione prevista dall'articolo 2 della legge regionale 12/2015 integrata con la partecipazione dei Comuni di Codroipo, Gemona del Friuli, Monfalcone, Sacile, San Daniele del Friuli e Tarvisio. Per tali Comuni partecipano alle attività del CAL i sindaci o loro delegati, scelti tra i componenti delle rispettive giunte.

**LOMBARDIA**

**DGR 2.8.18 - n. XI/456** - Approvazione dello schema d'intesa ANCI-Regione Lombardia «Intesa per il 2018 sulla distribuzione regionale della quota assegnata a Regione Lombardia del fondo nazionale per l'associazionismo comunale». (BUR n. 32 del 7.8.18)

#### **PRESENTAZIONE**

**La Regione, fin dal suo inizio, ha promosso e sviluppato una intensa politica territoriale dei servizi, incentrata sulla costituzione degli ERZ (enti responsabili di zona – L.R. n. 37/72) che in effetti ha anticipato le successive politiche di governance territoriale, avuto riguardo alla necessità di osservare il principio della sussidiarietà verticale (il Comune rappresenta il primo livello nel rapporto fra il cittadino e le Istituzioni) con i principi di adeguatezza, economicità, efficienza.**

**Nel proseguimento della suddette politiche, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge n. 142/90 e dal d.lgs. n. 267/2000 sugli Enti locali, si è comunque perseguito l'obiettivo costante di favorire l'associazionismo fra i Comuni, con la finalità connessa di promuovere un "federalismo locale" degli stessi, volto a garantire la migliore efficacia ed efficienza della macchina amministrativa locale, al fine di offrire alla popolazione (essendo lo stesso Comune da intendere quale "Ente esponenziale degli interessi della collettività locale"), i necessari servizi, pur in presenza di gravissime riduzioni di finanziamenti disposte dallo Stato centrale, nella assoluta inosservanza di quanto disposto dell'art. 117, lettera m) della Costituzione, che pur dovrebbe definire i livelli essenziali per l'esercizio dei diritti civili e sociali, e quindi i relativi finanziamenti ai Comuni, singoli o associati, per la rispondenza, quanto a servizi ed interventi, alle necessità ed ai bisogni delle collettività locali, avuto riguardo all'art. 119 della Costituzione sulle politiche fiscali.**

**A tale riguardo si sottolinea che oltre alla Lombardia, le Regioni Toscana, Umbria, Veneto, si ritiene che possano essere considerate fra le migliori a perseguire concrete politiche territoriali dei servizi.**

**In tale contesto viene in ogni caso esaltato e rafforzato il ruolo dell'ANCI, che rappresenta strategicamente e politicamente il riferimento fondamentale per l'organizzazione e lo sviluppo di politiche di comunità locale.**

**Si riporta di seguito il testo del provvedimento.**

#### **Note**

Viene approvato lo schema d'intesa tra Regione Lombardia ed ANCI Lombardia «Intesa per il 2018 sulla distribuzione regionale della quota assegnata a Regione Lombardia del fondo nazionale per l'associazionismo comunale» di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Alla copertura degli oneri finanziari dell'intesa si farà fronte con le risorse statali pari a € 5 646851,50, e con l'incremento del bilancio regionale per l'esercizio 2018 con Euro 342 942,00 di risorse aggiuntive

#### **ALLEGATO 1 INTESA PER IL 2018 SULLA DISTRIBUZIONE REGIONALE DELLA QUOTA ASSEGNATA A REGIONE LOMBARDIA DEL FONDO NAZIONALE PER L'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE**

Premesso che

la Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e funzionali e ispira la sua azione legislativa e amministrativa al principio di sussidiarietà e pone a fondamento della propria attività di governo il principio della leale collaborazione con gli enti locali; incentiva e disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti, anche attraverso la valorizzazione delle comunità montane e in particolare dei comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate come sancito dagli artt. 3 e 4 dello Statuto di Autonomia di Regione Lombardia. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative ivi comprese le Unioni di Comuni, ex TUEL.

□ con Intesa n. 936 del 1° marzo 2006 “Intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale, attuativa dell’intesa sancita con atto 873 del 28 luglio 2005. Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 131” in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni, Province autonome e Enti locali, sono stati stabiliti i criteri in base ai quali distribuire le risorse per le quali la legge dello Stato prevede una specifica destinazione, diretta alle Unioni di Comuni e Comunità Montane, delle risorse che sono gestite direttamente dalle Regioni, secondo le loro discipline nel rispetto di tale destinazione e sono stati specificati, tra l’altro:

- i criteri di riparto delle risorse tra le regioni;
- i requisiti cui dovranno attenersi le discipline normative regionali;
- le modalità in base alle quali la Conferenza Unificata individua le regioni le cui discipline normative corrispondono ai requisiti per la gestione regionale delle risorse statali.

□ Regione Lombardia, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 dell’Intesa, ha richiesto alla Conferenza Unificata la propria partecipazione al riparto delle risorse statali mediante regionalizzazione dei fondi statali per l’associazionismo comunale per l’anno 2017;

□ la Conferenza Unificata ha individuato la Regione Lombardia quale regione che partecipa al riparto delle risorse statali ai sensi dell’articolo 4, comma 2 dell’Intesa;

□ l’articolo 5, comma 2 dell’Intesa prevede eventuali accordi assunti con le rappresentanze degli enti locali;

Considerato che

□ ANCI e Regione Lombardia sostengono la gestione associata di funzioni e servizi comunali esercitata dalle unioni e dalle comunità montane e che pertanto entrambe si pongono come obiettivo comune la valorizzazione, l’efficacia e l’efficienza della gestione associata;

□ Con Intesa stipulata il 12 luglio 2017 Regione Lombardia ed ANCI hanno concordato la distribuzione regionale della quota assegnata del fondo nazionale per l’associazionismo comunale con Anci Lombardia in quanto rappresentante delle istanze degli enti locali relativamente all’annualità 2017;

tutto ciò premesso e considerato

**SI SANCISCE LA SEGUENTE INTESA**

Tra Regione Lombardia e Anci Lombardia

1) Regionalizzazione del fondo nazionale per l’associazionismo comunale

Si concorda di rinnovare anche nel 2019, alla Conferenza Unificata, la domanda di regionalizzazione del fondo nazionale per l’associazionismo comunale.

2) Periodo transitorio triennale per la gestione dei fondi statali regionalizzati

Preso atto che nel 2017 i fondi statali sono stati distribuiti sulla base della DGR X/7028/2017, per il 2018 i criteri sono:

a) la percentuale dei fondi statali da distribuire ai sensi del rr 2/2009 è pari al 25%;

b) tale importo sarà corrisposto in base al valore percentuale del contributo ordinario erogato a ciascuna unione rispetto al totale dei contributi ordinari 2018;

c) con DGR, ai sensi dell’art. 20 ter della lr 19/2008, introdotto dall’art. 9, c. 1, lett. f) della lr 15/2017, sarà definita la metodologia per la gestione del restante 75% dei fondi statali regionalizzati, al fine di garantirne l’erogazione a tutte le Unioni di Comuni e alle Comunità Montane, già costituite alla data di apertura delle domande di COSTARGA 2018, che associano almeno due programmi per due comuni aderenti;

Nel 2019, i fondi statali regionalizzati saranno erogati nelle percentuali che saranno definite in occasione dell'accordo per tale annualità; Nell'annualità 2020 i contributi statali saranno integralmente erogati ai sensi del rr 2/2009;

3) Indirizzi da adottare nella metodologia prevista al punto 2.c)

I fondi statali regionalizzati saranno erogati ispirandosi alle regole statali definite dal decreto del Ministero dell'Interno del 1° ottobre 2004, riservando una somma minima di € 2.000 a tutte le GA aventi diritto al contributo. A tal fine si considereranno:

- a) la popolazione legale dell'unione dei comuni e dei comuni associati alle Comunità Montane;
- b) il numero di comuni facenti parte dell'unione dei comuni o comuni che abbiano delegato la Comunità Montana all'esercizio dei servizi/programmi in forma associata per almeno due comuni;
- c) i servizi/programmi esercitati in forma associata per almeno due programmi;
- d) le spese impegnate e rendicontate per singolo servizio/programma con riferimento all'annualità precedente alla domanda;
- e) per le CCMM, solo le spese impegnate e rendicontate per singolo servizio/programma svolto in forma associata delegato dai comuni;
- f) per le Unioni di Comuni costituite nel 2018, o per le Unioni di Comuni, costituite nel 2017 che non hanno approvato il bilancio di previsione e pertanto non dispongono del conto consuntivo 2017, sarà considerata la sommatoria degli impegni del titolo I (Spese correnti) e II (Spese in conto capitale) assunti dai comuni aderenti nell'annualità precedente alla presentazione della domanda, per singolo servizio/programma associato;

4) Impegni economici per Regione Lombardia a) bandire ed erogare la quota assegnata a Regione Lombardia del fondo statale regionalizzato entro il 30 novembre di ogni anno fatto salvo l'avvenuto trasferimento da parte dello Stato;

b) al fine di aumentare il complesso delle risorse regionali specificatamente destinate alla gestione associata di servizi comunali da parte di Unioni di Comuni e Comunità Montane, affinché sia incrementata la quota di fondi statali per l'associazionismo comunale spettante a Regione Lombardia nell'anno successivo, prevedere che gli atti regionali che contemplino contributi ai comuni, individuino le unioni e le comunità montane come soggetti prioritari dei benefici, riservando loro una quota parte di tali contributi regionali;

c) finanziare i fondi regionali per l'associazionismo comunale per il biennio 2018/2019 con un importo almeno pari allo stanziamento per l'anno 2017 (ordinari per le Unioni e Comunità Montane e straordinari per le Unioni), compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale;

d) aumentare, subordinatamente alle disponibilità finanziarie, lo stanziamento per i contributi straordinari alle Unioni di Comuni del 2018, nella prima manovra di bilancio utile (assestamento) per un importo pari a euro 342.942, al fine di garantire il completo pagamento del contributo richiesto, conformemente ai parametri previsti dal rr. 2/2009 anche al fine di incrementare la quota di risorse regionali da rendicontare nel 2019 per l'assegnazione dei fondi statali per l'associazionismo comunale;

5) Attività congiunta di ANCI Lombardia e Regione Lombardia successiva alla sottoscrizione della presente intesa.

Regione Lombardia e ANCI Lombardia si impegnano a:

- a) avviare un tavolo di confronto sulle modifiche al regolamento regionale 2/2009, i cui lavori si concludano auspicabilmente entro la fine del 2018, per unificare e omogeneizzare la spesa regionale a favore delle UC e delle CCMM al fine di distribuire con un solo regolamento i fondi nazionali e contribuire alla progettazione della costituzione/riorganizzazione di Unioni di Comuni a condizione del trasferimento delle funzioni A e D di cui all'articolo 14, comma 27, del d.l. 78/2010 convertito

dalla l. 122/2010 con specifico impegno di trasferimento di tutti i contratti di lavoro del personale all'Unione;

b) avvio di un monitoraggio congiunto del fondo nazionale per l'associazionismo comunale al fine di poter stabilizzare la regionalizzazione del fondo nazionale a decorrere dal 2020, strumento utile per rinnovare la metodologia di ripartizione tra le regioni dei fondi statali;

c) avvio di un'attività di ricerca su parametri finanziari e di qualità dei servizi associati con particolare riferimento alle unioni e comunità montane.

Milano, li \_\_\_\_\_

Regione Lombardia ANCI Lombardia

<b>IMMIGRATI</b>
------------------

### **BASILICATA**

**DGR 16.7.18, n.658** - Interventi in materia di asilo, migrazione integrazione, di miglioramento dell'accoglienza e dell'integrazione/inclusione dei migranti. Protocollo di intesa tra la Regione Basilicata/Dipartimento Presidenza e l'Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB. (BUR n. 31 del 1.8.18)

**NB**

**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

### **LOMBARDIA**

**Comunicato regionale 3 agosto 2018 - n. 121 Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla partnership di progetto di cui all'avviso adottato dall'autorità responsabile del fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020 Ministero dell'Interno con d.d. n. 8843 del 4 luglio 2018 - Piano regionale per la formazione civicolinguistica dei cittadini di paesi terzi 2018 – 2021 coprogettati sul territorio. (BUR n. 32 dell'8.8.18)**

La Regione Lombardia in attuazione delle proprie linee programmatiche in tema di integrazione e qualificazione scolastica in contesti multiculturali, intende partecipare all'avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi, d'intesa con USR - Ufficio Scolastico Regionale - e ANCI Lombardia, al fine di garantire la realizzazione di percorsi di integrazione, attraverso l'identificazione di specifiche partnership a livello territoriale per la realizzazione di:

- Azioni formative per l'acquisizione e il potenziamento delle competenze linguistiche realizzate dai CPIA;
  - Azioni di formazione specifica volta ad un approfondimento linguistico volto all'inclusione;
  - Servizi complementari finalizzati a favorire l'accesso alle azioni formative e garantire efficacia ed efficienza alle azioni attraverso una rete territoriale per l'integrazione linguistica e sociale
- In particolare, mediante specifica manifestazione di interesse, Regione Lombardia, intende attivare un percorso di lavoro in grado di garantire lo sviluppo di un processo di miglioramento strutturato nell'ambito del quale, ciascun ente possa leggere i propri risultati, individuando soluzioni efficaci e durature, impostando al meglio approcci e processi, al fine di rafforzare le proprie potenzialità nelle diverse fasi di implementazione degli interventi a livello territoriale, connesse al processo di progettazione e di realizzazione Il percorso si articola in diverse tappe:

- 1) pianificazione
- 2) realizzazione
- 3) analisi dei fattori critici

4) monitoraggio e valutazione attraverso l'identificazione di specifici strumenti, coerentemente con gli adempimenti previsti in materia dai Regolamenti e in sede di avviso dall'Autorità Responsabile, con particolare riferimento a quanto indicato al punto 5 e nelle rispettive Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi Terzi 2018-2021, allegato al citato avviso

#### A TAL FINE AVVISA

che sono aperti i termini per la presentazione delle candidature per i soggetti che intendono presentare manifestazione di interesse in risposta al presente avviso pubblico per la costruzione della partnership di progetto Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse quali soggetti partner:

- Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4, comma 1 del d lgs 3 luglio 2017 n 117 (codice del terzo settore, operanti nel settore specifico di riferimento oggetto della presente manifestazione di interesse, iscritti negli appositi registri;
- Società cooperative e società Consortili operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'avviso Università, ovvero singoli Dipartimenti Universitari
- Istituti di Ricerca
- Organismi e organizzazioni internazionali o intergovernativi inseriti nella lista delle organizzazioni internazionali pubblicata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'avviso;
- Enti ecclesiali civilmente riconosciuti ai sensi dell'art 7 della legge 222/1985; I soggetti, di cui sopra, devono operare nel territorio lombardo da almeno 5 anni

Tali soggetti devono, altresì, possedere i requisiti e i criteri di natura organizzativa, di capacità economica ovvero di autonomia finanziaria e gestionale, disponendo di firma digitale, secondo quanto previsto dalla normativa in materia

I requisiti sono dimostrati mediante autodichiarazioni ai sensi del d p r 28 dicembre 2000 n 445

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per il giorno 18 agosto 2018 alle ore 12.00.

L'istanza ed i relativi allegati, compresa copia di un documento di identità del dichiarante, scansionati in formato pdf non modificabile, tutti raccolti in un unico file, salvo il riepilogo delle esperienze che dovrà essere salvato in formato excel, dovranno essere trasmessi mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: politichesociali\_abitative@pec regione lombardia it

#### TOSCANA

**DGR 30.7.18, n. 835** - Elementi essenziali - Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di integrazione e coesione sociale per richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale e le comunità locali toscane. Approvazione e prenotazione risorse. (BUR n. 33 del 14.8.18)

#### Note

Viene approvato l'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto (a cui si fa rinvio), denominato "Elementi essenziali - Avviso Pubblico per la presentazione di progetti di integrazione e coesione sociale per richiedenti asilo/titolari di protezione internazionale e le comunità locali toscane", in vista della successiva pubblicazione dell'Avviso pubblico che sarà adottato con apposito provvedimento dirigenziale;

<b>MINORI</b>
---------------

#### ABRUZZO

**L.R. 2.8.18, n. 24** Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. (BUR n. 77 del 13.8.18)

#### Art. 1

(Istituzione)

1. La Regione, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori, nel rispetto delle competenze degli enti locali, istituisce,

presso il Consiglio regionale, il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato "Garante".

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

## Art. 2

### (Funzioni)

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
  - a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;
  - b) promuove e vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
  - c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
  - d) vigila, anche in collaborazione con gli operatori dei servizi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, sui fenomeni di esclusione sociale, di discriminazione dei bambini e degli adolescenti, per motivi di sesso e di appartenenza etnica o religiosa;
  - e) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
  - f) vigila sui fenomeni dei minori scomparsi, della presenza sul territorio regionale di minori non accompagnati, dei minori abbandonati non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile;
  - g) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo - assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;
  - h) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali operanti nell'area minorile, propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione per le persone interessate a svolgere attività di tutela e curatela e svolge attività di consulenza ai tutori ed ai curatori nell'esercizio delle loro funzioni;
  - i) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato;
  - l) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;
  - m) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
  - n) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
  - o) promuove, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza e per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi;

- p) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;
  - q) collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;
  - r) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 1, comma 4, del DPR 14 maggio 2007 n. 103 (Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248);
  - s) predisporre una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.
2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera o), e della relazione annuale, di cui al comma 1, lettera s).

### Art. 3

(Tutela degli interessi diffusi)

1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi, il Garante può:
- a) segnalare alle amministrazioni pubbliche competenti i casi di violazione di diritti dei minori, conseguenti a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;
  - b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti;
  - c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;
  - d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;
  - e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge 241/1990.
2. Nello svolgimento dei compiti per la tutela degli interessi diffusi, il Garante:
- a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività;
  - b) stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
  - c) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
  - d) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
  - e) promuove interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali a tutela dei minori.

### Art. 4

(Tutela degli interessi e dei diritti individuali)

1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:
- a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione o degli Enti territoriali casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
  - b) raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;

- c) promuovere, presso le Amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
  - d) richiamare le Amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
  - e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al Giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate da documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.
2. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche Amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della legge 241/1990, e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

#### Art. 5

(Rapporti con il Difensore civico regionale)

1. Le funzioni e le attività, di cui agli articoli 2, 3, e 4, sono esercitate, nei confronti dei minori, in via esclusiva dal Garante, in deroga ad eventuali competenze in materia del Difensore civico regionale.
2. Il Garante e il Difensore civico regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, attivano le opportune forme di collaborazione e di coordinamento delle proprie attività e si danno reciproca informazione delle situazioni di interesse comune.

#### Art. 6

(Nomina, requisiti ed incompatibilità)

1. Il Garante è scelto tra persone, di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale. E' altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti.
2. Non sono eleggibili:
  - a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di comunità montana;
  - b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
  - c) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni;
  - d) il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo delle ASL e delle aziende ospedaliere;
  - e) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
3. La nomina a Garante non è cumulabile con altre nomine di competenza regionale.
4. La carica di Garante è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
5. Il conferimento della carica di Garante a dipendenti sia regionali che di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

#### Art. 7

(Elezione)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.

2. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale.

#### Art. 8

(Durata del mandato, rinuncia e decadenza)

1. Il Garante resta in carica per la durata della Legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.
2. Entro tre mesi dall'insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore.
3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.
4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di Garante, qualora sopravvengano le cause di ineleggibilità o si verificano le cause di incompatibilità previste dall'articolo 6, se l'interessato non le elimina entro quindici giorni.
6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, prevista dal comma 1, per dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico, decadenza o revoca, per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge, da parte del Consiglio regionale, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina, l'incarico è transitoriamente ricoperto, senza diritto all'indennità, dal Difensore civico regionale.

#### Art. 9

(Indennità)

1. Al Garante compete l'indennità di funzione nella misura del 25 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. Al Garante spetta, inoltre, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio in esercizi non di lusso.

#### Art. 10

(Relazioni e pubblicità)

1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella regione, sullo stato dei servizi esistenti, sulle risorse utilizzate, sui risultati raggiunti e sulle attività in programma per l'anno successivo, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai suddetti Presidenti.
2. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione e i provvedimenti urgenti, adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi della Regione ed i soggetti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.
3. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.
4. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull'attività svolta.

#### Art. 11

(Sede, personale e strutture)

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale de L'Aquila e di Pescara.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, la dotazione organica e l'organizzazione degli uffici del Garante, i requisiti professionali del personale addetto, promuovendone la formazione specifica e le ulteriori modalità di funzionamento.
3. Il Garante, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi ed indagini sulla situazione minorile dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, raccolti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPR 103/2007.
5. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità alle proposte del Garante, secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.

#### Art. 12

(Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, il Consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, una conferenza regionale sull'infanzia ed adolescenza in collaborazione con il Garante, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.

#### Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 20.000,00 per l'anno 2018, ed euro 30.000,00 per ciascun anno del biennio 2019-2020, cui si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per il garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza" istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale, alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1.
2. Ai fini della copertura della spesa per l'anno 2018 pari ad euro 20.000,00, alla parte spesa del bilancio di previsione 2018-2020 del Consiglio regionale, è apportata, per l'annualità 2018, la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:
  - a) in aumento: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, per euro 20.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per il garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza";
  - b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, Capitolo 1001/10 "Trattamento indennitario, missioni e rimborso spese consigliere regionali e componenti la Giunta non consiglieri regionali" per euro 20.000,00.
3. Ai fini della copertura della spesa per il biennio 2019-2020, pari ad euro 30.000,00 per ciascun anno, alla parte spesa del bilancio di previsione 2018-2020 del Consiglio regionale, è apportata, per ciascuna annualità 2019-2020, la seguente variazione per competenza di uguale importo:
  - a) in aumento: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, per euro 30.000,00 dello stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per il garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza";
  - b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, Capitolo 4303 "Funzionamento Co.re.com." per euro 30.000,00.
4. Per le annualità successive al 2020, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i corrispondenti stanziamenti dei relativi bilanci.

#### PIEMONTE

**DGR 20.7.18, n. 25-7250** Centri diurni socio-riabilitativi per minori di cui alla D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012. Conclusione fase sperimentale e aggiornamento fabbisogno regionale. Integrazione requisiti di cui alla D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i. (BUR n. 32 del 9.8.18).

## **PRESENTAZIONE**

**La Regione si è da tempo contraddistinta per la realizzazione di specifici programmi di intervento e servizi rivolti ai minori, rappresentando una assoluta eccellenza anche con riferimento alle politiche di accoglimento e di tutela dei minori, di cui è testimone, fra l'altro la L.R. n. 1/04, nonché le attività relative alle adozioni internazionali, ed infine alla tutela dei minori in condizioni di disagio psichico.**

**oopresente provvedimento si inquadra nel contesto delle politiche regionali rivolte ai minori, con la attenzione e la cura a innestarle in un sistema di servizi articolato sul territorio, nell'osservanza primaria di evitare la istituzionalizzazione e promuovere servizi territoriali, pur nelle esigenze di garantire una adeguata fornitura di interventi e servizi rivolti ai minori.**

**Note**

### **PREMESSA**

L'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. prevede che per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il Comune acquisisca, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di procedimenti edilizi, la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione. "Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture".

Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, compete alla Regione determinare idonee procedure per la verifica di compatibilità di cui al precedente comma 3, nonché gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva.

### **LA RICADUTA SULLA REGIONE**

La D.G.R. n. 25-12129 del 14/09/2009, riguardo ai presupposti del convenzionamento del sistema sanitario pubblico con strutture socio-sanitarie per disabili e minori, stabilisce "Il riconoscimento dell'idoneità delle singole strutture facenti parte della rete a fornire risposte efficaci ed efficienti in ordine alle prestazioni individuate e definite nei progetti assistenziali da parte delle competenti Unità valutative e della conseguente spesa stabilita nell'ambito dei criteri tariffari individuati attraverso la normativa regionale di riferimento". Con D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010 sono state approvate le modalità, i termini e i criteri per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio sanitarie, in attuazione del disposto di cui all'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

### **GLI SPECIFICI INTERVENTI PER I MINORI**

Relativamente all'area dei minori si è provveduto nel corso degli anni a definire i requisiti strutturali e gestionali con specifici provvedimenti amministrativi regionali secondo le varie tipologie di strutture destinate ad accogliere i minori stessi.

La D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012, ha approvato i requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semi-residenziali per minori, a fronte dell'esigenza di avviare un processo di riqualificazione della rete delle strutture residenziali, per garantire requisiti di qualità nei percorsi di accoglienza residenziale dei minori con bisogni particolari e specifici, dei nuclei genitore bambino, dei minori stranieri non accompagnati, nei percorsi di autonomia e nell'accoglienza in emergenza, attraverso progettualità diversificate, mirate ad evitare il collocamento fuori dalla famiglia per un tempo non determinato e volte a garantire, nel più breve tempo possibile, il reperimento di un'accoglienza familiare.

### **LA STRUTTURA INNOVATIVA**

La D.G.R. n. 25-5079/2012 ha individuato, altresì, quale nuova tipologia, il Centro Diurno Socio Riabilitativo (CDSR) sperimentale, destinato ai minori con patologie psichiatriche determinando, in fase di prima attivazione sperimentale triennale, il fabbisogno a livello regionale e ponendo, tra gli obiettivi prioritari dell'intervento semiresidenziale, quello di evitare o ridurre al minimo la necessità del ricorso alla residenzialità o al ricovero ospedaliero e di favorire le dimissioni protette dei minori. Il fabbisogno a livello regionale è stato così definito:

- quadrante 1 (Torino) 3 CDSR (di cui 2 a Torino Città ed 1 sul territorio provinciale)
- quadrante 2 (Novara, Vercelli, Biella e VCO) 1 CDSR
- quadrante 3 (Cuneo) 1 CDSR

-quadrante 4 (Asti, Alessandria) 1 CDSR

La D.G.R. n. 25-5079/2012 ha stabilito, inoltre, che:

-l'attivazione del CDSR è soggetta all'autorizzazione dell'ASL, previo parere della programmazione sanitaria regionale ai sensi dell'art. 8/ter e quater D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999 e norme regionali vigenti;

-l'autorizzazione al funzionamento sarà rilasciata dall'Azienda Sanitaria territorialmente competente previa comunicazione alla Direzione Sanità;

-nel rispetto degli adempimenti di legge inerenti l'obbligo scolastico, la frequenza al centro non si caratterizza come alternativa alla frequenza scolastica, ma si integra con essa, secondo i tempi e le modalità che sono definiti nel Progetto Educativo Individuale (PEI), predisposto con particolare attenzione alla flessibilità degli orari di accoglienza, per favorire tutte le occasioni di integrazione scolastica e sociale;

-le Direzioni regionali competenti, trascorso un triennio dall'approvazione della D.G.R. n.25-5079, attraverso la verifica degli esiti delle sperimentazioni effettivamente avviate, valutino l'opportunità del superamento della fase sperimentale, con eventuale revisione dei requisiti individuati con la stessa D.G.R. 25-5079 e ridefinizione del fabbisogno regionale.

Con la D.G.R. n. 25-5079, inoltre, si è rinviato ad apposito provvedimento deliberativo la definizione e il riparto della tariffa a carico del SSN, del cittadino e/o degli enti gestori dei servizi socio assistenziali per quanto riguarda le prestazioni diurne e residenziali per minori dell'area socio sanitaria integrata.

Con D.G.R. n. 27-1784 del 20/07/2015 sono state definite le tariffe di riferimento per il CDSR, così come previsto dalla D.G.R. n. 25-5079/2012.

Con successiva D.G.R. n. 20-3330 del 23/05/2016 si è prorogata, in sanatoria, fino al 30 giugno 2017, la durata della sperimentazione stabilita con la D.G.R. n. 25-5079/2012, confermando i requisiti dei CDSR ed il fabbisogno già definiti con la stessa D.G.R. n. 25-5079.

#### **LA RICOGNIZIONE E LA VERIFICA**

Le Direzioni Sanità e Coesione Sociale, trascorso il periodo di sperimentazione prorogato con D.G.R. n. 20-3330/2016 e in ottemperanza a quanto previsto dalle D.G.R. n. 25-5079/2012 e n. 20-3330/2016, hanno effettuato una ricognizione volta a verificare gli esiti delle sperimentazioni effettivamente avviate sul territorio regionale con riferimento ai seguenti dati:

- caratteristiche più significative dei minori accolti, provenienza, numero medio di ospiti;
- modalità organizzative;
- attività proposte;
- modalità di collaborazione con i servizi di riferimento.

#### **GLI ESITI E LE RISULTANZE**

La verifica ha messo in evidenza che l'attività svolta, nel periodo di sperimentazione previsto con le D.G.R. n. 25-5079/2012 e n. 20-3330/2016, nell'ambito dei CDSR autorizzati sul territorio regionale, ha determinato delle ricadute positive legate ai seguenti fattori:

- Rilevante numero di minori inseriti dai servizi competenti, con conseguenze limitazione degli inserimenti residenziali e dei ricoveri ospedalieri;
- Benefici economici per il sistema sanitario regionale in quanto le tariffe definite con D.G.R. n. 27-1784/2015 sono inferiori a quelle previste per la residenzialità;
- Facilitazione delle dimissioni protette, volte al rientro in famiglia;
- Permanenza del minore nel territorio di provenienza.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene conclusa la fase sperimentale prevista dalle D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e n. 203330 del 23/05//2016, prevedendo il Centro Diurno Socio Riabilitativo quale tipologia autonoma ed ordinaria di servizio diurno per la tutela della salute mentale dei minori.

La conclusione della fase sperimentale deve essere indicata, per i CDSR attivi sul territorio regionale, nei titoli autorizzativi (autorizzazione al funzionamento e accreditamento) dell'ASL competente.

Viene integrato quanto previsto nel capitolo 11, paragrafo 11.3, dell'allegato 1 alla D.G.R. 255079/2012 e s.m.i. specificando che solo nel caso in cui non sia possibile reperire la figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica, tale figura può essere sostituita da un quarto educatore professionale a tempo pieno.

Tale possibilità è consentita qualora il titolare dell'autorizzazione al funzionamento attesti alla competente Commissione di vigilanza l'impossibilità di reperire sul mercato una figura di tecnico della riabilitazione psichiatrica ed accerti, di concerto con i servizi invianti, la compatibilità dell'inserimento di una quarta figura di educatore professionale a tempo pieno rispetto ai bisogni ed alle caratteristiche dei minori accolti.

A integrazione dello stesso capitolo 11, paragrafo 11.3, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 255079, si stabilisce, inoltre che i CDSR devono assicurare, con mezzi propri, il collegamento con i servizi territoriali di riferimento e, all'occorrenza, con il luogo di residenza o domicilio del minore.

Viene aggiornato, sul territorio regionale, il fabbisogno stabilito con la D.G.R. n. 25-5079/2012 e confermato con D.G.R. n. 20-3330/2016, sulla base delle esigenze espresse dai servizi competenti delle Aziende Sanitarie Regionali nella misura seguente:

-quadrante 1 3 CDSR nella Città di Torino (di cui 2 già attivi) 2 CDSR sul territorio provinciale (di cui 1 già attivo)

-quadrante 2 2 CDSR (Novara, Vercelli, Biella e VCO) (di cui 1 già attivo a Novara) Il secondo CDSR può essere realizzato nell'area compresa tra le ASL di Vercelli, Biella e VCO

-quadrante 3 1 CDSR (CN1, CN2)

-quadrante 4 2 CDSR (Asti, Alessandria) (di cui 1 già attivo)

Viene confermata la validità delle tariffe individuate con D.G.R. n. 27-1784 del 20/07/2015.

Il coordinamento del CDSR spetta all'ASL su cui insiste la struttura che attiverà forme di collaborazione con le ASL ricomprese nel quadrante di riferimento.

Le modalità, i termini, i criteri e la modulistica per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei CDSR sono indicati negli allegati A, B e C della DGR n. 46-528 del 04.08.2010

La spesa sanitaria derivante dal presente provvedimento trova copertura nell'ambito dell'assegnazione ordinaria di parte corrente alle Aziende Sanitarie Regionali.

## VENETO

**DGR 17.7.18, n. 1034** - Ir 17/10/2017, n. 38 "norme per il sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili, in condizioni di fragilità o non autosufficienza, per la qualificazione e il sostegno degli assistenti familiari" - prime indicazioni. (BUR n. 81 del 14.7.18)

### Note

### PREMESSA

La legge regionale 17 ottobre 2017, n. 38 (di seguito legge) recante "*Norme per il sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili, in condizioni di fragilità o non autosufficienza, per la qualificazione e il sostegno degli assistenti familiari*" ha introdotto disposizioni specifiche per "*la qualificazione, la regolarizzazione e il sostegno del lavoro degli assistenti familiari*".

Il provvedimento interviene nell'ambito delle politiche per la famiglia con una serie di misure volte a sostenere i contesti familiari impegnati nell'assistenza ai propri congiunti anziani e non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità (articolo 1, co. 1 della legge).

Attraverso tali misure la legge persegue l'obiettivo strategico di favorire la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio ambiente familiare e sociale, evitando l'istituzionalizzazione impropria e/o rinviandola al momento in cui l'assistenza e la cura non sono più possibili a domicilio (articolo 1, co. 2 della legge).

Tra le misure previste rilevano quelle volte alla qualificazione dell'offerta di servizi domiciliari da parte delle lavoratrici e dei lavoratori che svolgono l'attività di assistente familiare e di coloro che intendono intraprendere questa attività.

In particolare, l'articolo 4 della legge indica, tra l'altro, che "*la Giunta regionale promuove e sostiene iniziative di:*

- a. *formazione, aggiornamento e tutoring dell'assistente familiare;*

- b. *promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nelle forme più appropriate ed efficaci, nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro;*
- c. *informazione, assistenza, supporto e consulenza a favore delle famiglie”.*

Inoltre, il successivo articolo 5 della legge, in coerenza con il principio di sussidiarietà, riconosce la molteplicità dei soggetti che per competenza rientrano tra gli attuatori degli interventi:

1. enti locali;
2. aziende ULSS, aziende ospedaliere e università;
3. organismi del Terzo Settore;
4. organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e loro patronati;
5. enti di formazione professionale;
6. altri soggetti che operano in ambito sociale e socio-sanitario, comprese le agenzie per il lavoro;
7. soggetti che erogano servizi per il lavoro.

Al fine di assicurare condizioni di massima efficacia ed efficienza agli interventi di legge e/o alle altre iniziative promosse a livello locale dai soggetti di cui al richiamato articolo 5, le disposizioni della legge costituiscono il necessario quadro di riferimento e di coordinamento.

In tale contesto la LR n. 38 del 2017 ha stabilito gli strumenti per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 4 e per il coordinamento dei soggetti attuatori di cui all'articolo 5, in particolare:

- il registro regionale degli assistenti familiari (articolo 7 della legge);
- gli sportelli per l'assistenza familiare (articolo 8 della legge);
- la formazione dell'assistente familiare (articolo 10 della legge).

Il carattere innovativo della legge e l'urgenza di fornire risposte qualificate a sostegno delle famiglie impegnate nell'assistenza ai propri congiunti anziani non autosufficienti e all'incremento prospettico di tale carico assistenziale sul sistema delle famiglie correlato all'aumento progressivo della popolazione anziana, impone di procedere, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio pluriennale, attraverso più moduli riferiti agli strumenti su richiamati (articoli 7, 8 e 10 della legge) da sperimentare, anche singolarmente, salvo ogni necessario meccanismo di raccordo e coerenza.

Stante la rilevanza delle finalità della legge in ambito sociale e socio-assistenziale, è stato previsto che l'istituzione degli sportelli per l'assistenza familiare di cui all'articolo 8 richiamato avvenga attraverso i piani di zona dei distretti delle aziende ULSS (articolo 26, co. 1 della LR n. 19 del 2016).

A riguardo, al fine di attuare ogni possibile sinergia, si richiama la DGR n. 1247 del 1/8/2016 con la quale è stato avviato il progetto “Sportello Famiglia” che vedrà il coinvolgimento dei comuni con popolazione superiore o uguale a 20.000 abitanti e con riferimento al quale si propone che le stesse amministrazioni comunali valutino l'opportunità che le fasi di implementazione progettuale contemplino anche le attività previste per gli Sportelli per l'assistenza familiare di cui all'articolo 8 della legge.

Quanto alla formazione degli assistenti familiari, si da atto che la finalità della LR n. 38 del 2017 diretta alla realizzazione di progetti di formazione indirizzati all'acquisizione o all'incremento di competenze professionali per le persone che intendono svolgere la professione di assistente familiare, rientra nell'Obiettivo Tematico 8 del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 di cui all'Asse I “Occupabilità” che promuove azioni di politica attiva del lavoro a favore di persone disoccupate e inoccupate.

Tra gli aspiranti assistenti familiari possono esserci anche persone disoccupate e inoccupate e rilevato che i fondi previsti ai fini dell'Obiettivo Tematico 8 del POR FSE Veneto 2014-2020 consentono di finanziare l'attivazione di progetti per il rafforzamento delle competenze degli assistenti familiari, si propone di dare immediato avvio ad una prima iniziativa sul fronte della formazione delle persone disoccupate e inoccupate che intendono svolgere l'attività di assistente familiare da finanziarsi con le risorse programmate sull'Asse I “Occupabilità” del POR FSE Veneto 2014-2020.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Nella redazione dei piani di zona dei distretti delle aziende ULSS, in cui verrà prevista l'istituzione degli sportelli per l'assistenza familiare ai sensi dell'articolo 8 della LR n. 38 del 2017, al fine di attuare ogni possibile sinergia, si deve tenere in considerazione anche quanto previsto dalla DGR n.

1247 del 1/8/2016 con la quale è stato avviato il progetto “Sportello Famiglia” e si deve valutare l’opportunità che le fasi di implementazione progettuale contemplino anche le attività previste per gli Sportelli per l’assistenza familiare di cui all’articolo 8 della LR n. 38 del 2017.

Viene concordato l'avvio di una prima iniziativa sul fronte della formazione, mediante l’attivazione di progetti finalizzati all’acquisizione o all’incremento di competenze professionali per le persone che intendono svolgere l’attività di assistente familiare.

Viene rinviata ad un successivo provvedimento la definizione del progetto operativo complessivo finalizzato a dare piena attuazione all’articolo 10 “*formazione dell’assistente familiare*” e dell’articolo 6, co. 1, lett. f) “*diffusione della conoscenza della lingua italiana e delle nozioni fondamentali di educazione civica tra gli assistenti familiari stranieri*” che costituirà riferimento per le successive iniziative di formazione.;

Viene altresì rinviato ad un successivo provvedimento l’avvio delle attività necessarie allo sviluppo delle funzioni del registro regionale degli assistenti familiari di cui all’articolo 7 della LR n. 38 del 2017.

## PERSONE CON DISABILITÀ

### ABRUZZO

- Interventi Regionali per la Vita Indipendente - L.R. 23 novembre 2012, n. 57, art. 5, c. 4 (Valutazione dei progetti). Verifica capacità di autodeterminazione. (BUR n. 30 del 1.8.18)

- **Note**

- Viene stabilito che, ai fini della valutazione dei progetti di vita indipendente di cui alla L. R. 57/2012, le UUVVMM operanti presso i distretti Sanitari, si esprimono con Sì o No rispetto alla capacità di autodeterminazione del soggetto richiedente, utilizzando elettivamente il Profilo di assertività di Gillan, come allegato al presente atto, o altra scala, invece, se quest’ultima non fosse applicabile e, comunque, senza prescindere dalla valutazione clinica da effettuarsi a cura degli specialisti nel caso di disabilità intellettiva o del neuro sviluppo.

- Viene demandata al competente Servizio del Dipartimento per la salute e il Welfare l’adozione degli atti necessari a che, nelle modalità stabilite dal presente atto, siano valutati i progetti di vita indipendente e verificata la capacità di autodeterminazione dei soggetti che, entro i termini previsti, hanno presentato presso i propri comuni di residenza istanza di accesso ai contributi per la Vita indipendente – annualità 2018 –, fermo restando il possesso dei requisiti minimi previsti dalla norma regionale di riferimento e nel limite di reddito previsto dalla DGR n. 759 del 15.12.2017;

- Vengono confermati gli elementi attuativi della legge regionali 57/2012 introdotti con la Deliberazione di Giunta n. 759 del 15.12.2017, per quanto non in contrasto con la presente deliberazione.

**DGR 29.3.18, n. 178** - Riorganizzazione dell’offerta di servizi per l’area salute mentale. Riorganizzazione sistema borse lavoro per disabili psichici. Approvazione linee di indirizzo l. r. 94/2000. (BUR n 31 dell’8.8.18)

**Note**

Viene data attuazione alla l.r. 94/2000 e per l’effetto vengono approvate le linee di indirizzo in materia di erogazione e mantenimento delle borse lavoro per disabili psichici – ALL. 1 parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

### BASILICATA

**DGR 16.7.18, n.663** - Fondo per la non autosufficienza - Contributo per il funzionamento della "Casa famiglia per disabili gravi Dopo di noi", proposta e cofinanziata dal Comune di Lauria - Annualità 2017-2018.(BUR n. 31 del 1.8.18).

## PRESENTAZIONE

**Il provvedimento, così come disposto, si ritiene che non tenga conto del ruolo del Piano intercomunale dei servizi sociali e sociosanitari, che è adottato per ciascun Ambito Socio-Territoriale dai Comuni associati mediante accordo di programma, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sottoscritto dai Sindaci e dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di riferimento, nonché dagli altri soggetti pubblici eventualmente coinvolti (art. 16).**

**Rappresenta un livello di interlocuzione diretta fra il Comune e la Regione, prescindendo dalla "filosofia" distrettuale proposta dalla legge 328/2000.**

**Note**

#### **PREMESSA**

Tra gli obiettivi di sviluppo del Piano regionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunità 2012-2015 è contemplato quello dello sviluppo sul territorio regionale di strutture per il "Dopo di noi".

Il Comune di Lauria fa richiesta di concessione del contributo regionale per finanziare, alle stesse condizioni dell'anno precedente, il funzionamento della "Casa famiglia per disabili gravi Dopo di Noi" per un'altra annualità.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Viene concesso il contributo regionale per finanziare, alle stesse condizioni dell'anno precedente, il funzionamento della "Casa famiglia per disabili gravi Dopo di Noi" per l'annualità 2017.2018.

Viene destinata a tal fine, al Comune di Lauria la somma complessiva di € 105.000,00.

**DGR 16.7.18, n.666** - Prosecuzione per il triennio 2018-2020 dei Programmi "Assistenza ai malati di SLA" e "Assistenza ai malati in Stato Vegetativo o di Minima Coscienza" di cui alle DDGR n. 256 del 12.3.2013 e n. 1016 del 9.8.2013. (BUR n. 31 del 1.8.18).

**Note**

Viene programmata per il triennio 2018-2020 l'attuazione delle misure di cui alle DDGR n.256 del 12.3.2013 e n.1016 del 9.8.2013.

Viene disposta la prosecuzione per le annualità 2018, 2019 e 2020 delle seguenti misure:

O misura volta al riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver per l'assistenza ai malati di SLR\ attraverso l'erogazione di contributi economici di cui alla D.G.R. 256 del 12.3.2013;

o misura volta al supporto specifico alle persone in stato vegetativo o di minima coscienza con trasferimenti monetari condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato e in tal senso monitorati.

Viene disposto per il triennio 2018-2020 il finanziamento di Euro 850.000,00 su ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020 per complessivi € 2.550000,00.

I Comuni di concerto con le Aziende Sanitarie territorialmente competenti, procedono con tempestività all'individuazione delle persone che presentano le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 cui attribuire i benefici di legge.

I punteggi per ogni singolo beneficiario vengono calcolati utilizzando il sistema informativo gestionale regionale dei programmi già da tempo in uso presso ciascuna amministrazione comunale

#### **CAMPANIA**

**L.R 2.8.18, n. 27** - Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile" (BUR n. 54 del 3.8.18)

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, in attuazione degli articoli 3 e 117 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione

scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107), nonché in armonia con i principi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, promuove il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della lingua dei segni italiana, di seguito denominata LIS, e della lingua dei segni italiana tattile, di seguito denominata LIS tattile, la rimozione delle barriere della comunicazione, l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere. Promuove inoltre, la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.

2. La Regione tutela i diritti delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere e promuove l'uso della LIS e della LIS tattile come strumento di integrazione sociale per garantire l'accesso alle informazioni ed ai servizi pubblici regionali.

#### Art. 2 (Libertà di scelta e non discriminazione)

1. La Regione riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale.

2. La Regione favorisce le condizioni affinché le persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva possano liberamente fare uso della LIS, della LIS tattile e dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti gli ambiti pubblici e privati.

#### Art. 3 (Destinatari)

1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in genere, con deficit di comunicazione o di linguaggio, come nei disturbi generalizzati dello sviluppo, e le loro famiglie.

#### Art. 4 (Interventi)

1. La Regione, nel rispetto del principio della libertà di scelta sulle modalità di comunicazione e sui percorsi educativi e sugli ausili da adottare, promuove:

- a) i diritti delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere, e ne garantisce l'inclusione sociale attraverso la disponibilità dei canali comunicativi e la diffusione degli strumenti tecnologici, dei servizi e delle risorse offerte ai cittadini;
- b) l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche e con gli enti del sistema regionale;
- c) la realizzazione di progetti per l'attivazione di servizi di sostegno alla comunicazione in LIS e LIS tattile presso gli uffici dei Piani di zona, valorizzando la funzione dell'operatore interno sordo che utilizza la LIS, anche in collaborazione con altri uffici di Piano e con le associazioni maggiormente rappresentative in relazione alla loro diffusa presenza sul territorio regionale operanti per la tutela dei destinatari di cui all'articolo 3 iscritte agli albi ed ai registri regionali;
- d) la diffusione dell'utilizzo della LIS e della LIS tattile e delle altre tecniche anche informatiche per favorire l'accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale regionale, il turismo accessibile e la fruizione di eventi regionali a carattere culturale, ricreativo e sportivo;
- e) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale, anche con la collaborazione del Comitato Regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.);
- f) le forme di collaborazione, attraverso la stipula di convenzioni e protocolli, con le associazioni maggiormente rappresentative in relazione alla loro diffusa presenza sul territorio regionale, operanti per la tutela dei destinatari di cui all'articolo 3, iscritte agli albi ed ai registri regionali.

2. La Regione garantisce i servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e di sottotitolazione nelle riunioni plenarie del Consiglio regionale.

3. La Regione promuove la piena accessibilità alle attività di informazione istituzionale mediante la realizzazione e l'erogazione di un servizio periodico multimediale di informazione sull'attività istituzionale del Consiglio regionale, secondo lo stato della tecnologia.

#### Art. 5 (Formazione)

1. La Regione promuove:

a) la possibilità per il bambino sordo, sordocieco o con disabilità uditiva in genere, sia di sperimentare gli interventi logopedici e protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce, sia di apprendere la LIS o la LIS tattile;

b) le azioni di supporto agli studenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 3, nell'ambito di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e in quelle universitarie, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, nel rispetto delle diverse autonomie, attraverso servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella lingua dei segni, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura idonei a favorirne l'apprendimento e la comunicazione;

c) le forme di collaborazione e partenariato con le Università e i Centri di ricerca per effettuare i progetti di ricerca in materia ed incrementare l'accesso all'istruzione universitaria e postuniversitaria.

2. La Regione favorisce la diffusione dell'utilizzo della LIS e della LIS tattile, anche mediante percorsi formativi e di aggiornamento, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con le istituzioni universitarie, gli enti di formazione, le associazioni delle figure professionali qualificate in materia di disabilità uditiva di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), e le associazioni maggiormente rappresentative in relazione alla loro diffusa presenza sul territorio regionale, iscritte agli albi e ai registri regionali, operanti per la tutela dei destinatari di cui all'articolo 3.

3. La Regione favorisce l'aggiornamento dei profili professionali operanti nell'ambito sociosanitario, prevedendo l'acquisizione di specifiche competenze nell'utilizzo della LIS e della LIS tattile.

#### Art. 6 (Programmazione attività)

1. La Giunta regionale definisce le modalità, le azioni e le risorse attraverso le quali attua la presente legge, mediante la redazione di un Programma periodico, con il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative in relazione alla loro diffusa presenza sul territorio regionale, iscritte agli albi e ai registri regionali, operanti nell'ambito della tutela dei destinatari di cui all'articolo 3.

#### Art. 7 (Inclusione lavorativa)

1. La Regione, per quanto di competenza, favorisce gli interventi volti a realizzare pari opportunità e accessibilità negli ambienti di lavoro, di formazione e aggiornamento ed in ogni ambito della vita lavorativa, mediante l'utilizzo di strumenti, anche innovativi, atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere.

#### Art. 8 (Trasporti)

1. La Regione promuove la diffusione e l'accessibilità nelle stazioni di trasporto marittimo, terrestre e aereo, dei servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile di sottotitolazione presso i punti di informazione e contatto con il pubblico.

#### Art. 9 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, annualmente, trasmette al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge, sugli interventi e sui risultati ottenuti.

#### Art. 10 (Norma Finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantizzati in euro 50.000,00, per il 2018 ed euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante incremento della Missione 12, Programma 2, Titolo 1 e contestuale decremento, della medesima somma, della Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Campania. 2. Per le finalità previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 4, i cui oneri sono quantificati in euro 6.000,00 per il 2018 e 12.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante incremento della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 e contestuale riduzione di pari importo, della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2018-2020 del Consiglio regionale della Campania.

## **MARCHE**

**L.R.6.8.18, n. 34** - Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione. (BUR n. 70 del 9.8.18)

### **Art. 1 (Finalità)**

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'articolo 3 dello Statuto della Regione riconosce e sostiene il diritto delle persone con disabilità per una piena integrazione nella collettività, garantendo loro una libertà di accesso alle aree demaniali destinate alla balneazione.

2. La Regione promuove interventi mirati ad assicurare la fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione alle persone con disabilità.

### **Art. 2 (Compiti della Regione)**

1. In attuazione delle finalità indicate all'articolo 1, la Giunta regionale approva un atto di indirizzo finalizzato ad assicurare, da parte dei Comuni:

- a) la dotazione delle spiagge demaniali, comprese quelle oggetto di concessioni, in forma singola o anche associata, di ausili speciali per la mobilità alla balneazione delle persone con disabilità;
- b) l'abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare: servizi igienici idonei, parcheggi dedicati, passerelle fino al mare, segnaletica apposita;
- c) l'individuazione di uno spazio, nell'ambito delle spiagge demaniali, comprese quelle oggetto di concessioni, dotato di tutti i servizi per le persone con disabilità, nonché di prese elettriche per l'alimentazione di strumenti a supporto delle stesse persone con disabilità;
- d) la promozione, attraverso siti istituzionali e portali turistici, delle spiagge fruibili alle persone con disabilità.

2. La Giunta regionale concede ai Comuni contributi finalizzati alla fruibilità, da parte delle persone con disabilità, delle spiagge demaniali, comprese quelle oggetto di concessioni, in forma singola o associata, e, in particolare, per:

- a) attrezzare le spiagge di ausili speciali per la mobilità alla balneazione;
- b) abbattere le barriere architettoniche relative ai servizi igienici idonei, ai parcheggi dedicati, alle passerelle fino al mare, alla segnaletica apposita; c) dotare le spiagge di prese elettriche per l'alimentazione di strumenti a supporto delle persone con disabilità.

3. I contributi previsti per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 non possono essere concessi per interventi la cui realizzazione è obbligatoria ai sensi della normativa vigente in materia.

### **Art. 3 (Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificati in euro 100.000,00, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2018/2020 a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e corrispondente incremento degli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità".

2. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.  
 3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

Art. 4 (Disposizione transitoria e finale)

1. La Giunta regionale, su proposta della struttura competente in materia di difesa del suolo e della costa, approva, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, l'atto di indirizzo previsto al comma 1 dell'articolo 2.

## POLITICHE SOCIALI

### EMILIA-ROMAGNA

**DGR 2.5.18, n. 634** - Programma annuale 2018: ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi della L.R. n. 2/2003 e ss.mm.ii. e delle risorse regionali di cui alla L.R. n. 5/2004 e ss.mm.ii.; individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 120/2017. (BUR n. 263 dell' 8.8.18)

### Note      **INTRODUZIONE NORMATIVA**

- la legge 8/11/2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

- la L.R. 23/12/2004, n.29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale";

- la L.R. 12/3/2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e ss. mm. e ii. ed in particolare gli artt. 19,27 e 29;

- la L.R. 30/07/2015 n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e ss.mm.ii.;

- la L.R. 15/07/2016 n. 11, in particolare l'art.11 che modifica l'art.27 della L.R. 2/2003 stabilendo la durata e l'efficacia del Piano regionale e il percorso per la sua adozione.

#### Atti regionali

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n.175/2008 con la quale si è approvato il Piano sociale e sanitario 2008-2010;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n.117/2013 con la quale tra l'altro si è prorogata la validità del precedente Piano sociale e sanitario regionale per gli anni 2013 e 2014;

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 120/2017 con la quale si è approvato il nuovo Piano sociale e sanitario 2017-2019 e in particolare i capitoli 5 e 6;

- la propria deliberazione n. 1423 del 02/10/2017 "Attuazione del piano sociale e sanitario 2017-2019. Approvazione delle schede attuative d'intervento e di indirizzi per l'elaborazione dei piani di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale".

- la propria deliberazione n. 2193 del 28/12/2017 "Ripartizione del Fondo Sociale Regionale ai sensi della L.R. 2/2003. Approvazione stralcio della programmazione 2018 ai sensi dell'art. 47 comma 3

della L.R. 2/2003. Attuazione del decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 novembre 2017”.

### **IL RUOLO DELLA PROGRAMMAZIONE**

- il nuovo Piano sociale e sanitario approvato con D.A.L. 120/2017 individua nella programmazione lo strumento con cui si definiscono priorità e obiettivi, interventi da mettere in campo, risorse a disposizione e processi e procedure di attuazione e attraverso la programmazione si costituiscono relazioni significative tra diversi livelli istituzionali e tra attori pubblici e privati.

- I piani di zona per la salute e il benessere sociale sono uno strumento della programmazione Locale ad uso del territorio e hanno una durata triennale, così come previsto dall'art. 29 della legge 2/2003 e ss.mm. e annualmente viene proposto il Programma Attuativo a seguito della definizione delle risorse da parte della regione o di nuove eventuali modifiche/integrazioni da parte degli Enti Locali;

- Per l'anno 2018 il Programma Attuativo è ricompreso nel Piano di Zona triennale 2018-2020;

### **IL FINANZIAMENTO STATALE**

- Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2017, reca il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali e quota del Fondo per la povertà e all'esclusione sociale - annualità 2017, ed attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la somma di euro 19.941.353,06, di cui Euro 4.677.353,06 provenienti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali ed Euro 15.264.000,00 provenienti da Fondo Povertà di cui all'art. 8 comma 7 del D.lgs. 147 del 15 settembre 2017.

### **L'AZIONE DELLA REGIONE**

Con la propria delibera sopraccitata n. 2193/2017 si è provveduto in specifico:

- a destinare risorse per Euro 15.356.417,23, di cui: Euro 15.264.000,00 assegnati con il citato Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 23 novembre 2017 ed Euro 92.417,23 provenienti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a titolo di riassegnazione di FNPS anno 2016, al finanziamento dei servizi e degli interventi sociali quale stralcio alla programmazione 2018 ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R.2/2003;

- a ripartire tali risorse in coerenza con gli obiettivi e le aree di intervento individuate dal decreto sopraccitato del 23 novembre 2017;

- ad impegnare la spesa di € 15.356.417,23 ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2017 indicati al punto 10 del dispositivo della deliberazione medesima da assoggettare con successivo provvedimento, a seguito di attivazione del fondo pluriennale vincolato, ad opportuna procedura di regolarizzazione contabile a valere sull'anno di previsione 2018 del bilancio finanziario gestionale pluriennale 2018-2020.

### **LA DISPOSIZIONE**

Viene approvato il “Programma annuale 2018: ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R. 2/2003 e delle risorse regionali di cui alla L.R. 5/2004; individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione

dell'Assemblea Legislativa n. 120/2017" di cui allegato A, parte integrante del sostanziale del presente provvedimento.

L'ammontare delle risorse complessivamente destinato al programma annuale 2018, è quantificato in **Euro 41.399.120,29** e ad esso concorrono **Euro 15.356.417,23** a titolo di risorse già programmate e impegnate con deliberazione n. **2193/2017** e oggetto di regolarizzazione contabile con determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze n. 21072 del 29/12/2017 nonché **Euro 26.042.703,06** a titolo di risorse programmate con il presente provvedimento, così costituito:

### Anno di previsione 2018

#### Mezzi Statali

quanto a **Euro 1.075.791,20** al capitolo U57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona per interventi rivolti all'infanzia e ai minori (art. 47, comma 1, lett.b.) L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e L. 8 novembre 2000, n. 328; art. 1, comma 1252, L. 296/2006 e art. 19, comma 3, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in l. dall'art. 1 l. 4 agosto 2006, n. 248, D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147) - Mezzi statali";

quanto a **Euro 2.806.411,84** al capitolo U57183 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona per interventi rivolti a soggetti a rischio esclusione sociale (art. 47, comma 1, lett.b.) L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e l. 8 novembre 2000, n. 328; art. 1, comma 1252, l. 296/2006 e art. 19, comma 3, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in l. dall'art. 1 l. 4 agosto 2006, n. 248, D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147) - Mezzi statali";

quanto a **Euro 795.150,02** al capitolo U57187 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona per la programmazione e il governo della rete dei servizi (art. 47, comma 1, lett.b.) L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e l. 8 novembre 2000, n. 328; art. 1, comma 1252, l. 296/2006 e art. 19, comma 3, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in l. dall'art. 1 l. 4 agosto 2006, n. 248, D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147) - Mezzi statali";

#### Mezzi Regionali

quanto a **Euro 7.200.000,00** al capitolo U57120 capitolo 57120 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona, interventi per l'infanzia e i minori (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n.2)";

quanto a **Euro 8.750.000,00** al capitolo U57191 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona, interventi per soggetti a rischio esclusione sociale (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n.2)";

quanto a Euro **3.600.000,00** al capitolo U57193 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona, interventi per la programmazione e il governo della rete dei servizi (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n.2)";

quanto a Euro **100.000,00** al Capitolo U57150 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e loro forme associative e alle AUSL per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2)";

quanto a Euro **250.000,00** al Capitolo U57154 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2)";

quanto a Euro **54.700,00** al Capitolo U57159 " Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e loro forme associative e alle AUSL, per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e artt. 14, 43, 44, 47 commi 4 lett.a) e 6, L.R. 28 luglio 2008, n.14";

quanto a Euro **34.000,00** al Capitolo U57161 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro, per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2 e artt. 14, 43, 44, 47 commi 4 lett.a) e 6, L.R. 28 luglio 2008, n.14;

quanto a Euro **31.400,00** al Capitolo 57163 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle cooperative sociali, per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma2, L.R. 12 marzo 2003, n.2 e artt.14, 43, 44, 47 commi 4 lett.a) e 6, L.R. 28 luglio 2008, n.14;

quanto a Euro **754.000,00** al Capitolo U57233 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei Centri per le famiglie previste dagli artt. 11 e 12 della L.R. 14 agosto 1989, n.27 articoli abrogati; art. 15, L.R. 28 luglio 2008, n.14";

quanto a Euro **210.000,00** al Capitolo U68344 "Contributi a Enti Locali e Aziende UsI per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, secondo le finalità di cui agli artt. 5, 8, 9, 10 comma 1, 11, 12, 16 comma 3, 17, 18, della L.R. 24 marzo 2004, n.5".

## **Anno di previsione 2019**

### Mezzi Regionali

quanto a Euro **30.000,00** al Capitolo U57150 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e loro forme associative e alle AUSL per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2)";

quanto a Euro **30.000,00** al Capitolo U57154 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2)";

quanto a Euro **131.250,00** al Capitolo U57159 " Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e loro forme associative e alle ausl, per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma2, L.R. 12 marzo 2003, n.2 e artt.14, 43, 44, 47 commi 4 lett.a) e 6, L.R. 28 luglio 2008, n.14";

quanto a Euro **90.000,00** al Capitolo U57161 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro, per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e artt. 14, 43, 44, 47 commi 4 lett.a) e 6, L.R. 28 luglio 2008, n.14;

quanto a Euro **60.000,00** al Capitolo U57163 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle cooperative sociali, per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma2, L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e artt. 14, 43, 44, 47 commi 4 lett.a) e 6, L.R. 28 luglio 2008, n. 14.

## **Anno di previsione 2020**

## Mezzi Regionali

quanto a Euro **20.000,00** al Capitolo U57150 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e loro forme associative e alle AUSL per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2)";

quanto a Euro **20.000,00** al Capitolo U57154 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2)";

4) di ridefinire nel **30/06/2018** il termine per la presentazione alla Regione del Piano di zona per la salute ed il benessere sociale triennale 2018/2020, comprensivo del Programma Attuativo Annuale 2018;

5) di richiamare l'indice tipo approvato con propria DGR 2193/2017 di cui all'allegato 1) della medesima;

6) di individuare quali destinatari delle risorse il Comune o altro Ente capofila di ambito distrettuale individuato dagli Enti locali associati secondo le indicazioni del nuovo Piano sociale e sanitario e in particolare al paragrafo 3.2;

7) di confermare che la quota di risorse provenienti dal FNPS siano destinate in percentuale ai macrolivelli, obiettivi di servizio e aree di intervento come definito all'allegato 3 della citata deliberazione n. 2193/2017 e confermato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

8) di consentire un margine di flessibilità nella programmazione del fondo, anche in relazione a specificità territoriali, lasciando all'autonomia degli ambiti distrettuali la possibilità di diminuire per un massimo del 10% le quote corrispondenti a ciascun macrolivello e destinarlo ad altro macrolivello;

9) di dare atto che eventuali ulteriori risorse statali e regionali che si rendessero disponibili, compatibilmente con i vincoli di destinazione, saranno assegnate secondo le finalità e i criteri di cui all'Allegato A;

10) di dare atto che, compatibilmente con le risorse a disposizione, qualora si rendesse necessario prevedere eventuali nuovi obiettivi di spesa, questi saranno definiti con successivo atto contenente la specifica delle risorse ad essi destinate;

11) di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

**PROGRAMMA ANNUALE 2018: RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 47 COMMA 3 DELLA L.R. 2/03 E DELLE RISORSE REGIONALI DI CUI ALLA L.R. 5/2004; INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 120/2017.**

Premessa

Fondo sociale regionale L.R. 2/2003 e risorse regionali di cui alla L.R. 5/2004

1. Fondo Sociale Locale: Sostegno ai comuni quale concorso regionale all'attuazione dei piani di zona per la salute e il benessere sociale triennale 2018-2020 comprensivo del programma attuativo annuale 2018

2. Promozione sociale ed iniziative formative

3. Fondi Finalizzati: Sostegno ai comuni e alle forme associative di cui all'art. 16 L.R. 2/2003 quale concorso regionale all'attuazione dei piani di zona

3.1 Sostegno ai comuni quale concorso regionale per agevolare la mobilità delle persone in condizione di fragilità sociale

3.2 Programma per l'esecuzione penale 2018 3.2.1 Interventi da realizzarsi all'interno degli Istituti penali

3.2.2 Attività da realizzarsi in area penale esterna: misure alternative alla detenzione e di comunità

3.3 Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei Centri per le famiglie

3.4 Interventi a sostegno del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di grave sfruttamento, riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani ex art. 18 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286

## Premessa

Il nuovo Piano sociale e sanitario 2017 - 2019 approvato con D.A.L. 120/2017 è il frutto di un lungo e partecipato percorso realizzato insieme ai territori e agli attori sociali e istituzionali di questa Regione, rappresenta lo strumento di riferimento per sviluppare e innovare il welfare dei prossimi anni. I contenuti e gli obiettivi del Piano sociale e sanitario delineano il quadro di riferimento della programmazione locale che avrà un arco temporale di programmazione triennale: 2018- 2020. Il PSSR fissa inoltre tre obiettivi generali: - la lotta all'esclusione, alla fragilità e alla povertà attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale - l'orientamento a sostenere l'ambito distrettuale quale nodo strategico dell'integrazione sociale e sanitaria - l'individuazione di obiettivi volti a sviluppare strumenti nuovi di prossimità, l'individuazione di obiettivi specifici di integrazione sociale e sanitaria e lo sviluppo delle Case della Salute e/o dei modelli integrati e multidisciplinari di intervento. La programmazione rappresenta una delle funzioni strategiche del sistema pubblico: è lo strumento con cui si definiscono priorità e obiettivi, interventi da mettere in campo, risorse a disposizione, processi e procedure di attuazione. Attraverso la programmazione si costituiscono relazioni significative tra i diversi livelli istituzionali e tra gli attori pubblici e privati. A questa funzione spetta il compito di intercettare nuove risorse e diversi bisogni che derivano dai mutamenti sociali, economici, normativi e culturali e, sulla base di essi, indicare interventi e risposte adeguate. Importante novità introdotta con il Piano sociale e sanitario 2017/2019 è rappresentata, inoltre, dalle schede attuative di intervento approvate con DGR 1423/2017, che costituiscono una declinazione operativa del Piano stesso, da realizzare da parte del sistema Regione-Enti locali, nell'ambito dei programmi regionali e della programmazione distrettuale. Tali schede individuano gli obiettivi e le azioni da sviluppare nell'arco di vigenza del Piano, con particolare attenzione agli aspetti di integrazione e trasversalità, e dettagliano destinatari e indicatori per la misurazione del risultato. In particolare si richiamano gli obiettivi di governance definiti nel PSSR:

➤ “... nel primo triennio di vigenza del PSSR dovrà essere realizzata la gestione distrettuale in forma associata, preferibilmente attraverso le Unioni, delle funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari” (par:3.2)

➤ “... occorre individuare strumenti per delegare alle Unioni funzioni complete e organiche...L'obiettivo entro il triennio è far coincidere l'ambito del Distretto e l'ambito di esercizio associato nell'Unione” (par:3.2)

➤ “... Nel primo triennio di vigenza del Piano si dovrà altresì raggiungere l’obiettivo di assicurare che la funzione di Ente capofila distrettuale, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 2/200313, sia svolta dall’Unione distrettuale oppure, nel caso di ambiti coincidenti con o comprendenti il comune capoluogo, dal Comune capoluogo stesso. Nel caso di più Unioni nello stesso ambito distrettuale, la funzione di ente capofila viene svolta in via transitoria dall’Unione prescelta dal Comitato di Distretto, fino alla costituzione dell’Unione distrettuale” (par:3.2)

➤ “... L’ente capofila, oltre a promuovere il Piano di zona, è quello al quale afferisce l’Ufficio di piano ed è destinatario delle risorse ripartite annualmente dalla Regione sul Fondo sociale locale” (par:3.2)

➤ “...finalità del Piano è altresì potenziare gli strumenti istituzionali, professionali, organizzativi per l’integrazione delle politiche sociali e sanitarie, le politiche educative, della formazione e lavoro, abitative, anche in attuazione della L.R. 14/2015, e della Delibera dell’Assemblea legislativa 16/2015” (par:3.2)

➤ “...nel primo triennio di vigenza del nuovo PSSR dovrà essere completata la costituzione di Servizi sociali territoriali di ambito distrettuale tramite la riorganizzazione dei servizi sociali” (par 3.4)

➤ “...tra le finalità di questo Piano, entro il primo triennio di vigenza, vi è quella del completamento, da parte degli Enti locali, dei processi di riorganizzazione dei servizi e, in questo contesto, dell’unificazione delle ASP in un’unica azienda multisettoriale di ambito distrettuale, riconosciuto quale ambito ottimale per la gestione dei servizi, portando così a sistema le politiche di razionalizzazione e sviluppo delle Aziende di servizi alla persona” (par 4.5)

Infine i piani di zona per la salute e il benessere sociale dovranno, altresì, attenersi a quanto indicato nel documento “Indicazioni operative per la realizzazione dei piani di zona per la salute e il benessere sociale 2018/2020” PG 194313/2018.

Fondo Sociale Regionale di cui alla L.R. 2/03 e risorse regionali di cui alla L.R. 5/2004

Le risorse complessivamente quantificate per la programmazione 2018 e qui ripartite, ammontano a Euro 41.399.120,29, e sono destinate al perseguimento degli obiettivi individuati nella deliberazione dell’Assemblea legislativa n.120/2017, ivi compreso il sostegno alla realizzazione di un sistema integrato di protezione ed integrazione sociale delle vittime di tratta, realizzato attraverso reti territoriali di soggetti pubblici e privati e pertanto da sostenere attraverso la programmazione dei piani di zona distrettuali:

1. Euro 851.350,00 per il sostegno dei programmi e delle iniziative volte alla promozione sociale e alle iniziative formative (articolo 47, comma 2 della L.R. n. 2/2003);
2. Euro 38.033.770,29 per il sostegno ai Comuni quale concorso regionale alla costituzione, nell’ambito dei Piani di Zona, del Fondo Sociale Locale di cui all’art.45 della L.R. 2/03;
3. Euro 2.304.000,00 per sostegno ai Comuni e alle forme associative di cui all’art. 16 L.R. 2/2003, quale concorso regionale finalizzati all’attuazione dei Piani di Zona (art. 47, comma 1, lett. b) della L.R. n. 2/2003);
4. Euro 210.000,00 per interventi a sostegno del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di grave sfruttamento, riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani ex art. 18 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;

Le risorse sopra indicate ai punti dal 2 al 4 sono destinate al finanziamento del programma attuativo 2018:

- Finanziamento al Fondo Sociale Locale, quale riconoscimento del ruolo centrale dell’ambito distrettuale nella programmazione e regolazione del sistema degli interventi sociali e sanitari e per l’attuazione degli obiettivi e delle attività contenute nel Piano sociale e sanitario regionale di cui alla DAL 120/2017 e nelle schede attuative di intervento di cui alla DGR 1423/2017;
- Sostegno alla programmazione di ambito distrettuale per l’agevolazione della mobilità per le persone in condizione di fragilità sociale;

– Conferma delle risorse a favore delle famiglie attraverso il consolidamento e l'ampliamento della rete dei Centri per le Famiglie, anche al fine di accompagnare l'attuazione delle Linee guida regionali per i Centri per le famiglie, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 391/2015; – Conferma delle risorse a sostegno dei programmi di assistenza temporanea ed integrazione sociale a favore delle vittime di tratta, sfruttamento e riduzione in schiavitù;

– Conferma delle risorse destinate agli interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, promossi dai Comuni sede di carcere, anche al fine di accompagnare e sostenere il processo di riforma del circuito penitenziario regionale avviato nel corso del 2013 e culminato nella sigla del Protocollo operativo integrativo del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per l'attuazione di misure volte all'umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle persone detenute, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 44/2014 e siglato in data 27/01/2014; Per le finalità sopra indicate vengono di seguito riportati: la ripartizione delle risorse tra i singoli programmi, le azioni per il perseguimento degli obiettivi, il percorso amministrativo procedurale per l'assegnazione, la concessione, l'impegno e la liquidazione della spesa. Spetterà alla struttura regionale competente verificare, nella fase istruttoria di assegnazione dei finanziamenti, la corretta applicazione della normativa in materia di "Codice unico di progetto" di cui all'art. 11 della L. 3/2003.

– Fondi per la programmazione delle politiche di welfare 2018  
 2018 Fondo sociale locale (mezzi regionali) 18.000.000,00 Fondo sociale locale (mezzi statali) (\*) 15.356.417,23 Fondo sociale locale (mezzi statali) 4.677.353,06 FONDO SOCIALE LOCALE 38.033.770,29

Fondo per Mobilità sociale (mezzi regionali) 1.000.000,00 Lotta alla Tratta (mezzi regionali) 210.000,00 Programma Carcere (mezzi regionali) 550.000,00 Centri per le Famiglie (mezzi regionali) 754.000,00

Totale Fondi finalizzati 2.514.000,00 Totale risorse Regionali 20.514.000,00 Totale risorse Statali 20.033.770,29 TOTALE RISORSE destinate agli EE.LL. 40.547.770,29 (\*) Risorse già destinate, assegnate e concesse con DGR 2193/2017

– Fondi destinati a iniziative promozionali e formative

Promozione Sociale e Iniziative Formative Euro 851.350,00

1 Fondo Sociale Locale: Sostegno ai comuni quale concorso regionale all'attuazione dei piani di zona per la salute e il benessere sociale triennale 2018/2020 comprensivo del programma attuativo annuale 2018

Obiettivi

I Piani di zona per la salute e il benessere sociale rappresentano uno strumento di programmazione locale ad uso del territorio ed hanno durata triennale, così come previsto dall'articolo 29 della legge 2/2003 e successive modifiche.

Le risorse del Fondo sociale locale per la parte regionale sono da utilizzare per la realizzazione dei Piani di zona per la salute e il benessere sociale garantendo coerenza con l'impianto, i contenuti e le trasversalità individuate nel PSSR 2017-2019. Per quanto attiene le risorse del Fondo sociale locale, mezzi statali, sarà necessario garantirne l'utilizzo in coerenza con quanto disposto nella DGR 2193/2017 sui macro-livelli e di seguito riportati: Indicazioni per la ripartizione in % e l'impiego del Fondo Nazionale Politiche Sociali

MACRO-LIVELLO OBIETTIVI DI SERVIZIO

AREE DI INTERVENTO

RESPONSABILITA' FAMILIARI (SINBA)

DISABILITA' E NONAUTOSUFFICIENZA (SINA)

POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE (SIP)

SERVIZI PER L'ACCESSO E LA PRESA IN CARICO DA PARTE DELLA RETE ASSISTENZIALE  
ACCESSO

PRESA IN CARICO PRONTO INTERVENTO SOCIALE

SERVIZI E MISURE PER FAVORIRE LA PERMANENZA A DOMICILIO  
ASSISTENZA DOMICILIARE

SERVIZI PROSSIMITA'

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA E SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI  
ASILI NIDO E ALTRI CENTRI PER LA PRIMA INFANZIA

CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI TERRITORIALI COMUNITARI

SERVIZI TERRITORIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE FRAGILITA'  
COMUNITA'/RESIDENZE A FAVORE DEI MINORI E PERSONE CON FRAGILITA'

MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SOSTEGNO AL REDDITO  
INTERVENTI/MISURE PER FACILITARE L'INCLUSIONE E L'AUTONOMIA

MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO

Azioni

I Piani di zona per la salute e il benessere sociale 2018/2020 dovranno riportare le sezioni comprese nell'indice tipo approvato con DGR 2193/2017 che qui sinteticamente riportiamo:

- 1- Fotografia del territorio
- 2 Scelte strategiche e priorità
- 3 Schede intervento
- 4 Sezione dedicata al tema povertà
- 5 Processo per la realizzazione del Piano
- 6 Valutazione e monitoraggio

In particolare i Piani di zona distrettuale dovranno inoltre prevedere la declinazione distrettuale di quanto indicato nelle 34 schede attuative del Piano sociale e sanitario regionale, comprensive della lista di indicatori da monitorare a livello distrettuale. Le schede attuative di intervento comprendono infatti un set di indicatori che saranno monitorati nel corso dell'attuazione del Piano sociale e sanitario regionale e che permetteranno di verificare l'andamento del PSSR durante il triennio, in stretta interconnessione con i Piani di zona per la salute e il benessere sociale 2018/2020. Il Piano di zona per la salute e il benessere triennale, promosso su iniziativa del rappresentante legale dell'ente locale capofila distrettuale, è approvato con Accordo di programma, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 328 del 2000, dai competenti organi dei Comuni e, ove ad esse siano conferite le funzioni, delle Unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), compresi nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria[...], l'accordo è sottoscritto d'intesa con il Direttore generale dell'Azienda USL nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 2. (LR.2/2003 art. 29, comma 3 e successive modifiche).

Per l'anno 2018 il programma attuativo è ricompreso nel Piano di zona triennale 2018/2020, comprensivo del preventivo di spesa 2018. Per la presentazione alla Regione dei Piani di zona per la salute e il benessere approvati sarà necessario utilizzare l'apposito applicativo web disponibile al seguente indirizzo: <https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona/>.

I documenti da presentare alla Regione, tramite il caricamento sull'applicativo web sono i seguenti:

- Piano di zona triennale secondo l'indice approvato con DGR 2193/2017, comprensivo delle schede attuative di intervento, comprensive del set di indicatori previsti nelle schede
- Preventivo di spesa - quadro riepilogativo della spesa 2018
- Accordo di programma siglato dalle parti La data di presentazione alla Regione Emilia-Romagna dei Piani di zona per la salute e il benessere triennali, comprensivi del Programma attuativo per l'anno 2018, è fissata al 30 giugno 2018.

La programmazione delle azioni descritte sarà oggetto di monitoraggio annuale. Qualora il monitoraggio evidenzia la mancata realizzazione di azioni inerenti agli obiettivi delineati da parte degli ambiti distrettuali la Regione si riserva la possibilità di operare un ridimensionamento delle risorse regionali destinate al Fondo sociale locale per i successivi esercizi.

#### Risorse

Le risorse destinate alle finalità del presente punto 1 ammontano a complessivi Euro 38.033.770,29 di cui Euro 15.356.417,23 già concesse con DGR 2193/2017 e le rimanenti risorse per complessivi Euro 22.677.353,06 trovano allocazione ai seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018:

quanto a Euro 7.200.000,00 al capitolo 57120 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona, interventi per l'infanzia e i minori (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n.2)" quanto a Euro 7.200.000,00 al capitolo 57191 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona, interventi per soggetti a rischio esclusione sociale (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n.2)" quanto a Euro 3.600.000,00 al capitolo 57193 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona, interventi per la programmazione e il governo della rete dei servizi (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n.2)" quanto a Euro 1.075.791,20 al capitolo 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona per interventi rivolti all'infanzia e ai minori (art. 47, comma 1, lett.b.) l.r. 12 marzo 2003, n. 2 e l. 8 novembre 2000, n. 328; art. 1, comma 1252, l. 296/2006 e art. 19, comma 3, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in l. dall'art. 1 l. 4 agosto 2006, n. 248, D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147) -Mezzi statali"; quanto a Euro 2.806.411,84 al capitolo 57183 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona per interventi rivolti a soggetti a rischio esclusione sociale (art. 47, comma 1, lett.b.) l.r. 12 marzo 2003, n. 2 e l. 8 novembre 2000, n. 328; art. 1, comma 1252, l. 296/2006 e art. 19, comma 3, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in l. dall'art. 1 l. 4 agosto 2006, n. 248, D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147) -Mezzi statali" quanto a Euro 795.150,02 al capitolo 57187 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona per la programmazione e il governo della rete dei servizi (art. 47, comma 1, lett.b.) l.r. 12 marzo 2003, n. 2 e l. 8 novembre 2000, n. 328; art. 1, comma 1252, l. 296/2006 e art. 19, comma 3, d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in l. dall'art. 1 l. 4 agosto 2006, n. 248, D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147) -Mezzi statali"

#### Destinatari

Comune o altro Ente, tra quelli individuati dall'art. 16 della L.R. 2/03, individuato quale ente capofila dell'ambito distrettuale, da apposita convenzione ai sensi del vigente Piano sociale e sanitario regionale.

#### Criteri di riparto

Le risorse indicate saranno ripartite: per una quota pari al 3% del totale delle risorse complessive, pari a Euro 680.320,59 sulla base della popolazione residente nei comuni classificati montani ai fini Istat all'01/01/2017; per le rimanenti risorse, pari a Euro 21.997.032,42 sulla base della popolazione residente al 01/01/2017, pesata per fasce di età, secondo lo schema seguente:

- § 0 – 24 valore 2
- § 25 – 64 valore 1
- § >= 65 valore 2

#### Atti successivi

Il dirigente competente provvederà con propri atti formali, in ragione delle competenze amministrativo-contabili stabilite dalla L.R. n.40/2001 per quanto applicabile, dal D.lgs 118/2011 e ss.mm. e dalla delibera della Giunta regionale n. 468/2018 e Direttiva attuativa del Capo di Gabinetto di cui alle circolari PG/2017/0660476 e PG/2017/0779385: - all'assegnazione dei contributi sulla base dei criteri sopra riportati, nonché alla contestuale concessione dei contributi assegnati e all'assunzione dei relativi impegni contabili sui sopracitati capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018;

- alla liquidazione dei contributi regionali, previa valutazione da parte del Servizio competente della congruità delle azioni programmate agli obiettivi sopra decritti, a seguito dell'approvazione del Piano di zona triennale secondo l'indice approvato con DGR 2193/2017, comprensivo del Programma attuativo per l'anno 2018, da parte degli ambiti distrettuali e della sua presentazione alla Regione nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente deliberazione.

## 2. Promozione sociale e iniziative formative

Le risorse complessivamente destinate alle finalità di cui al presente punto 2 ammontano a Euro 851.350,00 trovano allocazione ai seguenti capitoli di spesa del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anni di previsione 2018, 2019, 2020: Anno di previsione 2018:

– quanto a Euro 100.000,00 al capitolo 57150 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e loro forme associative e alle AUSL per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2)";

– quanto a Euro 250.000,00 al capitolo 57154 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2 L.R. 12 marzo 2003, n. 2";

– quanto a Euro 54.700,00 al capitolo 57159 " Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e loro forme associative e alle AUSL, per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma2, L.R. 12 marzo 2003, n.2 e artt.14, 43, 44, 47 commi 4 lett.a) e 6, L.R. 28 luglio 2008, n.14";

– quanto a Euro 34.000,00 al capitolo 57161 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro, per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma2, L.R. 12 marzo 2003, n.2 e artt.14, 43, 44, 47 commi 4 lett.a) e 6, L.R.. 28 luglio 2008, n.14.

– quanto a Euro 31.400,00 al capitolo 57163 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle cooperative sociali, per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma2, L.R. 12 marzo 2003, n.2 e artt.14, 43, 44, 47 commi 4 lett. a) e 6, L.R. 28 luglio 2008, n.14. Anno di previsione 2019: – quanto

a Euro 30.000,00 al capitolo 57150 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e loro forme associative e alle AUSL per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2)"; – quanto a Euro 30.000,00 al capitolo 57154 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2 L.R. 12 marzo 2003, n. 2";

– quanto a Euro 131.250,00 al capitolo 57159 " Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e loro forme associative e alle AUSL, per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma2, L.R. 12 marzo 2003, n.2 e artt.14, 43, 44, 47 commi 4 lett.a) e 6, L.R. 28 luglio 2008, n.14";

– quanto a Euro 90.000,00 al capitolo 57161 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro, per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma2, L.R. 12 marzo 2003, n.2 e artt.14, 43, 44, 47 commi 4 lett.a) e 6, L.R.. 28 luglio 2008, n.14.

– quanto a Euro 60.000,00 al capitolo 57163 “Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle cooperative sociali, per il sostegno delle attività di cui all'art.47, comma2, L.R. 12 marzo 2003, n.2 e artt.14, 43, 44, 47 commi 4 lett.a) e 6, L.R. 28 luglio 2008, n.14. Anno di previsione 2020: – quanto a Euro 20.000,00 al capitolo 57150 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e loro forme associative e alle AUSL per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2, L.R. 12 marzo 2003, n.2)"; – quanto a Euro 20.000,00 al capitolo 57154 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata alle istituzioni sociali private senza scopo di lucro per il sostegno delle attività di cui all'art. 47, comma 2 L.R. 12 marzo 2003, n. 2"; Obiettivi a) sostegno a sperimentazioni volte a rispondere a emergenti bisogni sociali; b) contributi a programmi di intervento nazionali o di ambito comunitario; c) attivazione e promozione di iniziative di comunicazione sociale e convegnistiche, di studio e ricerca, di formazione su temi rilevanti di carattere sociale, socio-educativo e socio-sanitario; d) promozione di iniziative sperimentali e dell'attività di documentazione e informazione a favore delle famiglie; e) attività di formazione, informazione, documentazione e consulenza sui temi della disabilità così come previsto anche all'art. 11 della L.R. 29/1997; f) promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti in attuazione dell'art.14 della L.R. 14/2008 e anche in riferimento ad interventi in favore di minori inseriti nel circuito penale e incentivazione alla partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita civile in attuazione della L.R. 10/2004, anche in collegamento con le esperienze di servizio civile, ai sensi della L.R. 20/2003; g) promozione di laboratori, di percorsi teatrali e musicali rivolti a minori sottoposti a limitazioni della libertà personale, sia internamente che esternamente all'istituto penale minorile di Bologna; h) tutela e attività di contrasto alle forme di violenza e disagio, anche mediante sostegno ad iniziative formative, informative, di coordinamento e scambio nonché di supporto all'attività dei servizi, anche mediante gli esperti giuridici in diritto minorile, anche in attuazione della L.R. 14/2008; i) promozione delle banche del tempo finalizzate allo scambio solidale; j) promozione e sviluppo dei soggetti del Terzo Settore e degli organismi rappresentativi; k) avvio del percorso di istituzione del Centro regionale sulle discriminazioni e sostegno ad iniziative innovative per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati ai sensi della normativa regionale (L.R. 5/2004), anche in collegamento con le esperienze di servizio civile previste dalla L.R. 20/2003; l) promozione e creazione di percorsi ed attività rivolte alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, sia internamente che esternamente alle carceri, ed ai soggetti in condizione di disagio; m) Iniziative per il sostegno del sistema regionale di interventi nel campo della lotta alla prostituzione e alla tratta; n) Iniziative per la qualificazione e l'innovazione dei servizi sociali e socio-sanitari; anche attraverso metodologie di intervento partecipative o) monitoraggio e studio dell'attività di accoglienza della rete regionale delle case e dei centri antiviolenza e nuovi progetti sperimentali per la prevenzione della violenza intra-familiare; p) promozione e sostegno di interventi a carattere sperimentale volti a favorire l'inclusione sociale mediante attività di volontariato;

#### Destinatari

I soggetti individuati all'art. 47, comma 2, della L.R. 2/2003 .

#### Atti successivi

Con propri successivi atti si provvederà all'individuazione di iniziative di carattere promozionale e formativo in ambito sociale, ancorché già avviate nel corrente anno, rispondenti agli obiettivi sopra indicati e ritenute meritevoli dell'intervento regionale, alla quantificazione delle risorse ad esse destinate, stabilendo altresì le modalità attuative, procedurali e gestionali in conformità alle disposizioni della L.R. n. 40/2001 per quanto applicabile, del D.lgs 118/2011 e alle indicazioni della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2018 e Direttiva attuativa del Capo di Gabinetto di cui alle circolari PG/2017/0660476 e PG/2017/0779385;

### 3. Fondi Finalizzati: Sostegno ai comuni e alle forme associative di cui all'art. 16 L.R. 2/2003 quale concorso regionale all'attuazione dei piani di zona

Le risorse complessivamente destinate agli interventi del presente punto ammontano a complessivi Euro 2.304.000,00 e trovano allocazione ai seguenti capitoli di spesa del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018: - quanto a Euro 1.550.000,00 al cap. 57191 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei Piani di Zona interventi per soggetti a rischio esclusione sociale (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n.2 “; - quanto a Euro 754.000,00 al cap. 57233 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei Centri per le famiglie previste dagli artt. 11 e 12 della L.R. 14 agosto 1989, n.27 articoli abrogati; art. 15, L.R. 28 luglio 2008, n.14”;

#### 3.1 Sostegno ai comuni quale concorso regionale per agevolare la mobilità delle persone in condizione di fragilità sociale

Con DGR 1982/2015 è stato approvato il nuovo “Accordo regionale tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di categorie sociali anni 2016 - 2018. Determinazioni tariffe anno 2016” in seguito al confronto con gli Enti Locali, le Organizzazioni sindacali rappresentative degli utenti e le Società di gestione del TPL. Con Deliberazione n.187 del 15 febbraio 2016 sono state date ulteriori indicazioni agli Enti Locali in merito alle azioni da realizzare in ogni ambito distrettuale ed al riparto delle risorse, che sono state confermate anche per il 2018 con nota del 7 dicembre 2017 PG / 2017 / 758830. In attuazione dei provvedimenti citati, le risorse destinate agli Enti locali nelle modalità di seguito indicate, sono vincolate ad interventi e contributi finalizzati ad agevolare la fruizione del trasporto pubblico locale da parte di persone in condizione di fragilità sociale, con priorità ai componenti delle famiglie numerose con 4 o più figli con ISEE non superiore a 18.000 euro. Risorse Le risorse destinate alle finalità del presente punto 3.1 ammontano a complessivi Euro 1.000.000,00 e trovano allocazione al capitolo 57191 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona, interventi per soggetti a rischio esclusione sociale (art. 47, comma 1, lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n.2)" del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018 Destinatari Comune o altro Ente, tra quelli individuati dall'art.16 della L.R. 2/03, individuato quale ente capofila dell'ambito distrettuale, da apposita convenzione ai sensi del vigente Piano sociale e sanitario regionale. Criteri di ripartizione Le risorse sono assegnate per ogni ambito distrettuale al Comune Capofila, alla Unione/forma associativa o Comune coincidente con l'ambito distrettuale: a. per il 70% ai 13 ambiti territoriali in cui sono collocati i Comuni con una popolazione superiore ai 50.000 abitanti in ragione dell'articolazione del sistema del TPL di cui: - il 50% sulla base della ripartizione della spesa di cui all'Accordo regionale di cui alla DGR 2034/07 e s.m.i., con riferimento ai riparti effettuati con DGR 1999/2015 e DGR 187/2016; - il restante 50% sulla base della popolazione residente al 01/01/2016; b. per il 30% delle risorse ai restanti 25 ambiti distrettuali sulla base della popolazione residente al 1/1/2016; Atti successivi Il dirigente competente provvederà con proprio atto formale, in ragione delle competenze amministrativo-contabili stabilite dalla L.R. n.40/2001 per quanto applicabile, dal D.lgs 118/2011 e ss.mm. e dalla delibera della Giunta Regionale n. 468/2018 e Direttiva attuativa del Capo di Gabinetto di cui alle circolari PG/2017/0660476 e PG/2017/0779385: – alla concessione dei contributi sulla base dei criteri sopra indicati e all'assunzione dei relativi impegni contabili sui sopracitati capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018; – alla liquidazione dei contributi regionali, previa valutazione da parte del Servizio competente della congruità delle azioni programmate agli obiettivi sopra decritti, a seguito di compilazione di apposita scheda intervento inclusa all'interno del Piano di zona triennale, comprensivo del Programma attuativo per l'anno 2018, di cui al paragrafo 1, da parte degli ambiti distrettuali e della sua presentazione alla Regione nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente deliberazione e previa valutazione da parte del Servizio competente della congruità delle azioni programmate in ogni ambito distrettuale secondo gli obiettivi indicati

nelle sopra richiamate DGR 1982/2015, DGR 187/2016 e nota del 7 dicembre 2017 PG / 2017 / 758830

### 3.2 Programma per l'esecuzione penale 2018

Finalità: Attuazione degli interventi previsti da: - legge regionale n.3 del 19 febbraio 2008 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della regione Emilia-Romagna"; - Protocollo d'Intesa fra il Ministero Giustizia e Regione Emilia-Romagna siglato il 5 marzo del 1998; - Protocollo operativo integrativo del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Emilia-Romagna per l'attuazione di misure volte all'umanizzazione della pena e al reinserimento sociale delle persone detenute, approvato con DGR 44/2014 e siglato in data 27/01/2014;

Risorse: I contributi complessivamente destinati alle finalità di cui al presente punto ammontano a euro 550.000,00 e trovano allocazione al capitolo 57191 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018, come sopra riportato. Ciascun beneficiario dovrà garantire un cofinanziamento nella misura minima del 30% del costo delle azioni previste.

Azioni: Il presente programma è finalizzato alla realizzazione di azioni sia all'interno degli IIPP che all'esterno, nell'ambito delle misure alternative alla detenzione e di comunità. Non esistono vincoli sulla destinazione delle risorse rispetto alle due macroazioni sopra indicate tuttavia in sede locale dovrà essere garantita una programmazione delle attività ed un utilizzo delle risorse coerente all'incidenza delle due misure (esecuzione penale interna ed esterna).

Le azioni devono essere programmate nell'ambito del Comitato Locale di Esecuzione Penale Adulti, sede istituzionale di confronto e condivisione tra i soggetti operanti in area penale (Comune, direzioni degli istituti penitenziari, Uffici esecuzione Penale Esterna, Terzo settore in particolare Volontariato) e realizzate in collaborazione con tutti i soggetti territorialmente competenti. In particolare, rispetto ai dimittendi risulta fondamentale attivare la collaborazione con i distretti di provenienza delle persone detenute.

Per quanto riguarda le attività di formazione ed inserimento lavorativo si rimanda alla programmazione effettuata a valere sulle risorse del FSE con DGR 1910/2016 e 465/2017

#### 3.2.1 Interventi da realizzarsi all'interno degli Istituti penali

I dati al 31/12/2017, raffrontati con quelli al 31/12/2016, evidenziano un indice di sovraffollamento al 123% con un aumento di 170 unità dei detenuti stranieri per i quali però nel mese di gennaio 2018 si registra una lieve flessione. Permangono le situazioni di fragilità sociale, economica e relazionale e conseguentemente i limiti nel ricorso alle misure alternative. Nel corso dell'anno si porrà attenzione agli effetti della Sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 2 marzo 2018 sull'accesso alle misure alternative alla detenzione. Particolare attenzione va quindi posta al tema della qualità della vita in carcere, anche per prevenire episodi di violenza ed autolesionismo, ad esempio dando continuità alle azioni di mediazione linguistica e interculturale, ascolto, supporto e accompagnamento delle persone ristrette, in particolare nelle delicate fasi di ingresso e dimissione.

Da questo punto di vista si conferma l'importanza di garantire continuità alle attività sostenute negli ultimi anni nell'ambito della programmazione del Fondo sociale regionale L.R. 2/03, a cui si rimanda per le indicazioni di maggior dettaglio, ed in particolare:

- lo sportello informativo all'interno del carcere, in attuazione della L.R.3/08, con funzioni informative, di ascolto, accoglienza, orientamento e accompagnamento nonché di mediazione linguistica e interculturale;

- le attività volte al miglioramento delle condizioni di vita in carcere in quanto, alla luce dell'aumento del numero di ore trascorso dai detenuti fuori dalle celle, è necessaria massima attenzione all'incremento dell'offerta di attività al fine di garantire alle persone un efficace e attivo utilizzo del tempo detentivo. Una particolare attenzione inoltre va posta nei confronti dei dimittendi, rispetto a cui è fondamentale un'azione di raccordo con altri uffici dell'amministrazione comunale, del territorio e con l'UEPE per consentire una corretta informazione, favorire l'accesso ai servizi e alle prestazioni e predisporre opportuni percorsi di accoglienza e reinserimento sociale.

### 3.2.2 Attività da realizzarsi in area penale esterna: misure alternative alla detenzione e di comunità

L'obiettivo è sostenere, in collaborazione con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna, azioni di accompagnamento finalizzate ad un graduale rientro nel tessuto socio-lavorativo delle persone in area penale esterna, di condannati in esecuzione penale esterna e di soggetti che abbiano terminato di scontare la pena presenti sul territorio. Una particolare attenzione va riservata alle donne detenute, ai legami familiari ed in particolare alla relazione genitori-figli.

Tra le azioni attivabili si segnalano ad esempio: - supporto e integrazione dei percorsi di formazione professionale ed inserimento al lavoro finanziati con il Fondo Sociale Europeo, sulla base di programmi di intervento individualizzati integrati, - svolgimento di programmi trattamentali derivanti dalla sospensione del procedimento e l'applicazione della misura della messa alla prova che comporta obbligatoriamente l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità e l'attuazione di condotte riparative. - sostegno a percorsi in materia di giustizia riparativa anche attraverso l'avvio di azioni di mediazione penale, in particolare attraverso la collaborazione, a livello territoriale, fra soggetti pubblici (Comune, UEPE, Tribunale) e del privato sociale.

Destinatari: Comuni sedi di carcere (Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini).

Criteri di ripartizione: Le risorse saranno complessivamente ripartite tenendo conto dei seguenti indicatori sulla base dell'ultimo dato disponibile: – Popolazione detenuta. – Popolazione detenuta straniera. – Numero dei soggetti sottoposti a misure esterne di esecuzione penale, rispetto allo specifico territorio.

Atti successivi: Il dirigente competente provvederà con propri atti formali, in ragione delle competenze amministrativo-contabili stabilite dalla L.R. n. 40/2001 per quanto applicabile, dal D.lgs 118/2011 e ss.mm. e dalla delibera della Giunta Regionale n. 468/2018 e Direttiva attuativa del Capo di Gabinetto di cui alle circolari PG/2017/0660476 e PG/2017/0779385: – all'assegnazione delle risorse sulla base dei criteri sopra riportati, dando atto che il cofinanziamento a tal fine previsto a carico dei Comuni sede di carcere è quantificato, per ciascuna amministrazione beneficiaria, nella misura minima del 30% degli oneri conseguenti alla realizzazione di ciascuna azione prevista, nonché alla concessione dei finanziamenti assegnati e all'assunzione dei relativi impegni contabili a carico del pertinente capitolo di spesa del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018. – alla liquidazione dei contributi regionali, previa valutazione da parte del Servizio competente della congruità delle azioni programmate agli obiettivi sopra descritti, a seguito di compilazione di apposita scheda intervento inclusa all'interno del Piano di zona triennale, comprensivo del Programma attuativo per l'anno 2018, di cui al paragrafo 1, da parte degli ambiti distrettuali sede di carcere della sua presentazione alla Regione nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente deliberazione

e, previa approvazione da parte del CLEPA del Programma “Interventi rivolti alle persone sottoposte a limitazioni della libertà personale, promossi dai Comuni sede di carcere”.

### 3.3 Consolidamento, sviluppo e qualificazione dei centri per le famiglie

#### Risorse

Le risorse destinate alle finalità del presente punto ammontano a complessivi Euro 754.000,00 e trovano allocazione, come sopra riportato, ai seguenti capitoli del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018: - quanto a Euro 754.000,00 al cap. 57233 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata all'istituzione ed al finanziamento delle attività dei Centri per le famiglie previste dagli artt. 11 e 12 della L.R. 14 agosto 1989, n.27 articoli abrogati; art. 15, L.R. 28 luglio 2008, n.14";

**Obiettivi:** Come previsto dalle Linee Guida approvate con DGR 391/2015, i Centri per le famiglie operano per: a) la promozione del benessere delle famiglie, prioritariamente con figli di minore età, sia in relazione alle attività della vita quotidiana, sia con riferimento allo sviluppo ed al sostegno delle competenze genitoriali. b) l'integrazione e potenziamento dell'attività dei servizi territoriali e specialistici finalizzati a sostenere le famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, allo scopo di prevenire o ridurre le esperienze di disagio familiare, infantile, adolescenziale; c) la promozione della cultura della partecipazione, dell'accoglienza, della solidarietà e del mutuo aiuto tra le famiglie, attraverso un'attenzione ravvicinata ai microcontesti della comunità, nei quali mobilitare e valorizzare le risorse presenti, promuovere lo sviluppo di aggregazioni e di reti famigliari, sostenere attivamente iniziative e progetti che valorizzino il protagonismo delle famiglie, anche in una logica multiculturale e intergenerazionale. Il presente finanziamento è pertanto orientato a sostenere e qualificare l'attività dei Centri per le Famiglie, nonché a promuoverne la diffusione e lo sviluppo sul territorio regionale. Inoltre, per una quota pari a euro 39.365,25, è destinato al cofinanziamento del 20% dei progetti e le attività di sostegno alla natalità oggetto della DGR 1868/2017.

#### Azioni

Sostenere le attività dei Centri per le Famiglie, come previste dalla DGR 391/2015, con riferimento alle tre aree: – Area dell'informazione – Area del sostegno alle competenze genitoriali – Area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie Cofinanziare i progetti e le attività di sostegno alla natalità così come previsto dalla DGR 1868/2017.

#### Destinatari

Accedono ai contributi regionali destinati allo sviluppo e alla qualificazione dei Centri per le famiglie i Comuni, singoli o associati: – Piacenza; Castel San Giovanni (PC); Parma; Fidenza (PR); Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno (PR); Reggio Emilia; Unione dei Comuni Colline Matildiche (RE); Unione dei Comuni della Bassa Reggiana (RE); Unione Comuni Pianura Reggiana (RE); Unione Tresinaro Secchia (RE); Unione Val d'Enza (RE); Modena; Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (MO); Unione Comuni Modenesi Area Nord (MO); Unione dei Comuni del Sorbara (MO); Unione Terre d'Argine (MO); Unione Terre di Castelli (MO); Bologna; Unione dei Comuni valli del Reno, Lavino e Samoggia (BO); Imola (BO); Ferrara; Argenta (FE); Cento (FE); Comacchio (FE); Ravenna; Unione dei Comuni della Romagna Faentina (RA); Unione dei Comuni della Bassa Romagna (RA); Forlì (FC); Unione dei Comuni Valle del Savio (FC); Unione Rubicone e Mare (FC); Rimini; Cattolica (RN); Unione di Comuni Valmarecchia (RN);

#### Criteri di ripartizione

Le risorse pari ad Euro 754.000,00, destinate allo sviluppo e alla qualificazione dei Centri per le famiglie, sono ripartite in base ai seguenti criteri: - una quota pari al 40% suddivisa in egual misura

per ogni Centro per le Famiglie; - una quota pari al 55% suddivisa in base alla popolazione 0-17 anni, residente al 01/01/2016; - una quota pari al 5% ripartita tra i Centri per le Famiglie che garantiscono un'operatività sull'intero ambito distrettuale/ottimale. Sono esclusi quei Centri per le Famiglie appartenenti ad un ambito distrettuale /ottimale costituito da un unico Comune. Sono invece inclusi quei Centri per le Famiglie che, pur facendo riferimento ad un ambito ottimale costituito da un unico Comune, garantiscono la loro operatività sull'intero ambito distrettuale costituito da più Comuni; Il contributo regionale è riferito alle attività poste in essere dai Centri per le famiglie nell'anno 2018. Se nel corso dell'anno si dovesse riscontrare una cessazione dell'attività del Centro per le Famiglie o una riduzione dell'ambito territoriale di attività rispetto a quanto dichiarato, il contributo sarà revocato in tutto o in parte.

#### Atti successivi

Il dirigente competente provvederà con propri atti formali, in ragione delle competenze amministrativo-contabili stabilite dalla L.R. n. 40/2001 per quanto applicabile, dal D.lgs 118/2011 e ss.mm. e dalla delibera della Giunta regionale n. 468/2018 e Direttiva attuativa del Capo di Gabinetto di cui alle circolari PG/2017/0660476 e PG/2017/0779385: – all'assegnazione e concessione dei contributi previsti a favore dei Destinatari sopra indicati, sulla base dei criteri di ripartizione individuati, all'assunzione dei relativi impegni contabili sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018; – alla liquidazione dei contributi regionali, previa valutazione da parte del Servizio competente della presentazione da parte degli enti titolari del Centro per le famiglie del questionario di monitoraggio annuale nel quale è indicata la previsione di svolgimento dell'attività per l'anno in corso.

3.4 Interventi a sostegno del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di grave sfruttamento, riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani ex art. 18 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Obiettivi: Attuazione degli interventi previsti dall'art. 12 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2", dal "Programma triennale 2014-2016 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri (art. 3, comma 2 della L.R. 5/2004)" nonché dall'art. 22 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabile" finalizzati all'emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime di tratta e riduzione in schiavitù.

Risorse: Le risorse complessivamente destinate agli interventi di cui al presente punto ammontano a Euro 210.000,00 e trovano allocazione al capitolo 68344 "Contributi a Enti Locali e Aziende USL per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, secondo le finalità di cui agli artt. 5, 8, 9, 10 comma 1, 11,12,16 comma 3, 17, 18 della L.R. 24 marzo 2004, n.5" del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018.

Azioni: In armonia con gli obiettivi indicati dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 117/2013 si individuano le seguenti azioni: primo contatto, emersione, invio ai servizi sociali, tutela della salute, prima assistenza e accoglienza, protezione sociale, interventi per autonomia (formazione scolastica, professionale e linguistica, azioni di orientamento, counselling e laboratori motivazionali) assistenza legale, sostegno psicologico, rimpatri assistiti, raccordo con Prefetture, Questure, Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, Uffici territoriali del lavoro, enti di formazione, Aziende USL, OO.SS., terzo settore.

Destinatari: Le risorse sono destinate, per quanto concerne le azioni indicate, ai soggetti pubblici che fanno parte del Progetto Regionale Oltre la Strada, così come descritto nella deliberazione di Consiglio regionale n. 497/2003.

#### Criteri di ripartizione

Il riparto delle risorse verrà effettuato in base agli indicatori: - "numero di persone/numero colloqui" relativo alle persone richiedenti asilo contattate (a seguito di segnalazioni provenienti da enti che gestiscono strutture di accoglienza straordinaria, strutture di accoglienza SPRAR, Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, oppure grazie ad autonomi interventi pro-attivi) nell'ambito dell'attività di valutazione finalizzata all'emersione di potenziali vittime di tratta e all'inserimento nei programmi di assistenza, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 142/2015; - "numero persone/numero giorni di accoglienza" e "numero soluzioni abitative/numero giorni" relativi alla gestione del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del DPCM 16 maggio 2016).

Gli indicatori sopra riportati sono rilevati attraverso il sistema di raccolta dei dati elaborato dalla Regione Emilia-Romagna per il progetto Oltre la Strada.

Atti successivi: Il dirigente competente provvederà con proprio atto formale, in ragione delle competenze amministrativo-contabili stabilite dalla L.R. n.40/2001 per quanto applicabile, dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e dalla delibera della Giunta Regionale n. 468/2018 e Direttiva attuativa del Capo di Gabinetto di cui alle circolari PG/2017/0660476 e PG/2017/0779385: – all'assegnazione delle risorse a favore dei soggetti beneficiari sulla base dei criteri sopra riportati e tenuto conto che i beneficiari stessi dovranno concorrere al finanziamento delle azioni previste nella misura minima del 50% del costo complessivo per la realizzazione delle medesime, nonché alla concessione dei finanziamenti assegnati e all'assunzione dei relativi impegni contabili a carico del pertinente capitolo di spesa del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018; – alla liquidazione dei contributi regionali, previa valutazione da parte del Servizio competente della congruità delle azioni programmate agli obiettivi sopra decritti, a seguito di compilazione di apposita scheda intervento inclusa all'interno del Piano di zona triennale, comprensivo del Programma attuativo per l'anno 2018, di cui al paragrafo 1, da parte degli ambiti distrettuali e della sua presentazione alla Regione nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente deliberazione.

#### **LAZIO**

**DGR 17.7.18, n. 370** Approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Società Femminile di Beneficenza Opera Pia Pietro Giacinti di Poggio Mirteto (RI) (BUR n. 61 del 26.7.18)

#### **Note**

Viene approvata la modifica del comma 1 dell'articolo 11 dello Statuto dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Società Femminile di Beneficenza Opera Pia Pietro Giacinti di Poggio Mirteto, il quale risulta così formulato "L'Amministrazione della Società si compone di una Presidente, una vice Presidente e tre Consiglieri", così come riportate nel testo di cui all'allegato A del presente provvedimento.

**DPGR 27.7.18, n. T00178** Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Centro Geriatrico Giovanni XXIII di Viterbo. Nomina del Commissario Straordinario. (BUR n. 62 del 31.7.18)

#### **Note**

Viene nominato, in adempimento alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 10 luglio 2018, n. 353, il Commissario Straordinario dell'IPAB Centro Geriatrico Giovanni XXIII

di Viterbo, sino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018, al fine di:

- a. garantire l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente;
- b. adeguare lo Statuto dell' Ipab alla normativa vigente applicabile alle II.PP.A.B. nonché alle direttive regionali emanate in materia;
- c. riesaminare eventuali atti posti in essere dalla data di cessazione della prorogatio sino al proprio insediamento.

Le spese connesse all'espletamento dell'incarico commissariale sono a carico dell'Ipab e, pertanto, nessun onere è posto a carico del bilancio regionale.

Il commissario straordinario, entro 10 giorni dal termine del mandato, dovrà trasmettere una dettagliata relazione sulle attività svolte indicando eventuali criticità, corredata della documentazione attestante le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

**DPGR 27 luglio 2018, n. T00185** - Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Ospedale Civico Ferrari già Ricovero Vecchi Ferrari di Ceprano (Frosinone). Nomina Consiglio di Amministrazione. (BUR n. 62 del 31.7.18)

**Note**

Viene nominato, ai sensi degli articoli 11 e ss. dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Ospedale Civico Ferrari già Ricovero Vecchi Ferrari di Ceprano (Frosinone).

In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18 dello Statuto dell'Ente, le cariche di amministratore dell'Ente sono a titolo gratuito.

**DGR 23.7.18, n. 394** - Commissariamento dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituto Santa Margherita di Roma. (BUR n. 62 del 31.7.18)

**Note**

Viene prorogato il commissariamento dell'Ipab Istituto di Santa Margherita di Roma, sino alla definizione del giudizio pendente dinanzi al Tar Lazio e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2019 al fine di:

1. garantire il necessario supporto al Commissario ad acta di nomina prefettizia nell'espletamento del proprio incarico;
2. garantire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'ente.

Il commissario straordinario, al termine del mandato, dovrà trasmettere una dettagliata relazione sulle attività svolte, che indichi, altresì, le spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico.

**DGR 23.7.18, n. 405** - Approvazione del nuovo Statuto dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Pio Sodalizio dei Fornai residenti in Roma. (BUR n. 62 del 31.7.18)

**Note**

Vengono approvate le modifiche apportate agli articoli 25, 28, 37 e 42 dello Statuto dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Pio Sodalizio dei Fornai residenti in Roma, così come riportate nel testo di cui all'allegato A del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

Serie Ordinaria n. 32 - Venerdì 10 agosto 2018

– 164 – Bollettino Ufficiale

**LOMBARDIA**

**DGR 2.8.18 - n. XI/501** - Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale 2018 (BUR n. 32 del 10.8.18)

**Note**

**INTRODUZIONE NORMATIVA**

- l.r. 6 dicembre 1999, n.23 «Politiche regionali per la famiglia»;
- l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori»;

- l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale» così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, con particolare riferimento all'art.11, lett. l) secondo il quale Regione Lombardia disciplina il riparto e l'impiego delle risorse finanziarie di cui al Fondo Sociale Regionale;
- l.r. 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)»;
- l.r. 8 luglio 2016, n. 16 «Disciplina regionale dei servizi abitativi».

#### Atti amministrativi

-d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64 «Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura» (PRS) – Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - in cui si prevede lo sviluppo della rete delle unità di offerta sociali al fine di:

- adottare una lettura del bisogno più efficace, in un'ottica preventiva, di differenziazione, di integrazione tra i settori sanitario e sociosanitario e di personalizzazione degli interventi;
- realizzare la semplificazione dell'accesso ai servizi promuovendo attività di informazione, orientamento e accompagnamento della persona;
- garantire una presa in carico che tenga conto dei bisogni complessivi della persona;
- rafforzare gli interventi e i servizi per la famiglia e l'infanzia;
- potenziare gli interventi domiciliari a favore delle persone anziane e delle persone con disabilità;

d.g.r. 27 giugno 2013, n. X/326 «Determinazioni in ordine alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2013» che ha previsto, quale declinazione attuativa del principio di integrazione tra i diversi livelli istituzionali nei processi di analisi e di risposta al bisogno evitando duplicazioni e frammentazione nell'utilizzo delle risorse e nell'erogazione degli interventi, e contestualmente garantendo appropriatezza nella risposta, la costituzione di una specifica Cabina di regia integrata tra ATS, ASST e Comuni;

d.g.r. 20 novembre 2017 n. X/7404 «Determinazioni in merito ai criteri per l'assegnazione ai Comuni delle risorse del Fondo Nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni – Annualità 2018 in attuazione del d.lgs n. 65/2017»;

d.g.r. 28 dicembre 2018 n. X/7631 «Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020» che individua tra le priorità, in continuità col precedente triennio di programmazione sociale, lo sviluppo di sistemi di conoscenza orientata a meglio identificare i reali bisogni della persona e della famiglia, la definizione di percorsi di presa in carico integrati tra Aziende sanitarie e Comuni, la ricomposizione tra risorse locali, regionali, statali e comunitarie destinate allo sviluppo del welfare lombardo, anche attraverso la Cabina di regia di cui alla d.g.r. n.326/13;

d.g.r. 4 aprile 2018, n. XI/4 «Ampliamento della Misura Nidi Gratis 2018-2019.

d.g.r. 29 marzo 2006 n. VIII/2222 «Ripartizione delle risorse regionali per i servizi e gli interventi per l'anno 2006», in particolare l'Allegato 1, nel quale si prevede l'introduzione progressiva entro il 2009 del criterio di assegnazione del Fondo Sociale Regionale per quota capitaria secondo il seguente schema: – nel 2007 assegnazione 50% su base capitaria e 50% su base spesa storica; – nel 2008 assegnazione 75% su base capitaria e 25% su base spesa storica.

#### **LA DISPOSIZIONE**

Le risorse del Fondo Sociale Regionale sono utilizzate dagli Ambiti territoriali nel rispetto della programmazione sociale territoriale 2018-2020.

Le modalità di utilizzo devono essere condivise all'interno della Cabina di regia di cui all'art 6, comma 6, lett. f) della l.r. n. 23/15 e alle delibere n. 326/13 e n. 7631/17, affinché si sviluppi un approccio più integrato tra ATS, ASST e Comuni, sia in risposta ai bisogni sociosanitari e sociali espressi dalle persone sia alla necessità di un migliore utilizzo di tutte le risorse regionali e statali assegnate.

Le risorse di parte corrente del Fondo Sociale Regionale ammontano complessivamente per l'anno 2018 a euro 54.000.000,00 destinate a cofinanziare le unità di offerta sociali, servizi e interventi,

affendenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili ed Anziani, ponendo particolare attenzione alle situazioni caratterizzate da specifiche fragilità socio-economiche.

Vengono approvate le modalità di utilizzo del Fondo, contenute nell'Allegato A «Criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2018», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Viene monitorata la prima applicazione sperimentale del criterio di riparto attraverso un gruppo tecnico formato da funzionari della D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità e da una rappresentanza di ANCI Lombardia che, entro il mese di febbraio 2019, valuterà l'applicazione del criterio al fine di formulare la proposta per il riparto del Fondo Sociale Regionale 2019.

Vengono assegnate agli Ambiti territoriali dei Comuni, tramite le Agenzie di tutela della salute (ATS), le risorse del Fondo Sociale Regionale per finanziare nell'esercizio 2018 la rete delle unità di offerta sociali nel rispetto della programmazione territoriale 2018-2020 nelle misure indicate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per complessivi euro 54.000.000,00

## CRITERI DI RIPARTO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE 2018

### 1. PREMESSA

Le risorse del Fondo Sociale Regionale sono finalizzate al cofinanziamento dei servizi e degli interventi sociali afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili ed Anziani, ponendo particolare attenzione anche alle nuove forme di marginalità e povertà. Per l'anno 2018 il budget delle risorse assegnate è complessivamente di € 54.000.000,00 che utilizzate unitamente alle risorse autonome dei Comuni ed eventuali altre risorse (fondi statali, comunitari, fondi regionali per le politiche abitative, compartecipazione dei cittadini, finanziamenti privati ecc.), concorrono alla realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona in attuazione della programmazione sociale 2018-2020. Nell'ottica di una reale integrazione e ottimizzazione delle risorse statali e regionali, la programmazione del Fondo Sociale Regionale 2018 dovrà tener conto anche delle risorse destinate alla misura di contrasto alla povertà (REI) prevista dal D. Lgs. 15 settembre 2017 n. 147 e di quelle stanziare ai sensi del D. Lgs 13 aprile 2017 n. 65 che sono finalizzate allo sviluppo del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, il quale comprende anche le unità di offerta rivolte alla prima infanzia (Asili nido, Micronidi, Nidi famiglia e Centri prima infanzia). Si richiamano, inoltre, i fondi nazionali e regionali (L. n. 124/2013 e l.r. n. 16/2016) destinati agli Enti locali e alle ALER per sostenere i costi di locazione dei nuclei assegnatari di servizi abitativi pubblici, sociali e di libero mercato, e la morosità incolpevole. Ai fini dell'efficacia delle risposte ai bisogni delle persone si evidenzia, inoltre, la necessità che tutti i soggetti - Regione, Enti locali, Terzo settore e Enti gestori - valorizzino l'ampio insieme di interventi e servizi, evidenziandone i punti di forza delle azioni in essere e correggendone le criticità, all'interno di un percorso di graduale incremento delle risposte esistenti e della loro crescente messa in rete.

### 2. ESITI RENDICONTAZIONE FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017

**1** Dall'analisi dei dati di rendicontazione del Fondo Sociale Regionale 2017, si rileva che il Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto alle persone anziane e alle persone con disabilità è il servizio maggiormente finanziato con il 22% del Fondo, pari a circa 9,9 mln di euro. Il finanziamento interessa il 52% dei servizi domiciliari attivi presenti in regione Lombardia (823 su 1.572) e copre il 19% dei costi di gestione. I contributi destinati da parte dei Comuni al pagamento delle rette per l'accoglienza dei propri minori accolti nelle Comunità residenziali sono la seconda voce finanziata dal Fondo per il 20%, pari a circa 9 mln di euro. In tale caso, il Fondo contribuisce alla copertura del 12% degli oneri destinati al pagamento delle rette.

**1** L'analisi che segue non comprende i dati riferiti al Comune di Milano in quanto ad oggi non è pervenuta la rendicontazione riferita al Fondo Sociale Regionale 2017.

I servizi rivolti alla prima infanzia (Asili Nido, Micronidi e Centri Prima Infanzia) sono finanziati con il 19% del Fondo, pari a circa 8,5 mln di euro. In questo caso, il finanziamento interessa circa il 37% del totale delle strutture presenti in regione (901 su 2.448) e copre circa il 4% dei costi gestionali. Per quanto riguarda gli altri interventi finalizzati al sostegno delle famiglie con minori in difficoltà, si evidenzia che il 9% del Fondo (4,1 mln) è destinato agli interventi di affido familiare con una copertura dei costi sostenuti pari al 41% e il 10% del Fondo, invece, sostiene il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori per un importo di circa 4,5 mln. Per questa tipologia di unità di offerta il finanziamento interessa il 98% dei servizi domiciliari attivi presenti in regione (551 su 562) e copre il 27% dei costi gestionali. Si rileva, inoltre, che per i Centri Socio Educativi il contributo rappresenta il 5% pari a 2,3 mln di euro. I servizi finanziati rappresentano il 64% della rete (131 su 205). La copertura dei costi gestionali è pari al 7%. Riguardo alla possibilità prevista dalla d.g.r. n. 6974/17 di utilizzare parte delle risorse per “altri interventi”, tra i quali prioritariamente quelli destinati ad azioni e percorsi individualizzati volti a favorire l’inclusione sociale e socio-economica (inserimento lavorativo, emergenza abitativa, misure di sostegno al reddito, ecc.), si rileva l’utilizzo del Fondo nella misura del 4% per un importo di circa 1,9 mln di euro. Il finanziamento ha riguardato principalmente gli inserimenti lavorativi. Per quanto riguarda la possibilità di utilizzo del Fondo come quota di riequilibrio / riserva si evidenzia un utilizzo del 2% pari a 0,8 mln di euro. Rispetto al Fondo Sociale Regionale 2016, si registra un aumento nell’utilizzo del Fondo di circa l’1% per il pagamento delle rette dei minori in Comunità e per gli affidi familiari, mentre per i servizi per la prima infanzia si rileva una riduzione dell’1%. Il Servizio di Assistenza Domiciliare per le persone anziane e le persone con disabilità e quello di Assistenza Domiciliare Minori registrano una sostanziale stabilità, così come per i Centri Socio Educativi e la voce “Altri interventi”. Si rileva come punto di attenzione nella definizione a livello territoriale dei criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale 2018 quello di introdurre, laddove possibile, dei meccanismi di riparto che garantiscano una copertura omogenea rispetto agli interventi ed alle varie tipologie di unità di offerta sociale.

### 3. CRITERI REGIONALI DI RIPARTO DELLE RISORSE

La ripartizione del Fondo Sociale Regionale avviene mediante l’assegnazione in forma indistinta delle risorse per Ambito territoriale e comporta, da parte dell’assemblea dei Sindaci, la definizione di criteri di utilizzo delle stesse, approvati coerentemente alle indicazioni regionali e agli obiettivi, alle priorità e agli interventi individuati nel Piano di Zona.

Attraverso il raccordo operativo tra le Agenzie di tutela della salute (ATS) e i Comuni nell’ambito della Cabina di regia, dovrà essere considerato attentamente il livello dei bisogni a cui rispondere mediante valutazioni di ordine epidemiologico. Ciò in relazione anche alla necessità di favorire una efficace azione di coordinamento nell’impiego delle diverse risorse a sostegno delle fragilità personali e familiari (sociali sociosanitarie e/o economiche) in una logica di integrazione degli interventi. La d.g.r. 29 marzo 2006 n. VIII/2222 “Ripartizione delle risorse regionali per i servizi e gli interventi per l’anno 2006”,- Allegato 1, prevedeva l’introduzione progressiva entro il 2009 del criterio di assegnazione del Fondo Sociale Regionale su base quota capitaria secondo il seguente schema: - nel 2007 assegnazione 50% su base capitaria e 50% su base spesa storica - nel 2008 assegnazione 75% su base capitaria e 25% su base spesa storica

Successivamente, a fronte di alcune valutazioni, si è ritenuto che il passaggio ad un’assegnazione delle risorse esclusivamente su base capitaria comportasse significative variazioni, positive e/o negative, nelle somme assegnate rispetto ai precedenti riparti. A tale valutazione si è aggiunta, inoltre, la progressiva riduzione negli anni delle risorse derivanti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali che ha portato alla decisione di mantenere il criterio introdotto per l’anno 2007, 50% su base capitaria e 50% su base spesa storica, fino al 2017.

In questi anni Regione Lombardia ha messo a punto dei sistemi di verifica e controllo, sempre più precisi e affidabili, sull’utilizzo delle risorse assegnate agli Ambiti e sulla loro coerenza con la programmazione regionale.

In particolare, si evidenzia che:

- sono stati introdotti dei controlli di primo e secondo livello applicati alle rendicontazioni sull'utilizzo del Fondo Sociale Regionale da parte degli Ambiti territoriali;
- è ormai a sistema l'Anagrafica regionale di tutte le unità di offerta sociali (AFAM) attive in Lombardia. Sulla base dei nuovi strumenti di programmazione e controllo definiti, si introduce in via sperimentale per l'anno 2018 un nuovo criterio di riparto come di seguito specificato:
  - 50% delle risorse ripartite su base capitaria (popolazione ISTAT al 1° gennaio 2017);
  - 25% delle risorse ripartite sulla base dei seguenti dati:
    - a) numero posti delle unità di offerta sociali attive (Anagrafica regionale AFAM);
    - b) numero utenti dei servizi di assistenza domiciliare per persone anziane, persone con disabilità e minori (rendicontazione Fondo Sociale Regionale 2017)<sup>2</sup>;
    - c) numero minori in affidamento familiare (rendicontazione Fondo Sociale Regionale 2017); - 25% delle risorse ripartite sulla base del numero di unità di offerta sociali cofinanziate con il Fondo Sociale Regionale (rendicontazione 2017)<sup>3</sup> rapportato sul totale delle unità di offerta sociali presenti nell'Ambito territoriale (Anagrafica regionale AFAM);

<sup>2</sup> Per il Comune di Milano sono stati utilizzati i dati della rendicontazione 2016.

<sup>3</sup> Per il Comune di Milano sono stati utilizzati i dati della rendicontazione 2016.

L'applicazione del nuovo criterio sperimentale sul budget di € 54.000.000,00 ha determinato scostamenti, positivi e negativi, rispetto all'assegnazione del Fondo Sociale Regionale anno 2017. Con l'applicazione del nuovo criterio, al fine di ridurre gli scostamenti negativi di tale assegnazione, Regione ha ritenuto opportuno introdurre un correttivo che contenga gli scostamenti della nuova assegnazione nella misura massima di +5% per le variazioni positive e -5% per quelle negative; Verrà monitorata la prima applicazione sperimentale del nuovo criterio di riparto attraverso un gruppo tecnico formato da funzionari della D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità e da una rappresentanza di ANCI Lombardia che, entro il mese di febbraio 2019, valuterà l'applicazione del criterio al fine di formulare la proposta per il riparto del Fondo Sociale Regionale 2019. Le risorse sono ripartite agli Ambiti territoriali nella misura indicata nell'Allegato B alla presente deliberazione.

**4. MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE** Il Fondo Sociale Regionale dovrà essere utilizzato per il sostegno delle unità di offerta sociali, servizi e interventi, già funzionanti sul territorio e per contribuire alla riduzione delle rette degli utenti, laddove richiesto, e comunque al sostegno dei bisogni delle famiglie soprattutto in questo momento di crisi socio-economica.

Brevemente e in via esemplificativa, si richiamano le unità di offerta della rete sociale regionale che possono essere sostenute dal Fondo Sociale Regionale:

#### AREA MINORI E FAMIGLIA

- Affidi: Affidamento di minori a Comunità o a famiglia (eterofamiliare o a parenti entro il quarto grado)
- Assistenza Domiciliare Minori
- Comunità Educativa, Comunità Familiare e Alloggio per l'Autonomia
- Asilo Nido, anche organizzato e gestito in ambito aziendale (Nido Aziendale), Micronido, Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia
- Centro Ricreativo Diurno e Centro di Aggregazione Giovanile

Si fa presente che, laddove i criteri di utilizzo approvati dall'assemblea dei Sindaci lo abbiano previsto, potranno accedere al contributo del Fondo Sociale Regionale 2018 anche i servizi sperimentali SFA Minori di cui alla d.g.r. 26 ottobre 2010 n. 694, fermo restando che gli SFA che faranno richiesta di contributo abbiano mantenuto i requisiti previsti dalla d.g.r. 10 febbraio 2010 n. 11263.

#### AREA DISABILI

- Servizio di Assistenza Domiciliare
- Centro Socio Educativo

- Servizio di Formazione all'Autonomia
- Comunità Alloggio Disabili Si conferma che le Comunità di accoglienza residenziale per disabili, pur se accreditate come Comunità Socio Sanitaria, sono finanziabili con il Fondo Sociale Regionale indipendentemente dalla presenza di utenti che usufruiscono di voucher di lungo assistenza.

#### AREA ANZIANI

- Servizio di Assistenza Domiciliare
- Alloggio Protetto per Anziani
- Centro Diurno Anziani

Inoltre, una quota del Fondo Sociale Regionale potrà essere destinata come segue:

- Nella misura massima del 5% del Fondo assegnato per la costituzione presso gli Ambiti territoriali di un fondo di riequilibrio/riserva, se ritenuto coerente con la programmazione espressa nel Piano di Zona. Tale fondo potrà essere integrato con eventuali residui delle assegnazioni del Fondo Sociale Regionale di anni precedenti.
- Nella misura massima del 10% del Fondo assegnato per "altri interventi", tra i quali considerare prioritariamente quelli destinati ad azioni e percorsi individualizzati volti a favorire l'inclusione sociale e socio-economica (inserimento lavorativo, emergenza abitativa, misure di sostegno al reddito, ecc.), anche attraverso nuove modalità di intervento quali ad esempio quelle già previste dai Piani di Zona e riconducibili al reddito di autonomia.

#### 5. DEFINIZIONE DEI CRITERI DI UTILIZZO DELLE RISORSE A LIVELLO LOCALE

Gli Ambiti territoriali, con approvazione dell'assemblea dei Sindaci, definiscono i criteri di ripartizione per area di intervento e tipologia di unità di offerta, definiscono il bando / avviso ad evidenza pubblica e procedono, dopo l'esame delle richieste di contributo pervenute, ad assegnare ed erogare agli Enti gestori i finanziamenti derivanti dall'applicazione dei criteri definiti.

In particolare si evidenzia che:

1. Il Fondo Sociale Regionale assegnato è destinato al finanziamento delle attività per l'anno in corso. Si precisa, quindi, che al finanziamento sono ammesse le unità di offerta attive nel 2018; nel caso in cui l'unità di offerta cessasse l'attività nel 2018, il finanziamento dovrà essere modulato in base al periodo di attività svolta nel corso del 2018. 2. Ai fini della determinazione del contributo da assegnare all'Ente gestore, vengono prese a riferimento le rendicontazioni delle attività, dei costi e dei ricavi dell'anno 2017.

Non sono ammesse al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l'attività nel 2018.

3. Il Fondo Sociale Regionale assegnato non può essere destinato alle unità di offerta sperimentali. 4. La rendicontazione riferita all'anno 2017 viene presentata all'Ufficio di Piano dagli Enti gestori pubblici e privati contestualmente alla richiesta di contributo, utilizzando strumenti cartacei o informatici forniti dall'Ufficio di Piano stesso.

5. Per le unità di offerta residenziali per minori, la richiesta di contributo deve essere corredata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente gestore, indirizzata all'Ufficio di Piano, in cui si attesta di aver inserito nel gestionale "Minori in Comunità" (Minori Web) i dati riferiti ai minori accolti nell'anno 2017, in modo completo e nei tempi indicati da Regione Lombardia. Come già precisato, per accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale, le unità di offerta sociali devono essere tra quelle già individuate dalla Giunta regionale ai sensi della d.g.r. 23 aprile 2018 n. 45 e devono essere in regolare esercizio nell'anno in corso (in possesso dell'autorizzazione al funzionamento oppure, ai sensi della l.r. n. 3/08, avere trasmesso al Comune sede dell'unità di offerta la Comunicazione Preventiva per l'Esercizio - CPE). Tali unità di offerta sociali dovranno, inoltre, essere presenti nel gestionale AFAM con un proprio codice struttura assegnato a seguito della registrazione da parte dell'Ufficio di Piano. Le ATS e Regione si riservano di effettuare delle verifiche di congruenza tra i codici struttura presenti nei flussi di rendicontazione (schede analitiche, schede domiciliari e affidi) del Fondo Sociale Regionale e quelli presenti nel gestionale AFAM.

#### 6. EROGAZIONE DELLE RISORSE

Regione, entro 60 giorni dalla data di adozione del presente atto, provvede al trasferimento delle risorse del Fondo Sociale Regionale alle ATS e comunque solo a seguito di ricevimento dei verbali degli incontri delle Cabine di regia di cui al punto 8, che dovranno essere inviati dalle ATS agli indirizzi di posta elettronica: [politichesociali\\_abitative@pec.regione.lombardia.it](mailto:politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it) e [pianidizona\[LG4\]@regione.lombardia.it](mailto:pianidizona[LG4]@regione.lombardia.it) Le ATS provvedono ad erogare agli Ambiti territoriali le risorse del Fondo Sociale Regionale secondo le seguenti modalità:

□ Il 70% dell'assegnazione spettante, al ricevimento da Regione delle quote ripartite di cui all'allegato B del presente atto.

□ Il 30% a saldo, a seguito della conclusione della fase dei controlli di secondo livello.

Per gli Ambiti territoriali che non hanno assolto al debito informativo relativo al Fondo Sociale Regionale per l'anno 2017 e/o per gli anni precedenti, l'erogazione del 70% sarà effettuata solo ad assolvimento del debito informativo e successivi esiti sui controlli di secondo livello da parte di Regione.

Le ATS sono tenute a comunicare alla D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità l'avvenuta liquidazione agli Ambiti territoriali delle quote di acconto e di saldo agli indirizzi di posta elettronica: [politichesociali\\_abitative@pec.regione.lombardia.it](mailto:politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it) e [pianidizona\[LG8\]@regione.lombardia.it](mailto:pianidizona[LG8]@regione.lombardia.it)

Gli Uffici di Piano, a ricevimento delle quote spettanti (in acconto e a saldo), provvedono all'erogazione dei contributi agli Enti gestori come da piano di assegnazione approvato dall'assemblea dei Sindaci.

Si richiama l'attenzione degli Uffici di Piano sulla necessità di prevedere modalità e tempi di liquidazione degli acconti e dei saldi del Fondo agli Enti gestori pubblici e privati che tengano conto delle necessità gestionali e di cassa dei medesimi.

## 7. MODALITÀ OPERATIVE

L'assemblea dei Sindaci – in raccordo con l'ATS nell'ambito della Cabina di Regia – definisce e approva i criteri di utilizzo del Fondo Sociale Regionale 2018.

L'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale predispose il bando / avviso ad evidenza pubblica secondo un format condiviso che dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Soggetto proponente
- Titolo
- Finalità e risorse
- Soggetti che possono presentare la domanda
- Requisiti e condizioni
- Interventi / unità di offerta sociali finanziabili
- Spese ammissibili / non ammissibili
- Tempi e modalità di presentazione della domanda
- Documenti da allegare alla domanda
- Come vengono valutate le domande
- Modalità di comunicazione degli esiti della valutazione
- Modalità di erogazione del contributo
- Controlli, revoche, sanzioni
- Informativa sul trattamento dei dati personali
- A chi rivolgersi per informazioni

L'Ambito territoriale, nel rispetto della normativa sulla trasparenza amministrativa, assume modalità operative che garantiscano ampia pubblicizzazione del bando / avviso ad evidenza pubblica su tutto il territorio dell'Ambito, anche attraverso la pubblicazione sui siti internet istituzionali di tutti i Comuni afferenti all'Ambito. L'Ufficio di Piano riceve le domande di contributo, corredate dalla rendicontazione dell'anno 2017, da parte degli Enti gestori pubblici e privati, effettua tutte le attività istruttorie per la predisposizione del piano di assegnazione dei contributi che viene approvato dall'assemblea dei Sindaci.

Nel piano di assegnazione devono essere specificati gli eventuali Enti gestori esclusi dai contributi con le relative motivazioni.

L'Ufficio di Piano, per il tramite dell'ATS, deve comunicare alla D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità la data e le modalità di pubblicizzazione del bando / avviso utilizzando lo schema che sarà messo a disposizione dalla Direzione.

La documentazione dovrà essere trasmessa da parte dell'ATS ai seguenti indirizzi di posta elettronica: agli indirizzi di posta elettronica: [politichesociali\\_abitative@pec.regione.lombardia.it](mailto:politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it) e [pianidizona\[LG12\]@regione.lombardia.it](mailto:pianidizona[LG12]@regione.lombardia.it)

#### 8. RUOLO DELLA CABINA DI REGIA

In continuità con le annualità precedenti, la Cabina di regia, istituita presso l'ATS ai sensi della l.r. n. 23/15, dovrà porre all'ordine del giorno le seguenti tematiche:

- Analisi del bisogno del territorio.
- Condivisione e definizione dei criteri omogenei di riparto del Fondo Sociale Regionale.
- Considerare, tra i criteri per il riparto delle risorse, non solo gli utenti delle unità di offerta residenti nel territorio di riferimento, ma tutti gli utenti (anche provenienti da altri territori) che usufruiscono delle unità di offerta richiedenti il finanziamento, con la finalità di giungere in prospettiva ad un utilizzo omogeneo del Fondo; .
- Condivisione di un format comune di bando / avviso ad evidenza pubblica e delle modalità di pubblicizzazione.
- Analisi dei costi delle unità di offerta e delle rette applicate alle persone.
- Verifica dell'effettiva riduzione delle rette a seguito dell'erogazione del Fondo Sociale Regionale.
- Governo, monitoraggio e verifica degli interventi sociali e sociosanitari, erogati dalle aziende sanitarie e dai Comuni, nell'ambito delle aree comuni di intervento, oggetto del presente provvedimento.
- Sviluppo di un approccio integrato della migliore presa in carico dei bisogni espressi dalla domanda dei cittadini.

#### 9. IL DEBITO INFORMATIVO: MODALITÀ E TEMPI

Il debito informativo per l'anno 2018 è costituito da:

1. Piano di assegnazione dei contributi deliberato dall'assemblea dei Sindaci.
2. Scheda di sintesi sul riparto del Fondo Sociale Regionale 2018.
3. Scheda analitica di rilevazione delle attività riferite alle sole unità di offerta sociali finanziate.
4. Scheda di rilevazione degli interventi di affido di minori a famiglie o a Comunità residenziali.
5. Scheda di rilevazione del servizio di assistenza domiciliare.

Si evidenzia, per quanto riguarda la compilazione delle schede analitiche, l'importanza dell'inserimento del codice struttura riferito alle unità di offerta sociali presenti nell'anagrafica regionale AFAM, in quanto ciò permette una univocità informativa dell'unità di offerta specifica ed una semplificazione della rendicontazione stessa.

Ai fini dell'acquisizione del debito informativo del Fondo Sociale Regionale attraverso sistemi che consentono il rispetto della normativa sulla privacy, dovrà essere utilizzato SMAF (Sistema Modulare di Acquisizione Flussi), ad esclusione del piano di assegnazione e della scheda di sintesi, le cui acquisizioni avverranno attraverso la posta elettronica certificata [politichesociali\\_abitative@pec.regione.lombardia.it](mailto:politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it) e [pianidizona\[LG16\]@regione.lombardia.it](mailto:pianidizona[LG16]@regione.lombardia.it)

Il debito informativo così composto deve essere trasmesso alla D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità da parte dell'ATS entro il 16 novembre 2018. Sarà cura della Direzione Generale trasmettere successivamente agli Ambiti territoriali e alle ATS le indicazioni operative per la rendicontazione e l'invio del debito informativo.

#### 10. CONTROLLI

10.1 CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO I controlli di primo livello sono effettuati dall'ATS che provvede a:

- Verificare la coerenza dei piani di assegnazione dei contributi, trasmessi dagli Ambiti territoriali, secondo le indicazioni regionali.
- Verificare la correttezza della compilazione degli strumenti di rendicontazione.
- Richiedere agli Ambiti eventuali modifiche, correzioni, integrazioni ecc.

- Validare il piano di assegnazione e le schede di rendicontazione caricate in SMAF.

## 10.2 CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO

A seguito dell'assolvimento del debito informativo da parte degli Ambiti territoriali e la validazione da parte dell'ATS, secondo le modalità e i tempi stabiliti dal presente allegato e dalle successive indicazioni operative, la D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità provvede ad effettuare controlli di secondo livello sui flussi informativi e a inviare entro il 21 dicembre 2018 alle ATS dei report di esito utili per la correzione degli errori individuati da parte degli Uffici di Piano che risultassero non conformi.

Si ribadisce che solo a seguito degli esiti sui controlli di secondo livello e delle eventuali correzioni da parte degli Uffici di Piano, secondo i tempi e le modalità stabilite successivamente dalla D.G. Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, sarà possibile erogare da parte dell'ATS il saldo del Fondo assegnato.

I controlli di secondo livello riguardano:

- la coerenza dei codici struttura inseriti con quelli presenti in AFAM;
- il rispetto dell'obbligatorietà di compilazione per i campi in cui è prevista; a questo proposito, per i campi numerici di imputazione economica in cui è obbligatoria la valorizzazione, sarà considerato nullo qualsiasi valore non verosimile come ad esempio 1, 2, 3, ..., 999999, ecc. E' facoltà della D.G. Politiche Sociali, Abitative e Disabilità prevedere qualora fosse necessario ulteriori modalità di controllo.

## PIEMONTE

**DGR 3.8.18, n. 19-7345** Approvazione modifiche disposizioni statutarie di ulteriori n. 7 I.P.A.B. su restanti 1 I.P.A.B. interessate dalla procedura straordinaria di adeguamento del numero massimo dei membri degli organi di amministrazione secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 46-5477 del 03/08/2017 s.m.i. (BUR n 32 del 9.8.18 )

### Note

La Regione Piemonte, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti in tema di vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle I.P.A.B. di cui agli art.li 46 e 48 della L. 6972/1890 e dall'art. 8, comma 1 della L.R. 23/2015, ha delineato, con D.G.R. n. 46 – 5477 del 03/08/2017, lo specifico e straordinario procedimento volto a realizzare l'adeguamento delle disposizioni statutarie delle I.P.A.B. interessate, alla disciplina di cui all'art. 6, comma 5, della L. n. 122/2010 che stabilisce un numero massimo di membri degli organi di amministrazione e controllo per tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici.

I destinatari di tale procedura sono stati individuati nella Tabella allegata alla D.G.R. n. 46 - 5477 del 03/08/2017 e s.m.i. per un numero complessivo di n. 64 I.P.A.B.

Vengono approvate le nuove formulazioni degli articoli degli statuti delle I.P.A.B. individuate nelle n. 7 Tabelle allegate alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale e nelle forme ivi indicate (a cui si fa rinvio).

Viene confermata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente in capo al Commissario Straordinario nominato sino all'insediamento – su sua iniziativa – del nuovo organo amministrativo designato e nominato in forza delle disposizioni statutarie approvate con il presente provvedimento e di presentare alla competente Direzione della Regione Piemonte la relazione finale sul proprio mandato Commissariale.

## TOSCANA

**DGR 23.7.18, n. 822** - Fondo di Solidarietà annualità 2018 - Prenotazione e assegnazione risorse derivanti dal Fondo Regionale di Assistenza Sociale (FRAS).(BUR n. 32 dell'8.8.18)

### Note

Viene destinata per l'annualità 2018, quale trasferimento ai soggetti titolari della competenza per ciascuna Zona distretto per il Fondo di solidarietà interistituzionale la somma di euro 3.000.000,00, per far fronte alle maggiori spese sostenute così ripartita:

- 40% per interventi a sostegno della povertà alimentare in base alla ripartizione individuata nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 40% per interventi per i minori stranieri non accompagnati o minori fuori famiglia (bambini e ragazzi 0-17 anni accolti in struttura o in affidamento familiare) in base alla ripartizione individuata nell'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 20% per interventi a sostegno dell'accoglienza dei profughi in base alla ripartizione individuata nell'allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto.

**DGR 30.7.18, n. 869** - Approvazione bando 2018 rivolto a enti pubblici e finalizzato al sostegno agli investimenti nel settore sociale e agli investimenti di cui alla DGR 752/2018. (BUR n. 32 dell'8.8.18)

**Note**

Viene revocata la Delibera di Giunta Regionale n. 770 del 09.07.2018 ed approvati contestualmente ed unitariamente gli elementi essenziali dell'avviso pubblico finalizzato alla realizzazione sia di progetti di investimento in ambito sociale e socio-sanitario per zona-distretto sia alla realizzazione dei progetti di investimento finalizzati al completamento del processo di superamento dei campi rom di cui alla citata Delibera di Giunta regionale n. 752 del 09.07.2018.

Viene destinato l'importo complessivo di euro 1.800.000,00.

Le attività ammesse a contributo regionale dovranno concludersi entro il 31/12/2018 e i contributi in conto capitale assegnati che non saranno regolarmente rendicontati dai rispettivi soggetti beneficiari entro il 31 gennaio 2019 saranno sottoposti a contestuale revoca da parte dell'Amministrazione Regionale.

**NB**

**PER GLI ALLEGATI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

**POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE**

**EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 30.7.18, n. 1258** - Approvazione secondo invito a presentare operazioni per l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità - l.r. 14/2015 po fse 2014/2020 obiettivo tematico 9 - priorità di investimento 9.1. (BUR n. 255 del 6.8.18)

**Note**

Si procede all'approvazione del "Secondo Invito a presentare operazioni per l'inserimento al lavoro, l'inclusione sociale e l'autonomia, attraverso il lavoro, delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità – L.R. 14/2015 PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 – Priorità di Investimento 9.1." Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente Invito, in attuazione di quanto previsto dalla propria deliberazione n. 73/2018, sono pari a Euro 20.000.000,00 Le Operazioni presentate a valere sull'Invito di cui all'Allegato 1), parte integrate e sostanziale del presente atto, dovranno essere articolate e inviate secondo le modalità e nei termini riportati nello stesso.

L'istruttoria di ammissibilità delle Operazioni che perverranno in risposta all'Invito di cui all'Allegato 1), parte integrate e sostanziale del presente atto, sarà eseguita da un gruppo di lavoro composto da collaboratori del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro, nominato con atto del Direttore Generale "Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa".

La valutazione delle Operazioni ammissibili che perverranno in risposta all'Invito di cui all'Allegato 1), parte integrate e sostanziale del presente atto, sarà effettuata da un Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa.

In esito alla procedura di valutazione le Operazioni che risulteranno approvabili andranno a costituire una graduatoria per ciascun ambito distrettuale, in funzione del punteggio conseguito, con le

precisazioni indicate nell'Invito di cui all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Al finanziamento delle operazioni approvate di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, si provvederà previa acquisizione:

- della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei contributi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dell'atto di impegno di cui alla propria deliberazione n. 1298/2015 comprensiva della dichiarazione resa ai sensi degli Art.46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che l'ente non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali stati, né ha presentato domanda di concordato, né infine versa in stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o di parti di essa;
- del cronoprogramma, se necessario, delle attività con il riparto tra le varie annualità del finanziamento approvato, ai fini di una corretta imputazione della spesa.

**SECONDO INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI PER L'INSERIMENTO AL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE E L'AUTONOMIA, ATTRAVERSO IL LAVORO, DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ – L.R. 14/2015**

**NB**

**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DELTESTO**

**DELIBERAZIONE 29.06.2018, N. 452**

**LAZIO**

**Decreto 24 luglio 2018, n. G09419** - Avviso Pubblico pluriennale per la presentazione di progetti di presa in carico, orientamento e accompagnamento a percorsi di inclusione sociale attiva - Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà' POR FSE Lazio 2014-2020, approvato con Determinazione Dirigenziale n. G14928 del 14/12/2016. Rettifica, per mero errore materiale, del Decreto Dirigenziale n. G09234 del 20/07/2018. BUR n. 65 del 9.8.18)

Nel richiamato Decreto Dirigenziale è stata indicata, per mero errore materiale, la precedente denominazione della Direzione e delle Aree di appartenenza dei componenti.

Si rettifica il suddetto Decreto Dirigenziale conformandolo alle nuove denominazioni

**PIEMONTE**

**DGR 6.7.18, n. 26-7181** Aggiornamento delle disposizioni per l'approvazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli. Sostituzione dell'allegato A della DGR 222521 del 30.11.2015. (BUR n. 31 del 2.8.18)

**Note**

**PREMESSA**

Con D.G.R. n. 22-2521 del 30/11/2015 “Disposizioni per l'approvazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli” è stato approvato un nuovo strumento - dettagliato nell'allegato A della medesima Deliberazione - volto ad affrontare le situazioni personali e sociali di soggetti che, pur presentando condizioni psicofisiche tali da non consentire loro di raggiungere i requisiti minimi per un effettivo inserimento nel mondo del lavoro, possono acquisire benefici da attività socializzanti svolte anche in ambienti lavorativi.

Con la medesima Deliberazione veniva demandata alla Direzione coesione sociale l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per l'attuazione della disciplina relativa ai P.A.S.S. nonché il monitoraggio sull'efficacia delle misure approvate.

Con la D.D. n. 1034 del 14/12/2015 con oggetto “D.G.R. n. 22-2521 del 30/11/2015 Approvazione delle disposizioni attuative per l'attivazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli. Definizione dei modelli di convenzione, del progetto individuale e delle schede di monitoraggio”, sono stati approvati i modelli di convenzione (allegato a) e del progetto

individuale (allegato b), la scheda di monitoraggio da inviare agli Uffici del lavoro territorialmente competenti (allegato c) e la scheda di monitoraggio da inviare alla Regione Piemonte – Direzione Coesione sociale (allegato d).

Gli enti attuatori dei P.A.S.S. risulta che abbiano inserito, in larga parte, i soggetti beneficiari della misura in strutture e servizi gestiti da soggetti appartenenti all'area no profit.

### **LE CONSEGUENZE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE**

Il D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore” ha introdotto al comma 1 dell'art. 4 una nuova definizione unitaria degli Enti appartenenti al Terzo settore, superando la preesistente frammentarietà della legislazione in materia.

Sia dagli incontri effettuati con i rappresentanti delle ASL e degli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali, sia dall'analisi dei dati inviati ai competenti uffici della Regione nelle scadenze semestrali previste del 2016 e 2017 dagli Enti attuatori della misura, si è evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche all'Allegato A della D.G.R. n. 22-2521 del 30/11/2015 e, di riflesso, a quanto contenuto nella D.D. n. 1034 del 14/12/2015, al fine di semplificare alcune procedure attuative e di rendere più funzionale la gestione dei percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.).

### **LA MODIFICA**

Viene approvato l'Allegato 1 “Disposizioni regionali per l'attivazione di percorsi di attivazione sociale sostenibile (P.A.S.S.) a supporto delle fasce deboli”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente il precedente allegato A alla D.G.R. n. 222521 del 30/11/2015 (a cui si fa rinvio).

<b>PRIVATO SOCIALE</b>
------------------------

## **LAZIO**

**Determinazione 16 luglio 2018, n. G08945** - Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della Fondazione "Opera Pia dei Bresciani", con sede in Roma. BUR n. 61 del 26.7.18)

### **Note                      PREMESSA**

In attuazione della legge delega 22 luglio 1975, n. 382, il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha dettato, all'articolo 25, norme afferenti alle modalità di trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza.

Data la vastità del fenomeno è stata nominata, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, una commissione di studi che ha redatto n. 14 elenchi inerenti alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza da escludere dal trasferimento ai comuni, poiché dedite in modo precipuo ad attività concernenti la sfera educativo-religiosa, tutti approvati con più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1978.

L'articolo 1, comma 3, del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 prevede che “Sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuano a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato:

- a) il carattere associativo;
- b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;
- c) l'ispirazione religiosa.”.

L'articolo 1, comma 7, del D.P.C.M. 16 febbraio 1990 prevede che “Ai fini del riconoscimento della natura privata, sono comunque considerate di ispirazione religiosa le IPAB per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.616, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti alla sfera educativo-religiosa.”.

L'articolo 16 del D. lgs. 207/2001, prevede, tra l'altro, che le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza aventi le caratteristiche indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, si trasformino in associazioni o fondazioni di diritto privato, anziché in aziende pubbliche di servizi.

L' "Opera Pia dei Bresciani" risulta in possesso del requisito dell'ispirazione religiosa essendo lo stesso inserito, ai sensi dell'articolo 25, comma 7 del D.P.R. 616/1977, nei citati elenchi di cui ai D.P.C.M. del 1978, fra gli enti svolgenti in modo precipuo attività inerenti alla sfera educativo-religiosa.

In considerazione di quanto sopra, con deliberazione della Giunta regionale del 23 maggio 2017, n. 261 è stata disposta la depublicizzazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia dei Bresciani, subordinando l'efficacia del provvedimento all'effettivo riconoscimento della personalità giuridica.

### **LA DISPOSIZIONE**

Viene iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche private la Fondazione "Opera Pia dei Bresciani", con sede in Roma, Via dei Bresciani n. 8.

**Determinazione 24 luglio 2018, n. G09351 Registro regionale delle associazioni - L.R. 22/1999 e s.m.i.** Blocco temporaneo del funzionamento dell'applicativo ARTeS nella parte relativa alla funzionalità "aggiornamenti annuali" al fine di consentire alle associazioni di promozione sociale, regolarmente accreditate successivamente alla data del 30 settembre 2018, l'inserimento, con l'inoltro di un'unica istanza 2018, di tutta la documentazione necessaria a regolarizzare la posizione in ARTeS anche per le annualità pregresse. (BUR n. 64 del 7.8.18)

La legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Promozione e sviluppo dell'Associazionismo nella Regione Lazio" in particolare con l'articolo 9 ha istituito il registro regionale delle associazioni, di seguito denominato Registro, al quale possono iscriversi le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 ed operanti negli ambiti di attività previsti dall'articolo 2.

Con la determinazione dirigenziale del 19 giugno 2012, n. B03635 sono state approvate le nuove procedure di iscrizione on line, attraverso il sistema applicativo ARTeS, all'albo delle cooperative sociali ed ai registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, la quale senza mutare i requisiti di iscrizione nei Registri e nell'Albo, ha modificato le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione, di variazione e di adempimento degli obblighi annuali previsti per la verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione.

Con la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", in particolare, all'articolo 4 comma 1, lettera m) si prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, attraverso l'istituzione di un Registro unico nazionale del Terzo Settore da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale.

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106.", in particolare, con l'articolo 45, comma 1, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione o Provincia autonoma e nel quale trasmigleranno, entro febbraio 2019, i dati in possesso degli enti pubblici territoriali relativi agli enti già iscritti nei registri territoriali.

Dalla verifica effettuata attraverso l'applicativo informatico ARTeS:

- 1) risultano presenti 2320 associazioni iscritte nel registro (allegato 1), delle quali 517 (allegato 2) non accreditate e che i predetti allegati sono parte integrante della presente determinazione;
- 2) le restanti 1803 associazioni, presenti nel registro, si trovano in una situazione differenziata rispetto all'adempimento dell'obbligo annuale di invio della documentazione necessaria per la verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione;
- 3) sono presenti nel sistema ARTeS, 258 pratiche di aggiornamento in corso di definizione;

**RITENUTO** opportuno, anche al fine della trasmigrazione dei dati presenti nel sistema al Registro Unico Nazionale entro il termine previsto di:

- 1) consentire alle associazioni di regolarizzare la propria situazione nel Registro inserendo con un'unica istanza 2018 anche la documentazione relativa alle annualità pregresse;
- 2) concludere l'iter amministrativo ed informatico delle istanze di aggiornamento già presenti nel sistema.

**CONSIDERATA** necessaria la verifica della fattibilità tecnica:

- 1) della possibilità per gli Enti di inserire gli aggiornamenti anno 2018 e quelli degli anni precedenti attraverso un'unica istanza;
- 2) dell'interruzione temporanea della funzionalità "aggiornamenti annuali" dell'applicativo ARTeS dell'inserimento da parte degli enti di nuovi aggiornamenti, al fine di concludere l'iter amministrativo ed informatico delle istanze di aggiornamento già presenti nel sistema;

**VISTA** la nota del 1 giugno 2018 prot. n. 325449 GR/11/39 con la quale è stato richiesto a LAZIOcrea s.p.a., incaricata della manutenzione dell'applicativo ARTeS, lo studio di fattibilità relativo alle modifiche del sistema suindicate;

**VISTA** la nota del 5 luglio 2018 prot n.0010254 018 con la quale LAZIOcrea s.p.a. ha confermato la fattibilità tecnica del blocco temporaneo della funzionalità di aggiornamento da parte degli enti e la successiva possibilità di aggiornamento di più annualità arretrate con un'unica istanza, secondo le modalità previste nel documento tecnico allegato e che qui si intende integralmente richiamato;

**RITENUTO** per quanto su esposto di dover procedere al blocco della funzionalità "aggiornamento annuale" dal quinto giorno successivo all'esecutività del presente atto fino al 30 settembre 2018;

**RITENUTO** altresì, di consentire alle associazioni regolarmente accreditate, successivamente alla data del 30 settembre 2018, la possibilità di aggiornamento di più annualità arretrate con un'unica istanza 2018, secondo le modalità previste nell'allegato tecnico

**DETERMINA**

Per le motivazioni riportate in premessa e che s'intendono integralmente richiamate:

- di dover procedere al blocco della funzionalità "aggiornamento annuale" dal quinto giorno successivo all'esecutività del presente atto fino al 30 settembre 2018;
- di consentire alle associazioni regolarmente accreditate, successivamente alla data del 30 settembre 2018, la possibilità di aggiornamento di più annualità arretrate con un'unica istanza 2018, secondo le modalità previste nell'allegato tecnico.

**Determinazione 24 luglio 2018, n. G09357** Albo regionale delle cooperative sociali - L.R. 24/1996 e s.m.i. Blocco temporaneo del funzionamento dell'applicativo ARTeS nella parte relativa alla funzionalità "aggiornamenti annuali" al fine di consentire alle cooperative sociali, regolarmente accreditate successivamente alla data del 30 settembre 2018, l'inserimento, con l'inoltro di un'unica istanza 2018, di tutta la documentazione necessaria. (BUR n. 64 del 7.8.18)

**VISTA** la legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Disciplina delle cooperative sociali" ed in particolare l'articolo 3 che ha istituito l'Albo regionale

delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo, al quale possono iscriversi le cooperative sociali aventi sede legale nella Regione Lazio;

VISTA la determinazione dirigenziale del 19 giugno 2012, n. B03635 di approvazione delle nuove procedure di iscrizione on line, attraverso il sistema applicativo ARTeS, all'albo delle cooperative sociali ed ai registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, la quale senza mutare i requisiti di iscrizione nei Registri e nell'Albo, ha modificato le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione, di variazione e di adempimento degli obblighi annuali previsti per la verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e, in particolare, l'articolo 4 comma 1, lettera m) che prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, attraverso l'istituzione di un Registro unico nazionale del Terzo Settore da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106." e, in particolare, l'articolo 45, comma 1, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione o Provincia autonoma e nel quale trasmigleranno, entro febbraio 2019, i dati in possesso degli enti pubblici territoriali relativi agli enti già iscritti nei registri territoriali;

PRESO ATTO che dalla verifica effettuata attraverso l'applicativo informatico ARTeS:

1) risultano presenti 1629 cooperative sociali iscritte nell'albo (allegato 1), delle quali 564 (allegato 2) non accreditate e che i predetti allegati sono parte integrante della presente determinazione; 2) le restanti 1065 cooperative sociali, presenti nell'albo, si trovano in una situazione differenziata rispetto all'adempimento dell'obbligo annuale di invio della documentazione necessaria per la verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione; 3) sono presenti nel sistema ARTeS, 242 pratiche di aggiornamento in corso di definizione;

RITENUTO opportuno, anche al fine della trasmigrazione dei dati presenti nel sistema al Registro Unico Nazionale entro il termine previsto, di:

1) consentire alle cooperative sociali di regolarizzare la propria situazione nell'Albo inserendo con un'unica istanza 2018 anche la documentazione relativa alle annualità pregresse;

2) concludere l'iter amministrativo ed informatico delle istanze di aggiornamento già presenti nel sistema;

CONSIDERATA necessaria la verifica della fattibilità tecnica:

1) della possibilità per gli Enti presenti in ARTeS di inserire gli aggiornamenti anno 2018 e quelli degli anni precedenti attraverso un'unica istanza; 2) dell'interruzione temporanea della funzionalità "aggiornamenti annuali" dell'applicativo ARTeS dell'inserimento da parte degli enti di nuovi aggiornamenti, al fine di concludere l'iter amministrativo ed informatico delle istanze di aggiornamento già presenti nel sistema;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa e che s'intendono integralmente richiamate:

- di dover procedere al blocco della funzionalità "aggiornamento annuale" dal quinto giorno successivo all'esecutività del presente atto fino al 30 settembre 2018;
- di consentire alle cooperative sociali regolarmente accreditate, successivamente alla data del 30 settembre 2018, la possibilità di aggiornamento di più annualità arretrate con un'unica istanza 2018, secondo le modalità previste nell'allegato tecnico.

**Determinazione 24 luglio 2018, n. G09371** Registro regionale delle organizzazioni di volontariato - L.R. 29/1993 e s.m.i.. Blocco temporaneo del funzionamento dell'applicativo ARTeS nella parte

relativa alla funzionalità "aggiornamenti annuali" al fine di consentire alle organizzazioni di volontariato, regolarmente accreditate successivamente alla data del 30 settembre 2018, l'inserimento, con l'inoltro di un'unica istanza 2018, di tutta la documentazione necessaria a regolarizzare la posizione in ARTeS anche per le annualità pregresse. (BUR n. 64 del 7.8.18)

VISTA la legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni concernente "Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio" ed in particolare l'articolo 3 che ha istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di seguito denominato Registro, al quale possono iscriversi le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale;

VISTA la determinazione dirigenziale del 19 giugno 2012, n. B03635 di approvazione delle nuove procedure di iscrizione on line, attraverso il sistema applicativo ARTeS, all'albo delle cooperative sociali ed ai registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, la quale senza mutare i requisiti di iscrizione nei Registri e nell'Albo, ha modificato le modalità di presentazione delle istanze di iscrizione, di variazione e di adempimento degli obblighi annuali previsti per la verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e, in particolare, l'articolo 4 comma 1, lettera m) che prevede la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, attraverso l'istituzione di un Registro unico nazionale del Terzo Settore da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106." e, in particolare, l'articolo 45, comma 1, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione o Provincia autonoma e nel quale trasmigreranno, entro febbraio 2019, i dati in possesso degli enti pubblici territoriali relativi agli enti già iscritti nei registri territoriali;

PRESO ATTO che dalla verifica effettuata attraverso l'applicativo informatico ARTeS:

1) risultano presenti 2350 organizzazioni di volontariato iscritte nel registro (allegato 1), delle quali 32 (allegato 2) non accreditate e che i predetti allegati sono parte integrante della presente determinazione;

2) le restanti 2318 organizzazioni di volontariato, presenti nel registro, si trovano in una situazione differenziata rispetto all'adempimento dell'obbligo annuale di invio della documentazione necessaria per la verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione;

3) sono presenti nel sistema ARTeS, 1048 pratiche di aggiornamento in corso di definizione;

RITENUTO opportuno, anche al fine della trasmigrazione dei dati presenti nel sistema al Registro Unico Nazionale entro il termine previsto, di:

1) consentire alle organizzazioni di volontariato, regolarmente accreditate, di regolarizzare la propria situazione nel registro inserendo con un'unica istanza 2018 anche la documentazione relativa alle annualità pregresse; 2) concludere l'iter amministrativo ed informatico delle istanze di aggiornamento già presenti nel sistema;

CONSIDERATA necessaria la verifica della fattibilità tecnica:

1) della possibilità per gli Enti presenti in ARTeS di inserire gli aggiornamenti anno 2018 e quelli degli anni precedenti attraverso un'unica istanza; 2) dell'interruzione temporanea della funzionalità "aggiornamenti annuali" dell'applicativo ARTeS dell'inserimento da parte degli enti di nuovi aggiornamenti, al fine di concludere l'iter amministrativo ed informatico delle istanze di aggiornamento già presenti nel sistema;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa e che s'intendono integralmente richiamate:

di dover procedere al blocco della funzionalità "aggiornamento annuale" dal quinto giorno successivo all'esecutività del presente atto fino al 30 settembre 2018;

□ di consentire alle organizzazioni di volontariato, regolarmente accreditate, successivamente alla data del 30 settembre 2018, la possibilità di aggiornamento di più annualità arretrate con un'unica istanza 2018, secondo le modalità previste

## PROGRAMMAZIONE

### LOMBARDIA

**DCR 10.7.18 - n. XI/64** - Programma regionale di sviluppo della XI Legislatura. (BUR n. 30 del 28.7.18)

### PRESENTAZIONE

**La Regione, fin dalla sua istituzione, sull'onda della spinta innovatrice e concretamente orientata ad avviare un profondo processo di adeguamento e di ri-definizione del sistema della Pubblica Amministrazione, basato sul decentramento politico-amministrativo dello Stato, e secondo le linee di politica regionale basate sull'eminente ruolo della Regione quanto a legislazione, programmazione ed alta amministrazione, come affermato dal suo primo Presidente, Piero Bassetti, si può considerare, fra le Regioni virtuose, che fin dalla prima legislatura regionale, senza interruzione, hanno definito il proprio Programma regionale, che traccia le linee di intervento e di realizzazione delle politiche regionali di sviluppo.**

**Si riporta di seguito il provvedimento, in cui sono individuate le specifiche azioni di politica sociale, che costituiscono un modello di riferimento particolarmente incisivo in ordine alle complesse problematiche di una Regione che, quanto a popolazione, numero dei Comuni, reddito, comparti dell'economia, rappresenta il maggior livello di riferimento politico-amministrativo fra le Regioni**

### Note

### PREMESSA

Lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, in particolare l'art. 14, comma 3, lettera f), tra le funzioni del Consiglio regionale prevede l'approvazione del Programma regionale di sviluppo proposto dal Presidente della Regione.

La legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) in particolare gli articoli 3, 5 e 6 detta norme sulla predisposizione e approvazione del Programma Regionale di Sviluppo.

Il Programma Regionale di Sviluppo, costruito secondo le indicazioni del già citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, articolato secondo la struttura del bilancio armonizzato per missioni e programmi, rispecchia le priorità di legislatura del Programma di governo e traccia la visione strategica dell'intervento regionale nelle aree Istituzionale, Economica, Sociale e Territoriale.

Ai sensi dell'art. 6 della l.r. 34/1978 all'inizio di ogni legislatura, entro 60 giorni dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta il Programma Regionale di Sviluppo.

L'art. 6 del Regolamento generale del Consiglio regionale prevede che all'inizio della legislatura, successivamente all'illustrazione del Programma di governo e nei termini stabiliti dalla legge, il Presidente della Regione presenti al Consiglio regionale il Programma Regionale di Sviluppo.

Il Presidente della Regione ha presentato il «Programma di governo per la XI legislatura» al Consiglio regionale, nel corso della seduta del 10 aprile 2018.

### LA DISPOSIZIONE

Viene approvato il «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura», nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1)

Il documento è corredato da:

- Principali indicatori di sviluppo sostenibile Agenda ONU 2030 (allegato 2);
- Rapporto sulla situazione economica, sociale e territoriale della Lombardia (allegato 3);
- Rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di sviluppo vigente (allegato 4);
- Rapporto sullo stato di utilizzo dei Fondi strutturali erogati dall'Unione Europea e sulle previsioni degli interventi strutturali realizzabili (allegato 5);

- Indirizzi a enti dipendenti e società partecipate (allegato 6);
- Aggiornamento del Piano territoriale regionale anno 2018 (ex art. 22 l.r. 12/2005) (allegato 7).

**PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO  
DELLA XI LEGISLATURA  
PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO  
DELLA XI LEGISLATURA**

**NB**

**SI RIPORTANO I CAPITOLI E LE MISURE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO ED  
ALLA ATTUAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Indice**

Premessa AREA ISTITUZIONALE

Missione 1

- Assetti istituzionali, servizi istituzionali e generali, di gestione

Missione 18

Politiche per la montagna e programmazione negoziata

Missione 19 - Relazioni internazionali

Missione 19 - Grandi progetti

AREA ECONOMICA

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Missione 7

- Turismo Missione

- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

AREA SOCIALE 4

Missione 13

- Tutela della salute

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia

AREA TERRITORIALE

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 11 - Soccorso civile

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Missione 10 - Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Allegati

Principali indicatori di sviluppo sostenibile Agenda ONU 2030

Rapporto sulla situazione economica, sociale e territoriale della Lombardia

Rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di sviluppo vigente

Rapporto sullo stato di utilizzo dei Fondi strutturali erogati dall'Unione europea e sulle previsioni degli interventi strutturali realizzabili Indirizzi a enti dipendenti e società partecipate Aggiornamento del Piano territoriale regionale anno 2018 (ex art. 22 l.r. 12/2005)

**PREMESSA**

Il Programma regionale di sviluppo per la XI legislatura rispecchia le priorità indicate nel programma di governo, tracciando la visione strategica dell'azione regionale. Strutturato per Missioni e Programmi è proposto in forma sintetica, con risultati concreti e misurabili, per garantire comunicabilità e trasparenza rispetto al raggiungimento degli obiettivi e alla loro rispondenza agli

indirizzi condivisi dai cittadini. Ricalca l'impostazione del bilancio armonizzato, garantendo così che gli impegni qui contenuti abbiano a copertura le risorse necessarie per la loro realizzazione.

Con l'attuazione del Programma regionale di sviluppo la Lombardia si confermerà una Regione proiettata al futuro, potente motore tanto per l'intero Paese quanto per l'Europa, legata alla vocazione dei propri territori, forte della sua identità, capace di coniugare solidarietà e competizione.

Una Lombardia più autonoma, competitiva, attrattiva, solidale, sicura e veloce.

Una Regione che collabora costruttivamente con tutte le forze attive sul territorio lombardo, capace di ascoltare le necessità espresse dal territorio e di farle proprie.

Il Programma regionale di sviluppo per la XI legislatura declina cinque priorità che caratterizzeranno trasversalmente l'azione amministrativa:

1. Più autonomia per una stagione costituente. Proseguiremo la trattativa con il Governo ex articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per dar corso alle legittime aspirazioni di una più ampia ed estesa autonomia politica e amministrativa, funzionale e organizzativa, liberando così le nostre potenzialità e consentendoci di rispondere più efficacemente alle sempre maggiori esigenze delle comunità, escludendo ogni onere burocratico aggiuntivo e qualsiasi nuova forma diretta e indiretta di prelievo fiscale.

Alla luce del rinnovato mandato conferito all'unanimità il 15 maggio 2018 dal Consiglio regionale alla Giunta, integreremo l'Accordo preliminare del 28 febbraio 2018, importante punto di partenza per riaprire la trattativa su tutte le 23 materie negoziabili. In questa direzione, da un lato saranno definiti i più ampi margini di autonomia riguardanti le cinque materie indicate nell'Accordo preliminare (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, tutela della salute, istruzione, tutela del lavoro, rapporti internazionali e con l'Unione europea) e le relative risorse. Dall'altro nel più breve tempo possibile la trattativa sarà contestualmente allargata a tutte le materie costituzionalmente previste.

La Risoluzione n. X/1645, approvata dal Consiglio regionale il 7 novembre 2017, elaborata immediatamente a ridosso del referendum consultivo territoriale per l'autonomia della Lombardia del 22 ottobre 2017, costituisce nei fatti e in linea di principio l'articolata e approfondita piattaforma della trattativa. L'intesa conclusiva prevista dall'art. 116, terzo comma, della Costituzione, che comporterà un passaggio nell'aula del Consiglio regionale lombardo, prima di approdare in parlamento, sarà costruita dopo aver portato ai tavoli della trattativa ed aver compiutamente analizzato le materie negoziabili.

Punti fermi della trattativa saranno la necessaria quanto imprescindibile coerenza fra competenze e risorse assicurate dall'inserimento nell'Accordo di clausole di garanzia che salvaguardino l'autonomia ottenuta rispetto alle leggi statali, anche di stabilità o di coordinamento della finanza pubblica. Si sta per aprire una vera e propria stagione costituente caratterizzata dallo sforzo generalizzato e corale degli apparati e dei vertici di Regione Lombardia per ottenere "maggiori forme e condizioni particolari di autonomia", a partire dal coordinamento della finanza pubblica e dal governo del territorio, con l'obiettivo di rendere più flessibili gli investimenti e costruire un sistema territoriale favorevole allo sviluppo di imprese innovative e competitive, ma anche di promuovere un riordino territoriale dell'articolazione istituzionale, per semplificarlo, renderlo più efficace e rilanciare le dinamiche della "democrazia di prossimità", quella più vicina al cittadino, attuando anche una riforma del Consiglio delle Autonomie Locali, migliorandone la funzionalità e la rappresentatività. L'obiettivo è di promuovere una vera autonomia dei territori, nell'ambito del processo di federoregionalizzazione, basato su un percorso condiviso con il sistema delle autonomie locali e gli stakeholder regionali.

2. Semplificazione, innovazione e trasformazione digitale per la competitività della Lombardia, quali leve di sviluppo oltre la sfera prettamente economica, per modificare la concezione di buona parte delle politiche regionali (dall'efficienza della macchina amministrativa alla cultura, dalla salute all'alimentazione, dalla mobilità e all'ambiente). L'obiettivo di semplificazione dei procedimenti regionali e delle pubbliche amministrazioni, in ogni campo, sarà possibile attraverso un efficace ed operativo confronto col mondo del lavoro, dell'impresa e dell'impegno civico. Nella consapevolezza che il benessere sociale di un territorio dipende anche dal suo benessere economico, Regione

Lombardia si impegnerà per una strategia di lungo periodo volta a sostenere la competitività delle imprese e del contesto regionale.

Il Programma Strategico per la semplificazione e la trasformazione digitale lombarda sarà lo strumento per definire iniziative integrate di regione Lombardia. Lato innovazione, il Programma Strategico Triennale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico sarà l'occasione per individuare ecosistemi funzionali allo sviluppo dell'eccellenza nelle aree del trasferimento tecnologico, quali il capitale umano, le tecnologie IoT, la medicina personalizzata e l'agricoltura avanzata. Questa sarà orientata al benessere delle persone ed incentrata sulle priorità della società nella loro evoluzione nel contesto internazionale.

3. Sostenibilità, come elemento distintivo dell'azione amministrativa e come occasione per migliorare la qualità della vita dei lombardi, conciliando le esigenze di crescita produttiva e coinvolgendo tutti gli attori del territorio: dalle imprese, ai cittadini, dalle scuole alle pubbliche amministrazioni.

Entro il primo anno di legislatura si giungerà alla firma di un Protocollo Lombardo tra tutti gli attori pubblici e privati interessati, che rappresenti e declini gli impegni reciproci su ambiente, territorio, sistema dei trasporti e infrastrutture lombarde. Le azioni prioritarie sono:

x la graduale transizione ad una economia a basse emissioni di carbonio (green economy e economia circolare) come fattore di sviluppo dei territori, rinnovata competitività per le imprese e per la mitigazione dei cambiamenti climatici;

x il miglioramento della qualità dell'aria attraverso misure integrate in diversi campi di intervento e la responsabilizzazione dei vari soggetti pubblici e privati attivi nella regione;

x il miglioramento della qualità del sistema dei trasporti, attraverso lo sviluppo di una mobilità a basso impatto ambientale, integrata, sicura, e un sistema infrastrutturale efficiente in grado di rispondere alle esigenze del territorio;

x lo sviluppo della infrastruttura verde regionale, intesa quale sistema unitario di aree naturali, seminaturali e agricole, da conservare nella sua continuità territoriale, a garanzia dell'equilibrio ecologico-ambientale del territorio lombardo nel suo insieme;

x l'integrazione delle politiche urbanistico/territoriali con quelle di qualità delle acque e difesa dal rischio idraulico promuovendo lo sviluppo e la riqualificazione orientata alla tutela della risorsa idrica, degli ecosistemi acquatici, alla riduzione del consumo di suolo ed alla resilienza dei sistemi territoriali;

x il perseguimento dell'obiettivo del contenimento del consumo di suolo e della concreta applicazione della legislazione regionale in materia, quale riferimento primario per le politiche urbanistiche per ridurre la dispersione urbana e orientare lo sviluppo insediativo secondo criteri di sostenibilità ambientale;

x la Strategia regionale dello Sviluppo Sostenibile in attuazione dell'Agenda ONU 2030.

4. Attenzione alle fragilità, soprattutto in ambito sociale e socio-sanitario. Attueremo la riforma del sistema socio-sanitario avviata nella X legislatura. Sarà necessario farlo attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e sociali e del sistema stesso, per rilevare quotidianamente sia gli aspetti di attenzione che quelli positivi e, contestualmente, prestare grande attenzione all'accompagnamento del cittadino-paziente, specialmente quello cronico, nel suo cammino di cura basato sull'integrazione tra ospedale e territorio.

Presentazione, approvazione e realizzazione del Piano socio-sanitario regionale – Lombardia, previo confronto con i principali attori sul territorio, in ottemperanza a normativa nazionale (decreto legislativo 502/1992) e a normativa regionale (legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33), quale principale strumento di governo della sanità sul territorio, che garantisce per sua natura e iter il massimo di discussione democratica nelle commissioni e nell'aula consiliare.

Attenzione alla fragilità anche sul campo della prevenzione, che sarà centrale in tutti gli aspetti più delicati della vita del cittadino e rappresenterà il perno di un nuovo sistema di welfare.

Inoltre, le politiche per la famiglia saranno prioritarie con l'erogazione dei servizi di base.

5. Sicurezza personale, pubblica, digitale, infrastrutturale, del territorio e delle condizioni dell'ambiente, alimentare, reale o percepita, per guardare al futuro con maggiore serenità e ottimismo.

## AREA ISTITUZIONALE

### Missione 1 - ASSETTI ISTITUZIONALI, SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE

#### Autonomia

L'autonomia sarà il filo conduttore che segnerà l'intera azione politica e amministrativa dell'XI legislatura. Per questo, proseguirà il percorso avviato con il referendum consultivo territoriale per la richiesta di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione tenutosi il 22 ottobre 2017, seguito con la Risoluzione approvata dal Consiglio regionale il 7 novembre 2017 - che costituisce l'imprescindibile piattaforma della trattativa con il Governo - e l'Accordo preliminare del 28 febbraio 2018 fra la Regione e il Governo, che s'impone come il punto di partenza della trattativa da estendere progressivamente a tutte le 23 materie negoziabili, come peraltro esplicitato nel dispositivo dell'ordine del giorno 0001 (deliberazione del Consiglio regionale n. X/16), approvato dal Consiglio regionale lombardo nella seduta del 15 maggio 2018. Si chiederanno maggiori competenze – a titolo puramente esemplificativo – sulle funzioni normative in materia di ambiente (competenza concorrente per l'intervento regionale in tema di valutazione di impatto ambientale, servizi di tutela ambientale, sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, compensazioni economiche e ambientali nell'ambito delle concessioni per l'utilizzo di risorse ambientali e naturali, economia circolare, end of waste...). Per quanto riguarda l'istruzione si chiederà la regionalizzazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, oltre che l'attribuzione delle competenze amministrative attualmente in capo agli Uffici scolastici regionali e ulteriori funzioni relative alla programmazione della rete scolastica regionale, compresi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno e alla dotazione organica, nonché alla distribuzione di tale dotazione tra le istituzioni scolastiche, oltre che funzioni relative alla disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali, compresa la definizione di criteri per il reclutamento regionale, e la costituzione dell'albo regionale dei docenti. Ulteriori sviluppi nel negoziato col Governo dovranno riguardare:

- il coordinamento della finanza pubblica con l'obiettivo di favorire la riduzione della pressione fiscale, la ripresa degli investimenti, lo sviluppo e il miglioramento dei servizi, rendendo più flessibili gli investimenti pubblici;
- le infrastrutture per la competitività del territorio e delle imprese;
- la promozione e il finanziamento di forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche in deroga alla disciplina nazionale sulle forme pensionistiche complementari. A tal fine si richiederà l'attribuzione del gettito dell'imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale;
- l'acquisizione della titolarità o della gestione (in via diretta o conferita ad altri enti) dei beni culturali statali presenti sul territorio regionale (musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, complessi monumentali), per superare l'attuale gestione accentrata non più compatibile con un efficiente assetto delle competenze e con una adeguata allocazione di risorse finanziarie che occorre fiscalizzare, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, ivi compreso il Fondo unico per lo spettacolo (FUS);
- la disciplina, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, in materia di tutela dell'ecosistema, incluse maggiori competenze in tema di disciplina della gestione faunisticovenatoria al principale fine di limitare i danni all'agricoltura;
- il governo del territorio con l'attribuzione alla Regione di autonomia in riferimento ai profili sostanziali, procedurali ed economici degli interventi edilizi, al fine di meglio corrispondere alle esigenze di semplificazione delle iniziative in ambito edilizio a beneficio di cittadini, imprese e delle stesse amministrazioni;
- la regionalizzazione delle risorse per l'attivazione di programmi di difesa del suolo e di mitigazione dei rischi idrogeologici, al fine di soddisfare in modo adeguato le necessità di intervento sui dissesti idraulici e idrogeologici del territorio lombardo;

- la piena autonomia nella gestione delle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, della riscossione dei relativi canoni, nonché della correlata disciplina applicativa, affinché siano garantite ricadute positive in termini di ritorni economici compensazioni e mitigazioni ambientali per i territori interessati dalle infrastrutture, in particolare sui territori montani;

- ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nella “tutela della salute” ed in particolare per la formazione dei medici, accesso alle scuole di specializzazione, inserimento degli specializzandi nelle strutture del SSR necessarie per la piena attuazione della legge regionale 23/2015 di evoluzione del servizio sanitario regionale.

Il percorso autonomista è, inoltre, l’occasione per il rafforzamento della governance regionale nell’attuazione della riforma del Terzo settore che rappresenta uno strumento per rispondere con maggiore efficacia ai bisogni emergenti della società.

A Costituzione invariata, l’obiettivo di Regione Lombardia sarà quindi quello di ottenere il massimo livello di autonomia possibile. Per raggiungerlo saranno favorite le sinergie con altre regioni interessate, per amplificare i risultati, anche all’interno del sistema delle Conferenze istituzionali.

## **AREA SOCIALE**

### **Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**

Il modello di erogazione dei servizi sanitari sta attraversando una profonda trasformazione, con l’attuazione del modello regionale di presa in carico della cronicità, pilastro della legge regionale 23/2015 di evoluzione del sistema sociosanitario lombardo, che ha avviato la sua realizzazione iniziata progressivamente nel 2018 con l’avvio della presa in carico dei pazienti.

Il numero di pazienti non cronici, ma identificati come tali per assunzione episodica di farmaci per malattia cronica utilizzati invece durante una patologia acuta, sarà riverificato: PLS e MMG comunicheranno ad ATS i non cronici inclusi e i cronici non inclusi; ATS comunicherà le modifiche alla Direzione Generale Welfare. L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la malattia cronica come malattia di lunga durata e una progressione generalmente lenta.

La maggioranza dei cittadini con malattia cronica ha una malattia lieve e non ha necessità di avvicinarsi a un ospedale se non per controlli annuali o semestrali.

All’interno delle tre categorie di gravità del paziente cronico, la Regione adotterà meccanismi di vigilanza per controllare le modalità con le quali i gestori faranno salire la classe di gravità dei pazienti.

L’impegno nei confronti dei pazienti cronici e fragili troverà ulteriore concretizzazione nella riduzione selettiva dei tempi di attesa relativi alle prestazioni di interesse.

L’elaborazione di percorsi facilitati e semplificati permetterà un utilizzo più agevole delle prestazioni con prevedibili benefici che si tradurranno in una riduzione dell’ospedalizzazione dei pazienti cronici legata al riacutizzarsi della propria patologia.

Le previsioni complessive sull’evoluzione dei sistemi sanitari avanzati pongono al centro dell’attenzione il progressivo spostamento dai ricoveri (ospedale) all’assistenza sul territorio.

Regione Lombardia continuerà a garantire e consolidare gli attuali livelli di qualità e sicurezza raggiunti nell’area materno infantile, riorganizzando la rete dei punti nascita secondo le linee guida nazionali, e mettendo in atto una serie di azioni finalizzate ad assicurare un adeguato percorso nascita durante tutta la gravidanza e la presa in carico del neonato e del bambino in collaborazione con le strutture ospedaliere e territoriali.

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA  
Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo

All’interno di un panorama di eccellenza e nel rispetto degli equilibri di bilancio, l’XI legislatura vedrà confermato il percorso di evoluzione del sistema sociosanitario lombardo, che ha avuto come cardine il passaggio dal “curare” al “prendersi cura”.

Si procederà al completamento della presa in carico dei cittadini affetti da patologie croniche favorendo la massima adesione dei Medici di Medicina Generale (MMG) e l'integrazione tra MMG e specialisti grazie al modello organizzativo, clinico e tecnologico individuato dalla Giunta Regionale nel corso del 2017.

Il cambiamento in atto richiede che si agisca attraverso la riorganizzazione dei seguenti aspetti: - rete ospedaliera secondo criteri che considerino l'accessibilità ai servizi (tempi di attesa e distanze percorse dai pazienti), la loro distribuzione sul territorio, la completezza e la qualità dell'offerta (l.r. 23/2015 e del d.m. 70/2015);

- rete dei servizi, favorendo l'integrazione degli attori del sistema, sfruttando le possibilità offerte dalla tecnologia informatica e in particolare dalla telemedicina.

Le attività sopra descritte devono tenere conto dell'evoluzione del modello verso le reti clinicoassistenziali al fine di assicurare la presa in carico del paziente nel rispetto della continuità assistenziale.

Nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario complessivo del sistema, saranno sviluppate unità di degenza post/sub-acuta territoriali, in grado di supportare sia la deospedalizzazione che la gestione di acutizzazioni a domicilio con attività multidisciplinare e il coinvolgimento della medicina generale e degli specialisti territoriali. Dovranno inoltre essere rideterminate le risorse finanziarie di conto capitale e di conto corrente necessarie per il mantenimento dei servizi nelle aree montane.

Nel contempo si procederà al rafforzamento del percorso di integrazione ospedale-territorio nonché allo sviluppo e implementazione dei PreSST e dei POT e all'integrazione di servizi per fragilità quali demenza, disabilità, salute mentale nella gamma dei servizi per la presa in carico del paziente cronico con il positivo coinvolgimento degli enti locali.

In particolare lo sviluppo e l'implementazione di PreSST e POT sarà oggetto di una programmazione in ciascuna ATS e prevederà uno stretto raccordo con la medicina territoriale. Questo percorso vedrà anche il coinvolgimento dei comuni.

La rimodulazione dell'offerta sanitaria non può prescindere dalla definizione di nuovi criteri di autorizzazione e di accreditamento che valutino la qualità delle prestazioni erogate, riorientino l'offerta di prestazioni sul territorio e che individuino degli specifici requisiti autorizzativi e di accreditamento per gli attori della funzione di presa in carico di cui al D.lgs 502/1992 e l.r. 23/2015. Verrà, inoltre, riorganizzata la rete riabilitativa, con l'obiettivo di definire in modo più accurato i diversi setting di erogazione dei servizi, al fine di garantire una migliore assistenza ai pazienti anziani fragili a maggiore rischio di compromissione funzionale. In tal senso, e con l'obiettivo di mettere a sistema gli interventi per implementare l'attenzione su questo target di pazienti, verrà data piena attuazione alla riforma ADI e saranno esplorate nuove forme di servizio per gli anziani fragili che coinvolgono le RSA.

Con particolare riferimento al contenimento delle liste d'attesa, è necessario attivare una serie di interventi fra loro integrati; va quindi promosso un piano straordinario che porti all'azzeramento dei tempi di attesa, che preveda:

- la costituzione dell'agenda unica per tutti gli erogatori pubblici e privati affinché gli operatori del call center regionale possano prenotare in tempo reale le prestazioni richieste dai cittadini;
- l'estensione della possibilità di utilizzo di tutti i canali prenotativi (sportello, telefono, cup web, farmacie territoriali) facilitandone l'accesso per il cittadino;
- l'incremento delle prestazioni di primo accesso (in particolare visite specialistiche);
- l'estensione oraria di accesso alle prestazioni in tutte le strutture (anche tramite il pieno utilizzo delle potenzialità produttive);
- azioni sull'attività libero professionale intramoenia, nelle strutture in cui i tempi di attesa per le prestazioni erogate in regime istituzionale risultino particolarmente critici;
- la valutazione dei direttori generali correlata in maniera preponderante rispetto al contenimento delle liste di attesa.

Per quanto riguarda l'area materno infantile, verrà rafforzato il percorso nascita in particolare attraverso il potenziamento dei consultori e l'istituzione della figura dell'ostetrica del territorio e una

particolare attenzione a garantire un percorso di assistenza alla nascita con maggior sicurezza al momento del parto, potendo contare su una rete capillare di punti nascita di qualità.

Sarà sviluppata l'assistenza neonatale post dimissione per i neonati patologici gravi con la creazione di una rete ambulatoriale lombarda per il follow up del neonato ad alto rischio in collaborazione con la RIMMI regionale.

Si sensibilizzeranno i genitori all'applicazione della legge 31 del 2006 sulla Sindrome della morte in culla (SIDS e SIUDS).

Le principali aree di consolidamento saranno:

x ampliamento dell'offerta di esami già previsti per lo screening neonatale e delle misure di aiuto ostetrico domiciliare alle mamme, subito dopo la dimissione dall'ospedale;

x analisi dei bisogni finalizzata alla individuazione della migliore risposta alla domanda di servizi sia di ricovero che ambulatoriali espressa dall'area della neuropsichiatria Infantile e della adolescenza con particolare riferimento ai disturbi psichiatrici, ai disturbi specifici, ai disturbi neurologici e alla disabilità complessa ivi compresi i disturbi dello spettro autistico anche per i pazienti autistici maggiorenni, attraverso la diffusione delle diagnosi precoci e le metodologie introdotte dai moderni risultati medico scientifici secondo l'attuale classificazione ICF adottata dall'OMS;

x aumento dell'efficienza del sistema della Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (NPIA) pubblico e privato attraverso l'ottimizzazione della organizzazione dei servizi che erogano le prestazioni, l'integrazione tra servizi sanitari e sociosanitari e l'aumento della appropriatezza di intervento.

Nell'ambito della prevenzione, gestione e cura delle malattie oncologiche si svilupperanno apposite reti per affrontare efficacemente le diverse patologie, verranno potenziate le attività di screening di provata efficacia per quanto riguarda i tumori a più alta incidenza e si rafforzeranno le attività degli hospice e delle cure palliative per una migliore assistenza di tutti i pazienti.

All'interno del percorso di promozione degli stili di vita nella popolazione pediatrica, saranno studiati i meccanismi per il superamento della obbligatorietà dei certificati a pagamento a fini di svolgimento di attività ludico-motoria e sportiva. Proseguirà l'attenzione riservata ai pazienti con problematiche attinenti alla salute mentale, anche con riferimento alla popolazione sottoposta a procedimento penale.

Nell'ambito della lotta ai disturbi alimentari sarà prevista la pianificazione di percorsi di cura appropriati, precoci ed efficaci.

Continuerà il percorso di sostegno all'innovazione in ambito sanitario e quindi terapeutico, alla ricerca clinica e all'innovazione gestionale nel Servizio Sanitario Regionale (SSR), al fine di migliorarne la capacità di assistenza e cura dei cittadini, favorendo lo sviluppo dell'innovazione medico-scientifica, nell'ottica di promuovere appropriatezza e sostenibilità del sistema, con focus sulla medicina personalizzata, assicurando lo sviluppo gestionale delle politiche della qualità nei percorsi assistenziali e sostegno al programma integrato di miglioramento delle organizzazioni (P.I.M.O.).

Gli attori che, più di tutti, possono essere al centro di questo percorso sono gli IRCCS che per loro natura nascono vocati all'innovazione clinica e tecnologica e rappresentano un ecosistema d'eccellenza del SSR che deve essere valorizzato per raggiungere i benchmark internazionali.

La qualità sarà coniugata con la sicurezza attraverso l'implementazione delle Raccomandazioni ministeriali sulla sicurezza delle cure e l'istituzione del Centro regionale per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

Nell'ambito del processo di attuazione della l.r. 33/2009, a partire dalla realizzazione del nuovo Piano sociosanitario regionale – Lombardia, sarà consolidato e ottimizzato il ruolo della Conferenza dei Sindaci, luogo, tra l'altro, deputato al confronto e all'approfondimento delle azioni inerenti al collegamento Ospedale-Territorio, alla presa in carico del paziente cronico e all'integrazione tra prestazioni sociali e prestazioni socio-sanitarie.

La centralità dei controlli verrà ribadita mediante la rimodulazione dell'attività di controllo, anche attraverso il consolidamento e l'ampliamento del lavoro dell'Agenzia di controllo del Sistema

Sociosanitario che deve essere alla base dell'attività della Giunta regionale al fine di introdurre i dovuti correttivi per risolvere le criticità evidenziate e in coerenza con gli sviluppi legislativi in atto. La Regione si farà carico di rimuovere le difficoltà di comunicazione tra Agenzia e Lombardia Informatica perché la prima abbia pieno accesso ai dati utili al suo lavoro. In termini di vera customer satisfaction, la Regione si farà carico di sperimentare questionari di dimissione che valutino la qualità percepita e che abbiano un impatto economico simbolico.

Regione Lombardia continuerà ad assicurare il sostegno alle iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza della donazione di sangue, organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto, e consolidamento del percorso di riorganizzazione del Sistema Regionale Trapianti. Da ultimo, sarà completata la revisione della l.r. 33/2009 in relazione alle competenze di medicina legale e necroscopica e di polizia mortuaria.

Con l'autonomia differenziata si darà impulso al percorso tracciato dalla pre intesa del 28 febbraio 2018, al fine di ottenere maggiori autonomie in tema di gestione e formazione del personale socio – sanitario, di gestione trasversale delle risorse del sistema per realizzare in modo reale il passaggio dalla sanità delle prestazioni a quella della presa in carico della persona, di gestione e di definizione delle strategie di acquisto e di distribuzione dei farmaci.

Saranno quindi valorizzate le professioni sanitarie attraverso:

- l'Introduzione di forme innovative di formazione continua ad ogni livello del sistema per valorizzare le competenze professionali degli attori del SSR;
- lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi; - la promozione di interventi per la diffusione e la circolazione del sapere e della conoscenza in campo biomedico;
- l'interlocuzione con le amministrazioni centrali volte ad assicurare adeguati standard di dotazione di personale negli enti del SSR;
- l'incremento del numero delle borse, finanziate con risorse regionali, sia per la specializzazione universitaria sia per i corsi di formazione per medici di famiglia, in base alle esigenze specifiche e alle criticità del sistema.

Verrà ridotto il superticket sanitario in base alle norme vigenti e ci si avvicinerà gradualmente alla sua abolizione totale, grazie all'ottenimento di ambiti di maggiore autonomia amministrativa e legislativa, qualora consentiti dalla normativa nazionale.

Rispetto alle Malattie rare, si procederà alla definizione di percorsi di cura personalizzati, all'aggiornamento della rete regionale e allo sviluppo di specifiche azioni di sistema. Infine si rafforzerà la presa in carico delle persone con patologie invalidanti.

La prevenzione diventerà lo strumento di “guadagno di salute” e di miglior utilizzo delle risorse.

Con la realizzazione del Piano Regionale Prevenzione si procederà a:

- sviluppo di un modello regionale di “Salute in tutte le politiche” che, mediante alleanze tra soggetti istituzionali, sociali, imprenditoriali e professionali, incrementi azioni a sostegno di politiche integrate;
- adozione di un piano regionale di marketing sociale per la promozione di stili di vita salutari e la prevenzione di fattori di rischio comportamentali nelle diverse fasi di vita;
- prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive anche attraverso i programmi di profilassi vaccinale e campagne di comunicazione, compresi gli interventi per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

Prioritaria sarà la tutela della salute e della sicurezza del cittadino/lavoratore/consumatore negli ambienti di vita e di lavoro, attraverso il contrasto al fenomeno infortunistico e delle malattie professionali, dell'esposizione a rischi chimici ed ambientali ed il sostegno alle imprese nella attuazione di buone pratiche per la sicurezza.

Si svilupperanno azioni finalizzate alla tutela del consumatore in materia di sicurezza degli alimenti non di origine animale, attraverso un piano di controllo ispettivo ed analitico; contestualmente si garantirà il controllo della qualità dell'acqua potabile attraverso un programma di verifica degli acquedotti e l'incremento del panel dei parametri analitici ricercati.

Per quanto riguarda la Sanità Pubblica Veterinaria, si procederà con la predisposizione e l'attuazione del Piano Regionale Integrato conforme alle previsioni dell'art. 100, l.r. 15/2016.

Prioritaria sarà anche la tutela degli animali d'affezione, in collaborazione con le Associazioni e gli Ordini Veterinari.

In tal senso saranno definite azioni finalizzate all'accesso alle prestazioni veterinarie per le categorie socialmente deboli e la promozione di Interventi Assistiti con Animali.

Si valuterà – anche con la partecipazione di veterinari liberi professionisti – iniziative che abbiano come obiettivo prestazioni gratuite o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), per le categorie socialmente deboli. Saranno inoltre valutati interventi al fine di raggiungere una migliore efficacia della eradicazione della nutria, in ottemperanza ai piani regionali già approvati.

Infine, rispetto alla lotta alle dipendenze, verrà aggiornato il sistema della residenzialità e delle attività ambulatoriali, integrandolo con interventi di carattere preventivo per favorire processi di inclusione sociale, nel contesto di una significativa diversificazione dei bisogni e dei dati epidemiologici a cui deve corrispondere una contestuale e adeguata riorganizzazione del sistema dei servizi e delle prestazioni.

Risultati Attesi

Soc.13.1

Completamento della presa in carico dei cittadini affetti da patologie croniche favorendo la massima adesione dei MMG e l'integrazione tra MMG e specialisti.

Soc.13.1

Rafforzamento del percorso di integrazione ospedale – territorio, incrementando il settore delle cure intermedie, dei PreSST, dei POT e delle degenze di comunità per accompagnare le persone nei percorsi di assistenza

Soc. 13.1

Riorganizzazione del modello gestionale della rete ospedaliera e della rete dell'emergenza-urgenza sperimentando modalità innovative di integrazione ospedaleterritorio

Soc. 13.1

Miglioramento dell'integrazione gestionale nell'erogazione sanitaria e sociosanitaria nell'ambito della rete delle cure palliative e della terapia del dolore

Soc.13.1

Aggiornamento del sistema di accreditamento e di contrattualizzazione degli erogatori sanitari e sociosanitari con l'approvazione di nuovi atti regolatori da parte della Giunta regionale

Soc. 13.1

Promozione di azioni per la riduzione ulteriore delle liste d'attesa

Soc. 13.1

Miglioramento dei servizi in favore della madre e del neonato

Soc. 13.1

Potenziamento della Rete interaziendale Milano materna infantile -RIMMI ed estensione di tale modello a tutto il territorio lombardo.

Soc.13.1

Consolidamento e ulteriore sviluppo di misure innovative sanitarie e sociosanitarie principalmente rivolte a favore di anziani, minori disabili e persone affette da demenza

Soc.13.1

Potenziamento del sistema della NPIA e riduzione della liste d'attesa.

Soc.13.1

Promozione di iniziative rivolte al bisogno di salute delle persone con problematiche attinenti alla salute mentale anche con riferimento a persone sottoposte a procedimento penale.

Soc. 13.1

Sostegno all'innovazione e ricerca clinica e gestionale nel SSR, al fine di migliorarne la capacità di assistenza e cura, in un'ottica di appropriatezza e sostenibilità con focus sulla medicina personalizzata.

Soc. 13.1

Completamento delle aree del programma di miglioramento organizzativo.

Soc. 13.1

Implementazione di strategie di controllo innovative centrate sull'intero percorso di cura dei pazienti.

Soc.13.1

Valorizzazione delle professioni sanitarie anche attraverso lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi.

Soc.13.1 Abolizione del Superticket e distribuzione delle risorse a garanzia della sostenibilità della spesa sanitaria.

Soc. 13.1

Miglioramento dell'assistenza a pazienti con malattie rare.

Soc.13.1

Programmazione e sostegno di iniziative di prevenzione e di promozione della salute in ogni fascia d'età ed in ogni ambiente di vita e di lavoro. Soc. 13.1

Potenziamento degli interventi di promozione della salute e di prevenzione e diagnosi precoce delle malattie croniche e tumori.

Soc.13.1

Incremento della tutela della salute e sicurezza del lavoratore/del consumatore/del cittadino. Soc.13.1

Monitoraggio delle ricadute sulla salute del miglioramento della qualità dell'aria in relazione alle azioni di cui al PRIA: contributo in termini di conoscenza degli effetti sulla salute dell'andamento degli inquinanti aerodispersi in Regione Lombardia.

Soc.13.1

Governo e sviluppo della sanità pubblica veterinaria, tutela degli animali d'affezione e sicurezza alimentare.

Soc.13.1

Lotta alle dipendenze, anche immateriali (quali le ludopatie) attraverso l'attuazione del piano d'azione regionale per le Dipendenze

Soc.13.1

Miglioramento/semplificazione del percorso del cittadino per il riconoscimento dell'invalidità civile, handicap e disabilità attraverso il raccordo tra ASST( Medicina legale) ed enti/amministrazioni coinvolti.

Indicatori

Trend % di medici di cure primarie aderenti al percorso di presa in carico dei pazienti cronici e mantenimento dei costi nelle risorse assegnate Incremento

Offerta di strutture di cure intermedie, POT, PreSST, degenze di comunità presenti sul territorio regionale da inizio a fine legislatura Incremento

N. reti clinico-assistenziali istituite Incremento N. dei soggetti presi in carico dal sistema di NPIA Incremento

Offerta di servizi innovativi a favore di anziani, minori disabili e persone affette da demenza, in termini di numero di persone in carico Incremento In relazione alle persone con problematiche attinenti alla salute mentale anche con riferimento a persone sottoposte a procedimento penale. - Livello complessivo spesa pro-capite

N. assistiti Mantenimento Incremento %ricette che godono dell'esenzione per il super ticket Incremento Coperture vaccinali Qualità del servizio offerto al cittadino (valutato attraverso audit ai servizi vaccinali) Mantenimento Incremento Tasso degli infortuni sul lavoro Riduzione Tempi di attesa nel riconoscimento dell'invalidità civile, handicap e disabilità. Riduzione

Nuovi investimenti in strumenti e strutture

Si svilupperà il servizio di AREU, attraverso una centrale operativa integrata, per il coordinamento dei trasporti sanitari, trasporti sanitari semplici e call talking della continuità assistenziale regionale (guardia medica, nonché attivazione del numero unico Europeo a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117) per contribuire al decongestionamento delle strutture di Pronto Soccorso.

Per quanto riguarda i finanziamenti alla ricerca si prevederanno finanziamenti per l'implementazione della l.r. 4/2015 "Norme in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione di metodi alternativi", per attività di ricerca alternative all'impiego diretto degli animali.

In tema di sanità digitale si lavorerà per:

- evoluzione del ruolo delle farmacie verso la farmacia dei servizi;
- estensione dei servizi online ai cittadini;
- semplificazione dei servizi in mobilità (es. cambio medico) e nuovi servizi (es. app farmacie di turno aperte);
- sviluppo della domotica e sistemi di tele monitoraggio per le fragilità;
- evoluzione in modo coordinato dei sistemi informativi degli enti sanitari lombardi;
- evoluzione del fascicolo sanitario elettronico;
- semplificazione meccanismi di prenotazione.

La Regione si impegnerà a implementare il sistema Mosa per condividere le informazioni delle agende di prenotazione.

Tale sistema, perfezionato con il coinvolgimento di tutte le strutture pubbliche e private accreditate metterà a disposizione tutte le prestazioni erogate in regione Lombardia.

Prioritario sarà, infine, l'impegno per le infrastrutture per la salute. In tal senso si procederà a:

- avvio dei lavori e realizzazione della Città della Salute e della ricerca per l'integrazione e lo sviluppo degli Istituti Nazionale dei Tumori e Neurologico Besta;
- promozione, sottoscrizione e attuazione degli Accordi di Programma per la valutazione, condivisa con gli enti territoriali, dei nuovi ospedali Santi Paolo e Carlo, Busto Arsizio e Gallarate per la sostituzione delle strutture esistenti;
- avanzamento e conclusione dei lavori per la riqualificazione dei grandi ospedali regionali quali il Nuovo Policlinico di Milano ed il San Gerardo di Monza.

Risultati Attesi

Soc.13.5

Potenziamento del ruolo delle farmacie.

Soc.13.5

Sviluppo degli strumenti digitali per la sanità (Prenotazioni e MOSA).

Soc. 13.5

Diffusione del numero unico Europeo per le cure mediche non urgenti e relativa attivazione dei servizi.

Soc. 13.5

Realizzazione e completamento dei progetti di edilizia sanitaria già avviati finalizzati all'incremento dei livelli di sicurezza e avvio promozione degli accordi di programma per i nuovi ospedali.

Soc. 13.5

Attuazione dei progetti avviati relativi ai nodi portanti della rete (realizzazione Città della Salute e della ricerca, Nuovo Policlinico di Milano, San Gerardo di Monza, Buzziospedale dei bambini di Milano).

Indicatori Trend Referti on line: numero referti pubblicati nel Fascicolo sanitario Elettronico del cittadino Incremento Numero chiamate al numero unico Europeo per le cure mediche non urgenti Incremento Percentuale numero interventi approvati/numero interventi pervenuti Incremento

Ulteriori spese in materia sanitaria

Nel corso della XI legislatura saranno sviluppati progetti di sanità nazionale e internazionale finalizzati anche all'attrattività del sistema sanitario regionale.

Risultati attesi

Soc.13.7

Sviluppo di progetti di sanità internazionale e nazionale, in funzione dell'attrattività del SSL

Indicatori Trend N. interventi sanitari umanitari Incremento N. pazienti provenienti dall'estero

## **Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI, PARI OPPORTUNITÀ E FAMIGLIA**

### **Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**

In considerazione del ruolo della famiglia quale soggetto propulsore di politica sociale, particolare attenzione è rivolta ai suoi componenti attraverso una serie di interventi finalizzati a garantirne il sostegno e la tutela.

Le iniziative per l'infanzia riguardano principalmente il sostegno alla natalità, la tutela della salute e il sostegno del percorso di crescita, anche al fine di prevenire situazioni di disagio infantile.

Relativamente alle strutture dedicate alla prima infanzia, l'obiettivo è di ampliare progressivamente la platea dei destinatari, porre una riflessione altrettanto importante sulla sicurezza, anche attraverso azioni di prevenzione e formazione mirata agli educatori e alle famiglie, nonché attivazione di sistemi di sorveglianza. Una specifica attenzione è rivolta al potenziamento delle politiche di protezione e tutela del minore, nonché alla promozione di azioni volte a contrastare il disagio giovanile, con particolare riferimento a fenomeni di bullismo/cyberbullismo in contesti extrascolastici e alle attività socio educative anche svolte negli oratori delle Parrocchie.

Risultati Attesi

Soc.12.1

Sostegno alla natalità e sostegno alla genitorialità

Soc.12.1

Interventi per la tutela dei minori, contrasto alla povertà infantile e contrasto al disagio giovanile

Indicatori Trend % minori residenti con età compresa tra 0 e 2 anni utenti di servizi socio-educativi sul totale

n. minori 0-17 anni accolti in strutture residenziali e durata della permanenza

Incremento

Diminuzione

### **Interventi per la disabilità e non autosufficienza**

I percorsi di vita e di inclusione sociale, oltre che il tema della presa in carico delle persone con disabilità e non autosufficienti, sono condizionati in maniera significativa dalla condizione di gravità e dalla tipologia di disabilità, dall'età della persona e dalle sue prospettive in termini di autonomia personale, dalle sue aspettative in termini di inserimento sociale nonché dal suo contesto familiare e di relazioni.

In questo quadro generale di riferimento continueranno a svilupparsi diversi interventi per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e verrà sviluppato un sistema unitario anche in termini di risorse e di fondo dedicato, finalizzato a costruire percorsi integrati di accompagnamento e cura, in un contesto organizzativo in grado di leggere i bisogni, attualizzarli e contestualizzarli.

Una particolare attenzione sarà rivolta alle persone con disabilità gravissima che sono assistite al domicilio per mantenerle il più a lungo possibile nel loro contesto di vita attivando interventi a sostegno dei loro familiari anche attraverso il raccordo e l'unificazione degli interventi sociosanitari con quelli sociali in una logica di budget di progetto di vita. In stretta sintonia con gli enti locali si provvederà poi a sviluppare azioni e misure per una sempre più adeguata integrazione sociale sia in termini di fruibilità dei servizi attivi e di promozione di nuovi, sia attraverso specifici progetti personalizzati di mantenimento e di incremento della qualità della vita, dei percorsi inclusivi, anche attraverso progetti di vita autonoma e indipendente capaci di valorizzare il patrimonio abitativo a valenza sociale.

Si darà attuazione al Piano di Azione Regionale per le persone con disabilità coinvolgendo tutte le direzioni generali.

Altra attenzione particolare sarà per il potenziamento dei servizi di inclusione scolastica e sociale per gli alunni con disabilità sensoriale nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria e l'attuazione della legge regionale per la promozione della lingua dei segni, nonché la realizzazione dei parchi gioco adatti a bambini con disabilità.

Regione Lombardia promuoverà la piena inclusione degli studenti fragili, con disabilità e difficoltà di apprendimento, favorendo approcci maggiormente flessibili, anche attraverso percorsi personalizzati nell'istruzione e formazione professionale.

Verrà sostenuto il ruolo dei comuni, anche in forma associata, nell'erogazione dei servizi di assistenza educativa specialistica e di trasporto scolastico a livello territoriale.

Per essere più vicini alle persone con disabilità si potenzierà lo spazio di service informativo già oggi attivo attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni che operano a sostegno delle persone con disabilità in attività finalizzata a fornire risposte complete in tempi ridotti agli utenti sulle problematiche connesse alla disabilità.

Risultati Attesi 1

Soc.12.2

Programmi, progetti e interventi a sostegno delle persone con disabilità

Indicatori Trend N. progetti innovativi con N. Enti/beneficiari promossi con risorse legge regionale 20/2016 Incremento N. Persone disabili sostenute presso il loro domicilio con progetto di accompagnamento della autonomia vita indipendente sostenute con diverse misure ed interventi (es FNA, PROVI, Dopo di Noi)

N. persone disabili con età superiore a 16 anni avviati in percorsi di inclusione attiva

Incremento

### **Interventi per il sostegno degli anziani**

Al tema demografico dell'incremento delle persone anziane si affianca quello più di natura sociale legato al contesto di vita e di relazioni di queste persone che, in molti casi, vivono in situazione di solitudine; a ciò si aggiungono anche le specificità legate alla condizione tra il tema della solitudine e quelli della fragilità e della non autosufficienza.

Le politiche regionali a favore degli anziani riguardano anche lo sviluppo di interventi che consentono il buon mantenimento dello stato di benessere complessivo, per favorire il loro ruolo attivo nella comunità nonché contrastare la solitudine che può costituire per alcuni, non necessariamente in cattive condizioni di salute, una possibile "sofferenza" psicologica e relazionale.

In tale prospettiva si colloca anche l'obiettivo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta qualificata di servizi presso il loro domicilio, quali ad esempio le prestazioni erogate dalle assistenti familiari.

Con la costituzione del Registro unico regionale degli Assistenti Familiari, supportato da una piattaforma digitale che metta in rete gli sportelli presenti sul territorio e la gestione dei diversi registri attivati dagli Ambiti dei Comuni, si vogliono promuovere le condizioni per assicurare alla persona anziana ed alla sua famiglia una scelta adeguata.

Risultati Attesi

Soc.12.3

Sostegno degli anziani

Indicatori Trend

% di ambiti che hanno istituito il registro di assistenti familiari Incremento

### **Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

Per ridurre il più possibile i rischi di emarginazione ed esclusione sociale, saranno sviluppate e potenziate politiche di inclusione sociale, con attenzione alle situazioni di povertà, fragilità, limitazione della libertà personale e di particolare vulnerabilità, e realizzazione di programmi finalizzati a specifici gruppi di target, facilitando e qualificando i percorsi di integrazione a livello territoriale delle persone in situazione di particolare vulnerabilità e marginalità anche nell'ambito del Reddito di autonomia, affrontando la complessità dei bisogni e la loro problematicità, anche attraverso il sostegno e lo sviluppo delle reti territoriali e il riconoscimento degli interventi di solidarietà organizzata.

Le azioni si svilupperanno con l'adozione di linee programmatiche per assicurare l'integrazione di politiche, interventi e servizi, promuovendo assetti stabili e da consolidare, potenziando e sviluppando interventi e progetti mirati per le aree della fragilità che necessitano di un intervento tempestivo e integrato, valorizzando le buone prassi sperimentate.

Tra le azioni di contrasto all'esclusione si darà piena attuazione alla legge regionale 25/2017 "Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria" attraverso l'attivazione e la promozione di programmi al fine di assicurare un piano di interventi finalizzato al loro recupero e al reinserimento nella società e a favorire il minore ricorso possibile alle misure privative della libertà e progetti di giustizia riparativa.

Fondamentale il coinvolgimento delle Agenzie di tutela della salute (ATS), delle Aziende socio sanitarie territoriali (ASST), degli enti locali, del terzo settore e del volontariato, delle istituzioni scolastiche, del mondo delle imprese e delle parti sociali.

In attuazione della legge regionale 34/2015 "Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo", si promuoverà un consumo più sostenibile.

Il potenziamento e lo sviluppo di azioni, anche di carattere innovativo, per la raccolta e distribuzione delle derrate alimentari ai fini di solidarietà sociale diventerà una parte importante dell'intera rete dei servizi territoriali di aiuto alla persona e il riconoscimento nelle comunità territoriali, delle diverse forme di offerta, un passaggio necessario per dar valore a tutta la rete costruita in questi anni. Attraverso l'attuazione del Programma Nazionale Fondo FAMI (2014-2020) sarà, inoltre, possibile riconoscere al territorio risorse utili a garantire interventi per la qualificazione scolastica in contesti multiculturali, per la promozione dell'accesso ai servizi per l'integrazione, anche attraverso l'apprendimento civico-linguistico, per lo sviluppo di azioni di informazione e di partecipazione attiva dei cittadini di paese terzi regolarmente presenti in Italia. In tal senso si intende procedere alla definizione di un percorso di coprogettazione partecipata, ritenendo centrale la valorizzazione delle competenze e delle conoscenze di tutti soggetti territoriali rilevanti, istituzionali e non, pubblici e privati.

Al fine di consentire una progettazione omogenea ed unitaria e un lavoro congiunto dei territori nell'attuazione del Rei (Reddito di Inclusione), diventa fondamentale l'adozione di un piano regionale di contrasto della povertà in una logica pro attiva e di autonomizzazione e di responsabilizzazione delle persone con politiche, interventi e risorse orientate in tale direzione. Il piano dovrà assicurare l'integrazione a livello territoriale dei diversi soggetti pubblici e privati, in particolare dei Comuni, delle Ats e Asst, dei centri per l'impiego e del Terzo settore.

Il piano triennale per l'attuazione del REI rappresenta occasione per "fare sistema" tra le misure regionali e nazionali in tema di contrasto alla povertà, e tra le diverse aree di bisogno sociale, sanitario, del lavoro, della formazione e della casa.

Tra le azioni da intraprendere, in una logica di sistema che coinvolga le diverse competenze attive a livello regionale, diventa prioritario attuare azioni di prevenzione e contrasto alle dipendenze, con particolare riguardo alle ludopatie.

Risultati Attesi

Soc.12.4

Lotta alle dipendenze attraverso l'attuazione del piano d'azione regionale per le Dipendenze

Soc.12.4

Contrasto alla ludopatia

Soc. 12.4

Programmi, progetti e interventi di inclusione sociale e Reddito di Autonomia

Indicatori Trend % persone che usufruiscono di percorsi di integrazione attraverso progettazioni mirate realizzate a livello territoriale/ destinatari potenziali Incremento % persone che usufruiscono di percorsi di reinserimento attraverso progettazioni mirate realizzate a livello territoriale/ su persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria Incremento Enti coinvolti nella realizzazione dei percorsi di inclusione Incremento

### **Interventi per le famiglie**

Di fronte all'urgenza di promuovere e organizzare un sistema che scongiuri il rischio dello scivolamento in condizioni di marginalità di fasce crescenti di popolazione e che sviluppi azioni di coesione e inclusione sociale, la sfida è quella di disegnare politiche integrate che promuovano la capacità della famiglia e dei suoi componenti di diventare protagonisti della propria autonomia, dove supporto e sostegno, non solo economico, sono orientati a favorire l'autonomia sociale e a garantire alla persona opportunità di inclusione sociale.

La diminuzione del numero di componenti della famiglia, l'aumento dei nuclei monogenitoriali, la diminuzione della spesa pro-capite delle famiglie, sono alcuni dei temi a quali occorre dare risposta attraverso interventi sinergici in cui il nucleo familiare assume un ruolo di protagonista, anche nelle sue diverse forme associative.

In questo contesto si inseriscono la rilettura della legge regionale 23/99 quale occasione per favorire il "mutuo aiuto", l'implementazione del Fattore Famiglia Lombardo, introdotto con la l.r. 27 marzo 2017, n.10, a partire dalla definizione dell'algoritmo, delle ulteriori aree di applicazione e delle modalità del relativo utilizzo per l'accesso alle diverse prestazioni e l'individuazione di strumenti che permettano la riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per l'accesso ai servizi e l'attivazione di forme di sostegno non solo abitativo, dei genitori separati/divorziati, per favorire il raggiungimento di condizioni di maggiore stabilità, anche e soprattutto nell'interesse dei minori.

Proseguirà l'azione di promozione della conciliazione e armonizzazione dei tempi della città, dei tempi di vita e lavoro delle famiglie attraverso sia il sostegno a reti di Welfare tra imprese, Comuni e Terzo settore, sia l'aumento, il consolidamento e il potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza in particolare nei periodi di chiusura delle scuole.

Regione Lombardia proseguirà a investire sulle politiche di work life balance, anche attraverso sistemi di rete territoriali, per promuovere e qualificare l'occupazione femminile, contrastare i rischi di vulnerabilità economica delle famiglie, le disuguaglianze sociali e sostenere il sistema di relazioni familiari.

Considerato lo sviluppo delle reti di conciliazione territoriali e delle alleanze territoriali sarà rafforzato il raccordo con l'evoluzione e l'espansione dei sistemi di welfare aziendale contrattuale.

### **Interventi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne**

Lo sviluppo delle politiche di intervento per le Pari Opportunità tra uomini e donne e contrasto alla violenza sarà assicurato attraverso misure che favoriscano:

- la parità tra uomo e donna nell'accesso al mercato del lavoro nonché la loro presenza nella vita sociale, culturale e politica, il sostegno all'associazionismo e a organismi di parità e partenariati locali;
- la prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne in tutte le sue forme attraverso il potenziamento e il finanziamento, costante e con programmazione pluriennale, dei servizi di accoglienza e protezione di coloro che sono vittime di violenza, sfruttamento e/o di tratta, coordinandoli con interventi sugli autori del reato e con corsi di educazione al rispetto di genere e all'affettività nelle scuole, fin dalla prima infanzia;
- le attività di formazione rivolte alle figure professionali che, in base ai propri ruoli e competenze, entrano in contatto e supportano le donne vittime di violenza;
- l'allineamento del Sistema Sanitario Regionale alle Linee Guida nazionali in tema di soccorso e assistenza alle donne vittime di violenza.

Risultati Attesi:

Soc.12.5

Sostegno a famiglie vulnerabili o in difficoltà economica e tutela ai minori inseriti in famiglie in condizioni di fragilità con progetti di inclusione sociale

Soc.12.5

Valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi della città, di vita e lavorativi con le esigenze familiari e delle reti che offrono servizi di welfare

Soc.12.5

Sostegno ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica

Soc.12.5

Misure a favore della parità uomini e donne

Soc.12.5

Prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e potenziamento dei servizi di accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza, sfruttamento e/o di tratta.

Indicatori Trend

N. famiglie beneficiarie degli interventi

N. enti coinvolti nella realizzazione delle iniziative

Incremento

Incremento

N. enti attivi sul territorio per il contrasto alla violenza Incremento

### **Interventi per il diritto al servizio abitativo**

La legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi) introduce un nuovo paradigma delle politiche abitative, basato su alcuni postulati fondamentali quali la casa come servizio alla persona, un sistema unitario di offerta – pubblica, sociale e privata - per soddisfare il fabbisogno abitativo primario e ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari e di particolari categorie sociali in condizioni di svantaggio, le politiche abitative come politiche sociali e di salvaguardia della coesione sociale.

Quindi, un modello d'intervento pubblico centrato prioritariamente sulla domanda e, conseguentemente, incardinato nella rete dell'offerta territoriale dei servizi alla persona.

Fondamentale per la tenuta del sistema dei servizi abitativi pubblici sarà l'attuazione del mix abitativo nell'assegnazione degli alloggi sociali, finalizzato a favorire l'integrazione sociale, in particolare di anziani, famiglie di nuova formazione, nuclei monoparentali, forze di polizia, ivi compresi i nuclei familiari della forze di polizia penitenziaria e dei Vigili del fuoco.

Nel corso dell'undicesima legislatura si porterà a compimento il percorso di attuazione della legge di riforma con l'approvazione dei regolamenti attuativi; dalla disciplina del contributo regionale di solidarietà per sostenere i nuclei familiari indigenti e gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in situazioni di temporanea difficoltà economica, alla disciplina dei servizi abitativi sociali, all'introduzione del sistema regionale di accreditamento per la realizzazione e gestione dei servizi abitativi, sino al nuovo sistema dei canoni sociali di locazione.

Lo sforzo da compiere in questa legislatura è quello di accompagnare il percorso di riforma del sistema dei servizi abitativi rendendo sistematico e non episodico l'intervento finanziario pubblico, sul fronte della domanda a sostegno dei nuclei familiari svantaggiati, come dell'offerta, con l'obiettivo prioritario, su questo fronte, di realizzare il pieno utilizzo dello stock di patrimonio abitativo esistente sul territorio. Fondamentale in quest'ottica, la collaborazione ed il supporto con i comuni, nel loro rinnovato ruolo di programmatori dell'offerta abitativa nei territori, coerentemente alla natura ed alle caratteristiche della dinamica territoriale del fabbisogno abitativo primario.

Altrettanto fondamentale è il ruolo e l'apporto delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER), per le quali si è completato già nella scorsa legislatura il processo di riorganizzazione attraverso le fusioni per incorporazione (da 13 aziende a 5 aziende) e alle quali la legge di riforma ha attribuito una funzione nuova ed importante: la titolarità, insieme ai Comuni, delle procedure di selezione ed assegnazione degli alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici.

Le ALER non saranno più meri gestori immobiliari ma gestori sociali con responsabilità proprie e dirette su una porzione sempre più rilevante di popolazione lombarda, cui la legge di riforma chiede un rinnovato sforzo nella direzione di un maggior efficientamento gestionale, economico e finanziario, coerente con la nuova impostazione del servizio alla persona.

La legge di riforma pone la persona ed il suo bisogno da soddisfare al centro della politica abitativa; ma la persona è anche una risorsa che può rivelarsi preziosa soprattutto in taluni contesti caratterizzati da marginalità e degrado, dove il rispetto delle regole di convivenza civile, il rispetto degli obblighi nei confronti dell'ente proprietario, sino alle azioni di impegno e solidarietà personale nei confronti

degli altri inquilini o della comunità del quartiere in cui si risiede, rischiano di essere percepiti come un'eccezione al *modus vivendi* ordinario. Ecco quindi l'utilità di riconoscere e valorizzare questi esempi civici anche attraverso misure premiali sul canone di locazione.

Il problema dell'emergenza abitativa rappresenta ormai una componente stabile della dinamica del fabbisogno abitativo nelle aree urbane ed in particolare, nell'area metropolitana milanese. Questa consapevolezza spinge a sperimentare e consolidare misure ordinarie finalizzate a sostenere l'accesso ma soprattutto il mantenimento dell'abitazione in locazione nel mercato abitativo privato, con particolare riferimento ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o a rischio di esclusione sociale (disabili, anziani, genitori separati o divorziati, persone sole, nuclei monogenitoriali), attraverso un programma d'intervento pluriennale ovvero tramite forme di locazione agevolata, rivolte in particolare ai giovani e alle giovani coppie. Le misure specifiche sulla morosità incolpevole, rivolte in particolare alle situazioni di sfratto esecutivo, completano il quadro degli interventi regionali a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica.

Altro tema legato all'emergenza abitativa che si concentra, anche in questo caso e con particolare virulenza, nella città di Milano, è il fenomeno delle occupazioni abusive degli alloggi sociali destinati a servizi abitativi pubblici.

Il problema coinvolge in egual misura il patrimonio abitativo di proprietà dell'ALER di Milano e quello del comune di Milano, con circa 6.000 unità abitative occupate abusivamente, tanto da costringere nella scorsa legislatura le autorità pubbliche – Prefettura, Regione, Comune ed ALER di Milano, Forze di Polizia – ad attivare un protocollo sicurezza (novembre 2014) con misure di coordinamento permanenti per contrastare e ridurre il fenomeno delle occupazioni abusive. L'azione di contrasto sostenuta direttamente da Regione Lombardia si è concentrata su tre direttrici fondamentali: la messa in sicurezza degli alloggi sgomberati ed il loro pronto recupero per una rapida assegnazione, l'installazione di impianti di videosorveglianza nei quartieri a maggior rischio, l'attivazione di un servizio di sorveglianza, sempre nei quartieri a maggior rischio.

La nuova legislatura richiede un aggiornamento ed una implementazione del protocollo sicurezza, lungo tre direttrici principali:

1. la condivisione preliminare di una strategia unitaria tra Regione e Comune di Milano di gestione del fenomeno, indipendentemente dalla proprietà del patrimonio;
2. un maggior coordinamento delle forze di polizia e della polizia locale in particolare, al fine di incrementare gli sgomberi in flagranza;
3. la messa a punto di azioni preventive e di presidio attivo del territorio, in particolare nei quartieri maggiormente esposti al fenomeno.

L'azione di prevenzione e contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive e, più in generale, di degrado urbano, necessita di misure complementari, di natura anche sperimentale, che abbiano come obiettivo la promozione ed il miglioramento della qualità dell'abitare sociale, in una logica di intervento integrato in grado di coniugare azioni di accompagnamento sociale come i laboratori sociali di quartiere, con azioni più specificamente rivolte al decoro e alla migliore vivibilità dei quartieri anche tramite il coinvolgimento degli inquilini e delle associazioni territoriali.

In questa logica di intervento integrato, ben si collocano le misure di sostegno alla creazione di imprese giovanili che possano avere un sede all'interno dei quartieri di edilizia residenziale pubblica, recuperando i numerosi spazi commerciali che oggi risultano inutilizzati in modo da rivitalizzare il territorio con ricadute anche di tipo occupazionale, in particolare per i giovani, e con la possibilità di offrire servizi nuovi o innovativi ai residenti dei quartieri.

La legge di riforma delle politiche abitative individua anche l'associazionismo come leva privilegiata per valorizzare il patrimonio abitativo pubblico inutilizzato, in chiave evidentemente di qualificazione ed inclusione sociale.

Risultati Attesi

Soc. 12.6

Completamento della riforma dei servizi abitativi Soc. 12.6

Miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia dei servizi resi e dell'economicità della gestione (qualità percepita dagli utenti e riduzione costi di sistema delle ALER)

Soc.12.6

Un nuovo modello integrato di Welfare abitativo: strumenti e strategie per l'accesso e il mantenimento dell'abitazione principale

Soc.12.6

Promozione della coesione sociale e della legalità nei quartieri per contrastare il disagio abitativo e l'abusivismo

Indicatori Trend Costi del sistema delle ALER Riduzione N. famiglie beneficiarie Incremento % di occupazioni abusive, rispetto all'anno precedente; rapporto fra famiglie coinvolte/residenti Riduzione

### **Cooperazione e associazionismo**

Al fine di favorire i legami sociali e la partecipazione attiva delle persone, incoraggiare esperienze aggregative, valorizzare le professioni sociali, promuovere l'innovazione sociale e la personalizzazione degli interventi – anche alla luce delle recenti modifiche apportate dal Codice del Terzo Settore e all'insieme dei provvedimenti attuativi della riforma approvati - si rende necessario l'adeguamento della normativa regionale sullo Sviluppo del Terzo settore e del volontariato in condivisione con il sostegno alle Associazioni e delle Organizzazioni di volontariato oltre al sostegno e allo sviluppo delle reti territoriali valorizzando gli interventi di solidarietà organizzata.

Fondamentale in tale ambito sarà l'attività di co-progettazione e co-programmazione insieme ai soggetti pubblici e al privato profit, lo sviluppo di forme di welfare generativo di comunità e della cultura e coscienza civile solidaristica, i processi di partecipazione attiva, per accrescerne la capacità di programmazione per interventi che siano sempre più efficaci anche nelle zone territoriali più periferiche.

La Regione sarà impegnata nel percorso di istituzione del Registro Unico Nazionale e nell'armonizzazione delle procedure di acquisizione della personalità giuridica, del riconoscimento degli enti di piccole dimensioni, del ruolo delle reti, degli aspetti e agevolazioni fiscali per gli Enti del Terzo Settore, nonché dell'approfondimento delle modalità di collaborazione tra Terzo Settore e Pubblica Amministrazione (Regione, Amministrazioni Locali e ATS).

Promuovere la leva civica volontaria ai sensi della l.r. n. 33/2014 in tutto il territorio di Regione Lombardia significa avvalersi dell'esperienza maturata con il Servizio Civile al fine di offrire ai giovani la possibilità di realizzare percorsi volti a creare opportunità di cittadinanza attiva mediante la partecipazione ad interventi nell'ambito dell'assistenza, dello sport, dell'educazione, della cultura, ecc.

L'implementazione del servizio civile universale a livello regionale si configurerà anche come sostegno e sviluppo di reti territoriali che valorizzano gli interventi di solidarietà organizzata.

Risultati Attesi

Soc.12.8

Adeguamento della normativa e promozione del terzo settore, Associazioni, organizzazioni di volontariato e reti

Soc.12.8

Introduzione agli strumenti innovativi per il servizio civile e la leva civica

Indicatori Trend N. di Enti iscritti ai registri regionali che accedono al registro unico del Terzo Settore Incremento N. giovani con età 18/28 anni che usufruiscono della leva civica/n. giovani in servizio civile nello stesso anno di riferimento Incremento

### **Programmazione e governo della rete dei servizi sociali**

In relazione all'attuale livello di bisogni sempre più complessi delle persone e delle famiglie in continua evoluzione e ai nuovi problemi di emergenza, la rete d'offerta sociale deve continuare ad operare nell'ambito di una lettura più efficace del bisogno, anche in chiave preventiva, di differenziazione, integrazione tra i settori sanitario e sociosanitario e di personalizzazione degli interventi, secondo criteri di appropriatezza delle risposte al bisogno e dei costi, attuando una presa

in carico complessiva della persona fragile e vulnerabile in grado di accompagnare il soggetto nel suo percorso.

La rete dovrà assicurare anche interventi mirati per rispondere anche a bisogni assistenziali leggeri e temporanei.

In tale contesto appare rilevante il ruolo dell'innovazione sociale come strumento strategico per il potenziamento del sistema di welfare.

L'innovazione sociale può essere vista come un modello articolato di cambiamenti che raccoglie strutture, servizi e interventi che, in chiave singola e/o coordinata - tramite efficaci modelli sperimentali -, riesce a produrre risposte nuove, appropriate e centrate sui bisogni emergenti, coinvolgendo i diversi attori territoriali in una logica di cooperazione integrata e sussidiaria.

E' necessario che gli interventi siano condotti con lo scopo di integrare diverse aree di policy: casa, formazione e lavoro, sanità e scuola.

La programmazione sociale acquisisce in questa ottica un nuovo significato: può contribuire positivamente alla ricomposizione tra le diverse istituzioni e i diversi livelli di governo, e tra le azioni svolte dagli attori che operano nel welfare locale, impostando un modello di politiche sociali fondate sull'innovazione, sull'integrazione delle diverse componenti del sistema di welfare nella logica dell'investimento (empowerment), piuttosto che sul modello dell'assistenza e del "contenimento" di gravi criticità.

Sarà valorizzato il ruolo degli ambiti territoriali dei Comuni, riconoscendo appieno le funzioni proprie dell'assemblea dei sindaci per la corretta governance dei processi di policy sul territorio ai fini dell'esercizio della funzione amministrativa dei Comuni in materia di programmazione locale, secondo una logica che premia la prossimità e la collegialità d'ambito.

Sarà assicurata la partecipazione attiva dei Comuni alla Cabina di regia integrata tra ATS, ASST e Comuni, quale strumento operativo per l'implementazione dell'integrazione tra i diversi livelli istituzionali nei processi di analisi e di risposta al bisogno, evitando la frammentazione nell'utilizzo delle risorse e nell'erogazione degli interventi e al fine di garantire prontezza e appropriatezza nella risposta ai bisogni, anche di tipo sociale.

La presa in carico globale della persona in una logica integrata con l'area sociosanitaria e sanitaria, che passa attraverso l'adozione di un modello di valutazione del bisogno, omogeneo per tutto il territorio, prevede anche la semplificazione dell'accesso ai servizi attraverso una rete che promuova informazione, orientamento, accompagnamento, accesso al sistema di offerta territoriale.

Ciò attraverso un coinvolgimento diffuso dei diversi livelli di responsabilità istituzionale, della comunità e della pluralità di soggetti che già operano nel contesto territoriale.

La presa in carico della persona, per accedere ad un percorso di interventi che tengano in considerazione i bisogni complessivi della persona, sarà resa possibile dall'implementazione della Cartella Sociale anche in modo da facilitare il monitoraggio e l'efficienza degli interventi integrati e nel tempo accompagnare la persona con un patrimonio di informazioni e conoscenza dei suoi bisogni. Fondamentale diventa anche il confronto e lo scambio informativo tra ATS e Ambiti in relazione al monitoraggio, alla verifica, al controllo degli interventi e dei servizi integrati sociali e sociosanitari e le attività di monitoraggio-controllo relativo all'erogazione e utilizzo delle risorse dei fondi sociali (Fondo Sociale Regionale, FNPS, FNA), anche attraverso l'implementazione di modelli di analisi predittiva dei bisogni.

Per completare il processo di riordino dell'intera materia avviato a partire dalla l.r. 23/15 e promuovere percorsi integrati che contemplino l'innovazione sociale quale motore del cambiamento del modello di assistenza sociale, si rende necessario adeguare il quadro normativo regionale attraverso una revisione complessiva della l.r. 3/2008 e del riordino delle altre leggi regionali disciplinanti specifici interventi e misure.

Risultati Attesi

Soc.12.7

Ottimizzazione dell'organizzazione territoriale

Indicatori Trend N Ambiti distrettuali, in attuazione della l.r. 23/2015 Riduzione

Alcune politiche di Regione Lombardia dedicate ai diritti sociali, alle politiche sociali e famiglia troveranno attuazione anche con l'utilizzo delle risorse POR FSE 2014-2020.

## AREA SOCIALE

### **MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

La sfida raccolta nel corso della X legislatura è stata quella di valorizzare i punti di forza strutturali del welfare lombardo, al fine di accompagnare il sistema verso un necessario miglioramento tramite il quale affrontare i cambiamenti sociali ed economici che in tutta Europa stanno spingendo a ridisegnare i sistemi di welfare, sia a livello nazionale che locale, mediante modelli integrati che sostengano l'innovazione e la coesione e inclusione sociale.

Le diverse misure messe in campo hanno evidenziato la capacità delle strutture di Regione Lombardia di elaborare e applicare progettualità trasversali di sostegno all'inclusione sociale e di contrasto alla vulnerabilità, anche affiancando a risorse autonome regionali fonti di finanziamento statali ed europee.

L'impostazione data alle politiche sociali nella X legislatura ha avuto come primo scopo quello di potenziare il percorso di accesso e di accompagnamento all'interno della rete, della persona (e della famiglia) che si trova in una situazione di svantaggio, sostenendola durante i momenti di necessità e durante tutto il ciclo di vita. Nell'ottica di costruire una migliore lettura del bisogno e darne una efficace risposta, con l'ambizione di potenziare il livello di innovazione sociale delle politiche e delle misure adottate e sperimentali, Regione Lombardia ha messo a sistema le risorse esistenti sul territorio, grazie alla forte sinergia con i diversi attori territoriali - con prevalenza del Terzo Settore e degli Enti Locali, valorizzando i punti di forza degli interventi e operando per correggerne le criticità, nel rispetto delle diverse peculiarità e puntando alla massima valorizzazione delle specifiche progettualità.

Oltre a interventi a sostegno dell'inclusione e della coesione sociale, Regione Lombardia ha attivato interventi specifici a favore delle famiglie, attraverso azioni volte a valorizzare le politiche territoriali di conciliazione famiglia-lavoro, a promuovere l'evoluzione dei consultori familiari in centri per la famiglia, a semplificare l'accesso ai servizi, a razionalizzare le risorse e sostenere la genitorialità.

A favore dell'infanzia, sono state attivate azioni volte a sostenere la natalità, la maternità e paternità, a rafforzare gli interventi e i servizi per l'infanzia, a sviluppare politiche per la tutela dei minori. Infine, sono stati attivati interventi specifici a favore delle persone (e le famiglie) con disabilità.

L'evoluzione del welfare lombardo nel corso della X legislatura trova riscontro nel percorso normativo di questi anni, focalizzato sulla necessità di fornire risposte innovative a bisogni mutati, mediante azioni di sistema, sia nell'ambito dell'offerta consolidata, sia nell'ambito delle azioni innovative, riconoscendo innanzitutto il "diritto alla fragilità" dei singoli e delle famiglie, quale presupposto ad interventi fondati su:

- un sistema sociosanitario basato sulla presa in carico globale della persona;
- un sistema articolato di risposte ai bisogni della famiglia, che possano contare sia sull'offerta consolidata (rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie) costituente il primo pilastro del welfare sia sull'insieme di risposte integrate, flessibili e modulabili governate dal sistema di voucher.

Questo sistema ha preso avvio con l'istituzione del Fondo per la famiglia e i suoi componenti fragili, costituente il secondo pilastro del welfare (DGR n. 116/2013); ciò anche in ottica di riconoscere, valorizzare e sostenere il ruolo della famiglia, a partire dalle attività che già svolge in un'ottica sussidiaria nell'ambito del supporto del nucleo familiare, nei momenti di fragilità nelle diverse fasi del ciclo di vita.

Sulla base di questi presupposti le famiglie sono state sostenute con un sistema di voucher per la realizzazione di progetti personalizzati integrati volti a sostenere l'accudimento e la cura dei componenti fragili della famiglia.

Si cita ad esempio, nel caso degli anziani non autosufficienti, la misura RSA aperta, assolutamente innovativa, unica anche nel panorama nazionale, che garantisce alla famiglia un supporto personalizzato qualificato e anche i necessari momenti di riposo e sollievo.

Strumento propedeutico alla predisposizione di un progetto individuale realmente rispondente alle necessità della persona, che tenga conto anche delle risorse e delle esigenze della famiglia, è la valutazione multidimensionale del bisogno, che vede anche la partecipazione dell'Assistente sociale del Comune.

Il percorso di rafforzamento del welfare lombardo e l'impegno strutturale nella lotta contro l'esclusione sociale e la vulnerabilità socio-economica è proseguito con le DDGR n. 4155/2015 e 5060/2016 che hanno affiancato a queste misure sociosanitarie, specifiche misure di carattere sociale volte a sostenere un reddito di autonomia e inclusione sociale della persona e della famiglia.

Il Programma Reddito di autonomia è stato costruito per essere integrativo e complementare alle misure statali e la promozione della corresponsabilità e del protagonismo della famiglia e della persona nel recupero dell'autonomia ne fanno una peculiarità tutta lombarda.

Il programma di intervento predisposto da Regione Lombardia si è strutturato attorno ad una serie di misure chiave in settori nevralgici per il nuovo welfare, politiche attive del lavoro, dell'istruzione, della formazione e del diritto allo studio.

In quest'ottica sono state declinate le diverse misure che operano in una logica non assistenziale, perché l'obiettivo di lungo periodo è quello di rendere la persona autonoma anche nella condizione di bisogno, dandole la possibilità di uscire da tale stato attraverso percorsi strutturati e in grado di garantire sia il supporto al singolo rispetto al rischio di scivolamento (o acutizzazione) nella condizione di vulnerabilità, sia nell'ottica di rafforzare la coesione sociale della comunità.

In questa prospettiva è previsto il Patto di corresponsabilità con il quale il cittadino si impegna a rispettare alcuni requisiti essenziali per poter beneficiare delle misure.

Le misure varate sono rivolte alle famiglie, anziani, disabili e disoccupati.

Il Programma Reddito di Autonomia e le misure ad esso connesse, vengono confermate e potenziate con la Dgr 5060/2016 che consolida la strutturazione del nuovo modello di welfare lombardo, introducendo ulteriori misure innovative e ampliando il target dei beneficiari.

Il sistema si incentra così sempre più:

- sull'innovazione sociale intesa come un modello articolato di risposte che raccoglie strutture, servizi e interventi che, tramite efficaci modelli sperimentali, riesce a produrre risposte nuove, appropriate e centrate sui bisogni emergenti, coinvolgendo i diversi attori territoriali in una logica di cooperazione integrata e di sussidiarietà;
- sul cambiamento della governance al fine di potenziare la dimensione territoriale dei servizi (progettazione, programmazione ed erogazione) e quindi il rapporto di prossimità con i cittadini e con i nuovi bisogni (siano essi espressi o meno), il livello di protagonismo degli attori del territorio (nell'ottica del welfare di comunità) e il potenziamento del coordinamento tra tutti i protagonisti del welfare.

Tutto ciò in ottica di migliorare complessivamente il sistema di welfare, anche costruendo risposte integrate tra i settori del sociale, del sanitario e del socio-sanitario, alla luce delle evoluzioni normative degli ultimi anni tra cui spicca la riforma approvata con l.r.23/2015 "Evoluzione del Sistema Sociosanitario lombardo", che indica alcuni strumenti volti a favorire la capacità dei diversi attori di lavorare in una logica sinergica e cooperativa, costruendo filiere di servizi e di interventi coerenti e capaci di promuovere un modello di welfare basato sulla presa in carico personalizzata, tempestiva, temporanea, ma dove fondamentale è la corresponsabilità dei beneficiari in ottica di co-costruzione della propria autonomia e inclusione sociale.

Appare altrettanto strategico, anche alla luce della riforma 23/2015, il ruolo esercitato dalle ATS ed in particolare dalla Cabina di Regia, che ha il compito di raccordare le necessità dell'integrazione e del funzionamento della rete socio-sanitaria con quella sociale, con i bisogni espressi dal territorio e nella fattispecie quelli sanitari e sociosanitari raccolti dalle ASST e quelli sociali raccolti dai Comuni e dagli ambiti.

La strategia regionale di contrasto dei fenomeni dell'emergenza abitativa, in quest'ultima legislatura, in linea con i nuovi principi dettati dalla riforma regionale, si è caratterizzata per l'integrazione di misure rivolte sia al mercato privato, sia ai fruitori dell'edilizia residenziale pubblica, con interventi classici di sostegno all'affitto (contributi a fondo perduto ai conduttori in difficoltà economica), con strumenti innovativi, quali fondi di garanzia, agenzie per la locazione sociale, accordi e convenzioni con privati e con un sostegno economico pubblico (fondo di solidarietà), a carattere strutturale, per i nuclei familiari residenti in alloggi di edilizia residenziale pubblica che versano in situazioni di oggettiva difficoltà economica determinata dalla riduzione o caduta del reddito familiare.

Complessivamente, le risorse messe a disposizione nel corso di questa legislatura ammontano a quasi 179,8 Mln € (fondi regionali e statali) e hanno coinvolto oltre 88.000 famiglie beneficiarie.

In tema di conciliazione, il processo di verifica dell'azione regionale, attraverso il coinvolgimento di stakeholder rilevanti ha posto in primo piano priorità di azione che l'amministrazione ha integrato nel proprio piano di azione sul welfare. In primo luogo, ci si è concentrati sulla mappatura del sistema di offerta privata di asili nido, operando per lo sviluppo di un sistema di offerta in quei Comuni che non hanno nidi per evitare che la domanda si riversi esclusivamente sulle aree più urbanizzate e rafforzando le misure in grado di favorire non solo l'inserimento lavorativo, ma anche il mantenimento dell'occupazione, armonizzando i compiti di cura e l'attività lavorativa.

Il tema della violenza sulle donne, e quindi quello più generale della discriminazione, va di pari passo con quello della prevenzione e dell'attuazione di politiche che sviluppino cultura del rispetto e azioni che favoriscano conciliazione vita-lavoro. Nel Reddito di Autonomia, le priorità di azione della Regione si sono concentrate sull'esenzione del super ticket sulle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, sull'erogazione del bonus famiglia per sostenere la maternità e i percorsi di crescita dei nuovi nati, sull'azzeramento della retta pagata dalla famiglia per i nidi pubblici o per i posti in nidi privati convenzionati con il pubblico, sull'erogazione di un voucher mensile finalizzato ad assicurare l'autonomia personale e relazionale delle persone anziane nonché di giovani e adulti disabili e sul supporto finanziario per la fruizione di servizi di politica attiva di orientamento, accompagnamento e formazione previsti da Dote Unica Lavoro.

Regione Lombardia ha perseguito in particolare, nell'insieme delle sue politiche e in una logica di integrazione trasversale e sistemica, il rafforzamento degli interventi per promuovere le pari opportunità tra donne e uomini, il miglioramento della qualità della vita delle donne e il loro accesso al mercato del lavoro, all'interno dei Programmi Operativi regionali dei Fondi SIE 2014-2020 (POR FSE – POR FESR) e lo sviluppo di azioni per favorire la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione, del tempo per sé. Regione Lombardia attraverso il Programma regionale di sviluppo della X legislatura ha focalizzato la propria azione nella definizione di un modello di governance lombardo per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, anche avviando azioni strutturate e integrate volte al contrasto del fenomeno della violenza e dello stalking contro le donne, favorendo il riconoscimento e il potenziamento delle Reti territoriali antiviolenza già attive e operanti sul territorio, favorendo la costituzione di nuove reti territoriali inter-istituzionali e la sinergia e l'integrazione dei soggetti operanti nelle reti (Comuni, Ats, Asst, Sistema di sicurezza, Sistema giudiziario, Centri Antiviolenza, Case rifugio, Prefetture, ecc).

#### Interventi per le famiglie

RA 178.

Valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari e le reti di imprese che offrono servizi di welfare

RA 179.

Sviluppo della legge regionale sulla famiglia e le azioni connesse

RA 181.

Semplificazione dell'accesso ai servizi

RA 182.

Sostegno alla creazione di Fondi di previdenza integrativi pensionistici  
RA 183b.

Sostegno ai genitori separati

## **CONCILIAZIONE VITA LAVORO**

La programmazione 2014 – 2016 ha visto la prosecuzione del sostegno alle 15 Reti Territoriali di Conciliazione (una per ogni ASL) e la creazione, per la prima volta, di 63 partenariati locali pubblico-privato denominati Alleanze Locali di Conciliazione per un totale di oltre 1100 enti aderenti.

Le risorse investite sono state 8.560.105 euro di cui 5.137.024 contributo pubblico (Regione Lombardia, Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità) e 3.423.081 cofinanziamento delle Reti sotto forma di valorizzazione di personale o cofinanziamento monetario. Le azioni realizzate sono state oltre 300, per un totale di oltre 54.000 persone e 1778 imprese raggiunte. Tra gli interventi realizzati rientrano ad esempio:

- contributi per servizi di cura e socioeducativi, quali centri estivi, Tagesmutter e baby sitter;
- sperimentazioni in favore della conciliazione vita-lavoro: creazione di spazi di co-working e adiacente baby sitting, servizi di trasporto per parenti disabili o anziani, accompagnamento dei figli presso attività educative e sportive;
- sostegno alle imprese che introducono nuove modalità family friendly o interventi di welfare aziendale e interaziendale: consulenza per lo sviluppo di piani di flessibilità, formazione a imprenditori e manager sulle modalità di organizzazione flessibile del lavoro, smart working, telelavoro.

Con la successiva programmazione 2017-2018 è stato confermato il modello di governance articolato in Reti e Alleanze Locali con alcune novità: la riorganizzazione delle Reti da 15 in 8 (in coerenza con la riforma della legge regionale 23/2015 “Evoluzione del Sistema Sociosanitario lombardo” che istituisce 8 Agenzie di Tutela della Salute (ATS) in luogo delle Aziende Sanitarie Locali, maggiore attenzione alle azioni di sensibilizzazione e diffusione anche attraverso l’ideazione di un logo regionale e maggiore coordinamento delle ATS oltre ad un’azione diretta realizzata con risorse FSE. Le ATS hanno garantito la sinergia e l’integrazione degli interventi attraverso la definizione del Documento territoriale di indirizzo sulla conciliazione contenente l’analisi macro dei fabbisogni e le priorità del territorio.

A seguito delle manifestazioni di interesse emanate dalle ATS, sono stati approvati 44 progetti inclusi nei Piani Territoriali di Conciliazione 2017-2018.

Complessivamente per il biennio 2017-2018 sono stati destinati alle ATS 3,5 milioni di euro di risorse del bilancio regionale.

In un’ottica di complementarietà alla programmazione territoriale si è realizzata un’azione per il potenziamento di servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza nei periodi di chiusura delle scuole con Avviso a valere sui fondi POR FSE Asse II (Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà).

Un bando che ha consentito di avviare 54 progetti, per un valore complessivo di quasi 7,5 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro messi a disposizione sui fondi FSE e gli altri a titolo di cofinanziamento da parte dei partenariati, per servizi quali pre-post scuola, campi estivi, laboratori nei periodi di chiusura delle scuole, servizio di baby sitting, attività extrascolastiche, oltre a sportelli informativi per i cittadini. 3600 sono in nuclei familiari che già hanno potuto beneficiare dei primi servizi realizzati.

## **INTERVENTI A FAVORE DELLA MATERNITÀ/NATALITÀ**

Regione Lombardia ha introdotto il Fondo Nasko, quale aiuto per favorire il sostegno sociale ed economico delle madri in gravidanza che, in situazione di difficoltà economiche, scelgono di non ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza- IVG.

La misura Nasko, subendo delle modifiche nel tempo nei requisiti e criteri di ammissione, è rimasta in vigore sino a giugno 2016, con copertura per i successivi 18 mesi.

Il Fondo Cresco ha affiancato la misura Nasko, con finalità di sostenere la corretta alimentazione delle neomamme e dei neonati in condizioni di forte disagio economico riconoscendo un contributo medio di € 900 a figlio.

Complessivamente nel corso della loro applicazione questi misure hanno raggiunto il numero di beneficiari indicati nella tabella sottostante.

A ottobre 2015 (DGR 4152/2015) è stato introdotto il Bonus Bebè, che ha riconosciuto un contributo economico differenziato a favore delle famiglie a partire dal secondo figlio (euro 800 per il secondo figlio e euro 1000 dal terzo in poi). Complessivamente sono stati erogati € 2.492.200,00 a favore di 3.012 famiglie beneficiarie.

### **AZIONI PER RAFFORZARE GLI INTERVENTI A FAVORE DELLA MATERNITA' E NATALITA'**

Le risorse per le politiche della famiglia 2016 (assegnate dal Dipartimento Nazionale) sono state assegnate ai 98 Ambiti territoriali finalizzandole a:

- supportare le famiglie che intendono presentare domanda per ottenere il Bonus Famiglia, anche avvalendosi delle associazioni familiari;
- attuare il raccordo tra Comuni e la rete dei consultori per la stesura di progetti personalizzati relativi al Bonus Famiglia;
- realizzare spazi informativi dedicati ai bisogni delle famiglie e dei propri componenti con attenzione particolare alla natalità. Tale intervento ammonta ad € 1.745.549,44.

### **INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE PER FAVORIRE L'ACQUISTO DI AUSILI O STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI**

Nella X legislatura, in particolare nel 2016 e nel 2017, gli interventi a favore delle persone disabili e delle loro famiglie, per promuovere l'acquisizione di ausili o strumenti tecnologicamente avanzati, sono stati finalizzati ad estendere le abilità delle persone e potenziare le loro qualità di vita.

Tali interventi sono stati indirizzati prioritariamente a favore delle persone e delle loro famiglie in condizioni di vulnerabilità economica. Nel 2016 con dgr n. 5631 è stato approvato lo stanziamento per la realizzazione di interventi per promuovere l'acquisizione di tali ausili o strumenti pari a € 1.500.000,00 e sono stati determinati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi. Nel 2017 sono state definite le indicazioni operative per il riconoscimento di contributi per l'acquisto o per l'utilizzo di tali ausili o strumenti e sono state stanziare risorse pari a € 2.000.000,00.

### **INTERVENTI A FAVORE DI GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI**

Le misure a favore di genitori separati/divorziati realizzati dal 2013 al 2017 sono state promosse per far fronte a problematiche di disagio derivanti dal nuovo status: gli interventi hanno raggiunto 3.500 beneficiari per un impegno di spesa complessivo pari a € 10.000.000.

Nel 2017 le nuove misure sono state indirizzate esclusivamente all'abbattimento del canone annuo di locazione e la messa a disposizione di alloggi sociali a prezzi contenuti.

Le risorse rese disponibili per questa tipologia di beneficio ammontano ad € 4.800.000.

### **INTERVENTI PER SOSTENERE LA QUALITA' DELLA VITA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A TERAPIA ONCOLOGICA**

Nel 2014 è stata avviata la promozione di azioni su tutto il territorio regionale, per sostenere la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica, attraverso l'erogazione di un contributo economico, pari a euro 150, per l'acquisto della parrucca, alle donne con alopecia causata da chemioterapia. Complessivamente sono stati erogati contributi per oltre euro 460.000,00 nel biennio 2015/2016. Nel 2017 un ulteriore stanziamento di euro 300.000,00 ha dato continuità all'iniziativa che prosegue anche nel 2018. Complessivamente sono state raggiunte a fine 2017 oltre 5.000 persone.

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale e programma reddito di autonomia

RA 184.

Interventi a sostegno dell'inclusione e della coesione sociale

RA 184b.

Reddito di autonomia: Interventi di sostegno al reddito

RA 185.

Redazione di linee di indirizzo per gli interventi a favore delle persone soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e a rischio di emarginazione

RA 188.

Sostegno alla natalità, alla maternità e alla paternità

RA 189.

Rafforzamento degli interventi e i servizi per l'infanzia

RA 190.

Sviluppo delle politiche per la tutela dei minori

### NIDI GRATIS

La Misura Nidi Gratis è parte del più ampio programma d'azione "Reddito di Autonomia" che ha l'obiettivo di ridurre la vulnerabilità economica e sociale della persona e della famiglia rispondendo ai bisogni della famiglia anche in ottica di conciliazione tra tempo dedicato alla cura e tempi di lavoro e a tutela del mantenimento o reinserimento occupazionale, specie femminile.

In particolare "Nidi Gratis 2017-2018" ha l'obiettivo di:

- favorire la possibilità per i genitori, ed in particolare per le madri, di inserirsi o reinserirsi o permanere nel mondo del lavoro dopo la gravidanza, assicurando la frequenza del bimbo all'asilo nido, in ottica di conciliazione tra tempo dedicato alla cura / tempo di lavoro;
- favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi a ciclo diurno e promuoverne la qualità.

La Misura prevede sostegno agli individui attraverso "buoni servizio", con modalità indiretta di erogazione (all'operatore in nome e per conto del destinatario): il buono servizio integra le agevolazioni tariffarie già previste dai Comuni, fino all'azzeramento della quota della retta pagata dalle famiglie.

I soggetti destinatari sono i bambini e le loro famiglie frequentanti nidi e micro-nidi pubblici o posti acquistati in convezione dall'ente locale, la cui retta è azzerata dalla Misura "Nidi Gratis 2017-2018".

La misura è stata avviata a maggio 2016 con scadenza 31 luglio 2017.

In questo periodo sono stati impegnati € 31.937.500 che hanno permesso di soddisfare circa 13.500 domande. "Nidi gratis" è stata riattivata a settembre 2017 con un impegno di spesa di oltre 32.000.000 di euro e oltre 13.000 famiglie beneficiarie stimate.

Per beneficiare della misura occorre un indicatore della situazione economica equivalente - ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro, entrambi i genitori residenti in Lombardia, occupati o aver sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai sensi del d.lgs. n. 150/2015 e fruire di percorsi di politiche attive del lavoro.

### MISURA "BONUS FAMIGLIA"

A partire da maggio 2016, attraverso il Programma Reddito di Autonomia, (DGR 5060/2016) è stata istituita la misura "Bonus Famiglia" rivolta alle famiglie vulnerabili socialmente o economicamente, con una gravidanza in corso o dove vi è stata un'adozione.

Non è un contributo "tout court" per la natalità, piuttosto un contributo per le famiglie vulnerabili la cui fragilità non deve essere aggravata dal fatto che c'è una gravidanza in corso o che vi sia stata un'adozione.

La misura, che ha avuto una prima scadenza ad aprile 2017, è stata prorogata sino a giugno 2018. Consiste sia in un intervento economico pari a 1.800 euro a figlio, sia in un intervento volto a

contrastare lo stato di vulnerabilità mediante apposito progetto personalizzato sviluppato e realizzato dagli operatori sociali e socio sanitari del territorio.

Da maggio 2016 a dicembre 2017 sono state finanziate oltre 13.000 domande cui è associato uno stanziamento di 23,5 milioni complessivi sul periodo maggio 2016/giugno 2018, dei quali circa 19 milioni già erogati.

#### **IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE FAMIGLIE E DELLE PERSONE ANZIANE CON LIMITAZIONE DELL'AUTONOMIA (DDG 10226/2015 – misura anno 2015/2016)**

La misura ha garantito alle famiglie, in condizione di vulnerabilità socio-economica, la possibilità di mantenere al domicilio un congiunto anziano mediante l'attivazione di voucher per la fruizione di servizi/prestazioni.

L'accesso è stato vincolato all'età che non doveva superare i 75 anni, alla condizione di deprivazione e con una compromissione funzionale lieve conseguente ad uno stadio iniziale di demenza o di altre patologie di natura psicogeriatrica. Il reddito ISEE di riferimento doveva essere uguale o inferiore 10.000 euro annui

I destinatari della misura sono state le persone anziane di età uguale o >75 anni, in una condizione di deprivazione economica, il cui reddito ISEE di riferimento fosse uguale o <10.000 euro annui e con una compromissione funzionale lieve conseguente ad uno stadio iniziale di demenza o di altre patologie di natura psicogeriatrica. La misura, cofinanziata con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per un importo pari a 301.224,00 euro, ha riguardato la realizzazione di percorsi a favore di 60 persone in 38 Ambiti di Comuni lombardi.

#### **IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE FAMIGLIE E DELLE PERSONE ANZIANE CON LIMITAZIONE DELL'AUTONOMIA (ddg 12405/2016 – misura anno 2016/2017)**

È un proseguimento della misura precedente con alcune integrazioni/modifiche relativamente alle caratteristiche dei destinatari: sono state individuate le persone anziane di età uguale o > 65 anni, con reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento uguale o < 20.000 euro annui, che vivono al proprio domicilio.

Tali persone devono inoltre possedere una compromissione funzionale lieve/moderata e/o essere caregiver di familiari non autosufficienti con necessità di sollievo e supporto per mantenere una adeguata qualità della vita.

La misura, cofinanziata con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per un importo pari ad 1.425.340 euro ha riguardato la realizzazione di percorsi a favore di 296 persone in 73 Ambiti di Comuni lombardi.

#### **INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI (DDG 10227/2015 – misura anno 2015/2016)**

La misura è finalizzata all'inclusione sociale di giovani e adulti disabili mediante il potenziamento delle attività per lo sviluppo delle abilità personali e socio-relazionali, per la realizzazione di percorsi di autonomia attuati da unità d'offerta/servizi a ciò dedicati.

I destinatari della misura sono stati giovani e adulti disabili medio/gravi con età compresa tra i 16 ed i 35 anni con particolare riferimento alla disabilità intellettiva e con età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio-sanitario, necessitavano di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

La presente misura, cofinanziata con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per un importo pari ad € 689.856,00, ha riguardato la realizzazione di percorsi a favore di n. 178 persone in n. 57 Ambiti di Comuni lombardi.

## **INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA FINALIZZATA ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI (DDG 12408/2015 – misura anno 2016/2017)**

E' un proseguimento della misura precedente con alcune integrazioni/modifiche delle caratteristiche dei destinatari: sono state individuate le persone disabili giovani e adulti a forte rischio di esclusione sociale, di età pari o superiore a 16 anni e fino a 64 anni, con un livello di compromissione funzionale che consente un percorso di acquisizione di abilità sociali e relative all'autonomia nella cura di sé e dell'ambiente di vita nonché nella vita di relazione, con reddito ISEE pari o inferiore a 20.000 euro. La presente misura, cofinanziata con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per un importo pari ad € 2.347.640,00, ha riguardato la realizzazione di percorsi a favore di n. 503 persone residenti in n. 77 Ambiti di Comuni.

## **INTERVENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON MINORI IN CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ**

Con d.g.r. n.4821 del 15 febbraio 2016 sono state approvate le linee guida regionali per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori, in collaborazione con l'Autorità giudiziaria, i Servizi degli Enti locali e socio sanitari, i Servizi della giustizia minorile e rappresentanti del Terzo Settore. Sono state realizzate azioni di diffusione delle Linee sull'intero territorio regionale e la sottoscrizione dell'Accordo con le Procure Minorili di Milano e Brescia e il Tribunale per i Minorenni di Brescia ai fini del monitoraggio dei minori allontanati dalla famiglia di origine e accolti presso le Comunità.

Dal 2014 con l'adesione al Programma ministeriale P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) è stata attivato - su 14 Ambiti territoriali - un modello sperimentale di intervento sulle famiglie con minori che si trovano in condizione di vulnerabilità sociale, psicologica e/o economica per supportarle nei compiti educativi e per prevenire situazioni di allontanamento dei figli dalla loro famiglia.

Complessivamente la sperimentazione coinvolge 335 famiglie e 395 minori e le risorse messe a disposizione ammontano a oltre 1,9 milioni di euro.

## **BANDO INIZIATIVA AB) FRISL 2018/2019 "INTERVENTI STRUTTURALI NEGLI ORATORI LOMBARDI" AI SENSI DELLA L.R. n.33/1991**

Con questo bando si è voluto valorizzare la funzione sociale ed educativa svolta negli oratori in favore dei giovani e delle loro famiglie, attraverso il sostegno alle Parrocchie per:

- la realizzazione di nuove strutture a servizio delle attività degli oratori, compresi gli impianti tecnologici;
- il miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità delle strutture esistenti attraverso la ristrutturazione, il recupero conservativo, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la messa a norma degli impianti nelle strutture esistenti negli oratori, compresi gli impianti tecnologici.

Le risorse regionali disponibili per il bando, con chiusura il 15 maggio 2018, sono pari a € 5.000.000,00.

Il contributo è a rimborso ventennale senza interessi fino alla concorrenza massima del 90 % del costo dell'intervento e comunque non superiore a € 300.000,00 e non inferiore a € 70.000,00.

## **INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI E PERSONE, ANCHE ABUSATORI DI SOSTANZE, IN SITUAZIONE DI GRAVE MARGINALITÀ**

Obiettivo della misura è stata l'attivazione di azioni di diminuzione delle tensioni sociali in situazioni ed in contesti di rischio e fragilità, per innescare processi virtuosi di inclusione sociale a livello della

comunità, offrendo opportunità, in un tempo dato, di presa in carico per il recupero e la riduzione del danno nell'ottica di assunzione di responsabilità individuale.

Beneficiari dell'iniziativa sono stati complessivamente ed indirettamente i cittadini dei quartieri in cui si sono realizzati i progetti sperimentali, chi nel quartiere vive e lavora e che, grazie al progetto, ha migliorato la qualità della propria partecipazione alla vita sociale e le proprie competenze a lavorare insieme per il bene comune. Sono però individuabili come destinatari privilegiati tutte quelle persone o famiglie a rischio di esclusione sociale, nei cui confronti i progetti hanno teso a promuovere azioni di inclusione, quindi condizioni di appartenenza e di cittadinanza.

Ogni progetto è stato presentato e realizzato da Partnership composte da Comuni singoli o Associati, Enti accreditati sia in ambito socio-sanitario che sociale, Organizzazioni del III° settore iscritte nei registri regionali, altri Enti Pubblici, comunque tutti Enti che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nel campo. La misura, cofinanziata con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per un importo pari ad € 1.753.951,97, ha riguardato la realizzazione di n. 22 progetti nelle Aree Urbane di cui alla d.c.r. n. 10/456 del 30 luglio 2014.

### **COMPLETAMENTO TERRITORIALE DEI PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI GIOVANI E PERSONE CON PROBLEMI DI ABUSO A GRAVE RISCHIO DI MARGINALITÀ (DDG 6534/2016 – MISURA 2016/2017).**

In continuità con la precedente misura è stata attivata questa ulteriore modalità negli ambiti territoriali rimasti esclusi precedentemente. Anche in questo caso, ogni progetto è stato presentato da Partnership composte da Comuni singoli o Associati, Enti accreditati sia in ambito socio-sanitario che sociale, Organizzazioni del III° settore iscritte nei registri regionali, altri Enti Pubblici, comunque tutti Enti che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nel campo.

La misura, cofinanziata con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per un importo pari ad € 1.076.075,68, ha riguardato la realizzazione di n. 11 progetti nelle Aree Urbane di cui alla d.c.r. n. 10/456 del 30 luglio 2014.

### **AVVISO PUBBLICO PER IMPLEMENTARE E MODELLIZZARE PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE A FAVORE DI GIOVANI E ADULTI A GRAVE RISCHIO DI MARGINALITÀ, ANCHE CON PROBLEMI DI ABUSO.**

A seguito dell'attuazione delle precedenti misure è emersa l'esigenza di consolidare e implementare processi virtuosi di inclusione sociale a livello della comunità, al fine di pervenire ad una sistematizzazione delle modalità di intervento. Pertanto l'obiettivo perseguito dalla misura è rappresentato dalla realizzazione di progetti, nelle Aree Urbane, relativi a percorsi finalizzati alla standardizzazione delle modalità di copertura territoriale attivate con le sperimentazioni precedenti, mediante azioni dirette a sostenere le fasce deboli della società (soggetti disoccupati, inoccupati, senza fissa dimora e in generale, giovani e adulti vulnerabili e a rischio di emarginazione) per orientarle e accompagnarle in percorsi di rafforzamento personale, favorendone l'inserimento sociale, lavorativo, abitativo e anche prevenendo il rischio nell'uso o nell'abuso di sostanze.

L'elemento caratterizzante della misura è dato dalla personalizzazione degli interventi che, a seconda dell'intensità della presa in carico (contatto occasionale/realizzazione di progetti strutturati) determinano modalità di intervento differenti e peculiari.

Rispetto alle misure precedenti sono state apportate alcune integrazioni/modifiche nella composizione delle Partnership aggiungendo anche gli Enti riconosciuti delle confessioni religiose.

La misura, cofinanziata con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per un importo pari ad 1.191.488,70 euro ha riguardato la realizzazione di 19 progetti nelle Aree Urbane.

### **INTERVENTI PSICO-SOCIO EDUCATIVI A FAMIGLIE CON ADOLESCENTI IN DIFFICOLTÀ PER FAVORIRE PROCESSI DI INCLUSIONE SOCIALE E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ**

Questa misura ha definito interventi che, mediante la realizzazione di un modello flessibile e integrato di fruizione delle risorse del territorio, hanno garantito risposta alle difficoltà e alle problematiche di rischio educativo e di disagio sociale delle famiglie con giovani e adolescenti di età compresa fra i 13 e i 25 anni. I destinatari dell'intervento sono state le famiglie con adolescenti o giovani tra i 13 e i 25 anni in condizioni di difficoltà, sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

La presente misura, cofinanziata con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per un importo pari ad 1.678.950 euro ha riguardato la realizzazione di interventi per 1013 adolescenti e relative famiglie sul territorio regionale.

## **INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE SOGGETTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E A RISCHIO DI EMARGINAZIONE**

Il programma regionale ha costruito, a partire dalla l.r. 8/2005, con i suoi provvedimenti attuativi, un insieme di interventi atti a sostenere il reinserimento socio lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attraverso il coinvolgimento degli enti locali, del terzo settore e del volontariato.

Nel periodo 2013- 2017 sono stati approvati complessivamente finanziamenti per circa 15.000.000,00 di euro.

Gli interventi hanno comportato la ricerca del lavoro o della casa e accompagnamento socio educativo, attraverso un percorso che ha visto la persona e il suo contesto familiare, soggetti attivi, in una logica di corresponsabilizzazione. Nel biennio 2014-2015 sono stati avviati sul territorio regionale n. 36 progetti per complessivi Euro 6.400.000,00 a valere su risorse del bilancio regionale. Nel biennio 2016-2017, sono stati attivati sul territorio regionale n. 33 progetti per complessivi euro 10.000.000,00, a valere sul FSE.

Con i 36 progetti attivati nel biennio 2014- 2015 sono state raggiunte circa n. 7000 persone.

Con i 33 progetti attivati nel biennio 2016-2017 circa n. 11.500 persone.

La l.r. n. 25 del 24 novembre 2017 si inserisce in questo contesto ed è volta a garantire la stabilizzazione e continuità degli interventi fino ad ora messi in atto, nonché una filiera di azioni in grado di accompagnare la realizzazione del progetto di reinserimento individuale anche mediante l'introduzione dell'agente di rete e attraverso specifici progetti personalizzati, percorsi di riabilitazione concreti e formazione integrata

Nel quadro più generale delle persone a rischio di emarginazione si sono altresì avviati interventi con le risorse del Fondo Fami (Fondo per l'integrazione della popolazione proveniente da paesi terzi erogate dal Ministero dell'Interno e dal Ministero del Lavoro e della Politiche sociali). rivolti alla popolazione migrante, regolarmente soggiornante, e progressivamente stabilizzatasi, sul territorio con attenzione particolare alle condizioni di vulnerabilità (es. nuclei familiari con minori, donne, giovani, persone analfabete). In particolare gli interventi sono stati programmati con il piano regionale di apprendimento civico linguistico e per il contrasto della discriminazione e nel 2017 con il piano regionale per l'integrazione della popolazione proveniente da paesi terzi per un totale di oltre 21.000.000 euro comprensivi delle risorse investite nel 2018.

RA 186.

Consolidamento delle conoscenze del fenomeno migratorio attraverso l'analisi dei flussi

RA 187.

Formazione dedicata agli attori del sistema della sicurezza urbana sulle materie dell'immigrazione

RA 187b.

Iniziative in tema di immigrazione e azioni di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso e del caporalato

A fronte di uno stanziamento complessivo di 68.000 euro sono stati sottoscritti accordi di collaborazione con i Comuni capoluogo di provincia per il coinvolgimento operativo dei comandi di Polizia Locale in azioni di prevenzione e contrasto del caporalato.

Agli operatori di Polizia Locale dei Comuni sottoscrittori degli accordi, è stata erogata una specifica formazione.

Con risorse del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI), pari a complessivi € 98.211,90 è stato realizzato nel 2015 il progetto formativo "Pol.Integra" destinato agli operatori di Polizia Locale, agli Uffici Anagrafe e ai servizi sociali dei Comuni e finalizzato a migliorare i livelli di gestione ed erogazione dei servizi dedicati all'utenza straniera.

È in corso l'attuazione dell'Accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la programmazione e lo sviluppo di un sistema di interventi finalizzati a favorire l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti regolarmente presenti in Italia: tra le iniziative previste un accordo con i comandi delle polizie locali dei Comuni capoluogo per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno del lavoro nero e del caporalato in campo agricolo.

È stato, infine, effettuato il monitoraggio del fenomeno migratorio tramite l'Osservatorio Regionale sull'Integrazione e la Multietnicità.

Interventi per le persone con disabilità - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

RA 191.

Attuazione del Piano Azione Regionale 2010-2020 per le persone con disabilità

Nel 2016 è stato approvato l'avviso per la definizione di un progetto di informazione dedicato al mondo della disabilità per il triennio 2017-2019 per un impegno economico complessivo di 800.000. All'avviso ha risposto una Associazione temporanea di soggetti del mondo della disabilità di cui il capofila è UIC (Unione Italiana Ciechi) che stanno realizzando il progetto.

Riprendendo quanto scritto nel PAR 2010-2020 per le persone con disabilità, il progetto individua azioni che:

1. favoriscono, una diffusione della conoscenza dell'insieme di possibilità attive in Regione Lombardia in favore delle persone con disabilità, 2. avvicinano i punti informativi alle persone,
3. promuovono nuovi strumenti per accedere alle informazioni su diritti e benefici connessi alla propria certificazione di invalidità e handicap,
4. attivano relazioni e collaborazione tra le diverse istituzioni e fra queste e la società civile per garantire lo sviluppo di servizi informativi territoriali di qualità sui temi della disabilità,
5. diffondono "buona comunicazione" sulle condizioni di vita delle persone con disabilità in Lombardia, riconoscendo i problemi e valorizzando le buone prassi.

E' stata inoltre prevista la realizzazione di un servizio di accoglienza per i visitatori con disabilità a Milano e in tutta la Regione in occasione di EXPO 2015.

Il progetto, denominato "Spazio disabilità" promuove la conoscenza di servizi ed opportunità molto concrete in favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie ed ha l'ambizione di essere un polo di integrazione e di moltiplicazione delle tante energie e risorse presenti tanto nelle persone quanto nelle istituzioni politiche e sociali, interessate a offrire il loro contributo per "promuovere, proteggere e garantire il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità" (art. 1, Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità).

### **INCLUSIONE SCOLASTICA PER DISABILITÀ SENSORIALE**

La l.r. 26 maggio 2017, n.15 "Legge di semplificazione 2017", ha attribuito a Regione Lombardia – la programmazione dei servizi di inclusione scolastica degli alunni con disabilità sensoriale

frequentanti la scuola di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2017-2018, in relazione ad ogni grado di istruzione e alla formazione professionale.

In particolare, la DGR n.6971 del 31 luglio 2017 ha dato avvio al nuovo modello di presa in carico, con l'avviso tipo per la costituzione da parte delle ATS, dell'elenco dei soggetti qualificati allo svolgimento degli interventi di inclusione scolastica degli studenti.

Le risorse economiche sono state pari a € 9.000.000,00.

I servizi di inclusione prevedono per tutti i bambini un numero di ore di "Assistenza alla comunicazione", di "Servizio tiflogico (solo per non vedenti)" e massimali per l'acquisto di eventuali libri di testo. I servizi sono indicati nel piano individuale personalizzato che viene predisposto dall'erogatore e confermato dalla ATS.

Sono beneficiari circa 1600 bambini e il valore economico di ogni piano individuale è pari a € 5.800,00 che può, in presenza di risorse non utilizzate da un altro soggetto della medesima ATS e se necessario, essere incrementato fino a € 7.000,00.

## **LE AZIONI REALIZZATE ATTRAVERSO IL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA**

Le azioni regionali realizzate nel triennio 2014/2016 sono state particolarmente indirizzate alla realizzazione di interventi finalizzati a consentire alle persone con disabilità di permanere nel proprio contesto abituale di vita il più a lungo possibile, nonché di mantenere/migliorare la loro qualità di vita.

Nello specifico sono state concretamente realizzate misure a sostegno delle persone disabili sia in dipendenza vitale -ricomprese le persone affette da SLA ed altre malattie del motoneurone, nonché quelle in Stato vegetativo- (MISURA B1), sia con gravi limitazioni dell'autosufficienza (MISURA B2).

Le risorse FNA, integrate da risorse proprie regionali, hanno consentito di sostenere le persone con disabilità e le loro famiglie come di seguito dettagliato:

- 2014: risorse FNA pari a 41.552.500 euro, implementate di risorse regionali pari a 3.500.000 euro. 2.274 persone disabili gravissime in dipendenza vitale hanno beneficiato del buono mensile di 1.000 euro per compensare il lavoro di assistenza del caregiver familiare, eventualmente coadiuvato da assistente familiare assunto e poco più di 4.500 persone disabili gravi sono state beneficiarie di buoni caregiver familiare/assistente familiare assunto fino a 800 euro mensili, contributi per periodi di sollievo, per potenziamento del servizio di assistenza domiciliare, per sostegno di progetti di vita indipendente;
- 2015: risorse FNA pari a 51.714.000 euro, integrate da risorse regionali pari a 10.000.000 euro. 2.543 persone disabili gravissime in dipendenza vitale hanno beneficiato del buono mensile di € 1.000 per compensare il lavoro di assistenza del caregiver familiare e in aggiunta hanno avuto anche un voucher mensile di 500 euro -se minori-, di 360 euro -se adulti- per progetti di monitoraggio sociosanitario dello stato di salute. I disabili gravi beneficiari dei sostegni, già declinati sopra, sono stati circa 4.900;
- 2016: risorse FNA pari a 60.645.000 euro implementate dalle risorse regionali ancora disponibili, già messe a disposizione nel 2015. 2.646 persone disabili gravissime in dipendenza vitale hanno potuto beneficiare del buono mensile di 1.000 euro ed eventualmente del voucher mensile di € 500 -se minori-, di 360 euro -se adulti- per progetti di monitoraggio sociosanitario e nel caso di minori, orientati a promuoverne l'inclusione sociale e offrire alla famiglia sollievo e sostegno alle relazioni familiari. I disabili gravi beneficiari dei sostegni, sopra indicati, sono stati poco più di n. 6.000.
- Per quanto riguarda l'annualità 2016 FNA, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha profondamente rivisto i criteri di individuazione del target delle persone con gravissima disabilità, individuando, oltre alla condizione di dipendenza vitale, altre diverse situazioni riferite a es. demenze, ritardo mentale, disturbi dello spettro autistico, deficit sensoriali, ecc. che secondo le stime regionali

determineranno un consistente ampliamento della platea dei beneficiari della Misura dedicata pari minimo a circa 4.500 persone.

A fine 2017 le persone con disabilità gravissima in dipendenza vitale beneficiarie della misura sono state 5010 e le persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti sono state 7491

### **PROGRAMMA REGIONALE “DOPO DI NOI”**

È stato approvato il Programma operativo regionale, per dare attuazione alla L. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, che ha definito i differenti “sostegni”, per questo specifico target di popolazione disabile, tra i quali vi sono anche forme di residenzialità innovativa, quali ad es. i Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing.

Gli interventi realizzati dagli Ambiti territoriali/Comuni, in stretto raccordo con le Agenzie di Tutela della Salute e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali, andranno ad implementare il ricco e diversificato sistema d’offerta per la disabilità, armonizzandosi con l’innovativa Misura Reddito di autonomia disabili introdotta in questa X Legislatura.

Le risorse disponibili, erogate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono sul triennio 2016/2018 complessivamente pari a 30,8 milioni di euro, con 15.030.000 euro già erogati (annualità 2016) che saranno da subito utilizzate per dare attuazione al Programma operativo regionale.

### **RIMOZIONE DELLE BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE**

Con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale delle persone sorde e sordocieche nei vari ambiti della vita sociale si è approvata la l.r. n. 20/2016 tra i cui obiettivi vi è la promozione della LIS (lingua dei segni) italiana e LIS tattile. Nel corso del 2017 è stato adottato il piano regionale triennale che in particolare ha previsto l’implementazione dei servizi di accoglienza e accesso alle strutture ospedaliere e un’azione dedicata alla didattica inclusiva nelle scuole di primo ciclo.

RA 193.

Adeguamento del sistema di accreditamento e controllo

RA 194.

Ottimizzazione dell’organizzazione territoriale RA 203.

Differenziazione della rete delle Unità d’offerta sociale e sociosanitaria

### **OTTIMIZZAZIONE DELL’ ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

Il 19 dicembre 2014 Regione Lombardia ha approvato il documento "Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la Comunità - Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015/2017", nel quale sono esplicitati i principi e i contenuti della programmazione sociale sviluppata nel corso del triennio 2015-2017 dalle gestioni associate dei Comuni attraverso i 98 Piani di Zona.

Regione Lombardia individua, tra le priorità della programmazione, quella della ricomposizione, sia a livello locale sia a livello regionale, delle seguenti dimensioni:

- conoscenza orientata ai reali bisogni della persona e della famiglia;
- servizi ed interventi sempre più integrati tra A.S.L. e Comuni per facilitare i percorsi degli utenti;
- risorse regionali e statali destinate allo sviluppo del welfare lombardo.

Sono stati sottoscritti complessivamente 97 Accordi di Programma che hanno individuato quale Ente capofila dell’Accordo, 55 Comuni, 21 Aziende speciali consortili, 14 Comunità Montane e 7 Consorzi.

Nel corso del triennio 2015-2017 Regione Lombardia ha realizzato un percorso di accompagnamento e di supporto alla programmazione locale con i seguenti obiettivi:

- intervenire sulla governance complessiva del settore per favorire ed orientare i territori verso i temi dell’integrazione delle risorse e dell’avvicinamento ai bisogni dei cittadini;

- sostenere le reti locali anche tramite una ottimizzazione dell'assetto complessivo di sistema;
- sostenere i territori nella programmazione locale ed in particolare nella definizione di priorità e azioni che possano favorire lo sviluppo di reti e la diffusione di uno spirito di collaborazione che permetta di qualificare i processi di integrazione. È stata, inoltre, effettuata una ricognizione delle buone prassi realizzate o in fase di realizzazione sul territorio che risultano essere innovative rispetto agli obiettivi espressi dalle Linee di indirizzo per la programmazione territoriale.

Il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è finalizzato prevalentemente a sostenere e sviluppare il sistema dei titoli sociali, le nuove unità di offerta, la realizzazione di progetti e interventi ex “legge di settore”, le azioni di programmazione e coordinamento svolte attraverso gli Uffici di Piano, nonché i costi derivanti da forme di gestione associata che rappresentano tutti i Comuni dell’Ambito territoriale. Tali risorse, utilizzate unitamente a quelle autonome dei Comuni, statali e comunitarie, alla compartecipazione dei cittadini, ai finanziamenti privati, ecc., concorrono alla realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona, in attuazione delle Linee regionali di indirizzo per la programmazione sociale territoriale 2015-2017 di cui alla d.g.r. n. 2941/14. Le risorse assegnate agli Ambiti sono state le seguenti: FNPS 2013 € 42.450.000,00 FNPS 2014 € 36.892.702,00 FNPS 2015 € 37.063.128,22, FNPS 2016 € 39.973.985,00 FNPS 2017 € 39.855.009,00

## **CARTELLA SOCIALE**

Regione Lombardia ha approvato le Linee guida regionali sulla Cartella Sociale Informatizzata (CSI) quale strumento imprescindibile per i servizi sociali dell’Ente locale, in quanto essa permette la gestione delle informazioni sociali dell’utenza, il collegamento ad altre banche dati e l’assolvimento di debiti informativi nazionali e regionali.

La quota di 3.000.000 euro del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2016 è stata finalizzata alla realizzazione del criterio premiale “Attuazione linee guida regionali sulla Cartella Sociale Informatizzata” per incentivare gli Ambiti territoriali e i Comuni ad adottare le Linee guida regionali. Ai fini dell’erogazione della quota premiale, gli Ambiti dovevano raggiungere, entro il 2017, almeno uno dei seguenti obiettivi generali:

- Attivare i processi e le azioni ai fini dell’adozione della CSI secondo le Linee guida regionali
- Implementare la CSI già esistente sul territorio dell’Ambito secondo le Linee guida regionali
- Attivare processi e azioni ai fini dell’integrazione della CSI con banche dati di altri Enti. 93 ambiti territoriali su 98 hanno avviato processi di recepimento e di attuazione delle linee guida per adeguare i propri sistemi di rilevazione alle indicazioni regionali.

Il Fondo Sociale Regionale è finalizzato al cofinanziamento delle unità di offerta sociali, servizi e interventi, afferenti alle aree Minori e Famiglia, Disabili e Anziani.

Tali risorse, utilizzate unitamente a quelle autonome dei Comuni, statali e comunitarie, alla compartecipazione dei cittadini, ai finanziamenti privati, ecc., concorrono alla realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona, in attuazione delle Linee regionali di indirizzo per la programmazione sociale territoriale 2015-2017. Le assegnazioni agli Ambiti sono state le seguenti: FsocR 2013 € 70.000.000,00 FsocR 2014 € 70.000.000,00 FsocR 2015 € 58.314.150,00 FsocR 2016 € 54.000.000,00 FsocR 2017 € 54.000.000,00

## **PROPOSTA DI REVISIONE DELLA L.R. 3/2008 “GOVERNO DELLA RETE DEGLI INTERVENTI SOCIALI”**

E’ stato predisposto il documento per la proposta di revisione ed armonizzazione della l.r.3/2008, che ha lo scopo di recepire e contestualmente adeguare il quadro normativo del sistema sociale ai processi di cambiamento innescati nel sistema del welfare lombardo sia dalla legge 23/2015 “Evoluzione del Sistema Sociosanitario lombardo”, con particolare riferimento al ruolo strategico dei Comuni e dei

Piani di Zona all'interno della rete, sia dai diversi programmi di Reddito di autonomia che, in questa legislatura, sono fortemente intervenuti nel contrasto alle vulnerabilità, ponendo l'accento sull'obiettivo di migliorare e facilitare l'accesso al sistema d'offerta regionale e, al contempo, prevedendo percorsi di sostegno il più personalizzati possibile, ma basati sul principio della corresponsabilità del soggetto fragile.

### **SPORTELLI E REGISTRI DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI**

La l.r. n. 15/2015 “Approvazione del piano delle azioni regionali e delle linee guida per l'istituzione degli sportelli per l'assistenza familiare e dei registri degli assistenti familiari” si propone di valorizzare e sostenere il lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari in aiuto delle persone fragili (in condizione di non autosufficienza temporanea, parziale o permanente).

L'approvazione del Piano regionale e di specifiche disposizioni destinate agli Ambiti Territoriali ha consentito l'avvio di sportelli di assistenza familiare e punti informativi con una copertura territoriale di n. 864 Comuni, pari al 56% del totale dei Comuni lombardi.

La disponibilità di risorse regionali prevista dalla l.r.15/2015 pari a 700.000 euro è stata destinata interamente alle famiglie che si avvalgono di un'assistente familiare.

RA 197.

Attuazione del piano d'azione regionale per le Dipendenze

RA 197b.

Attuazione della l.r. 8/2013 per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico, con il coinvolgimento delle istituzioni locali e dei vari organi dell'Amministrazione dello Stato.

### **DIPENDENZE**

Per Regione Lombardia la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone con problemi di dipendenza da sostanze o comportamentale come nel caso del gioco d'azzardo patologico sono una priorità.

Negli ultimi anni il fenomeno delle dipendenze ha subito profondi cambiamenti sia per quanto riguarda la tipologia dei pazienti coinvolti, sia per quanto riguarda le modalità di intervento raccomandate dalla letteratura scientifica internazionale.

La rete dei servizi lombarda è diffusa capillarmente sul territorio e costituisce un sistema di intervento tutt'oggi portato ad esempio dalla maggior parte dei Paesi occidentali. Le Comunità Terapeutiche private accreditate in Regione sono 166, di cui 154 residenziali e 12 semi residenziali, per complessivi 2844 posti letto che vengono utilizzati a rotazione da circa 4.200 ospiti. In Lombardia operano inoltre 94 servizi ambulatoriali accreditati per le dipendenze di cui 84 SerT (Servizi territoriali per le tossicodipendenze, pubblici), presenti sugli ambiti di ogni ATS e 10 SMI (Servizi multidisciplinari integrati, privati) che rappresentano un'unicità lombarda in quanto il Sistema sanitario regionale ha previsto la possibilità di accreditamento e contrattazione di strutture private, a differenza di quanto avviene sulla maggior parte del territorio nazionale.

L'impegno della legislatura è stato di ripensare le modalità di azione dei servizi pubblici e privati, avviando una rivisitazione del sistema di intervento che deve porsi in modo più flessibile, dinamico, versatile ad affrontare tutta la gamma di situazioni che vanno dai giovanissimi, alle nuove dipendenze anche di tipo comportamentale (GAP – gioco d'azzardo patologico) fino alle poli-dipendenze, alle co-morbilità psichiatriche e a quelle situazioni di cronicità che oggi ancora esistono e che per il futuro tutti vorremmo evitare. Proprio sul tema della cronicità, con la D.G.R. n. X/3362 del 1 aprile 2015 “Definizione della nuova unità d'offerta sociosanitaria a bassa intensità assistenziale nell'area delle dipendenze. Individuazione dei requisiti specifici di esercizio e di accreditamento” è stata definita una nuova tipologia di unità d'offerta, rivolta alle persone con problemi di tossico-alcol dipendenza, con pregressi percorsi terapeutici ambulatoriali e/o residenziali di almeno 5 anni nel sistema o 3 anni in comunità, con difficoltà di reinserimento sociale, abitativo, relazionale, con co-morbilità, che hanno alle spalle lunghi percorsi di alcoltossicodipendenza, di devianza e di emarginazione, che per

condizioni di salute, precarietà abitativa e insufficienza di reddito, pur essendo stabilizzati, non sono più in grado di costruirsi spazi di autonomia reale.

Sono stati resi disponibili sul territorio regionale quasi 200 posti letto, con l'obiettivo di consentire agli utenti inseriti in queste strutture il raggiungimento del massimo grado di autonomia possibile e la stabilizzazione delle condizioni di salute agendo sugli aspetti abitativi, lavorativi, dell'integrazione sociale e del coinvolgimento nella comunità locale. In relazione al gioco d'azzardo patologico, ben prima dell'approvazione dei nuovi LEA con il DPCM del 12 gennaio 2017, questa legislatura ha ritenuto fondamentale introdurre sin dal 2013 con la D.G.R. n. X/856 "Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della dgr 116/2013: primo provvedimento attuativo" l'avvio di processi coordinati di valutazione multidimensionale e di presa in carico, con l'erogazione di specifico voucher, dedicati alle persone con problemi di gioco d'azzardo patologico.

Con la l.r. 8 del 21 ottobre 2013 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico" Regione Lombardia ha chiamato tutti gli attori del sistema sociale e sociosanitario, le imprese e le associazioni di categoria a collaborare nella lotta al gioco d'azzardo e alle patologie che ne derivano, rendendo dal 2015 l'accesso al sistema dei servizi di cura libero e ricompreso fra le opportunità messe a disposizione a carico del SSR.

L'indirizzo regionale, sia per i soggetti privati che per i soggetti pubblici, è orientato a modificare le modalità di intervento dei servizi, in particolare a favore di determinate categorie più fragili e della loro presa in carico precoce, cioè i giovani, i soggetti che possono usufruire di misure alternative alla detenzione, gli stranieri, i soggetti affetti da dipendenze comportamentali, primi fra tutti i giocatori d'azzardo patologico che sono in costante aumento (nel 2016 sono stati trattati 2.870 pazienti di cui 2223 nei SerT e 647 presso gli SMI).

In questo contesto assume rilevanza anche la revisione del sistema tariffario, fermo dal 2007, che Regione Lombardia ha introdotto nel 2017: ha tenuto conto delle nuove fragilità e cronicità e della necessità di risposte specifiche ed adeguate, attente altresì al miglioramento dell'appropriatezza e ha aggiornato il sistema di remunerazione tariffaria a carico del FSR sia per le unità d'offerta residenziali che per quelle semi residenziali, con un incremento della spesa per il settore di 5 milioni di euro, portando le risorse complessive per l'area dei servizi per le dipendenze a oltre 54 milioni di euro.

Tra le misure più significative della legge per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (l.r. 8/2013), che cerca di prevenire e mitigare gli effetti nocivi del gioco d'azzardo lecito, vi è il divieto di nuova installazione o di rinnovo del contratto fra esercente e noleggiatore degli apparecchi da gioco entro il raggio di 500 metri dai luoghi cosiddetti "sensibili": scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali di carattere sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

Si prevede, inoltre, l'obbligo di richiedere all'amministrazione comunale il "Permesso di costruire" per la realizzazione, l'ampliamento o il mutamento della destinazione d'uso di nuove sale giochi, sale scommesse e/o sale bingo, in modo che il Comune abbia modo di verificare e monitorare la presenza di apparecchi da gioco nel proprio territorio.

Regione Lombardia ha inoltre coordinato tutte le altre Regioni e Province autonome per arrivare ad un'Intesa con il Governo sulla normativa nazionale in materia del riordino del gioco: l'Intesa, raggiunta il 7/9/2017, consente di mantenere l'efficacia di tutte le leggi regionali in materia.

A fianco di questo intervento normativo, sono state attivate e finanziate azioni a livello comunale, sovracomunale e regionale per sensibilizzare i cittadini lombardi su questo tema, sostenere gli enti locali e le associazioni nella lotta contro le ludopatie e monitorare gli effetti della normativa regionale. Un primo bando, attivato nel 2015, ha coinvolto 728 Comuni in 68 progetti, con un finanziamento regionale complessivo di 3 Milioni di Euro; con un secondo bando, avviato nel 2017 per complessivi 2 Milioni di Euro, si sono finanziati 92 progetti, metà dei quali in prosecuzione di quelli precedentemente attivati, con il coinvolgimento di 900 Comuni (oltre a 124 scuole e 305 partner pubblici e privati) e, tra le altre, con azioni di mappatura dei luoghi sensibili e degli apparecchi per il gioco, azioni che consentiranno di valutare l'incidenza della norma regionale sulle distanze minime rispetto all'offerta di gioco d'azzardo lecito.

Sono state inoltre avviate azioni di formazione sulle nuove regole per i gestori dei locali ove sono installate le macchinette per il gioco d'azzardo lecito (600 corsi per oltre 13.000 esercenti), istituito il marchio "Noslot" e creato un sito web ([www.noslot.regione.lombardia.it](http://www.noslot.regione.lombardia.it)) in cui sono riportate tutte le iniziative, le informazioni e le indicazioni relative all'interpretazione normativa della legge e dei relativi provvedimenti attuativi. Nel dicembre 2016 è stata promossa la campagna di sensibilizzazione "Non giocarti gli affetti - Smetti col gioco d'azzardo - Vinci nella vita", sviluppata in collaborazione con Trenord e, nel marzo 2017, è stata stipulata una convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la formazione nelle scuole sul contrasto al gioco d'azzardo patologico.

Cooperazione e associazionismo

RA 198.

Promozione del terzo settore dell'associazionismo e del volontariato

### **PIANO REGIONALE DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI AI FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE (EX LEGE 25/2006 E 34/2015)**

Nel corso del 2015 è stata approvata la l.r. 34/2015, "Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo" che rappresenta la prosecuzione di un percorso che Regione Lombardia ha iniziato nel 2006 con la L.R. 25, volta a promuovere l'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini della solidarietà sociale, avvalendosi di enti non profit per i quali è previsto ogni anno l'accreditamento. Nel 2014 è stato approvato il Piano triennale di intervento (dgr 1992/2014) che prevedeva tra le principali finalità: - Prosecuzione nel sostegno alle attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale (per il triennio 2014- 2016) - Consolidamento ed incremento del recupero delle eccedenze presso la filiera agroalimentare sia attraverso le aziende di produzione, di trasformazione e distribuzione, sia dalle mense aziendali - Promozione di accordi con le istituzioni e al sostegno delle strutture caritative che operano sul territorio - Identificazione delle sacche di povertà prioritarie al fine di garantire interventi immediati e riduzione del rischio di impoverimento ulteriore

E' nel corso della realizzazione del piano 2014 che accanto alla storica esperienza di Fondazione Banco Alimentare, assumono una particolare importanza il sistema a rete (ATS, Comuni/uffici di Piano, Provincia, Terzo Settore) e la sperimentazione dell'intervento attraverso la formula dell'Emporio Solidale, diverse tra loro, ma entrambi caratterizzati da un concetto di filiera pubblico-privato, no profit territoriale. Ciascuno degli enti distributori accreditati segue persone e famiglie nel territorio limitrofo e quindi è nelle condizioni migliori per offrire, oltre al sostegno alimentare, anche il supporto di accompagnamento.

L'Emporio è uno strumento al servizio dei centri di ascolto delle parrocchie.

Sono i centri di ascolto che decidono se una famiglia può accedere o no all'emporio.

Nel 2017 con d.g.r. 6833 è stato approvato il secondo Piano regionale, a valenza biennale, procedendo ad una rivisitazione dei criteri per l'accreditamento degli enti no profit che effettuano raccolta e distribuzione delle derrate alimentari che ha visto la definizione del primo elenco regionale degli enti no profit che effettuano la raccolta e distribuzione delle derrate alimentari composto da n. 10 enti.

Tale elenco viene aggiornata con cadenza annuale. Contestualmente sono stati approvati n. 9 progetti per un contributo complessivo di euro 1.580.852,02 la cui durata è biennale.

La tabella sottostante riporta i contributi assegnati, le persone assistite, il numero delle associazioni coinvolte e i quantitativi che sono stati recuperati e poi distribuiti

### **BANDO VOLONTARIATO 2018**

La sottoscrizione nel 2017 di un accordo con CO.GE Lombardia, CSV Net Lombardia e Fondazione Cariplo, ha portato alla realizzazione del "Bando Volontariato 2018".

219 sono stati i progetti presentati da altrettanti reti di associazioni cui hanno aderito diversi soggetti pubblici, del privato-sociale e profit.

Con le risorse messe a disposizione - complessivamente pari a € 3.300.000,00 - di cui € 1.000.000,00 a valere sul bilancio regionale - è stato possibile finanziare 79 progetti che verranno realizzati nell'arco di 12 mesi finalizzati a sviluppare forme di cittadinanza attiva, progetti di animazione territoriale e maggiore coinvolgimenti dei giovani nella leadership delle organizzazioni di volontariato.

RA 200.

Prevenzione e contrasto della violenza contro le donne

Con l'avvio della X legislatura, la Giunta regionale ha avviato le procedure per la costituzione del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne. Grazie anche all'approvazione unanime del Piano quadriennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne sono state complessivamente allocate risorse per 17.579.867 euro di cui 10.337.262 euro di risorse regionali e 7.242.605 euro di risorse nazionali. Per sviluppare le politiche antiviolenza a livello locale, Regione Lombardia ha promosso la sottoscrizione di accordi di collaborazione con i Comuni capifila di Reti territoriali interistituzionali.

Ad oggi in Regione Lombardia sono attive 26 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, alle quali aderiscono 50 centri antiviolenza, gestiti da 39 soggetti e 67 case-rifugio/strutture di ospitalità gestiti da 46 soggetti. Le risorse complessivamente stanziare hanno permesso di:

- sostenere le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio;
- sostenere il reinserimento lavorativo e l'autonomia abitativa delle donne vittime prese in carico dai centri antiviolenza e dei loro figli vittime di violenza assistita; finanziare l'adeguamento strutturale di Centri antiviolenza e case rifugio perché fossero in grado di accogliere e proteggere le donne in maniera adeguata;
- incrementare le competenze professionali di operatori e operatrici;
- promuovere iniziative di comunicazione e informazione;
- raggiungere tutto il territorio regionale con i servizi antiviolenza attraverso l'incremento del numero di Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, centri antiviolenza e case rifugio;
- formare più di 2000 operatori e operatrici sulla prevenzione e il contrasto della violenza di genere, tra cui 566 avvocati/e, 780 operatori e operatrici che a vario titolo e ruolo partecipano alle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza.

Ulteriori azioni formative sono state promosse per la formazione di medici di medicina generale e personale socio-sanitario, personale delle Forze dell'ordine e operatori giuridici, referenti della Rete consolare;

- attivare l'Osservatorio Regionale Antiviolenza (O.R.A.) al fine di rilevare il numero di donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza e che sono ospitate presso le Case rifugio;
- sottoscrivere Protocolli d'Intesa con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della Lombardia, con l'Ordine degli Avvocati e con il CONI - Comitato regionale, per lo sviluppo di iniziative di comune interesse, progetti formativi e iniziative specifiche di sensibilizzazione e informazione;
- Progettare e avviare, dal 2014, della campagna annuale di comunicazione "Non sei da sola" attraverso la distribuzione di materiale informativo presso punti di distribuzione istituzionali (front office Comuni, Pronto Soccorsi, uffici ATS, consultori) e non (grande distribuzione, social media, stampa e radio) al fine di incontrare un target di riferimento molto trasversale e creazione del sito internet dedicato [www.nonseidasola.regione.lombardia.it](http://www.nonseidasola.regione.lombardia.it)

## **SVILUPPO DELLE RETI LOCALI E DEI SERVIZI PER LE PARI OPPORTUNITÀ**

L'Albo regionale delle associazioni e dei movimenti per le pari opportunità, attivo da oltre vent'anni, viene aggiornato annualmente e nel 2017 risultano iscritte 255 associazioni e organizzazioni che operano per la promozione delle pari opportunità.

Regione Lombardia al fine di rafforzare le sinergie e i partenariati locali tra le reti territoriali gestite dalla Regione annualmente attiva l'iniziativa "Progettare la parità in Lombardia", per finanziare progetti e iniziative sul territorio.

Nel corso della X Legislatura sono stati attivati i seguenti programmi: Annualità Provvedimento Risorse 2013 DGR 402 del 12.07.2013 e DGR 1122 del 20.12.2013 € 336.000,00 2014 DGR 1442 del 28.02.2014 €222.450,00 2015 DGR 3944 del 31.07.2015 €426.600,00 2016 DGR 4954 del 21/03/2016 €300.000,00 2017 DGR 6332 del 13.03.2017 €300.000,00

Regione Lombardia ha previsto l'istituzione dell'Autorità Pari Opportunità nel quadro degli interventi di miglioramento degli strumenti organizzativi e di programmazione volti a favorire l'attuazione efficace dei programmi operativi cofinanziati dal FSE e dal FESR, il Piano di rafforzamento amministrativo 2015-2016 (DGR.N.3017/2015 e DGR n.4390/2015). L'Autorità P.O. opera per l'applicazione del principio di pari opportunità e supporta, in tal senso, l'Autorità di Gestione dei Programmi Comunitari (Fesr, Fse) in tutte le fasi della programmazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi.

RA 201.

Introduzione agli strumenti innovativi per il servizio civile e la leva civica

## **LEVA CIVICA VOLONTARIA REGIONALE**

La Leva Civica, istituita con legge regionale n. 33/2014, è il nuovo strumento che avvia percorsi di cittadinanza attiva all'interno del territorio regionale.

Nel triennio 2015/2017 sono stati presentati dagli enti iscritti alla sezione speciale dell'albo 350 progetti di leva civica regionale autofinanziata per 627 volontari con un trend di aumento progressivo. Nel 2017 è stata approvata la delibera n. 7486 all'oggetto "Leva civica volontaria regionale: realizzazione di progetti di cittadinanza attiva quale investimento della comunità sulle giovani generazioni". La misura prevede la presentazione di progetti sperimentali di Leva Civica Volontaria Regionale diretta ad offrire alle giovani generazioni - giovani di età compresa fra i 18 ed i 28 anni compiuti, con almeno due anni di residenza in Lombardia per 12 mesi - un'importante opportunità di cittadinanza attiva nel settore dell'Assistenza, dei Servizi Sociali, dello Sport e della Protezione Civile, modalità maggiormente flessibile rispetto al Servizio Civile. Sono beneficiari i soggetti pubblici e privati iscritti all'Albo regionale lombardo degli Enti di Servizio Civile, mentre svolgono una funzione di gestione le Agenzie di Tutela della Salute (ATS).

La somma stanziata è pari a 1.570.101 euro ed i progetti sono cofinanziati da Regione Lombardia per un importo pari all'80% delle spese ammissibili.

## **GARANZIA GIOVANI – MISURA SERVIZIO CIVILE**

La misura cofinanziata con Fondi Comunitari, è riservata ai giovani NEET di età compresa fra i 18 ed i 28 anni compiuti, finalizzata a percorsi di cittadinanza attiva e, al contempo, di formazione/tutoraggio per l'avvicinamento al mondo del lavoro.

La categoria dei NEET è composta da soggetti, soprattutto di giovane età, che non cercano un impiego e non frequentano una scuola né un corso di formazione o di aggiornamento professionale. La misura, dal valore di 7.500.000 euro ha consentito a 1.271 giovani di compiere il percorso con ottimi risultati.

## **SERVIZIO CIVILE**

Si riporta il numero di volontari finanziati suddivisi per le annualità di riferimento: Annualità Bando  
Numero di volontari finanziati

2013 Bando ordinario 1084 Bando speciale in favore dei Comuni colpiti da eventi sismici 35 2014  
Bando straordinario volontari autofinanziati da Regione Lombardia 429

2015 Bando ordinario 1530  
 2016 Bando ordinario 1641  
 Bando straordinario (residui 2015) 681  
 2017 Bando ordinario 2942  
 Totale 8342

La provenienza delle risorse è esclusivamente statale escluso il bando straordinario 2014 dove Regione Lombardia ha proceduto al finanziamento di tutte le posizioni idonee di volontario del bando ordinario 2013 per un totale di 429 posizioni, pari a 2.500.000 euro.  
 Nell'attuale legislatura Regione Lombardia ha dato corso all'attivazione dell'albo del Servizio Civile Regionale aprendo la strada per l'avvio del servizio civile regionale.

#### Interventi per il diritto alla casa

RA 204.

abitativo: strumenti e strategie innovativi di sostegno all'acquisto e all'affitto per il mantenimento dell'abitazione

Il problema dell'emergenza abitativa rappresenta uno dei tratti salienti della decima legislatura. Il fenomeno è particolarmente acuto in Lombardia ma riguarda l'intero territorio nazionale, in particolare, le periferie dei grandi centri urbani. La crisi economica ed i suoi prolungati effetti sulle famiglie e sulle imprese rappresentano indubbiamente la causa scatenante dell'emergenza abitativa, che tuttavia ha trovato terreno fertile ed alimento nella mancanza di una strategia nazionale di sostegno dei bisogni abitativi.

La riforma del sistema regionale dei servizi abitativi in Lombardia, su questo fronte, si è sviluppata lungo due direttrici principali:

- a) L'integrazione dei tradizionali interventi di sostegno all'affitto (contributi a fondo perduto ai conduttori in difficoltà economica) con strumenti innovativi, quali fondi di garanzia, agenzie per la locazione sociale, accordi e convenzioni con privati per l'incremento del numero di alloggi destinati alla locazione a canoni concordati;
- b) L'introduzione di una forma di sostegno economico pubblico, a carattere strutturale, anche per i nuclei familiari residenti in alloggi di edilizia residenziale pubblica che versano in situazioni di oggettiva difficoltà economica determinata dalla riduzione o caduta del reddito familiare.

Con la misura del Fondo Sostegno Affitti (FSA) sono stati erogati contributi per un importo complessivo di 59 Mln di Euro che hanno interessato 69.400 nuclei familiari con contratti di locazione sul libero mercato.

L'iniziativa, dal 2016, non è stata più attivata in quanto il Fondo Nazionale non è stato finanziato dallo Stato e le risorse regionali dedicate sono state destinate alle misure di contrasto all'emergenza abitativa.

Tra il 2014 ed il 2016, in concomitanza con la disattivazione della misura nazionale di sostegno alle locazioni nel mercato abitativo privato, sono state attivate una serie di misure alternative ed in buona parte sperimentali, volte al mantenimento dell'abitazione in locazione; dal fondo morosità incolpevole, misura rivolta ai nuclei familiari interessati da provvedimenti di sfratto, ai contributi per il reperimento di alloggi privati da locare a canoni concordati, ai fondi garanzia e microcredito, sino alle misure di sostegno della mobilità nel settore della locazione. Le risorse regionali e statali mobilitate attraverso questo insieme di misure volte a contrastare l'emergenza abitativa nel mercato della locazione privata ammontano a complessivi 71,5 Mln di Euro ed hanno interessato, alla data del 1 marzo 2018, 6.650 nuclei familiari.

A partire dal 2016, alle misure di sostegno ai nuclei familiari nel mercato abitativo privato si sono affiancate, per effetto della legge di riforma, analoghe forme di sostegno in favore dei nuclei

assegnatari di alloggi ERP che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica causate da contrazioni o cadute del reddito familiare.

Le risorse mobilitate attraverso il Contributo regionale di solidarietà ammontano a complessivi 32,2 Mln di Euro ed hanno interessato circa 12.000 nuclei familiari.

Nella decima legislatura sono proseguite le misure regionali a favore delle giovani coppie per agevolarle nell'acquisto della prima casa, attraverso l'abbattimento del tasso di interesse sui mutui stipulati e finalizzati all'acquisto dell'abitazione principale.

Le risorse mobilitate attraverso lo strumento finanziario ammontano a complessivi 4,3 milioni di euro ed hanno interessato 496 nuovi nuclei familiari. Regione Lombardia ha promosso l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati attraverso l'utilizzo di complessivi 8,95 milioni di euro di risorse regionali. Tali risorse risultano essere di modesta entità rispetto alle reali necessità che il territorio manifesta, in quanto il fondo speciale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non dispone di adeguata copertura a partire dal 2000. Solo le due leggi finanziarie dello Stato per il 2017 e per il 2018 hanno sbloccato la mancata erogazione dei fondi da parte del Ministero, senza però l'adozione dei provvedimenti attuativi da parte del MIT.

Completa il quadro delle misure di welfare abitativo la gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica, misura finalizzata a sostenere i Laboratori Sociali per la promozione di modelli innovativi per l'inclusione lavorativa. Quadro sinottico degli impatti

Programma Impegno finanziario - euro (mln)

Nuclei familiari interessati

Fondo Sostegno Affitti (FSA)	59	69.400	Fondo morosità incolpevole	30,2	1.228	* Misure di contrasto all'emergenza abitativa	22,9	3.354	* Iniziative sperimentali per il mantenimento dell'abitazione in locazione privata	9,8	831	* Contributo regionale di solidarietà	32,2	12.000	** Contributo regionale acquisto prima casa	4,3	496	Contributo abbattimento barriere architettoniche	8,95	2.251	Gestione sociale dei quartieri di edilizia pubblica in Lombardia	3,8	-	Totale	179,75	90.600
------------------------------	----	--------	----------------------------	------	-------	---	------	-------	--	-----	-----	---------------------------------------	------	--------	---	-----	-----	--	------	-------	--	-----	---	--------	--------	--------

\* linea attiva; dato "nuclei familiari interessati" aggiornato al 01.03.2018 \*\* linea attiva; dato "nuclei familiari interessati" aggiornato al 31.12.2017

## **MISSIONE 13 - TUTELA E PROMOZIONE DELLA SALUTE**

La più recente evoluzione del sistema si è concretizzata con l'approvazione della Legge Regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 "Evoluzione del Sistema Sociosanitario lombardo" da cui è scaturito il nuovo volto del Sistema Sociosanitario Lombardo: 27 Aziende Sociosanitarie Territoriali (ASST); 8 Agenzie di Tutela della Salute (ATS); l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (SSL), l'Osservatorio Epidemiologico del SSL, l'Accademia di Formazione per il SSL e l'Osservatorio Integrato del SSL. La l.r. n. 23/2015, data la forte innovatività, prevede un periodo di sperimentazione di cinque anni, al termine dei quali Regione Lombardia, in collaborazione con il Ministero della Salute, valuterà i risultati conseguiti in termini di efficienza dell'organizzazione e di appropriatezza delle cure prestate, anche ai fini di un'eventuale estensione del modello lombardo ad altri contesti regionali, così come stabilito nel Protocollo d'Intesa del 11 aprile 2016.

In linea con gli obiettivi definiti a inizio della X legislatura, che prevedevano l'evoluzione del Sistema Informativo Socio Sanitario (SISS) attraverso i sistemi direzionali e l'armonizzazione dei sistemi informativi aziendali e soprattutto con l'attuazione della l.r. n. 23/2015 e la costituzione dei nuovi enti sanitari che hanno offerto in particolare l'opportunità di intervenire sia sui sistemi centrali regionali, sia sui sistemi informativi aziendali, le attività si sono sviluppate nell'ottica di uniformare a livello regionale i sistemi informativi degli enti sanitari e di favorire l'interoperabilità con il sistema regionale.

Quest'aspetto diventa fondamentale nella gestione del processo della presa in carico del paziente cronico rispetto al quale Regione Lombardia, nel contesto del nuovo quadro normativo che si va delineando, con la DGR 6551/2017 ha definito i principi generali delle modalità attuative atte a garantire il corretto supporto, anche da parte dei sistemi informativi, nella programmazione ed erogazione del percorso di cura dei pazienti cronici e/o fragili presi in carico.

Il processo di digitalizzazione dei processi e dei servizi sanitari ha subito in questi ultimi anni in Regione Lombardia un'importante accelerazione, grazie anche all'impulso dei recenti interventi normativi nazionali a riguardo. Si fa riferimento in particolare al Fascicolo Sanitario Elettronico avviato da diversi anni in Regione Lombardia ma che, soprattutto nell'ultimo anno, si sta evolvendo, in linea con la normativa nazionale, verso l'interoperabilità tra i diversi sistemi di fascicoli regionali per la condivisione tra tutti gli operatori sanitari dei documenti clinici relativi allo stato di salute di un cittadino. Il FSE regionale inoltre assume un ruolo fondamentale nel percorso di presa in carico e di cura del paziente.

Altra innovazione particolarmente significativa che contribuisce anche a dare piena attuazione al percorso di presa in carico, è la digitalizzazione del ciclo prescrittivo (Ricetta dematerializzata) che Regione Lombardia ha avviato a fine 2014 in attuazione al DM del 2 novembre 2011 e al D.L. 179/2012.

Infine la Rete Regionale di Prenotazione, assumerà un ruolo particolarmente significativo nell'ambito del percorso della presa in carico, permettendo la gestione unitaria dell'intera offerta di prestazioni sanitarie erogabili dagli Enti lombardi.

La X Legislatura ha visto l'avvio e la conferma di importanti riqualificazioni di presidi ospedalieri quali Ospedale S. Gerardo di Monza, Spedali Civili di Brescia, Ospedale dei bambini Buzzi di Milano, pediatrico Del Ponte a Varese, e nel triennio 2018-2020 sono stati previsti ulteriori interventi di qualificazione della rete quali la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca ed il nuovo Policlinico di Milano.

Le recenti modifiche normative in materia di protezione antincendio e adeguamento sismico richiedono inoltre specifici approfondimenti riguardo le ricadute sugli edifici esistenti per valutare l'impatto economico sulle risorse a disposizione valutando la possibilità di provvedimenti specifici. Nel contesto delineato dall'approvazione della l.r. n. 23/2015, caratterizzato da un sistema di bisogni in continuo incremento, accompagnato da una forte necessità di diversificazione che richiede risposte sempre più tempestive, efficaci ed appropriate in una logica di continuità di cura, l'adeguamento dell'offerta sanitaria assume un aspetto di rilevanza strategica che si concretizza anche nel dare risposta alle istanze di investimento per la realizzazione di nuove moderne strutture di accoglienza e ricovero per acuti.

La X legislatura è stata caratterizzata inoltre dallo sviluppo e riorganizzazione delle reti di patologia e della rete regionale trapianti, divenuta Sistema Regionale Trapianti (SRT)".

Le azioni per contenere i tempi di attesa hanno riguardato prevalentemente l'individuazione di criteri di priorità e la sperimentazione "Ambulatori Aperti No Stop" che ha consentito di ampliare le fasce orarie per accedere ai servizi diagnostici. Inoltre sono state previste semplificazioni dell'attività amministrativa riguardanti le attività delle farmacie sul territorio ed il potenziamento del ruolo delle farmacie al servizio del cittadino, nell'ottica della cosiddetta "farmacia dei servizi". Il tutto è stato perseguito anche con il supporto della telemedicina, che sempre più avrà un ruolo chiave per migliorare la qualità di vita dei pazienti, agevolare e migliorare la qualità del lavoro del personale sanitario, incrementare l'efficienza e la produttività del Servizio Sanitario Nazionale nel suo complesso.

L'evoluzione del sistema sociosanitario lombardo e, in particolare, l'attuazione della l.r. n. 23/15, comporta una riorganizzazione innovativa delle reti degli erogatori e dei processi assistenziali, nella logica della presa in carico globale e continuativa della persona.

Nei provvedimenti adottati, si è, pertanto, operato in un'ottica di coordinamento e razionalizzazione dell'offerta, uniformando i profili di unità d'offerta con funzioni analoghe, superando la dicotomia tra ambito sanitario e sociosanitario e prefigurando percorsi di cura integrati e programmati,

nell'ottica della presa in carico. Principali obiettivi della X legislatura nell'ambito della prevenzione, della promozione e tutela della salute sono stati:

- programmare e realizzare azioni di prevenzione, promozione e tutela della salute individuando azioni sostenibili, evidence based, con un approccio per setting e ciclo di vita ed orientato alla prevenzione ed al contrasto delle disuguaglianze;
- partecipare al processo di evoluzione del servizio socio sanitario regionale attraverso la revisione e il ri-orientamento dell'offerta e dell'organizzazione dei servizi preposti alla attività di prevenzione. Gli obiettivi della Sanità Pubblica Veterinaria e della sicurezza alimentare sono stati definiti nel Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018.

## Evoluzione del Sistema SocioSanitario Lombardo

RA 204b.

Riordino del sistema sociosanitario

RA 212.

Promozione del governo clinico e di una sempre maggiore appropriatezza gestionale degli erogatori  
RA 213.

Contrattazione regionale per i medici convenzionati (MMG, PLS, Specialisti ambulatoriali) e monitoraggio risorse assegnate alle ATS

La l.r. n. 23/2015 ha offerto l'opportunità sfidante di ridefinire l'intera filiera di servizi al fine di rispondere ad una logica unitaria in grado di superare i tradizionali confini tra Ospedale e Territorio, di integrare gli ambiti di intervento sanitari, sociosanitari e sociali, garantendo la presa in carico del paziente lungo l'intero percorso preventivo, diagnostico – terapeutico e assistenziale.

La presa in carico del soggetto con fragilità e/o con patologie croniche ha assunto un ruolo prioritario nella programmazione degli interventi sociosanitari, in virtù delle caratteristiche cliniche, psicologiche e sociali di tali soggetti. Si rende necessario, in quest'ottica, il superamento dell'approccio specialistico tradizionale, per focalizzarsi sulla persona, sulla valutazione globale e multidisciplinare dei suoi bisogni al fine di promuovere la dignità della persona e la qualità della vita e quindi la salute nelle sue diverse dimensioni.

Con l'approvazione della l.r. n. 23/2015 è stato disposto il cambio di paradigma che va a modificare profondamente l'organizzazione delle funzioni di sistema, orientandole non più solo alla cura, ma al "prendersi cura" del cittadino. Con l'adozione dei provvedimenti regionali si è proceduto a dare avvio alla nuova modalità di presa in carico in attuazione di quanto disposto dall'art.9 della l.r. n. 23/2015. A fronte della complessità della domanda di salute di una popolazione con livelli di fragilità e cronicità sempre maggiori - nei paesi avanzati circa un terzo della popolazione soffre di patologie croniche alla cui cura è dedicato circa il 70-80% delle risorse sanitarie - l'attuale sistema si mostra non completamente adeguato a superare la frammentazione dei processi erogativi che lo caratterizzano.

Con la D.G.R. n. X/6164 del 30 gennaio 2017 sono stati inoltre definiti gli indirizzi per il governo della domanda nei percorsi di presa in carico dei pazienti cronici e fragili, con la finalità di migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi attraverso una risposta appropriata ai loro bisogni di salute. Si è proceduto a stratificare la popolazione lombarda, circa 10 milioni di cittadini, sulla base dei consumi storici di prestazioni ambulatoriali e farmaceutiche.

Nel provvedimento sono stati individuati cinque livelli di stratificazione dei bisogni della persona, di cui tre dedicati alla cronicità: pazienti cronici monopatologici (3° livello), indicativamente 1.900.000 assistiti in Lombardia; pazienti cronici polipatologici (2° livello) - indicativamente 1.300.000 assistiti e pazienti con fragilità clinica (1° livello) - indicativamente 150.000 assistiti; soggetti "non cronici" che usano i servizi in modo sporadico (4° livello) - indicativamente 3.000.000 assistiti; soggetti che

non usano i servizi, ma sono comunque potenziali utenti sporadici (5° livello) - indicativamente 3.500.000 assistiti.

Si è proceduto, inoltre, al riordino delle reti d'offerta e sono state definite le modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili. Il gestore è la figura individuata per garantire la massima coordinazione e integrazione tra i differenti livelli di cura ed i vari attori ed è il titolare della presa in carico.

Deve assicurare tutte le prestazioni e fasi della presa in carico in proprio oppure anche mediante l'avvalimento di soggetti terzi che possono essere individuati tra gli erogatori (case di cura, unità d'offerta sociosanitaria) e le strutture accreditate ma non a contratto. Fondamentale è il ruolo del Medico di Medicina Generale (MMG) nella presa in carico del paziente cronico sia come gestore diretto, qualora associato, che come co-gestore in collaborazione con altri soggetti gestori. Fortemente innovativo risulta il principio di responsabilizzazione clinica ed economica del gestore e del paziente introdotto attraverso la sottoscrizione di un Patto di Cura, quale atto attraverso cui il paziente sancisce l'accordo con il proprio medico per l'attuazione di un PAI (Piano Assistenziale Individuale).

Il piano di assistenza individuale (PAI) è il documento di sintesi con cui all'inizio di ogni anno il medico programma il percorso di cura di ciascun assistito nell'ambito delle prestazioni contenute nei set di riferimento: attività ambulatoriali e prescrizioni di farmaci.

Sono state classificate in "set di riferimento" le prestazioni fruite da almeno il 5% dei pazienti in relazione alla patologia cronica e al livello della stessa.

Le attività oggetto della presa in carico sono quindi solo quelle comprese nei set di riferimento.

Con il nuovo modello di presa in carico dei pazienti cronici e fragili, ci si aspetta che aumenti l'appropriatezza clinica, organizzativa e gestionale del paziente e, quindi, la capacità di erogare prestazioni e/o servizi adeguati alle necessità del soggetto cronico nei modi e nei tempi opportuni. I primi effetti sul macro-sistema socio-sanitario saranno valutabili nel corso del 2018 sulla base degli indicatori descrittivi, di processo, di risultato e di customer satisfaction.

Al nuovo modello di presa in carico hanno aderito circa la metà degli MMG, pur non essendo questo ruolo di agente proattivo della presa in carico previsto dal loro Accordo Collettivo Nazionale. Da ciò ne deriva che circa 1,5 milioni di cittadini hanno il loro medico di medicina generale aggregato in cooperativa o disponibile come co-gestore a partecipare al nuovo modello di presa in carico della cronicità. Si tratta di un risultato molto rilevante che, abbinato alla disponibilità di quasi tutti i soggetti erogatori di attività sanitarie e socio-sanitarie ad essere gestori della presa in carico della cronicità, ha permesso nei primi mesi del 2018 di contattare con lettera circa 3 milioni di cittadini proponendo a loro di aderire al nuovo modello che potrà coniugare semplificazione, efficacia e migliore qualità della vita per i malati stessi e per le loro famiglie.

Certezza di avere un Piano di assistenza individuale, di avere le prescrizioni dematerializzate senza dover passare a ritrarle, di avere le prenotazioni, di avere un centro servizi per le questioni burocratiche e per un supporto telefonico per avere delle prime indicazioni in caso di necessità sanitarie urgenti, di essere aiutati ad aderire al percorso di cura.

Le adesioni dei cittadini stanno progressivamente crescendo e a fine aprile le persone che hanno sottoscritto un patto di cura erano circa 150.000 con la prospettiva, avendo tutti gli aspetti tecnologici a regime entro il mese di maggio, di raggiungere entro luglio l'obiettivo di avere almeno 350.000 patti di cura siglati ed arrivare entro la fine del 2018 alla soglia di 800.000.

## CURE PRIMARIE

La X legislatura è stata caratterizzata inoltre dallo sviluppo e riorganizzazione delle reti di patologia e della rete regionale trapianti, divenuta Sistema Regionale Trapianti (SRT)".

Le azioni per contenere i tempi di attesa hanno riguardato prevalentemente l'individuazione di criteri di priorità e la sperimentazione "Ambulatori Aperti No Stop" che ha consentito di ampliare le fasce orarie per accedere ai servizi diagnostici. Inoltre sono state previste semplificazioni dell'attività amministrativa riguardanti le attività delle farmacie sul territorio ed il potenziamento del ruolo delle farmacie al servizio del cittadino, nell'ottica della cosiddetta "farmacia dei servizi". Il tutto è stato

perseguito anche con il supporto della telemedicina, che sempre più avrà un ruolo chiave per migliorare la qualità di vita dei pazienti, agevolare e migliorare la qualità del lavoro del personale sanitario, incrementare l'efficienza e la produttività del Servizio Sanitario Nazionale nel suo complesso.

L'evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo e, in particolare, l'attuazione della l.r. n. 23/15, comporta una riorganizzazione innovativa delle reti degli erogatori e dei processi assistenziali, nella logica della presa in carico globale e continuativa della persona.

Nei provvedimenti adottati, si è, pertanto, operato in un'ottica di coordinamento e razionalizzazione dell'offerta, uniformando i profili di unità d'offerta con funzioni analoghe, superando la dicotomia tra ambito sanitario e socio-sanitario e prefigurando percorsi di cura integrati e programmati, nell'ottica della presa in carico. Principali obiettivi della X legislatura nell'ambito della prevenzione, della promozione e tutela della salute sono stati:

- programmare e realizzare azioni di prevenzione, promozione e tutela della salute individuando azioni sostenibili, evidence based, con un approccio per setting e ciclo di vita ed orientato alla prevenzione ed al contrasto delle disuguaglianze;
- partecipare al processo di evoluzione del servizio socio sanitario regionale attraverso la revisione e il ri-orientamento dell'offerta e dell'organizzazione dei servizi preposti alla attività di prevenzione.

Gli obiettivi della Sanità Pubblica Veterinaria e della sicurezza alimentare sono stati definiti nel Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018.

## Evolutione del Sistema SocioSanitario Lombardo

RA 204b.

Riordino del sistema socio-sanitario

RA 212.

Promozione del governo clinico e di una sempre maggiore appropriatezza gestionale degli erogatori  
RA 213.

Contrattazione regionale per i medici convenzionati (MMG, PLS, Specialisti ambulatoriali) e monitoraggio risorse assegnate alle ATS

La l.r. n. 23/2015 ha offerto l'opportunità sfidante di ridefinire l'intera filiera di servizi al fine di rispondere ad una logica unitaria in grado di superare i tradizionali confini tra Ospedale e Territorio, di integrare gli ambiti di intervento sanitari, socio-sanitari e sociali, garantendo la presa in carico del paziente lungo l'intero percorso preventivo, diagnostico – terapeutico e assistenziale.

La presa in carico del soggetto con fragilità e/o con patologie croniche ha assunto un ruolo prioritario nella programmazione degli interventi socio-sanitari, in virtù delle caratteristiche cliniche, psicologiche e sociali di tali soggetti.

Si rende necessario, in quest'ottica, il superamento dell'approccio specialistico tradizionale, per focalizzarsi sulla persona, sulla valutazione globale e multidisciplinare dei suoi bisogni al fine di promuovere la dignità della persona e la qualità della vita e quindi la salute nelle sue diverse dimensioni.

Con l'approvazione della l.r. n. 23/2015 è stato disposto il cambio di paradigma che va a modificare profondamente l'organizzazione delle funzioni di sistema, orientandole non più solo alla cura, ma al "prendersi cura" del cittadino.

Con l'adozione dei provvedimenti regionali si è proceduto a dare avvio alla nuova modalità di presa in carico in attuazione di quanto disposto dall'art.9 della l.r. n. 23/2015.

A fronte della complessità della domanda di salute di una popolazione con livelli di fragilità e cronicità sempre maggiori - nei paesi avanzati circa un terzo della popolazione soffre di patologie croniche alla cui cura è dedicato circa il 70-80% delle risorse sanitarie - l'attuale sistema si mostra

non completamente adeguato a superare la frammentazione dei processi erogativi che lo caratterizzano.

Con la D.G.R. n. X/6164 del 30 gennaio 2017 sono stati inoltre definiti gli indirizzi per il governo della domanda nei percorsi di presa in carico dei pazienti cronici e fragili, con la finalità di migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi attraverso una risposta appropriata ai loro bisogni di salute. Si è proceduto a stratificare la popolazione lombarda, circa 10 milioni di cittadini, sulla base dei consumi storici di prestazioni ambulatoriali e farmaceutiche.

Nel provvedimento sono stati individuati cinque livelli di stratificazione dei bisogni della persona, di cui tre dedicati alla cronicità: pazienti cronici monopatologici (3° livello), indicativamente 1.900.000 assistiti in Lombardia; pazienti cronici polipatologici (2° livello) - indicativamente 1.300.000 assistiti e pazienti con fragilità clinica (1° livello) - indicativamente 150.000 assistiti; soggetti “non cronici” che usano i servizi in modo sporadico (4° livello) - indicativamente 3.000.000 assistiti; soggetti che non usano i servizi, ma sono comunque potenziali utenti sporadici (5° livello) - indicativamente 3.500.000 assistiti.

Si è proceduto, inoltre, al riordino delle reti d’offerta e sono state definite le modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili.

Il gestore è la figura individuata per garantire la massima coordinazione e integrazione tra i differenti livelli di cura ed i vari attori ed è il titolare della presa in carico.

Deve assicurare tutte le prestazioni e fasi della presa in carico in proprio oppure anche mediante l’avalimento di soggetti terzi che possono essere individuati tra gli erogatori (case di cura, unità d’offerta sociosanitaria) e le strutture accreditate ma non a contratto.

Fondamentale è il ruolo del Medico di Medicina Generale (MMG) nella presa in carico del paziente cronico sia come gestore diretto, qualora associato, che come co-gestore in collaborazione con altri soggetti gestori. Fortemente innovativo risulta il principio di responsabilizzazione clinica ed economica del gestore e del paziente introdotto attraverso la sottoscrizione di un Patto di Cura, quale atto attraverso cui il paziente sancisce l’accordo con il proprio medico per l’attuazione di un PAI (Piano Assistenziale Individuale). Il piano di assistenza individuale (PAI) è il documento di sintesi con cui all’inizio di ogni anno il medico programma il percorso di cura di ciascun assistito nell’ambito delle prestazioni contenute nei set di riferimento: attività ambulatoriali e prescrizioni di farmaci.

Sono state classificate in “set di riferimento” le prestazioni fruite da almeno il 5% dei pazienti in relazione alla patologia cronica e al livello della stessa. Le attività oggetto della presa in carico sono quindi solo quelle comprese nei set di riferimento. Con il nuovo modello di presa in carico dei pazienti cronici e fragili, ci si aspetta che aumenti l’appropriatezza clinica, organizzativa e gestionale del paziente e, quindi, la capacità di erogare prestazioni e/o servizi adeguati alle necessità del soggetto cronico nei modi e nei tempi opportuni.

I primi effetti sul macro-sistema socio-sanitario saranno valutabili nel corso del 2018 sulla base degli indicatori descrittivi, di processo, di risultato e di customer satisfaction.

Al nuovo modello di presa in carico hanno aderito circa la metà degli MMG, pur non essendo questo ruolo di agente proattivo della presa in carico previsto dal loro Accordo Collettivo Nazionale. Da ciò ne deriva che circa 1,5 milioni di cittadini hanno il loro medico di medicina generale aggregato in cooperativa o disponibile come co – gestore a partecipare al nuovo modello di presa in carico della cronicità.

Si tratta di un risultato molto rilevante che, abbinato alla disponibilità di quasi tutti i soggetti erogatori di attività sanitarie e socio – sanitarie ad essere gestori della presa in carico della cronicità, ha permesso nei primi mesi del 2018 di contattare con lettera circa 3 milioni di cittadini proponendo a loro di aderire al nuovo modello che potrà coniugare semplificazione, efficacia e migliore qualità della vita per i malati stessi e per le loro famiglie.

Certezza di avere un Piano di assistenza individuale, di avere le prescrizioni dematerializzate senza dover passare a ritrarle, di avere le prenotazioni, di avere un centro servizi per le questioni burocratiche e per un supporto telefonico per avere delle prime indicazioni in caso di necessità sanitarie urgenti, di essere aiutati ad aderire al percorso di cura.

Le adesioni dei cittadini stanno progressivamente crescendo e a fine aprile le persone che hanno sottoscritto un patto di cura erano circa 150.000 con la prospettiva, avendo tutti gli aspetti tecnologici a regime entro il mese di maggio, di raggiungere entro luglio l'obiettivo di avere almeno 350.000 patti di cura siglati ed arrivare entro la fine del 2018 alla soglia di 800.000.

## CURE PRIMARIE

La l.r. n. 23/2015 ha contribuito a valorizzare il sistema delle cure primarie che comprende la medicina generale e la pediatria di famiglia inteso come sistema di primo accesso alle cure dei cittadini. I medici di medicina generale e i pediatri di famiglia, oltre a garantire l'assistenza sanitaria primaria, partecipano alla presa in carico dei pazienti cronici e fragili secondo il nuovo modello organizzativo regionale previsto dalla legge regionale sopra richiamata.

Con la contrattazione regionale (accordo integrativo regionale) sono stati attuati dal 2013 gli istituti normativi ed economici previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente, che hanno dato impulso all'associazionismo e al potenziamento del personale di studio anche nell'ottica dell'attuazione della riforma della medicina territoriale prevista dalla l. n. 189/2012 (legge Balduzzi) che prevede l'istituzione delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e delle unità complesse di cure primarie (UCCP), nonché l'istituzione del ruolo unico della medicina generale (unificazione dei due attuali profili del medico di assistenza primaria e del medico di continuità assistenziale) da realizzarsi tuttavia dopo l'emanazione del nuovo Accordo collettivo nazionale.

Da segnalare come elementi di rilievo individuati con la contrattazione regionale: l'impulso dato con l'AIR 2015 alla ricetta elettronica dematerializzata e la previsione con l'AIR 2018 del Piano assistenziale individuale (PAI) quale prestazione aggiuntiva da remunerarsi in cedolino, elemento questo che dà concreta attuazione al modello organizzativo regionale della presa in carico dei pazienti cronici e i primi interventi di sistema a supporto delle ATS per fronteggiare il sempre più massiccio esodo dei MMG per pensionamento e la crescente difficoltà a ricoprire gli ambiti carenti, in particolare quelli in territori disagiati e a prevalenza di popolazione anziana (introduzione indennità di disagio, inserimento di incarichi provvisori, incremento del massimale).

Le risorse economiche assegnate per la medicina convenzionata territoriale (MMG, PDF, MCA) sono state costanti dal 2013 al 2017 (880 mln/euro), mentre sono aumentate dal 2018 di 13 mln/euro per la presa in carico proattiva di assistiti cronici da parte di MMG/PDF aderenti al modello organizzativo regionale che si sostanzia con l'accordo integrativo 2018 nella remunerazione del PAI.

Sono stati altresì mantenuti gli ambulatori pediatrici aperti al sabato e nei giorni prefestivi nelle ATS che li hanno attivati a partire dal 2012 in quanto hanno rappresentato, dai dati raccolti, un servizio oramai conosciuto ed utilizzato dalla popolazione.

Tuttavia, data la distribuzione non omogenea sul territorio regionale, si sono date indicazioni con le regole di sistema 2018 di strutturare questo servizio in coerenza con il percorso di riforma territoriale in atto che prevede strutture territoriali (POT/PRESST) o percorsi dedicati e integrati con le attività di Pronto Soccorso/DEA.

Con l'attuazione della l.r. n. 23/2015 e la costituzione delle ATS e delle ASST, le funzioni relative alla medicina convenzionata sono restatesi in capo alle ATS che hanno vissuto sia una riorganizzazione interna al Dipartimento Cure primarie e negli organismi preposti alla medicina convenzionata (Comitato aziendale e comitato distrettuale), sia un cambiamento nell'attribuzione delle competenze territoriali che dagli exdistretti prima afferenti alle ASL sono transitate alle ASST (funzione di scelta/revoca), comportando quindi una diversa articolazione dei controlli pur rimanendo la responsabilità della programmazione in capo alla ATS.

Allo stesso modo si è proceduto per l'accorpamento dal 2018 dei Comitati zonali della specialistica ambulatoriale e altre professionalità sanitarie convenzionate, che riguarda le ASST e la sola ATS Città metropolitana di Milano in relazione alle funzioni erogative in capo a questi operatori.

In particolare, con l'ultimo accordo integrativo regionale per gli specialisti ambulatoriali ed altre professionalità sanitarie sono state istituite e normate le relative aggregazioni funzionali territoriali previste nell'accordo collettivo nazionale vigente che per loro è già attuazione della legge Balduzzi.

Alla luce dei nuovi assetti previsti dalla legge di evoluzione si è proceduto infine alla riorganizzazione dell'attività di medicina legale e necroscopica attraverso indirizzi per il riordino delle attività certificative medico-legali e di medicina necroscopica anche alla luce dei nuovi LEA; revisione ed aggiornamento delle Commissioni medico legali per offerta uniforme sul territorio regionale; avvio del percorso per la definizione di un formato di cartella medico legale in raccordo con le attività di Risk Management.

SSR – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

RA 205.

Analisi del bisogno sanitario e sociosanitario alla luce delle evidenze epidemiologiche e di flussi di utenza

RA 206.

Riorganizzazione della rete di offerta sociosanitaria

E' stata fatta un'importante attività di valutazione dello stato di salute della popolazione regionale. Ciò è avvenuto utilizzando i cosiddetti RWD (real world data) rappresentati dalle informazioni relative ai consumi sanitari e socio sanitari (ricoveri, farmaci, attività ambulatoriali, esenzioni, adi, residenzialità socio sanitaria, ecc.) a partire dai quali sono stati sviluppati degli algoritmi che hanno permesso di attribuire ai cittadini lombardi le patologie di cui sono affetti con una sensibilità del 95%. Questa classificazione approvata con la D.G.R. 6441/2017 ha definito la base di domanda di servizi sanitari e socio sanitari dalla quale si è partiti per definire la riorganizzazione dell'offerta (D.G.R. 6551/2017) che ha portato alla definizione del modello di presa in carico dei pazienti cronici che ha preso avvio nel corso del 2017 e che entro il 2018 coinvolgerà non meno di 800.000 soggetti. L'evoluzione del sistema sociosanitario lombardo e, in particolare, l'attuazione della l.r. n. 23/2015, comporta una riorganizzazione innovativa delle reti degli erogatori e dei processi assistenziali, nella logica della presa in carico globale e continuativa della persona.

Nell'ambito della rete territoriale, caratterizzata da una pluralità di unità d'offerta molto eterogenee tra loro, afferenti ai settori sia sanitario che sociosanitario, l'azione programmatica ha puntato, innanzitutto, a creare le basi per una stretta integrazione tra i diversi erogatori. Nei provvedimenti adottati, si è, pertanto, operato in un'ottica di coordinamento e razionalizzazione dell'offerta, uniformando i profili di unità d'offerta con funzioni analoghe, superando la dicotomia tra ambito sanitario e sociosanitario e prefigurando percorsi di cura integrati e programmati.

## **I FLUSSI INFORMATIVI SANITARI E SOCIOSANITARI**

La definizione delle regole di governo dei flussi informativi sanitari e sociosanitari garantisce l'alimentazione e l'aggiornamento del patrimonio informativo regionale in ambito socio-sanitario. Grazie alla ricchezza del patrimonio informativo, nell'ambito delle funzioni istituzionali di tutela della salute dei cittadini, Regione Lombardia svolge l'attività di analisi del bisogno sanitario e sociosanitario, di valutazione e monitoraggio dell'efficacia dei trattamenti erogati, dell'appropriatezza e della qualità dell'assistenza, della soddisfazione dell'utente, dei fattori di rischio per la salute.

L'analisi dei dati dei flussi epidemiologici e dei flussi delle prestazioni ha l'obiettivo di valutare e confrontare (tra gruppi di popolazione o tra strutture) l'appropriatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'assistenza erogata, anche con riferimento a specifiche patologie o problematiche sanitarie e anche attraverso la caratterizzazione dell'esposizione a fattori di rischio, la ricostruzione dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali e l'analisi e il confronto degli esiti di salute.

Nel corso del 2017 sono state incrementate le attività di misurazione della completezza e della qualità della rilevazione ed è stato prodotto uno studio di fattibilità finalizzato all'introduzione di un portale di governo per monitorare la qualità dei dati del patrimonio informativo regionale. Sono state

concluse numerose attività di aggiornamento dei tracciati esistenti in attuazione delle nuove delibere regionali.

## **SALUTE MENTALE ADULTI**

La l.r. n. 23/2015 ha messo in primo piano i temi dell'integrazione tra servizi di area omogenea e della continuità assistenziale ospedale – territorio. Con la successiva l.r. n. 15/2016, la Regione ha previsto la riorganizzazione dei servizi dell'area della salute mentale, istituendo il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze che riassume in sé le competenze dei servizi di psichiatria degli adulti, di neuropsichiatria dell'infanzia e della adolescenze, delle dipendenze e della disabilità psichica e intervenendo in modo puntuale sui diversi ambiti di competenza del nuovo Dipartimento (come ad esempio le sindromi dello spettro autistico, i pazienti autori di reato, la necessaria integrazione tra servizi ospedalieri e territoriali).

Per quanto riguarda la spesa per le prestazioni sanitarie di psichiatria degli adulti e di neuropsichiatria dell'infanzia e della adolescenza, essa è passata da 435 milioni di euro complessivi per l'anno 2013 a circa 480 milioni di euro per l'anno 2018.

La prevalenza di pazienti adulti in carico al sistema ha visto un aumento nel quinquennio di circa il 5%, mentre per la NPIA l'aumento è stato superiore al 15%.

All'interno di questo sistema, le aree su cui negli ultimi anni Regione Lombardia si è impegnata maggiormente sono state:

- il sostegno all'innovazione attraverso il finanziamento di progetti sia nell'area della psichiatria che in quella della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (per un totale di circa 20 milioni di euro);
- la predisposizione di linee guida di riferimento per il trattamento di particolari patologie;
- il monitoraggio regolare di aree di attività e pratiche particolarmente cruciali quali la contenzione fisica nei reparti psichiatrici di diagnosi e cura (a cui sia la comunità scientifica sia l'opinione pubblica guardano con attenzione) o il ricorso alla residenzialità, in particolare quella extra contratto ed extra regionale, responsabile di una quota elevata di spesa e a rischio di riproduzione di logiche istituzionalizzanti.
- La realizzazione di eventi di comunicazione e di divulgazione scientifica: nel corso del solo 2017 sono stati effettuati due eventi di rilievo nazionale (Workshop realizzato in occasione della giornata mondiale dell'autismo; Convegno nazionale in occasione della giornata mondiale della salute mentale il 10 ottobre 2017, con a tema "la residenzialità psichiatrica", con confronti tra le varie realtà regionali).

## **NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELLA ADOLESCENZA**

I disturbi neuropsichici dell'età evolutiva sono estremamente frequenti e determinano un Global Burden of Disease superiore a quello delle malattie cardiovascolari. Coinvolgono complessivamente tra il 10 ed il 20% della popolazione infantile e adolescenziale, con disturbi molto diversi che vanno dall'autismo all'epilessia, dalla depressione al disturbo del linguaggio, dalla dislessia alla disabilità intellettiva, dalle paralisi cerebrali infantili alle sindromi genetiche rare, dalle malattie neurodegenerative a quelle neuromuscolari e molte altre.

I disturbi neuropsichici dell'età evolutiva sono stati individuati dal 2008 come ambito prioritario di intervento per Regione Lombardia, che attraverso la D.G.R. 6860/2008 sulle linee di indirizzo per la NPIA aveva individuato 4 obiettivi strategici:

1. Adeguare la rete di offerta dei Servizi di NPIA
  2. Sostenere il miglioramento di qualità e la formazione
  3. Attivare l'Organismo di Coordinamento per la NPIA
  4. Sviluppare un sistema informativo proprio della NPIA
- Tra il 2008 e il 2016, gli utenti con disturbi neuropsichici seguiti sono passati da circa 65.000 (il 4% della popolazione tra 0 e 18 anni) a più di

114.000 (7% della popolazione), con un aumento del 75% in 8 anni e un aumento medio del 5-6% all'anno.

Se si uniscono anche gli utenti seguiti esclusivamente in riabilitazione accreditata ex art. 26, si arriva a più di 130.000 utenti e ad una prevalenza trattata dell'8,2%.

Ai fini della programmazione sanitaria, dell'analisi delle criticità esistenti e dei possibili interventi prioritari, può però essere utile raggruppare i disturbi NPIA in 4 grandi aree, con caratteristiche maggiormente omogenee sia per tipologia di disturbi che per necessità programmatiche prevalenti: psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, disabilità complessa e autismo, disturbi di linguaggio e apprendimento, disturbi neurologici.

## **CONSULTORI FAMILIARI**

Promuovere e sostenere la famiglia e le sue necessità è una delle priorità delle politiche messe in campo da Regione Lombardia.

Per rispondere concretamente ai nuovi bisogni emersi sul territorio, Regione Lombardia ha voluto mettere a regime prestazioni avviate negli anni scorsi in via sperimentale, al fine di valorizzare ancora di più il ruolo dei consultori pubblici e privati quali centri per la famiglia dedicati alla mediazione familiare, all'orientamento, alla consulenza legale, psicologica, sociale, educativa genitoriale, con specifica attenzione alle situazioni di fragilità e conflitto familiare.

La X legislatura ha avviato questo processo di valorizzazione delle funzioni dei consultori familiari in attuazione del PRS 2013/2018, nella parte riferita agli interventi per la famiglia, già con l'approvazione della l.r. 18/2014 in cui è stata prevista l'evoluzione dei consultori a centri per la famiglia.

All'interno di questo percorso, la sperimentazione avviata presso i consultori familiari è stata sviluppata e migliorata consentendo di estenderne le funzioni in una logica di centro per la risposta ai bisogni della famiglia, anche attraverso azioni di prevenzione.

Con la D.G.R. 5954/2016 (regole di esercizio per il 2017) la fase sperimentale è stata conclusa e, a partire dal 1 gennaio 2017, le sperimentazioni sono state stabilizzate e le nuove funzioni dei consultori sono state valorizzate e messe a regime, attraverso l'implementazione di nuove tipologie di prestazioni o di modelli di erogazione fondati su una maggiore flessibilità, nell'accesso ai servizi e nelle modalità di gestione, per esempio permettendo che gli interventi verso i cittadini possano tenersi anche al di fuori dalla sede del Consultorio.

Tra i servizi innovativi introdotti ci sono le iniziative volte a favorire l'avvio di gruppi di auto-mutuo-aiuto, finalizzati a facilitare la condivisione e lo scambio di esperienze tra i partecipanti, in relazione a specifiche tematiche come l'aiuto ai caregiver, ai genitori separati, all'elaborazione del lutto.

Altra importante novità sono gli incontri di gruppo di prevenzione e promozione della salute da svolgere nelle scuole su tematiche purtroppo sempre più rilevanti, come il bullismo e il cyber-bullismo, la violenza di genere, le malattie sessualmente trasmesse.

Ogni anno Regione Lombardia per questi servizi dedicati alle famiglie mette a disposizione 20 milioni di euro. Inoltre la rete consultoriale è stata arricchita con la messa a contratto di sei consultori accreditati che hanno rinforzato i servizi nel territorio della ATS di Bergamo, che presentava un indice di dotazione territoriale particolarmente carente, con lo stanziamento di ulteriori risorse aggiuntive per 720.000 euro.

Questi Consultori si andranno ad aggiungere alla fitta rete dei 220 consultori (140 pubblici - 80 a contratto) che coprono l'intero territorio lombardo. Seguendo il principio della legge di evoluzione del sistema socio sanitario che prevede una maggiore integrazione dei servizi sul territorio, il Consultorio familiare, che è entrato a far parte della rete territoriale delle ASST, è sempre più connotato dalla funzione di presidio fondamentale per la presa in carico della famiglia in modo complessivo, soprattutto per le situazioni di criticità.

## **CURE INTERMEDIE**

L'unità d'offerta, che riunisce le strutture riabilitative e di degenza post-acute, ha lo scopo di garantire l'assistenza residenziale nelle fasi successive ad una degenza per acuti o a seguito di un episodio di riacutizzazione di patologie croniche, facilitando i percorsi assistenziali extra-ospedalieri rivolti soprattutto a utenti fragili portatori di bisogni complessi. La concretizzazione della riforma in attuazione della legge di evoluzione del sistema sociosanitario l.r. n. 23/2015, che sta determinando una riorganizzazione della presa in carico completa e complessiva, può disporre di alcune modalità innovative già attivate da questa legislatura, attraverso l'integrazione e il raccordo tra le diverse competenze professionali sanitarie, sociosanitarie e sociali, in ambito ospedaliero e territoriale. Regione Lombardia prosegue infatti nel percorso intrapreso per garantire la corretta presa in carico della fragilità, in particolare nella persona anziana, avviato nell'anno 2013 con il D.C.R. 9 luglio 2013, n. X/78 e con la conseguente D.G.R. 1185/2013 istitutiva della rete delle unità d'offerta di cure intermedie.

La rete di cure intermedie riunisce le 70 strutture sociosanitarie di degenza riabilitativa e di assistenza postacuta, dotate complessivamente di 3282 posti letto, all'interno di un'unica tipologia di offerta in grado di prendere in carico, assistere in regime di degenza, orientare ed accompagnare, con tempistiche definite, l'utente fragile e portatore di bisogni complessi in area assistenziale, clinica e sociale.

Sulla base delle analisi e delle valutazioni effettuate da un apposito tavolo tecnico costituito presso Regione Lombardia, sono state definite le caratteristiche della nuova unità d'offerta, tracciandone i profili di cura, con i relativi modelli e standard assistenziali ed i requisiti sperimentali di abilitazione ed accreditamento con la D.G.R. 3383/2015.

Le strutture di cure intermedie hanno l'obiettivo di accogliere in regime di degenza utenti provenienti dal domicilio, dall'ospedale o da altri nodi della rete, di norma nella fase di stabilizzazione a seguito di un episodio di acuzie o di riacutizzazione.

L'utente delle cure intermedie è un soggetto che, per il suo recupero e/o per il raggiungimento di un nuovo compenso finalizzati alla dimissione verso il proprio domicilio o a luoghi di protezione sociosanitaria (altre unità d'offerta della rete), richiede degli interventi specifici nella sfera sanitaria ed assistenziale, che non possono essere erogati al domicilio o in ospedale.

Il modello assistenziale adottato è basato su cinque profili di cura, caratterizzati da un impegno assistenziale crescente che si differenziano rispetto a quattro fondamentali aree di intervento: assistenziale, funzionale, clinica e sociale.

## **CURE PALLIATIVE**

Con la D.G.R. 5918/2016 "Disposizioni in merito alla evoluzione del modello organizzativo della rete delle cure palliative in Lombardia: integrazione dei modelli organizzativi sanitario e sociosanitario", è stato creato un sistema a rete unificato che integra i modelli organizzativi sanitario e sociosanitario delle cure palliative, creando quindi un unico modello e un'unica tariffa di assistenza residenziale Hospice, oltre a un unico modello domiciliare, individuando due livelli di intensità assistenziale, di base e specialistica, definendo i requisiti di accreditamento e allineando le tariffe per i profili residenziale e domiciliare. Le unità d'offerta della rete delle cure palliative sono state riorganizzate all'interno di un sistema di rete a valenza regionale.

Con l'obiettivo di migliorare qualitativamente e quantitativamente l'assistenza, sono state aumentate le risorse messe a disposizione.

La riclassificazione delle unità di offerta di cure palliative, in coerenza con quanto previsto dalla nuova normativa LEA, finalizzata a promuovere la convergenza dei modelli residenziali e domiciliari di cure palliative, ha portato ad un unico profilo di hospice e ad un unico profilo di unità di cure palliative domiciliari, afferenti ad un'unica rete territoriale, in grado di garantire un percorso assistenziale integrato nei diversi livelli erogativi, dal domicilio al ricovero.

Gli strumenti introdotti per garantire la continuità tra ospedale e territorio comprendono la rete regionale di cure palliative, con funzioni di coordinamento e le sue articolazioni locali, coordinate dai

Dipartimenti di cure palliative delle ASST, che sono chiamate a costituire le reti locali di cure palliative.

I compiti delle reti locali comprendono la definizione di percorsi assistenziali condivisi e il coordinamento della presa in carico del cittadino a partire da uno qualunque dei nodi che compongono la rete.

In questo modo l'attività ospedaliera può realmente integrarsi con l'attività svolta a livello ambulatoriale e domiciliare dai vari gestori operanti sul territorio offrendo al cittadino un'assistenza continuativa e coordinata anche per percorsi complessi.

Tra gli obiettivi raggiunti con la riclassificazione si evidenziano:

- l'armonizzazione dei modelli residenziali e domiciliari di cure palliative in ambito sanitario e sociosanitario in coerenza con i nuovi LEA, collocando le cure palliative, anche se erogate all'interno di una struttura ospedaliera, nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria territoriale;
- il superamento della frammentarietà del sistema, ancora centrato sull'offerta, per garantire il coordinamento della presa in carico e del percorso di cura: costituzione della Rete Regionale e delle Reti di erogatori di cure palliative;
- la garanzia di percorsi rapidi e semplificati per una tempestiva presa in carico;
- la costruzione di sinergie e connessioni organizzative tra i vari livelli di erogazione, tra ospedale e territorio, tra sanitario, sociosanitario e sociale;
- la promozione dell'umanizzazione delle cure. Regione Lombardia ha sviluppato un sistema di erogazione di Cure Palliative molto esteso, basato su una rete di 72 Hospice e di 127 erogatori di assistenza domiciliare, per i quali vengono spesi circa 84 milioni di euro all'anno, in un'ottica di costruzione di sinergie e coordinamento organizzativo tra i diversi livelli di erogazione, sanitario, sociosanitario e sociale, tra settore pubblico, privato e Organizzazioni non profit, in un'ottica di empowerment del malato, della famiglia e della comunità locale.

## **SERVIZIO RESIDENZIALE TERAPEUTICO-RIABILITATIVO A MEDIA INTENSITÀ PER MINORI**

La D.G.R. 7768/2017 ha istituito la nuova unità d'offerta Servizio residenziale terapeutico-riabilitativo a media intensità per minori e ha permesso di riordinare il sistema della riabilitazione ex art. 26 rivolta ai minori e di ridefinire, in modo più appropriato ed efficace, il percorso della presa in carico dei minori portatori di disturbi del neurosviluppo e disabilità motorie importanti.

L'unità d'offerta Servizio residenziale terapeutico-riabilitativo a media intensità per minori, nell'ambito della rete sociosanitaria, prende in carico, assiste in regime di degenza, orienta ed accompagna il minore con disturbi del neuro-sviluppo e disabilità complessa e la sua famiglia, ove possibile, in linea con quanto previsto dall'art. 32 del DPCM 12 gennaio 2017.

Può accogliere minori provenienti dal domicilio, dall'ospedale o da tutti gli altri nodi della rete. Svolge funzioni terapeutico-riabilitative, con l'obiettivo di reinserire il minore con disturbi del neuro-sviluppo e disabilità complessa nel proprio contesto di vita originario o di accompagnarlo alla risposta più appropriata al suo bisogno (luoghi di protezione sociosanitaria, ovvero altre unità d'offerta della rete).

Il servizio è rivolto ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro-sviluppo che necessitano di un programma individualizzato di presa in carico terapeutico-riabilitativa, quando dalla valutazione multidimensionale emerge che i trattamenti territoriali o semi-residenziali risulterebbero inefficaci, anche in relazione al contesto familiare.

L'unità d'offerta costituisce un nodo di forte integrazione sociosanitaria, secondo le previsioni dell'art. 1 comma 1 della l.r. 33/2009, nella rete sociosanitaria e sanitaria regionale per i minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro-sviluppo.

## **ADOZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DEI SUOI COMPONENTI FRAGILI**

A partire dall'istituzione del Fondo regionale a favore della famiglia e dei suoi componenti fragili di cui alla D.G.R. 116/2013, Regione Lombardia ha promosso ed attivato, negli anni della X legislatura, forme diverse di intervento, innovative e flessibili, finalizzate alla tutela della salute in particolare di persone fragili, quali anziani non autosufficienti, minori con gravissime forme di disabilità o vittime di abuso/maltrattamento e al contemporaneo sostegno del nucleo familiare nelle sue funzioni di accudimento e cura.

In particolare, in un'ottica di flessibilizzazione del sistema dell'offerta e in risposta a bisogni che, per le loro peculiarità, non trovavano soluzione all'interno della rete consolidata del I° Pilastro del Welfare, la D.G.R. 856/13 ha messo a disposizione di target individuati di popolazione, voucher di diverso valore, per l'acquisto di prestazioni/servizi, attraverso le misure sotto indicate:

- residenzialità assistita: finalizzata a fornire assistenza al domicilio assistenziale a persone anziane fragili che si trovano in condizione di difficoltà o di isolamento
- residenzialità per minori con gravissima disabilità
- RSA aperta: in grado di fornire assistenza al domicilio a persone con demenza certificata e ad anziani non autosufficienti di età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100%.

In applicazione a quanto stabilito dalla D.G.R. 5954/16, nel 2017 è stato attivato un gruppo di lavoro, coordinato a livello regionale, composto da operatori di tutte le ATS, referenti per le diverse tematiche, che ha operato la revisione delle misure Residenzialità leggera, Residenzialità per minori disabili gravissimi e RSA Aperta.

Tale revisione ha inteso assicurare maggior appropriatezza sia dei servizi resi attraverso le misure, sia dei percorsi di presa in carico, attraverso l'introduzione di nuovi criteri di accesso, di incompatibilità, di nuovi strumenti di valutazione oltre che di nuove tipologie di prestazioni.

La revisione della misura RSA aperta ha inoltre operato il necessario allineamento al nuovo modello di presa in carico della cronicità, di cui alla l.r. n. 23/2015 e ai successivi provvedimenti di attuazione prevedendo che la valutazione venga direttamente effettuata dai gestori/erogatori, considerando inopportuna l'effettuazione da parte delle ASST, dato il ruolo di gestori svolto dalle stesse.

In particolare, le misure sono state così ridefinite: • Residenzialità assistita: misura finalizzata a fornire una risposta assistenziale a persone anziane fragili, residenti in Lombardia, al proprio domicilio, di età di norma pari o superiore ai 65 anni, anche con patologie croniche stabilizzate, che si trovano in condizione di difficoltà e/o isolamento per la mancanza di una rete in grado di fornire un adeguato supporto al domicilio e che necessitano di supervisione/care management e di prestazioni sociosanitarie in un ambiente di tipo familiare e/o socializzante. In un'ottica preventiva intende assicurare la permanenza in un contesto che favorisca il mantenimento della socialità, della vita di relazione, nonché l'adeguato sostegno alle autonomie residue. A tal fine con la misura vengono erogate prestazioni di carattere sociosanitario, definite in base alla valutazione multidimensionale del bisogno, aggiuntive a quelle socio assistenziali, già previste dalla normativa per la struttura preposta all'accoglienza. L'accesso alla misura è determinato dalla presenza di vulnerabilità sociale, rilevata attraverso apposita scheda sociale, e dalla rilevazione della natura sociosanitaria del bisogno attraverso la somministrazione di apposite scale. Alla persona beneficiaria della misura viene riconosciuto un voucher giornaliero per l'acquisto di prestazioni sociosanitarie per le quali il gestore garantisce uno standard definito di minuti settimanali.

- Residenzialità per minori con gravissima disabilità: volta a sostenere l'accoglienza residenziale di minori in condizioni di gravissima disabilità che ad oggi non trovano risposta nella rete consolidata dei servizi rivolti ai disabili. Destinatari della misura sono pertanto minori con gravissima disabilità, in condizioni di stabilità clinica certificata, che necessitano di assistenza continua, sanitaria e tutelare, nell'arco delle 24 ore che non può essere, di norma, garantita nel proprio contesto di vita. La misura può essere erogata anche per brevi periodi per dare sollievo alla famiglia. La revisione operata ha introdotto una nuova Scheda di valutazione per minori disabili gravissimi che, in relazione all'età dei minori, ha ampliato i domini previsti dalla precedente. In particolare la scheda prende in

considerazione e valorizza, in funzione dell'età, i seguenti domini: respirazione, nutrizione, vista, udito, dolore, motricità, presenza di co-morbilità di natura cardiologica o neurologica per epilessia, linguaggio e comunicazione, problemi comportamentali, autonomia nel lavarsi/vestirsi/alimentarsi, controllo sfinterico. L'ammissione alla misura avviene sulla base di cut off differenziati per età. Sono previsti due livelli assistenziali, rispettivamente di media ed alta intensità cui corrispondono due diversi standard assistenziali e due profili di valorizzazione economica. Viene prevista per il gestore la possibilità di richiedere un'integrazione economica non superiore al 30% dell'importo giornaliero corrispondente al profilo ad alta intensità.

- **RSA aperta:** misura rivolta a persone con demenza certificata e ad anziani non autosufficienti di età pari o superiore a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100%. In entrambi i casi le persone devono disporre di almeno un caregiver familiare e/o professionale che presta assistenza nell'arco della giornata e della settimana. La misura si caratterizza per l'offerta di interventi di natura prioritariamente sociosanitaria, finalizzati a supportare la permanenza al domicilio e a sostenere il mantenimento il più a lungo possibile delle capacità residue delle persone beneficiarie, rallentando, ove possibile, il decadimento delle diverse funzioni, evitando e/o ritardando il ricorso al ricovero definitivo in struttura. La misura intende offrire inoltre un sostegno al caregiver nell'espletamento delle attività di assistenza dallo stesso assicurate, attraverso interventi mirati che non sono sostitutivi di quelli già garantiti dalla filiera dei servizi della rete consolidata (ADI, SAD, Centri Diurni Integrati, ecc.). Al fine di rispondere in maniera specifica ai bisogni differenziati dei due target di popolazione individuati come eleggibili per la misura, e qualificare le prestazioni erogabili attraverso la stessa, sono state previste due diverse aree di interventi: una prima area rivolta in via esclusiva a persone affette da demenza certificata e una seconda riferita ad anziani di età pari o superiore ai 75 anni non autosufficienti. Inoltre per gli interventi che si rivolgono alle persone affette da demenza la revisione ha previsto una differenziazione della tipologia, degli ambiti, della durata e delle modalità di erogazione. Al fine di garantire una più equa accessibilità alla misura la revisione ha inoltre introdotto per ogni beneficiario della misura uno specifico budget, stabilito annualmente dalla D.G.R. delle Regole. Il budget a disposizione della persona è definito in relazione al periodo di presa in carico.

## **SVILUPPO E RIORGANIZZAZIONE DELLE RETI DI PATOLOGIA**

La risposta alla complessità dei bisogni di salute dei cittadini e al tempo stesso la necessità di unitarietà della presa in carico, si declina attraverso lo sviluppo di modelli organizzativi integrati e multidisciplinari che, in primo luogo, realizzino un percorso di continuità assistenziale fondato sulla centralità del paziente.

Le reti di patologia concretizzano una modalità gestionale che consente al Sistema Sociosanitario Regionale di esprimere una maggior capacità di governo dei percorsi sanitari in funzione dell'appropriatezza degli interventi, della continuità assistenziale, dell'omogeneità di trattamento sul territorio e della sostenibilità economica.

Nel corso della X legislatura le reti di patologia sono state ulteriormente sviluppate e consolidate. Da un lato si è operato attraverso la diffusione di conoscenze scientifiche e la condivisione di Percorsi DiagnosticoTerapeutico-Assistenziali (PDTA) con particolare attenzione al tema dell'appropriatezza clinica.

Dall'altro lato, si è agito attraverso la stabilizzazione della struttura organizzativa delle reti con la nomina dei Comitati Esecutivi (CE) per il governo e il coordinamento delle reti stesse a supporto di Regione Lombardia.

Le principali reti sviluppate hanno riguardato le aree materno-infantile, ematologica, oncologica, diabetologica, neurologica, cardiologica, nefrologica, pneumologica, epatologica, per la gestione dell'emergenza-urgenza, del paziente con trauma maggiore, con epilessia, sordità, ecc. Inoltre con la Delibera delle Regole 2018, sono stati definiti gli elementi fondamentali che segnano il passaggio dal modello organizzativo delle reti di patologia a quello delle reti clinico-assistenziali, secondo i principi della legge regionale n. 23/2015.

Sono stati individuati e declinati le finalità, gli elementi costitutivi, gli obiettivi, gli strumenti e gli indicatori che caratterizzano il modello gestionale della rete clinicoassistenziale.

La rete clinico-assistenziale si esprime in un modello organizzativo che assicura la presa in carico del paziente mettendo in relazione, con modalità formalizzate e coordinate, professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e sociosanitari nel rispetto della continuità assistenziale e dell'appropriatezza clinica e organizzativa.

La riorganizzazione delle reti è stata avviata con l'obiettivo di realizzare una modalità gestionale integrata, multiprofessionale e multidisciplinare per garantire appropriatezza, sicurezza, qualità ed efficacia della risposta ai bisogni di salute del cittadino.

Durante la legislatura è stata approvata la l.r. n. 6/2017 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli IV, VI e VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" che ha definito le reti clinico-assistenziali quale modalità di presa in carico della malattia diabetica, della malattia renale cronica e delle malattie croniche a maggior impatto sul Servizio Sanitario Lombardo.

RA 208.

Efficiente programmazione, controllo e distribuzione delle risorse a garanzia della sostenibilità della spesa sanitaria

RA 209.

Certificazione dei bilanci di tutte le aziende sanitarie e della gestione sanitaria accentrata regionale da completarsi entro la fine della legislatura.

## **LA VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI LEA**

Il monitoraggio dell'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte delle Regioni sul territorio nazionale è affidata al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (Comitato Lea).

Tale monitoraggio, attraverso una serie di informazioni raccolte, opportunamente elaborate e rappresentate sotto forma di indicatori, consente di leggere importanti aspetti dell'assistenza sanitaria, inclusi quelli di qualità, appropriatezza e compatibilità con le risorse messe a disposizione per il Servizio Sanitario Nazionale.

La misurabilità dei risultati di salute e dell'impatto degli interventi sanitari è divenuta nell'opinione degli operatori e programmatori sanitari nazionali e regionali una condizione essenziale per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di coloro che erogano le prestazioni sanitarie.

A fronte di questa esigenza è stato sviluppato un cruscotto informativo quale strumento regionale per monitorare l'erogazione delle prestazioni e dei servizi del Servizio Sanitario Lombardo in termini di qualità, appropriatezza e governo della spesa. Tenere sotto controllo il livello quantitativo di raggiungimento degli obiettivi e dei benefici finali attesi rende possibile un intervento tempestivo sulle criticità e getta le basi per il miglioramento del sistema.

## **MANTENIMENTO DELLA STABILITA' E DELL'EQUILIBRIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

La governance regionale per il mantenimento della stabilità e dell'equilibrio di gestione del servizio sanitario regionale, con l'attuazione di misure di contenimento della spesa, è stata esercitata innanzitutto attraverso le "Regole per la gestione del SSR".

Nel provvedimento, adottato ogni anno entro il mese di dicembre per l'esercizio successivo, viene rappresentato il quadro di sistema, ovvero le risorse disponibili per la Gestione annuale oltre a nuovi elementi di programmazione introdotti dalla Legge di Stabilità e le risorse disponibili vengono declinate per area di spesa unitamente alle attività da porre in essere.

Le regole annuali sono modificabili in corso d'anno per introdurre nuovi elementi di programmazione sempre nell'ottica di sostenibilità della spesa.

Nel corso della Legislatura si è introdotto un Tavolo Regionale di verifica di andamento della spesa e di controllo del rispetto degli obiettivi economici e finanziari che ha regolato momenti di incontro con i Responsabili aziendali - compresi i Direttori Generali, Amministrativi e Sanitari - molto utili per il confronto e l'analisi dei principali processi gestionali, consentendo a Regione Lombardia di avere una situazione di preclosing annuale già dal mese di settembre e di ottenere spunti utili alla programmazione dell'esercizio successivo.

Gli argomenti trattati hanno riguardato tutte le aree di produzione e spesa delle aziende sanitarie nel rispetto delle Regole di Sistema annuali oltre alla verifica sul posizionamento delle singole aziende rispetto agli obiettivi posti dalla normativa nazionale.

Ulteriore attività di ordine sistemico per la puntuale tenuta del Sistema regionale messa in atto riguarda l'implementazione di un DATAWERHOUSE REGIONALE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE sviluppato in collaborazione con Lombardia Informatica per la rilevazione sistematica delle prestazioni sanitarie sulle differenti linee di attività e di spesa (Ricoveri, Ambulatoriale, farmaceutica, psichiatria, protesica ecc.) con i seguenti obiettivi:

- verificare i valori di bilancio ad esso correlati e trasmessi dalle Aziende Sanitarie in ordine alla produzione sanitaria;
- verificare l'andamento della spesa durante l'anno in relazione ai contratti stipulati dalle ex ASL; stimare, mensilmente, il valore economico della previsione a chiudere delle prestazioni sanitarie in relazione alle regole di sistema, ai fini di una verifica tempestiva dell'andamento di sistema e poter attuare se necessario correttivi nelle politiche di programmazione regionale;
- utilizzare uno strumento di monitoraggio che permetta al management regionale di fruire, in modo veloce e agevole, di una rappresentazione delle attività nel loro complesso.
- Introdurre un sistema di indicatori di comparazione temporale nell'assorbimento delle risorse a livello regionale.

Sono in corso di implementazione analoghe procedure per le prestazioni socio-sanitarie. Sviluppo della Piattaforma SCRIBA: Sistema Controllo Regionale Integrato Bilanci Aziende sanitarie. Sempre in un'ottica di favorire il monitoraggio e il controllo della Spesa Sanitaria si è proceduto alla creazione di una piattaforma WEB per la raccolta dei bilanci delle aziende sanitarie conseguendo importanti risultati:

- Completa dematerializzazione e totale informatizzazione dei processi amministrativo contabili per la verifica e approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie;
- Sistemi di controllo automatizzati per l'analisi delle poste di bilancio;
- Introduzione di sistemi per la quadratura delle poste intercompany tra aziende;
- Sistemi di reportistica automatizzata. Inoltre nel corso dell'esercizio 2017 è stato avviato un percorso che, sulla base del dimensionamento organizzativo delle nuove Aziende ATS ed ASST, previsto dalla LR 23/2015, al fine di consentire una maggiore chiarezza espositiva ed una migliore riconciliazione dei dati di gestione economica e finanziaria, ha portato alla realizzazione di uno strumento di "stima del fabbisogno finanziario preventivo" delle singole Aziende e di calcolo preventivo delle rimesse regionali correnti. Lo strumento denominato "Scheda di raccordo economico finanziario" utilizzato dalle Aziende già in sede di Bilancio Preventivo Economico 2018 risulta indispensabile anche per i raccordi con la Gestione Sanitaria Accentrata. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Lombardia Informatica.

Tavolo di Verifica delle performances di spesa ed equilibrio di sistema

In occasione delle scadenze informativo contabili più significative (III° trimestre e Consuntivo) i Ministeri del MEF e della Salute convocano attraverso il Tavolo Adempimenti di cui al comma 174 della L.311/2004 le Regioni per la verifica e il monitoraggio dei conti per il rispetto della garanzia

dell'equilibrio annuale di bilancio e del monitoraggio dei LEA in condizioni di efficienza e di appropriatezza.

Di tali verifiche viene redatto specifico verbale. Agli atti di Regione Lombardia i verbali delle verifiche dal 2013 al III° Trimestre 2017 con esito positivo. Copiosa è l'attività di redazione di atti e relazioni per l'invio dei dati oggetto di verifica.

Il superamento del Tavolo di monitoraggio con esito positivo consente di accedere alla cosiddetta premialità che consiste nello svincolo dell'1% del Fondo Sanitario e per Regione Lombardia ammonta a circa 170 milioni di Euro.

In caso di non superamento ovvero in condizioni di rilevazione di un disavanzo vengono chieste alla Regione le misure di copertura che possono avvenire o con Fondi propri regionali oppure derivare da aliquote fiscali derivanti dall'autonomia regionale; se tali misure non sono ritenute sufficienti per la copertura del disavanzo si applicano le procedure previste dal comma 174 ovvero diffida ad adempiere da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e in caso di inerzia dovrà procedere il Presidente della Regione che assume il ruolo di Commissario ad Acta. Di seguito si espongono le Tabelle relative alle performances di equilibrio del SSR dal 2013 al 2017 (per il 2017 ancora in fase di preclosing)

## **NB**

### **SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

Per l'attuazione l.r. n. 23/2015 sono state fornite indicazioni e i passaggi procedurali di natura amministrativa e contabile utili al corretto avvio delle nuove Aziende con particolare riferimento:

- all'inquadramento giuridico delle forme di costituzione delle nuove Aziende;
- alla definizione delle modalità di costituzione, dei rapporti giuridici e degli inventari di costituzione
- agli adempimenti di natura fiscale e informativa; • alle indicazioni per la gestione dei Flussi finanziari;
- agli adempimenti conseguenti alla presa in carico delle Gestioni Liquidatorie "94 e retro" e 1995-1997; Tutti i passaggi patrimoniali tra vecchie e nuove aziende sono stati tracciati informaticamente per la verifica degli inventari di costituzione.

Percorso attuativo della certificabilità dei bilanci degli enti del SSR di cui alla l.r. n. 23/2015, della Gestione Sanitaria Accentrata e del consolidato regionale ai sensi del DM 1/3/2013 e della DGR n. x/7009 del 31.07.2017

Premesso che Regione Lombardia ha ottenuto una deroga all'inizio delle attività legate al percorso di certificabilità dei bilanci delle Aziende sanitarie relativamente all'attuazione della l.r. n. 23/2015 che ha modificato l'assetto delle aziende del Sistema Socio-Sanitario Lombardo, deroga concessa sulla base della DGR X/6041 del 19.12.2016, le attività sono state avviate sulla base del nuovo Piano approvato con DGR n. X/7009 del 31 luglio 2017, con scadenza fine attività al 31 dicembre 2019. Sono state emanate linee guida procedurali per la prima area di intervento "IMMOBILIZZAZIONI" e sono stati effettuati incontri formativi con le Aziende sanitarie per la redazione delle procedure da applicare nel corso dell'esercizio 2018. Inoltre sono state redatte e presentate alle aziende le linee guida per la seconda Area "PATRIMONIO NETTO".

## **LE POLITICHE DEL PERSONALE**

La legge di riforma di cui alla l.r. n. 23/2015 ha profondamente ridisegnato il Sistema Socio Sanitario lombardo prevedendo la costituzione di nuovi soggetti, tra i quali, le ATS e le ASST. In tale contesto la risorsa umana, fattore centrale per lo sviluppo del sistema, assume una valenza non solo operativa bensì strategica come si può evincere dal contenuto dei vigenti CCNL per il comparto, nei quali vengono valorizzati responsabilizzazione professionale e gestionale. Regione Lombardia pur nella

consapevolezza dell'apporto del personale al processo di riforma, deve tener conto dei vincoli normativi che impongono al sistema regionale la riduzione dei costi del personale entro il 2020.

Nel corso della legislatura Regione Lombardia ha posto in essere tutte le azioni necessarie al fine di garantire il monitoraggio e mantenimento degli attuali livelli di costo del personale e ha sviluppato un maggiore coinvolgimento con le organizzazioni sindacali più rappresentative attraverso periodici momenti di confronto al fine di definire un sistema di relazioni che hanno accompagnato ad oggi il percorso di riordino del SSR e che hanno portato alla sottoscrizione di una serie di protocolli d'intesa. Si richiamano:

- L'accordo sulla riforma del SSR della Lombardia con i Confederati della CIGL CISL e UIL sottoscritto in data 26 settembre 2014;

- Il protocollo della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa della sanità pubblica sottoscritto in data 16 giugno 2016; - Il protocollo del personale del comparto sanità sottoscritto in data 27 giugno 2016;

- Il protocollo dei Confederati sottoscritto in data 13 luglio 2016. Per cercare di mantenere gli attuali livelli di costo del personale, sono state confermate le Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) per l'anno 2017 con un piccolo incremento per tutto il personale del comparto e con un incremento per il personale dirigente per circa il 50% delle Aziende, nonché sono state previste particolari misure di incentivazione per le nuove assunzioni per l'ATS Montagna e le ASST della Valtellina e della Valcamonica, stante la difficoltà di reclutamento del personale legate al territorio montano soprattutto medico e veterinario. Pur alla luce delle difficoltà di cui sopra, Regione Lombardia sta comunque approntando un piano per adempiere a quanto previsto dalle norme, ma è assolutamente auspicabile che a breve si possa giungere a una modifica delle norme nazionali in materia.

- Gli accordi sottoscritti in data 06.02.2018 con le Organizzazioni Sindacali delle Dirigenze in merito alle Linee guida per l'esercizio della Libera Professione da parte dei Dirigenti medici e sanitari non medici del SSN e dei Dirigenti Veterinari del SSN.

Tali accordi diverranno efficaci con l'approvazione delle stesse da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 8-bis della legge regionale 30.12.2009 n. 33, come modificata dalla legge regionale 10.08.2017 n. 22.

## POLITICHE D'ACQUISTO – CENTRALE D'ACQUISTO ARCA – SVILUPPO SERVIZI TELEMATICI

NB

SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

### CONTROLLO DI GESTIONE

Le attività nell'area del controllo di gestione sono state sviluppate nelle seguenti direzioni:

- 1) A livello macro l'obiettivo primario è stato quello di restituire alle aziende un cruscotto completo di dati che permettesse una comparazione diretta ed una verifica delle aree di inefficienza: sono quindi attivi a sistema degli indicatori specifici su alcune voci di spesa, indicatori di performance e indicatori territoriali.

- 2) A livello micro si sono elaborati e diffusi dei confronti fra prezzi di acquisto di beni e servizi sanitari fra le diverse aziende innescando un processo virtuoso di miglioramento fra le stesse.

### RISK MANAGEMENT

Le azioni per migliorare la sicurezza dei pazienti sono state focalizzate nell'implementazione delle raccomandazioni ministeriali sulla sicurezza dei pazienti. Le aree tematiche prioritarie d'intervento sono state le seguenti:

- a) Rischio in area parto/travaglio;
- b) Rischio infezioni/sepsi;
- c) Sicurezza del paziente in sala operatoria;
- d) Rischio nell'utilizzo dei farmaci ed in particolare di quelli antiblastici.

RA 210. Promozione della cultura della donazione con riferimento alla donazione del sangue e all'attività trapiantologica RA 211. Promozione di azioni per la riduzione ulteriore delle liste di attesa

## TRAPIANTI

Con la DGR n. 2325/2014 è stata approvata la stipula di un Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e Centro Nazionale per i Trapianti, Federsanità-ANCI, ANCI Lombardia, Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule e Associazione Nord Italian Transplant Program, finalizzato alla realizzazione del programma "Donare gli organi: una scelta in Comune". Il programma ha come obiettivo principale, quello di contribuire sul territorio regionale, attraverso azioni e strumenti di sensibilizzazione, comunicazione, informazione e formazione, a dare la più ampia attuazione alla normativa che prevede che la carta d'identità possa contenere l'indicazione del consenso, ovvero del diniego della persona a cui si riferisce, a donare, post mortem, i propri organi e tessuti. Con la DGR n.7501/2017 è stata approvata l'adesione di Regione Lombardia alla campagna di informazione nazionale per la promozione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule ai fini di trapianto terapeutico dal titolo "Diamo il meglio di noi" promossa dal Centro Nazionale Trapianti (CNT). La campagna ha l'obiettivo, anche attraverso la collaborazione di Amministrazioni pubbliche, di sensibilizzare la società civile sull'importanza di esprimersi in vita in merito alla donazione di organi e tessuti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché contrastare la disinformazione riguardante questi temi mediante un'adeguata e corretta informazione. Durante la X legislatura è stata definita la riorganizzazione della rete regionale trapianti attraverso l'individuazione dei soggetti e delle funzioni che intervengono nel processo donazione-trapianto, l'aggiornamento dei compiti attribuiti ad ogni singolo nodo della rete e l'individuazione degli ambiti di sinergia e collaborazione tra i diversi livelli organizzativi. La riorganizzazione ha segnato il passaggio dalla "rete dei trapianti" alla costruzione e consolidamento del "Sistema Regionale Trapianti (SRT)", ovvero l'insieme delle componenti istituzionali, professionali, scientifiche, infrastrutturali e finanziarie che attraverso modalità operative interconnesse e integrate, concorrono allo sviluppo quali-quantitativo delle attività trapiantologiche. Elemento organizzativo di novità è rappresentato dall'istituzione del Coordinatore Regionale Trapianti (CRT) quale figura di coordinamento tecnico di tutti gli snodi del Sistema Regionale Trapianti che realizza un'area di raccordo tra la programmazione delle politiche regionali e il governo clinico-operativo. Inoltre, a sostegno dell'attività del Coordinatore, sono stati costituiti:

- 1) la Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) che rappresenta un board propositivo, con funzioni di impulso e consultive;
- 2) il Comitato Esecutivo, che ha principalmente funzioni di supporto tecnico ed operativo alle attività del Coordinatore.

SANGUE E' stato attuato un percorso di riorganizzazione in funzione della razionalizzazione della rete trasfusionale e delle relative risorse, al fine di garantire il costante presidio dei livelli di autosufficienza e sicurezza raggiunti.

Il modello di riorganizzazione del sistema trasfusionale è articolato attraverso la centralizzazione delle attività di validazione e lavorazione del sangue e dei suoi componenti e il mantenimento del decentramento delle attività di donazione e di medicina trasfusionale. Con la DGR n. 611/2013, in collaborazione con AREU e con i Dipartimenti di Medicina Trasfusionale ed Ematologia (DMTE), sono stati approvati gli obiettivi e i criteri per l'attuazione della riorganizzazione che hanno costituito la piattaforma di linee guida propedeutica alla realizzazione della centralizzazione del sistema trasfusionale regionale. La DGR n. 1632/2014 ha approvato i Progetti Esecutivi di riorganizzazione/centralizzazione delle attività trasfusionali e ha individuato le 9 Strutture sanitarie quali poli di accentramento per la realizzazione delle "macroaree" di validazione/lavorazione. La l.r. n. 6/2017 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli IV, VI e VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" ha abrogato la l.r. n. 5/2005 ("V Piano regionale sangue e plasma della Regione Lombardia per gli anni

2005/2009”), inserendo un articolo specifico sul Sistema Trasfusionale Regionale. Il nuovo dettato normativo demanda alla Giunta l’adozione dei provvedimenti relativi all’organizzazione del Sistema Trasfusionale e al mantenimento dell’efficienza del Sistema stesso al fine di continuare a garantire prioritariamente, in regime di sicurezza e sostenibilità economica, l’autosufficienza regionale di sangue e il contributo all’autosufficienza nazionale.

## **AZIONI PER CONTENERE I TEMPI DI ATTESA E MIGLIORARE L’ACCESSO AI SERVIZI SANITARI**

In tutti i sistemi sanitari la gestione delle liste di attesa rappresenta uno dei problemi maggiormente avvertiti dai cittadini.

L’abbattimento dei tempi di attesa ha pertanto costituito uno degli obiettivi prioritari dell’azione regionale durante la X legislatura, in continuità con le azioni della precedente legislatura. L’obiettivo di garantire l’accesso alle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero entro tempi di attesa adeguati alle necessità cliniche del cittadino utente del servizio sanitario è stato perseguito attraverso l’individuazione di criteri di priorità.

Con la DGR X/3993 del 04.08.2015 sono state semplificate le classi di priorità a disposizione del Medico riallineandole alle categorie previste dal Piano Nazionale di Governo dei tempi di attesa: per la specialistica ambulatoriale e per le prestazioni di ricovero.

Con riferimento all’esperienza dei Raggruppamenti di Attesa Omogenei (RAO) per ridurre i tempi di attesa in base alle priorità cliniche, Regione Lombardia ha partecipato al progetto Agenas di Ricerca Autofinanziata “Applicazione diffusa delle priorità cliniche alle prestazioni di specialistica ambulatoriale”. Regione è inoltre parte attiva del Gruppo Tecnico Nazionale e Gruppo Tecnico Ristretto per la predisposizione del nuovo Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa a valere sul prossimo triennio.

Nell’ottica di migliorare l’accesso dei cittadini ai servizi, l’iniziativa “Ambulatori Aperti No Stop” avviata nel 2015 su tutto il territorio lombardo, ha consentito di ampliare le fasce orarie per accedere ai servizi diagnostici anche in orario serale (da lunedì a venerdì dalle 18 alle 22), il sabato, (dalle 8 alle 15) e la domenica (dalle 8 alle 13).

È stata inoltre sviluppata l’App Salutare, con cui oggi è possibile prenotare, consultare, spostare o disdire visite e/o appuntamenti sanitari per sé e i propri familiari, direttamente dal proprio smartphone o tablet, in maniera semplice, veloce e in mobilità.

Al fine di rilevare il grado di soddisfazione degli utenti nell’ottica del miglioramento dei servizi offerti, si è ritenuto inoltre di inserire nel modulo per la customer satisfaction compilata dai pazienti uno specifico item di valutazione sui tempi di attesa.

Parallelamente è proseguita l’attività ordinaria per il contenimento dei tempi di attesa attraverso:

- La raccolta dei piani semestrali per l’assolvimento dei tempi di attesa predisposti dalle ASST, IRCCS di diritto pubblico e dalle ATS.
- La raccolta, l’elaborazione ed il controllo dei dati relativi alle 12 rilevazioni regionali dei tempi di attesa (gennaio - dicembre);
- La raccolta, l’elaborazione, il controllo e la trasmissione dei dati relativi alle rilevazioni nazionali dei tempi di attesa (aprile e ottobre) ai competenti organi ministeriali;
- La raccolta, l’elaborazione, il controllo e la trasmissione relativi alle sospensioni eccezionali dell’attività di erogazione (gennaio - luglio).

RA 214b. Riorganizzazione attività di vigilanza sui farmaci nel territorio RA 215. Potenziamento del ruolo delle farmacie

## **SVILUPPO E POTENZIAMENTO DEL RUOLO DELLE FARMACIE A SERVIZIO DEL CITTADINO**

La l.r. n. 6/2017 ha previsto semplificazioni dell'attività amministrativa riguardanti le attività delle farmacie sul territorio e un più ampio ruolo delle farmacie sul territorio, in attuazione della riforma sanitaria, che prevede nuove funzioni degli attori coinvolti nella sanità lombarda.

Per quanto riguarda il potenziamento del ruolo delle farmacie al servizio del cittadino, l'introduzione nella normativa regionale della cosiddetta "farmacia dei servizi", con un'ampia specificazione delle tipologie di servizi previsti, permette di rispondere in pieno alle nuove esigenze di sanità, modificando sostanzialmente il ruolo delle farmacie sul territorio, che non si limiteranno a offrire l'assistenza farmaceutica, ma potranno essere anche presidi territoriali con funzioni di assistenza sanitaria primaria che attueranno nella pratica lo spirito e l'essenza della recente riforma, ponendosi anche all'avanguardia ed esempio di buona pratica nel panorama nazionale.

RA 216.

Sviluppo del sistema emergenza urgenza sanitaria con il progetto Numero unico di accesso all'emergenza 112, esteso a livello regionale

Il servizio "Numero Unico d'emergenza Europeo 112" (NUE 112) rappresenta un modello per la gestione delle chiamate di emergenza realizzato in attuazione della normativa dell'Unione Europea. Tutte le telefonate di emergenza confluiscono in un'unica Centrale Unica di Risposta CUR NUE 112, qualsiasi numero di soccorso il chiamante abbia composto, compreso lo stesso 112.

Gli operatori della CUR NUE 112 smistano le telefonate, dopo aver localizzato il chiamante e individuata l'esigenza, all'ente competente per la gestione dell'evento di emergenza: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria.

Il servizio è stato avviato, sperimentalmente, il 21 giugno 2010 a Varese ed è stato esteso il 23 luglio 2012 alla provincia di Como, l'1 ottobre 2012 alle province di Monza Brianza e Lecco e il 6 novembre a Bergamo; in tutto più di 3.700.000 abitanti.

Ad essi si è aggiunta dal 3 dicembre 2013 la provincia di Milano, per altri tre milioni di abitanti e dal 16 dicembre 2014 è stata attivata la Centrale Unica di Risposta (CUR) di Brescia. Le CUR NUE 112 di Regione Lombardia sono 3: a Milano (per Milano e provincia), a Brescia (per le province di Brescia, Pavia, Cremona, Mantova, Sondrio e Lodi) e a Varese (per le province di Varese, Lecco, Como, Bergamo e Monza e Brianza).

Il progetto è stato inizialmente cofinanziato da Regione Lombardia e dal Ministero dell'Interno. AREU garantisce l'operatività del Servizio Numero Unico Emergenza (NUE) 112 sul territorio lombardo ai sensi art. 8 comma 1 della Legge Regionale n.33/2009 (così come modificato dalla l.r. n. 23/2015).

La legge 124/2015 (legge Madia) prevede l'estensione del Numero Unico Europeo NUE 112 su tutto il territorio nazionale, con Centrali Uniche di Risposta da realizzare in ambito regionale.

RA 217.

Governo e sviluppo della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza

**NB**

**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

RA 218.

Promozione di iniziative rivolte al bisogno di salute delle persone sottoposte a procedimento penale

**SANITÀ PENITENZIARIA**

Negli istituti di pena per adulti della Lombardia risiedono normalmente circa 8.000 persone (95% uomini e il 5% donne), su una capienza regolamentante complessiva pari a n. 6.125.

Circa il 60% ha una posizione giuridica di condannato.

Circa il 32% ha problemi di dipendenza da sostanze o comportamentale. Circa il 45% sono persone straniere.

In genere in un anno in Lombardia sono sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria circa 2.000 minori/giovani, dei quali il 10% è ospitato dall'Istituto Penale per Minorenni Cesare Beccaria e un altro 20% da comunità private per minori. L'assetto della Sanità Penitenziaria in Lombardia è stato definito con la D.G.R. 4716/2016 "La rete regionale dei servizi sanitari penitenziari" attuativa dei disposti dell'Accordo della Conferenza Unificata Rep. n. 3/CU del 22/01/2015 avente ad oggetto "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del D.LGS. 28.8.1997 n. 281".

La responsabilità della assistenza sanitaria di ogni istituto di pena presente sul territorio regionale è stata assegnata ad una Azienda Socio sanitaria territoriale responsabile.

Per quanto riguarda la tipologia dei servizi sanitari erogati internamente alle carceri, con la D.G.R. 4716/2016, essi sono stati così classificati:

1. Strutture con Servizio Medico di Base (SMB), attivate nelle strutture penitenziarie con popolazione detenuta riconosciuta in buone condizioni generali di salute;
2. Strutture con Servizio Medico Multiprofessionale Integrato (SMMI) che prevedono la presenza del personale sanitario medico e infermieristico sulle 24 ore;
3. Servizio Medico Multi-professionale integrato con sezione specializzata (SMMPI), con la presenza di una sezione detentiva sanitaria specializzata, dedicata a fornire assistenza sanitaria a detenuti affetti da specifici stati patologici;
4. Strutture con Servizio Medico Multiprofessionale Integrato con Sezioni dedicate e specializzate di Assistenza Intensiva – S.A.I., costituite da strutture intrapenitenziarie extra ospedaliere per detenuti non autosufficienti o affetti da patologie croniche;
5. Strutture ospedaliere Hub/Spoke con stanze o reparti dedicati.

L'assistenza farmaceutica è assicurata per ogni bisogno di salute dei detenuti adulti e minori. In tutti gli istituti penitenziari è garantita la presa in carico ed il trattamento dei detenuti con dipendenza.

All'interno degli istituti di pena inoltre vengono normalmente erogate prestazioni ambulatoriali da specialisti del Servizio Sanitario Regionale, di tutte le branche specialistiche previste dalla normativa.

## **SUPERAMENTO DEGLI OPG E PAZIENTI PSICHIATRICI AUTORI DI REATO**

Il programma per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari elaborato dalla Regione Lombardia ai sensi della l. n. 92012 art. 3ter e successive modificazioni è stato approvato con la D.G.R. 122/2013 e 1981/2014.

Tale programma prevede di realizzare un totale di 8 REMS, con un massimo di 160 posti residenziali. Le azioni per il superamento degli OPG che comportano una spesa in parte corrente (e quindi per la gestione del processo), gradualmente implementate sul territorio regionale lombardo, sono le seguenti:

1. reclutamento personale per le REMS e spese di funzionamento
2. nuovo servizio di supporto a detenuti con disagio psichico presso l'istituto di pena di Pavia
3. costituzione micro-equipe territoriali di psichiatria forense
4. formazione del personale addetto
5. inserimenti in strutture residenziali pubbliche/private accreditate

Il numero sempre crescente di pazienti psichiatrici coinvolti in vicende giudiziarie perché autori di reato e la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, e le normative intervenute sul tema (come ad esempio la l. 9/2012, e la l. 81/2014) hanno negli anni delineato uno scenario assai complesso che può essere affrontato solo con un intervento coordinato ed integrato delle diverse competenze chiamate in gioco. Per questo gli uffici competenti della Giunta si sono fatti promotori della attivazione di due tavoli di lavoro (uno per ogni distretto penale della Lombardia: Milano e Brescia) ai quali siedono i Giudici del Tribunale Ordinario e del Tribunale di Sorveglianza, Il Provveditorato

Regionale per la Amministrazione Penitenziaria, la Procura della Repubblica, la Camera Penale, l'ordine degli avvocati, gli Uffici per la esecuzione penale esterna (UEPE) e i referenti del settore sanitario. Questi tavoli possono essere integrati a seconda degli argomenti trattati di volta in volta dalle Prefetture, dalle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato).

RA 220. Sviluppo strumenti digitali per la sanità (SISS, FSE, ricetta digitale)

Il SISS da sempre persegue l'obiettivo di facilitare e potenziare i servizi a disposizione del cittadino, garantendo privacy e sicurezza delle informazioni. Per raggiungere tale obiettivo il SISS mette a disposizione dei Sistemi Informativi degli Enti Sanitari Lombardi i cosiddetti servizi "middleware" di cooperazione, interoperabilità e sicurezza.

Il SISS rappresenta pertanto il fattore abilitante per far evolvere in modo condiviso e coordinato i sistemi informativi degli Enti Erogatori, nella tutela del loro sviluppo a livello regionale anche in sinergia con il Piano triennale per l'informatica nella PA e con le azioni evolutive previste in ambito Sistema Sanitario Nazionale, quali il progetto di interconnessione tra sistemi individuali o il progetto INI -Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità dei FSE.L'attuazione della l.r. 23/2015 e la costituzione dei nuovi enti sanitari ATS e ASST ha particolarmente favorito il processo di omogeneizzazione e di interoperabilità con il sistema centrale regionale dei sistemi informativi aziendali visti come componenti di un unico disegno progettuale. In particolare si è dato avvio a tutte le attività di adeguamento ed evoluzione dei sistemi informativi in aderenza ai cambiamenti previsti da tale legge che trasforma il SSR in un sistema realmente integrato che promuove e tutela la salute ed è costituito dall'insieme di funzioni, risorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni che garantiscono l'offerta sanitaria e sociosanitaria della Regione. In quest'ottica, sono state emesse le linee guida per gli enti sanitari (ATS e ASST) in cui sono stati declinati i processi, i compiti e le scadenze per raggiungere gli obiettivi, sono state definite le nuove codifiche, condotte le interlocuzioni con i Ministeri (Salute e MEF) per l'attuazione e il monitoraggio delle diverse fasi di attuazione della legge stessa e realizzati i nuovi collegamenti per l'invio dei flussi, uniformati i sistemi degli enti sanitari realizzando gli interventi concordati con LISPA, Ministero Economia e Ministero Salute. In coerenza con le finalità della l.r. 23/2015 anche i progetti informatici di ATS e ASST hanno perseguito obiettivi di omogeneizzazione e semplificazione; in tale contesto, al fine di garantire l'evoluzione uniforme del Sistema Informativo Regionale, è stata istituita una "Commissione tecnica regionale per la valutazione degli interventi e dei progetti informatici dei sistemi informativi aziendali" con funzioni di indirizzo e controllo e di valutazione delle soluzioni informatiche e degli interventi significativi sui sistemi informativi aziendali.

Tra i componenti sono stati coinvolti i Responsabili della funzione di coordinamento interaziendale dei SIA di ciascun territorio. Inoltre, in linea con gli obiettivi definiti a inizio della X legislatura, la Regione è intervenuta con le DDGR n. X/6548/2017, n. X/7037/2017, n. X/7150/2017 e n. X/7767/2018, finanziando i progetti delle aziende sanitarie finalizzati all'evoluzione dei sistemi informativi in attuazione della l.r. 23/2015.

Infine con la legge di semplificazione 2017 si è affidato alla società Lombardia Informatica s.p.a. il ruolo di centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi informatici per rendere ancora più veloce ed incisivo il processo di omogeneizzazione dei diversi sistemi informativi aziendali.

### **IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO (FSE)**

L'innovazione digitale in sanità è il passaggio fondamentale per conseguire obiettivi di semplificazione, di efficienza e di miglioramento dell'assistenza sanitaria. In tale prospettiva, il Fascicolo Sanitario Elettronico è uno degli ambiti prioritari di sviluppo previsti nel contesto della sanità digitale (decreto legge n. 179/2012 – DPCM 29 settembre 2015 n. 178). Regione Lombardia ne aveva avviato l'implementazione con un "prototipo" molti anni prima, secondo un modello architettonico federato e anticipando molti dei contenuti previsti nella recente normativa nazionale, arrivando a "istituirlo" con una legge regionale, la n. 18 del 31 luglio 2007 e rendendo obbligatorio

il suo utilizzo e l'implementazione a tutti gli operatori ed enti sanitari lombardi. Ma è di questi ultimi anni, vista anche la crescente attenzione a livello nazionale, che il FSE lombardo ha avuto un notevole impulso.

Strumento fondamentale per supportare l'organizzazione in rete delle strutture e dei servizi e l'attuazione della riforma con i nuovi modelli organizzativi territoriali, il Fascicolo Sanitario Elettronico rappresenta il "pilastro" su cui si fondano i servizi di sanità digitale offerti sia al cittadino, attraverso il portale dedicato, sia agli operatori socio sanitari..

Il sistema FSE raccoglie e rende disponibili tutte le informazioni e i documenti clinici relativi allo stato di salute di un cittadino, generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito: referti di visite ed esami, lettere di dimissioni, verbali di pronto soccorso, vaccinazioni effettuate, cartelle cliniche di ricovero, farmaci erogati, prescrizioni del medico di medicina generale, promemoria di ricette dematerializzate, Piano Assistenza Individuale (PAI).

Tutta la storia sanitaria del paziente, completa e sempre aggiornata, viene in questo modo organizzata in un unico fascicolo, consultabile per via telematica dal cittadino, dai medici e operatori socio-sanitari che il cittadino stesso ha autorizzato attraverso il rilascio del consenso.

Tutte le informazioni "sensibili" che sono all'interno del FSE vengono trattate nel più ampio rispetto della vigente legislazione sulla privacy. Il FSE pertanto non è solo un'iniziativa tecnologica, ma comporta cambiamenti di tipo organizzativo che portano a ri-definire le responsabilità dei diversi attori coinvolti (aziende sanitarie pubbliche e private, medici, farmacie) che devono contribuire a implementarlo con i dati e i documenti clinici, nell'ottica di migliorare il percorso di cura dei pazienti e semplificare l'accesso alle informazioni e ai servizi di tipo sanitario al cittadino.

Nel corso degli anni il FSE si è arricchito di una serie di funzionalità come ad esempio il servizio del Taccuino, attraverso il quale viene offerta al cittadino la possibilità di importare e condividere con il medico che lo ha in cura documenti clinici e informazioni riguardanti i suoi percorsi sanitari non pubblicati dalle strutture erogatrici direttamente sul FSE, ponendo così le basi per una partecipazione attiva del cittadino al processo di cura.

Il grado di diffusione del sistema FSE lombardo è rappresentato dai volumi e dal numero di transizioni che attualmente gestisce:

- Numero consensi: 6.851.976 (al 31 marzo 2018) • Numero consensi registrati al giorno: media di 500
- Numero Enti integrati che pubblicano referti: 206 (32 Enti pubblici, 174 Enti Privati)
- Numero operatori che hanno effettuato almeno una consultazione: 9.887 (nel periodo 1°Aprile 2017 - 31 marzo 2018)
- Numero pubblicazioni al giorno: 88.000 circa
- Numero consultazioni al giorno: 44.000 circa

In particolare nell'ultimo anno il FSE si sta evolvendo, in linea con la normativa nazionale, verso l'interoperabilità tra i diversi sistemi di fascicoli regionali rendendo possibile, per un cittadino assistito lombardo, la consultazione di documenti pubblicati a seguito di prestazione erogata in altra regione, oppure, per cittadini assistiti in altra regione, la consultazione di referti di prestazioni presso strutture lombarde pubblicati sul FSE della regione di assistenza: a seguito del Decreto INI 04 agosto 2017 (GU. n.185 del 22 agosto 2017) sono stati avviati gli interventi per realizzare l'integrazione con l'Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità (INI).

Considerato inoltre il progetto di gestione regionale della Presa in Carico del cittadino, ove il FSE è il sistema di riferimento per la condivisione dei documenti riferiti all'assistito, sono stati previsti interventi volti alla consultazione del Piano Assistenziale Individuale e degli eventi socio-sanitari pubblicati sul FSE.

## **LA RICETTA DEMATERIALIZZATA**

Sempre sul fronte della "sanità digitale" un'innovazione particolarmente significativa è la digitalizzazione del ciclo prescrittivo.

Regione Lombardia ha avviato a fine 2014 la prescrizione dematerializzata farmaceutica che nel corso degli anni ha mostrato un trend significativamente in crescita sia del volume delle ricette prodotte, sia dei medici prescrittori coinvolti. Inoltre, nel 2016, in linea con le previsioni, si è conclusa anche la diffusione della ricetta dematerializzata specialistica su tutte le strutture e su tutti i medici di medicina generale del territorio regionale.

Attualmente tale modalità prescrittiva è ormai a regime su tutto il territorio regionale pur se con situazioni differenziate nei vari territori. Complessivamente, nel corso del 2017, sono state prodotte oltre 95 milioni di prescrizioni dematerializzate (sia farmaceutica, sia specialistica). I medici di medicina generale e pediatri che prescrivono in modalità dematerializzata sono più del 98%.

### **PIATTAFORMA PER LA PRESA IN CARICO (PIC-T)**

Ancora nell'ambito della digitalizzazione, assume un ruolo fondamentale il supporto dei sistemi informativi nella gestione del processo della presa in carico del paziente cronico attraverso la realizzazione di un modulo applicativo territoriale (PIC-T) per l'erogazione e la gestione delle principali attività volte a indirizzare efficacemente il cittadino e supportarlo nelle diverse fasi attuative del processo.

Nella seconda parte del 2017 è stato realizzato il primo set di funzionalità della PIC-T utili a supportare l'avvio del processo di presa in carico e si è dato avvio alla sua diffusione presso le strutture degli enti Gestori che hanno aderito alla soluzione regionale.

L'applicativo in particolare supporta le attività di: • Valutazione del paziente

- Arruolamento e redazione del Patto di Cura
- Gestione e raccolta dei consensi
- Gestione dell'anagrafica pazienti e prestazioni
- Registrazione dei modelli di piani di cura associabili alla classificazione del paziente,
- Predisposizione e gestione PAI (Piano di Assistenza Individuale)

La PIC-T, destinata ai Gestori di grande e media dimensione, è stata affiancata da una Web Application disponibile tramite Portale SISS rivolta alla gestione della presa in carico da parte dei MMG CoGestori e Gestori di piccola dimensione.

### **LA RETE REGIONALE DI PRENOTAZIONE**

Particolare attenzione è stata data alle evoluzioni e sviluppi della rete regionale di prenotazione. Storicamente infatti il servizio prenotazioni impiegava quasi esclusivamente il canale telefonico mentre in questi ultimi anni ci si è più orientati all'utilizzo di tecnologie innovative per la fruizione dei servizi attraverso canali quali: Internet, mobile, App nonché un servizio di prenotazioni mediato da farmacie.

Si stanno inoltre identificando soluzioni per la programmazione delle prestazioni previste nell'ambito dei percorsi clinico assistenziali a supporto della gestione della cronicità (processi di presa in carico). Nell'ottica di agevolare l'accesso del cittadino alle prestazioni sanitarie, si è avviato un percorso per consentire una semplificazione dei processi di accoglienza.

### **MOSA**

Infine è stato avviato un nuovo servizio informativo integrato che utilizzando i dati raccolti con il MOSA (flusso di monitoraggio dell'offerta sanitaria ambulatoriale), mette a disposizione dei cittadini, attraverso i diversi canali della Rete Regionale di Prenotazione, le informazioni e le disponibilità di tutte le agende di prestazioni ambulatoriali delle strutture pubbliche e private accreditate.

L'obiettivo è stato quello di rendere più agevole l'accesso degli utenti al sistema delle attività ambulatoriali, al fine di ridurre i tempi di attesa percepiti ed offrire la possibilità di scegliere tra tutte le strutture erogatrici accreditate ad a contratto con il servizio sanitario regionale. Il servizio

informativo integrato è stato realizzato e diffuso sull'intera regione nella doppia versione geografica e alfanumerica.

#### Ulteriori iniziative

- con l'obiettivo di sostenere processi di ammodernamento e innovazione della pubblica amministrazione, è stato formalizzato con la Regione Autonoma Sardegna un protocollo di intesa per il riuso, a titolo gratuito, del programma applicativo NAR (anagrafe regionale degli assistiti).
- Nel corso del 2015 è stato messo a disposizione presso le sedi di Lombardia Informatica un Data Center tecnologicamente all'avanguardia, che risponde alle più alte linee guida indicate dall'Agenzia per l'Italia digitale AGID per garantire massima sicurezza dei dati e delle prestazioni. Il Data center è dotato di un servizio di Disaster Recovery in grado di ripristinare i servizi erogati entro poche ore nel caso in cui eccezionali calamità naturali, azioni colpose o dolose inneschino un periodo di inattività.

Nel 2016 si sono concluse le attività di hosting dei CED delle ASST di Lecco, Cremona, Valle Olona e Sette Laghi, durante il 2017 si sono consolidati i servizi offerti e stato previsto di allargare il numero di Enti erogatori coinvolti.

#### RA 221.

Programmazione e sostegno di iniziative di prevenzione e di promozione della salute in ogni fascia d'età ed in ogni ambiente di vita e di lavoro RA 222.

Miglioramento della qualità dei programmi di screening oncologici di provata efficacia

#### RA 223.

Sostegno e coordinamento dell'attività di controllo per la tutela e la sicurezza del lavoratore, del consumatore, del cittadino

Le politiche per la prevenzione e la promozione della salute si sono sviluppate in un'ottica orientata a valorizzare il confronto e la condivisione con gli stakeholder in un quadro di governance.

È stato emanato il "Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018" che rappresenta il più importante atto di indirizzo programmatico per tutta l'area della prevenzione, della promozione e tutela della salute anche in relazione agli obiettivi fissati nel Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2014-2018. Il "PRP 2014-2018" ha definito Programmi regionali che sono supportati da azioni basate sulle migliori evidenze di efficacia e da interventi integrati, sostenibili con un approccio per setting e ciclo di vita ed orientato alla prevenzione ed al contrasto delle disuguaglianze.

I Programmi regionali hanno riguardato i seguenti ambiti:

a. Promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute e prevenzione di fattori di rischio comportamentali e screening oncologici: - "Reti per la Promozione della Salute negli ambienti di lavoro". WHP: ad oggi la rete regionale coinvolge 280 aziende e circa 140.000 lavoratori. - Ad oggi la rete regionale delle Scuole che Promuovono salute coinvolge 262 istituti comprensivi, il 22% delle scuole lombarde e quasi 300.000 studenti. L'offerta di screening oncologico in Lombardia prevede attualmente i seguenti programmi di diagnosi precoce: • tumore alla mammella = una mammografia bilaterale con cadenza biennale alla popolazione femminile tra i 50 e i 69 anni (copertura 81%); • tumore al colon retto = un test del sangue occulto nelle feci con cadenza biennale alla popolazione tra i 50 e i 69 anni (copertura 60% circa); • tumore alla cervice uterina (offerta differenziata – copertura 80% circa); per sostenere la riduzione delle disuguaglianze nella prevenzione del tumore della cervice uterina E' stata avviata in questa legislatura l'offerta attiva del test HPV DNA come test primario di screening su tutto il territorio regionale e l'allargamento delle fasce di età dei programmi per mammella (45 – 70 anni) e colon retto (50-70).

b. Prevenzione, sorveglianza e controllo malattie infettive anche attraverso i programmi di profilassi vaccinale: La flessione delle coperture vaccinali è presente sia in Italia che in Lombardia: il fenomeno della "resistenza" è diffuso e con esso anche regione Lombardia si è dovuta confrontare. Per tale ragione ha fortemente investito in comunicazione a sostegno della adesione ad interventi di provata

efficacia come la vaccinazione. “Informarsi bene non fa male”, slogan di Wikivaccini di Regione Lombardia è nata dall’esigenza di fornire ai cittadini elementi informativi utili a chiarire i dubbi inerenti le vaccinazioni, mettendo a disposizione strumenti per analizzare, anche criticamente, le diverse informazioni presenti sul web in riferimento a questa tematica. Parallelamente è stato indirizzato ed accompagnato il passaggio previsto dalla legge di evoluzione del SSR dell’erogazione delle vaccinazioni da ATS a ASST, sostenendo il processo di recupero delle coperture vaccinali che registrano ora una inversione di tendenza verso i valori di riferimento. È stata aggiornata l’offerta di vaccinazioni gratuite per i soggetti appartenenti a gruppi a rischio per patologia e status.

È stato emanato il nuovo Piano regionale di prevenzione vaccinale – PRPV 2017-19, con incremento dell’offerta vaccinale attiva e gratuita e di quella in co-payment.

c. Tutela della salute e sicurezza del cittadino, lavoratore e consumatore, in ambienti di vita e di lavoro: Nell’area della tutela del lavoratore, il contrasto agli infortuni ed alla malattie professionali si attua anche attraverso l’attività di controllo nelle aziende che rappresenta un LEA. Annualmente le ATS realizzano mediamente 56.000 interventi controllando 29.000 imprese (aziende con dipendente e lavoratori autonomi), ovvero circa il 6% delle imprese con sede in Lombardia (valore che si pone oltre il target del 5% previsto dal LEA). Il tasso di incidenza degli infortuni, in occasione di lavoro, al netto della cassa integrazione guadagni (CIG) e corretto in base al tiraggio (quota effettiva fruita della CIG) è diminuito dal 27,88‰ (anno 2012, base dati) al 20,01‰ (anno 2017) con una riduzione di 7,9 punti‰ (-28,2%). Gli infortuni mortali, inseriti nel Registro regionale alimentato dalle ATS, hanno subito nel periodo 2012/2017, un decremento del 21,7%. Parimenti, l’azione è stata efficace nell’emersione delle malattie professionali (il contrasto al fenomeno passa a tutt’oggi attraverso l’emersione): le denunce negli anni 2014-2016 sono cresciute del 7%. In materia di tutela del cittadino, l’impegno è volto alla salvaguardia della salute della popolazione dall’esposizione a rischi ambientali. In coerenza con gli obiettivi posti dal PNP prosegue l’azione di ATS di promozione ed assistenza ai Comuni al fine di incrementare la quota – pari al 15,5% al 31.12.2016 - di coloro che adottano le misure di prevenzione del rischio gas radon in ambienti indoor nei rispettivi Regolamenti edilizi, in coerenza con le linee di indirizzo regionali. Nella consapevolezza che l’ambiente rappresenta uno dei principali determinanti extra-sanitari della salute umana, prosegue, altresì, il presidio delle procedure di valutazione ambientale di piani, progetti e programmi - di livello regionale e provinciale - onde contribuire alla formazione del giudizio di compatibilità da parte dell’Autorità Competente, nel rispetto dei contenuti di cui alla D.G.R. 4792/2016. Sul piano delle sostanze chimiche, proseguono i controlli ufficiali sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele inerenti l’attuazione del regolamento REACH. Parimenti, prosegue l’adesione ai progetti di enforcement (REACH-EN-FORCE), proposti annualmente dall’ECHA – European Chemical Agency finalizzati all’armonizzazione dell’approccio di lavoro da parte degli Stati Membri. Con specifico riferimento all’amianto, si confermano gli interventi tesi al censimento dei manufatti (sono stati 204.990 siti/strutture private e pubbliche censiti al 28.02.2017, corrispondenti ad un volume di 4.988.590 m<sup>3</sup>), al controllo dei cantieri di bonifica (nel solo anno 2016, 1.193 imprese; 17.849 piani di lavoro e 2412 notifiche corrispondenti a 19.693 interventi totali, di cui 715 riferiti a manufatti in matrice friabile e 18.978 riferiti a manufatti in matrice compatta) alla sorveglianza sanitaria degli ex-esposti, alla raccolta e valutazione dei casi di mesotelioma (i casi incidenti di mesotelioma - prima diagnosi successiva al 31.12.1999 - sono 5.943, pari al 57.0% dei casi segnalati) e di tumore dei seni nasali e paranasali. In materia di sicurezza alimentare (prodotti di origine non animale) e dell’acqua destinata al consumo umano per la tutela del consumatore sono stati eseguiti più di 50.000 controlli/anno, con una media di 30.000 unità controllate/anno, di cui circa la metà sono afferenti al settore della ristorazione pubblica e collettiva; di queste circa 9.000 unità con infrazioni/anno (30%); per l’acqua sono stati eseguiti circa 50 controlli strutture acquedottistiche /anno principalmente tramite audit. È stata riorganizzata secondo criteri di qualità e di efficienza la rete dei Laboratori di Prevenzione delle ATS, a garanzia di indipendenza della attività di controllo analitico: analizzati circa 4000 campioni/anno degli alimenti di origine non animale (NA) con pochissime non conformità (0,5%); di questi un migliaio di campioni sono eseguiti alla ristorazione

(pubblica e collettiva). Sull'acqua potabile sono stati effettuate le analisi di circa 7.500 campioni/anno con pochissime non conformità (circa 0,5%) ed eseguiti controlli analitici su circa il 25% delle case dell'acqua ogni anno. Effettuato il programma di audit sulle autorità competenti locali in materia di alimenti non di origine animale (SIAN) ai sensi del Reg CE 882/2004.

SSR – Investimenti sanitari RA 228. Completamento dei progetti strategici di edilizia sanitaria compresa la realizzazione/completamento dei nuovi ospedali

RA 229. Investimento negli interventi finalizzati al miglioramento e all'ammodernamento delle strutture sanitarie intervenendo prioritariamente per la messa a norma e sicurezza dei presidi RA 230. Sviluppo e rinnovo del parco tecnologico delle apparecchiature ad alta complessità RA230b Attuazione Città della Salute e della ricerca .

**NB**

**SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

**TOSCANA**

**DCR 31.7.18, n. 75** - Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018 - Sezione programmatoria. Integrazione della nota di aggiornamento (deliberazione 20 dicembre 2017, n. 97) ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008). (BUR n. 35 dell'8.8.18)

**Note**

Viene approvata la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2018 - Sezione programmatoria. Integrazione della nota di aggiornamento (del. c.r. 97/2017) ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A).

**NB**

**DATA L'IMPOSSIBILITA' DI RIPORTARE IL TESTO, ESSENDO CRIPTATO, SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DELLO STESSO**

<b>SANITÀ</b>
---------------

**ABRUZZO**

**DGR 16.7.18, n. 508** - Misure per la prossimità dei Servizi al cittadino. Disposizioni attuative della Distribuzione dei farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate con la modalità in nome e per conto del SSR (DPC). BUR N. 29 del 25.7.18)

**Note**

Viene fissata al 1° Agosto 2018 la data dell'entrata in vigore del servizio "Distribuzione di farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate con la modalità in nome e per conto (DPC) del SSR", Viene fissato al 16 Luglio 2018 l'inizio dell'eliminazione delle scorte dei farmaci inseriti nella DPC presso le farmacie pubbliche e private convenzionate e le farmacie ospedaliere delle ASL da ultimare entro il 17.09.2018.

Viene recepito l'elenco dei principi attivi in DPC (allegato 1).

Viene adottato il Documento Tecnico, validato dalla Commissione Regionale del Farmaco di Ricognizione dei Centri Prescrittori (allegato 2);

Viene adottato il modello della nuova Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) (allegato 3).

Vengono adottate le direttive sulla DPC inerenti alla prescrizione, dispensazione, non sostituibilità, irreperibilità nel canale DPC e contabilizzazione

Seguono altre specifiche disposizioni a cui si fa rinvio; per gli allegati si fa rinvio alla lettura integrale del testo.

**DGR 19.4.18, n. 234** - Adempimenti attuativi del DCA 10/2016 recante “Riordino della rete di residenzialità psichiatrica. Approvazione documento tecnico, individuazione tariffe e definizione del processo di riorganizzazione della rete regionale residenziale e semiresidenziale della salute mentale”. (BUR n. 31 dell’8.8.18)

#### **Note**

Viene data attuazione al decreto 10/2016, procedendo per l’effetto a rimodulare la dotazione dei posti letto per i soggetti privati accreditati per prestazioni psico-riabilitative secondo le tipologie previste dal nominato provvedimento, ed a seguito delle rilevazioni effettuate dalle competenti UVM aziendali, in relazione al fabbisogno di setting assistenziali giudicati appropriati per i pazienti.

#### **BASILICATA**

**DGR 18.7.18, n.664** - Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019 - Aggiornamento del calendario vaccinale regionale e indirizzi per la piena ed uniforme implementazione delle attività vaccinali presso le Aziende Sanitarie - Approvazione.

#### **CAMPANIA**

**DECRETO N. 64 DEL 16.07.2018** - Piano Regionale della Rete dell’Emergenza Cardiologica Campania (Rete IMA). (BUR n. 52 del 30.6.18)

#### **Note**

Viene approvato il “Piano della Rete dell’Emergenza Cardiologica Campania (Rete IMA)” di cui al documento allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (a cui si fa rinvio).

#### **EMILIA-ROMAGNA**

**DGR 23.7.18, n. 1172** - Costituzione del Centro Hub Interaziendale per la Chirurgia dell’Epilessia in Regione Emilia-Romagna. (BUR n. 263 dell’8.8.18)

#### **Note**

Viene approvato IL CENTRO HUB INTERAZIENDALE PER LA CHIRURGIA DELL’EPILESSIA IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

#### **LAZIO**

**Decreto del Commissario ad Acta 13 luglio 2018, n. U00290** Piano per la malattia diabetica. Adozione Linee di indirizzo per l’Audit clinico in diabetologia. (BUR n. 61 del 26.7.18)

#### **Note**

Viene approvato il Documento “Linee di indirizzo per l’Audit clinico in diabetologia” e la relativa scheda (Allegato1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

- di PROROGARE le disposizioni previste dal DCA 562 del 2015 per le sole SRSR 24h (quota sanitaria corrispondente al 60% e la quota di compartecipazione al 40%) al 31 dicembre 2018;

## **LIGURIA**

**L.R. 27.7.18 n. 9** - Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive). (BUR n. 10 del 1.8.18)

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1984, n. 46 (Tutela sanitaria delle attività sportive))

1. Al primo comma dell'articolo 5 della l.r. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 (Autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati) e successive modificazioni e integrazioni, in possesso dei requisiti di cui al terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private".

2. Il secondo comma dell'articolo 5 della l.r. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "2. L'accertamento di idoneità all'attività sportivo-agonistica deve essere effettuato in conformità alle vigenti disposizioni nazionali personalmente dallo specialista all'interno di non più di tre strutture sanitarie autorizzate ai sensi del primo comma."

3. Il terzo comma dell'articolo 5 della l.r. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

4. Al quarto comma dell'articolo 5 della l.r. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "la sede operativa presso cui possono operare" sono sostituite dalle seguenti: "le strutture sanitarie autorizzate presso cui possono operare".

5. Al quinto comma dell'articolo 5 della l.r. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e terzo" sono soppresse e le parole: "ai sensi del quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dei commi secondo e quarto".

Articolo 2 (Modifica all'articolo 11 della l.r. 46/1984)

1. Il terzo comma dell'articolo 11 della l.r. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 46/1984)

1. Prima del primo comma dell'articolo 14 della l.r. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: "01. La sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 400,00 si applica nei seguenti casi: a) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, secondo comma; b) mancato rispetto delle tariffe fissate ai sensi dell'articolo 5, settimo comma. 02. Nei casi di recidiva di cui al comma 01, lettere a) e b), si applica una sanzione pecuniaria compresa fra un minimo di euro 500,00 e un massimo di euro 800,00."

2. Il secondo comma dell'articolo 14 della l.r. 46/1984 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti: "2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni, in aggiunta ai soggetti indicati all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni, provvede il personale di vigilanza e ispezione delle Aziende socio sanitarie liguri individuato dal Direttore generale. 2 bis. Alle sanzioni amministrative di cui ai commi 01, 02 e primo si applica la legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria)."

Articolo 4 (Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi oneri per la finanza regionale.

## **LOMBARDIA**

**DCR. 10 luglio 2018 - n. XI/52** -Ordine del giorno concernente i contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica e medici di medicina generale.(BUR n. 30 del 28.7.18)

**Presidenza del Presidente Fermi**

## IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

premessi che – nei prossimi anni un grande numero di specialisti medici e di medici di famiglia andranno in pensione, senza che il ricambio possa essere garantito da nuovi professionisti formati per i vincoli legati al numero di posti nelle scuole di specialità finanziate dal livello nazionale; – in Lombardia e in particolare a Milano è stata più volte denunciata, anche a mezzo stampa, la carenza di medici specialisti e di quelli di medicina generale; – la mancanza di medici di medicina generale crea disagi soprattutto alle fasce di pazienti più fragili; considerato che – è indispensabile che sia garantito, da nuovi professionisti formati, il ricambio generazionale nelle professioni con specifici piani pluriennali, che rivedano i contingenti ormai troppo esigui attraverso un aumento delle borse annuali aggiuntive finanziate con risorse regionali, programmando le specialità su cui investire a seguito di uno studio preliminare delle esigenze del sistema (quantificazione del numero di specialisti che andranno in pensione e valutazione delle aree sanitarie più a rischio per la carenza di medici specialisti); – è fondamentale che l'accesso ai corsi di formazione per medici di famiglia, sia incrementato di un numero maggiore di borse regionali e che il valore economico sia equiparato a quelle di specializzazione universitaria, così da incentivare la frequenza; visto che la mancanza di medici di famiglia e di medici specialisti rischia di impattare sulla tenuta del sistema sanitario regionale; invita il Presidente e la Giunta regionale a farsi promotore presso il Governo e il Ministero della Salute, affinché vengano incrementate il numero di borse di studio per la specializzazione universitaria di ginecologia, pediatria, neuropsichiatria dell'infanzia e per i medici di medicina generale per favorire il ricambio generazionale visto il numero elevato di pensionamenti e per garantire un numero di professionisti adeguati a soddisfare il fabbisogno del sistema sanitario lombardo, nonché venga equiparato il valore economico della borsa di studio per i corsi di formazione di medicina generale a quello della specializzazione universitaria.».

**DCR 10 luglio 2018 - n. XI/53 -** Ordine del giorno concernente il sostegno alla rete regionale per le malattie rare.(BUR n. 30 del 28.7.18)

## IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

premessi che – le malattie rare sono condizioni a bassa prevalenza non superiori a un caso su 2.000 abitanti; – le malattie rare costituiscono un'area prioritaria di sanità pubblica europea, non solo per le dimensioni del problema, ma per le complesse e gravose criticità assistenziali e sociali, come per esempio l'ottenimento di una diagnosi tempestiva o la limitata disponibilità di terapie e gli scarsi finanziamenti per la ricerca; – è necessario delle azioni specifiche da parte delle istituzioni affinché possano venire superate le problematiche sopra esposte, in quanto per le famiglie non sarebbero sostenibili sia in termini economici che gestionali; considerato che – i malati rari, proprio perché sono rari, oltre ad avere problematiche di tempestiva diagnosi, diventano con il tempo cronici e hanno complessità assistenziali che richiedono un team multidisciplinare dedicato; – i presidi accreditati dalla rete regionale spesso non corrispondono alla complessità del paziente malato raro e le unità organizzative che hanno in carico il paziente hanno difficoltà a mantenere nel tempo l'assistenza; – in Regione Lombardia da luglio 2009, la rete regionale della Lombardia ha avviato i lavori di sviluppo e condivisione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per malattie rare nell'ambito del programma: «Sviluppi della rete regionale per le malattie rare in Lombardia», ma che ancora oggi a molti PDTA mancano della definizione di responsabilità dei ruoli e delle funzioni dei nodi della rete/ specialisti coinvolti nel percorso dei pazienti; visto che a livello europeo si sta lavorando sui sistemi di monitoraggio (come registri, flusso informativo, nomenclatura e codifica), alla rete di sostegno tra centri medici di riferimento, istituzioni e associazioni di pazienti; invita il Presidente e la Giunta regionale a mantenere alta l'attenzione sulle malattie rare, al fine di continuare a sostenere la rete (ottimizzandola ove possibile), e rendendola più efficace sia in termini di tempistiche sia di competenze specifiche, anche attraverso la destinazione di risorse straordinarie

visto che le cure necessarie, data la complessità e gravità delle patologie, non possono essere paragonabili a semplici prestazioni.».

**DCR 10 luglio 2018 - n. XI/54** - Ordine del giorno concernente le cure odontoiatriche erogate dal servizio pubblico.(BUR n. 30 del 28.7.18)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

premesso che

– nel Programma regionale di sviluppo per la XI legislatura si afferma che la prevenzione diventerà lo strumento di «guadagno di salute e di miglior utilizzo delle risorse»; – è ormai risaputo che gli investimenti in prevenzione, a lungo termine generano ingenti risparmi nel sistema sanitario; – anche le cure odontoiatriche sono una componente rilevante in un sistema sanitario ispirato al principio di globalità assistenziale; considerato che – è importante già nella fase evolutiva dei bambini, in particolare tra zero e quattordici anni, prevenire eventuali malattie poiché è noto che i fattori di rischio delle malattie della bocca sono comuni a quelli delle principali patologie sistemiche dell'adulto; – la maggior parte delle malattie del cavo orale sono prevenibili o intercettabili precocemente; – la prevenzione odontoiatrica, al contrario delle terapie, è economica ed ha, a breve, medio e lungo termine, un rapporto costo/beneficio molto favorevole sia in termini di salute dei cittadini, sia economici sui sistemi sanitari; visto che i volumi di prestazioni erogati dal servizio sanitario pubblico sono da sempre molto esigui e il 90 per cento della spesa odontoiatrica privata è costituita da pagamenti diretti interamente a carico dell'assistito; invita il Presidente e la Giunta regionale a valutare l'implementazione dei volumi di prestazioni odontoiatriche erogate dal servizio pubblico - per i pazienti nella fascia d'età 0-14 anni - che consentirebbero alle famiglie di risparmiare, in considerazione del fatto che le tariffe delle prestazioni erogate dalle strutture private sono di gran lunga superiori a quelle del sistema pubblico.».

**DGR 2.8.18 - n. XI/412** Ulteriori determinazioni in ordine al percorso di presa in carico del paziente cronico e/o fragile a seguito delle dd.g.r. nn. X/6164/17, X/6551/17, X/7038/17, X/7655/17. (BUR n-32 del 7.8.18)

#### Note

Viene approvato l'allegato «Facsimile di contratto anno 2018 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Agenzia di Tutela Salute (ATS) di ..... e i soggetti gestori accreditati e a contratto o soggetti gestori MMG/PLS in forma aggregata per la presa in carico dei pazienti cronici e fragili» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si fa rinvio).

#### MARCHE

**L.R. 31.7.18, n. 31** - Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 "Riordino del servizio sanitario regionale" e 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale". (BUR n. 67 del 2.8.18)

Art. 1 (Modifiche della l.r. 26/1996)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge

regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) è inserito il seguente: "1.1. All'interno dell'ARS opera, ai sensi della normativa europea e statale vigente, la Centrale unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112), la quale si avvale del supporto tecnologicistico degli enti del Servizio sanitario regionale.". 2. Al comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 26/1996 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", compreso il rimborso delle spese di trasporto pubblico al personale non appartenente alla qualifica dirigenziale".

Art. 2 (Modifiche della l.r. 13/2003)

1. Il comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale) è abrogato. 2. Al comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 13/2003 le parole: "e dei dirigenti sanitari apicali" sono soppresse. 3. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente: "Il direttore generale dell'ASUR propone alla Giunta regionale la risoluzione del contratto dei direttori di area vasta qualora ricorrano le circostanze

previste dalla normativa vigente per il direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo.”. 4. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 8 bis della l.r. 13/2003 è sostituita dalla seguente: “d) propone alla Giunta regionale la nomina dei direttori di area vasta e la risoluzione del contratto qualora ricorrano le circostanze di cui al comma 8 dell’articolo 4.”. 5. Prima del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 13/2003 è inserito il seguente: “01. Le funzioni di gestione dell’area vasta sono assicurate dai direttori di area vasta.”. 6. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 13/2003 è sostituito dai seguenti: “3. I direttori di area vasta sono individuati e nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore generale dell’ASUR, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei), ovvero laurea specialistica o magistrale;

b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturate nel settore pubblico o nel settore privato; l’esperienza dirigenziale quinquennale non è richiesta per i soggetti che hanno ricoperto incarichi, in enti del servizio sanitario nazionale, di direzione di area vasta o di direzione amministrativa o di direzione sanitaria. 3 bis. Il rapporto di lavoro dei direttori di area vasta è disciplinato da apposito contratto di lavoro di durata pari a quello del direttore generale dell’ASUR. Il compenso dei direttori di area vasta è determinato in ragione dell’importo stabilito per il direttore generale, ridotto del trenta per cento. L’operato dei direttori di area vasta è sottoposto a valutazione annuale. Ai direttori di area vasta si applicano, in materia di inconfiribilità e di incompatibilità, le disposizioni vigenti previste per l’incarico di direttore generale, direttore amministrativo e di direttore sanitario. Ai pubblici dipendenti si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. 3 ter. L’area vasta assicura anche mediante il proprio sito internet e quello della Regione Marche adeguata pubblicità e trasparenza alle procedure di selezione, alle nomine ed ai curricula.”.

#### Art. 3 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 è autorizzata per ciascuno degli anni 2019 e 2020 rispettivamente la spesa di euro 1.387.500,00 e di euro 1.850.000,00. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio. 2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede relativamente all’anno 2019 come di seguito indicato: a) per euro 734.026,20 mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”; b) per euro 653.473,80 si provvede con le risorse che vengono iscritte al Titolo 2 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2018/2020 e contestualmente iscritte in aumento degli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”. 3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede relativamente all’anno 2020 come di seguito indicato: a) per euro 729.975,92 mediante impiego degli stanziamenti già iscritti nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”; b) per euro 1.120.024,08 con le risorse che vengono iscritte al Titolo 2 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2018/2020 e contestualmente iscritte in aumento degli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale: finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”. 4. A decorrere dagli anni successivi al 2020 l’autorizzazione di spesa per l’attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari. 5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.

**DGR 23.7.18, n. 997** Prontuario Terapeutico Ospedale / Territorio Regionale (PTOR) - XVIII Edizione 2° aggiornamento 2018. (BUR n. 68 del 3.8.18)

- di aggiornare il Prontuario Terapeutico Ospedale / Territorio (PTOR) nella sua XVIII edizione, 2° aggiornamento 2018, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce quello adottato con la DGR n. 11 del 15 gennaio 2018; • di stabilire che il PTOR nella sua XVIII edizione, 2° aggiornamento 2018, è immediatamente efficace per tutti gli Enti del SSR e che i costi derivanti del presente atto sono a totale carico degli Enti del SSR e sono compresi nei budget loro assegnati; • di comunicare agli Enti del SSR l'avvenuto aggiornamento del PTOR, trasmettendo loro il presente atto.

## **PIEMONTE**

**DGR 20.7.18, n. 38-7261 DPCM 12 gennaio 2017.** Dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione nel Diabete Mellito. Erogazione a carico del Servizio Sanitario di strisce reattive per la determinazione della chetonemia con i relativi lettori e di apparecchi per la misurazione della glicemia Flash Glucose Monitoring e il relativo materiale di consumo. Potenziamento della Rete Endocrinodiabetologica della Regione Piemonte. BUR n. 32 del 9.8.18)

### **Note**

Viene dato atto che, ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017 e in particolare dell'allegato 3 al medesimo decreto, sono a carico del Servizio Sanitario, nei limiti e nelle condizioni di cui agli allegati A e B, i cui contenuti vengono recepiti dalla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali (a cui si fa rinvio), le strisce reattive per la determinazione della chetonemia con i relativi lettori, nonché gli apparecchi per la misurazione della glicemia Flash Glucose Monitoring e relativo materiale di consumo;

## **PUGLIA**

**DGR 28.6.18, n. 1141** - Riorganizzazione degli Ospedali di Galatina e Copertino. (BUR n. 103 del 7.8.18)

**DGR 24.7.18, n. 1332** Obiettivi a carattere prioritario e di rilievo nazionale per Panno 2016. Approvazione progetti. (BUR n. 103 del 7.8.18)  
(BUR n. 103 del 7.8.18)

### **Note**

Vengono approvate le schede di progetto - di cui all'allegato n. 1 al presente atto - parti integranti del presente provvedimento elaborate secondo le linee progettuali indicate nell'Accordo Stato-Regioni e relative alle risorse assegnate per l'anno 2016, pari ad € 70.454.543,00.

## **SICILIA**

**DASS 10 luglio 2018.** Rinnovo della composizione del coordinamento regionale cure palliative e terapia del dolore. (GURS n. 35 del 10.8.18)

Art. 1

Il coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore, di cui al D.A. n. 786 del 5 maggio 2015 e successive modifiche, è così composto

**NB**

**PER I NOMINATIVI SI FA RINVIO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO**

**DASS 12 luglio 2018.** Adozione Percorsi attuativi di certificabilità (P.A.C.) dei bilanci degli Enti del Servizio sanitario regionale, della GSA e del bilancio consolidato - Soppressione del Comitato tecnico-scientifico. (GURS n. 35 del 10.8.18)

Art. 1

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, è soppresso il Comitato tecnico-scientifico istituito con D.A. n. 402 del 10 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni.

**DECRETO 17 luglio 2018.** Rinnovo del Comitato Percorso Nascita regionale e dei Comitati Percorso Nascita aziendali - Revisione del D.A. n. 1015 del 16 giugno 2015. (GURS n. 35 del 10.8.18)  
Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, è costituito il Comitato Percorso Nascita regionale (CPNr) ai sensi dell'art. 7 del D.A. n. 2536 del 2 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni: Referenti Assessorato della salute: – il dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica o suo delegato; – il responsabile dell'area interdipartimentale 4 “Sistemi informativi, statistica e monitoraggi” del Dipartimento pianificazione strategica; – il responsabile del servizio 4 “Programmazione ospedaliera” del Dipartimento pianificazione strategica; – il responsabile del servizio 6 “Emergenza urgenza sanitaria” del Dipartimento pianificazione strategica; – il responsabile del servizio 8 “Programmazione territoriale ed integrazione sociosanitaria” del Dipartimento pianificazione strategica; – il responsabile del Servizio 8 “Qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti” del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

Art. 2

Il Comitato Percorso Nascita regionale ha funzioni di supporto alla pianificazione regionale in materia di coordinamento e verifica dell'attuazione, da parte delle Aziende sanitarie, delle azioni indicate nelle linee guida di cui all'Intesa Stato-Regioni del 16 dicembre 2010:

1. misure di politica sanitaria e di accreditamento; 2. Carta dei servizi per il percorso nascita;
3. integrazione territorio-ospedale;
4. sviluppo di linee guida sulla gravidanza fisiologica e sul taglio cesareo da parte del SNLG-ISS;
5. programma di implementazione delle linee guida;
6. elaborazione, diffusione ed implementazione di raccomandazioni e strumenti per la sicurezza del percorso nascita;
7. procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto;
8. formazione degli operatori;
9. monitoraggio e verifica delle attività. I componenti restano in carica tre anni e la partecipazione al CPNr non prevede alcun compenso. Eventuali spese di missioni saranno a carico dell'Azienda di appartenenza.

Art. 3

Il Comitato Percorso Nascita regionale, per esigenze operative, potrà essere articolato in sottogruppi e potrà prevedere, nell'ambito dei suoi compiti e per lo svolgimento di specifiche attività, il coinvolgimento di altri specialisti e/o altre professionalità.

Art. 4

Il Comitato Percorso Nascita regionale opera presso l'Assessorato regionale della salute e le funzioni di supporto organizzativo ed amministrativo all'attività del Comitato sono assicurate dall'Ufficio competente del servizio “Programmazione ospedaliera” del Dipartimento pianificazione strategica.

Art. 5

A parziale modifica del D.A. n. 2536 del 2 dicembre 2011 nella parte relativa alla costituzione dei Comitati Percorso Nascita aziendali/locali sono costituiti i Comitati Percorso Nascita aziendali uno per ogni Azienda sanitaria provinciale. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria provinciale, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, provvederà all'istituzione del suddetto Comitato inserendo le figure professionali previste all'art. 7 del D.A. n. 2536/2011, dandone comunicazione al servizio 4 Programmazione ospedaliera dell'Assessorato della salute. Per le A.S.P. nel cui territorio insistono Aziende ospedaliere si dovranno inoltre includere, in fase di costituzione del CPNa, i direttori di UOC di pediatria/neonatologia, di anestesia e rianimazione e di ostetricia e ginecologia delle Aziende ospedaliere afferenti. I CPNa opereranno sotto il coordinamento del Comitato percorso Nascita regionale e svolgeranno le seguenti funzioni: – supporto ai Dipartimenti materno infantili nell'analisi e valutazione dei dati di attività alla luce del profilo di salute della propria popolazione e nel coordinamento dei servizi coinvolti; – redazione e aggiornamento del Percorso Nascita aziendale; – implementazione a livello aziendale delle attività indicate dal Comitato Percorso Nascita regionale.

I componenti restano in carica tre anni e la partecipazione al CPNa non prevede alcun compenso. Eventuali spese di missioni saranno a carico dell'Azienda di appartenenza.

Art. 6

È abrogato il D.A. n. 1015 del 16 giugno 2015.

## TOSCANA

**DGR 23.7.18, n. 824** - Prezzo di rimborso dei medicinali: modifica delibera GRT n. 675 del 18-06-2018. (BUR n. 33 del 1.8.18)

**L.R. 24.7.18, n. 40** - Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005. (BUR n. 33 del 1.8.18)

### PREAMBOLO

Art. 1 - La programmazione di area vasta. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2005

Art. 2 - Direttore per la programmazione di area vasta. Abrogazione dell'articolo 9 bis della l.r. 40/2005

Art. 3 - Funzioni della programmazione di area vasta. Sostituzione dell'articolo 9 ter della l.r. 40/2005

Art. 4 - Comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta. Modifiche all'articolo 9 quater della l.r. 40/2005

Art. 5 - Dipartimenti interaziendali di area vasta. Modifiche all'articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005

Art. 6 - Regione. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2005

Art. 7 - Conferenza regionale dei sindaci. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2005

Art. 8 - Conferenza aziendale dei sindaci. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 40/2005

Art. 9 - Università. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 40/2005

Art. 10 - Comitato di partecipazione di zona-distretto e altre forme partecipative. Modifiche all'articolo 16 quater della l.r. 40/2005

Art. 11 - Piano di area vasta. Modifiche all'articolo 23 bis della l.r. 40/2005

Art. 12 - Rete pediatrica e ruolo dell'azienda ospedaliero universitaria Meyer. Modifiche all'articolo 33 bis della l.r. 40/2005

Art. 13 - Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005

Art. 14 - Cause di decadenza e revoca del direttore generale. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 40/2005

Art. 15 - Il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 40/2005

Art. 16 - Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e direttore delle zone distretto. Sostituzione dell'articolo 40 bis della l.r. 40/2005 Art. 17 - Ufficio di coordinamento. Modifiche all'articolo 49 quinquies della l.r. 40/2005

Art. 18 - Comitato tecnico-scientifico. Modifiche all'articolo 49 sexies della l.r. 40/2005

Art. 19 - Conferenza regionale permanente. Modifiche all'articolo 76 septies della l.r. 40/2005 Art.

20 - Comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza. Modifiche all'articolo 76 octies della l.r. 40/2005

Art. 21 - Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale. Modifiche all'articolo 101 bis della l.r. 40/2005

Art. 22 - Direttore amministrativo. Modifiche all'articolo 106 della l.r. 40/2005

Art. 23 - Disposizione transitoria relativa agli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali. Inserimento dell'articolo 142 decies nella l.r. 40/2005

Art. 24 - Disposizioni transitorie relative alla programmazione di area vasta. Inserimento dell'articolo 142 undecies nella l.r. 40/2005

Art. 25 - Disposizioni transitorie relative al nucleo tecnico a supporto della programmazione di area vasta. Inserimento dell'articolo 142 duodecies nella l.r. 40/2005

Art. 26 - Nomina degli organismi regionali. Modifiche all'articolo 143 bis della l.r.40/2005

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Considerato quanto segue:

1. Il d.lgs. 171/2016 riforma profondamente le procedure di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, direttore generale, direttore sanitario, amministrativo e dei servizi sociali, limitandone la caratterizzazione fiduciaria originariamente prevista dal d.lgs. 502/1992, con l'introduzione di meccanismi selettivi di tipo concorsuale;

2. È necessario, pertanto, modificare le norme del capo II del titolo IV della l.r. 40/2005, che disciplinano la nomina e la revoca dei direttori generali, nonché quelle sui requisiti e gli elenchi dei direttori sanitari, amministrativi e dei servizi sociali;

3. È necessario procedere alla revisione delle disposizioni inerenti alla programmazione di area vasta al fine di provvedere ad una ulteriore valorizzazione della stessa, anche attraverso una sempre maggiore sinergia con la programmazione strategica di livello regionale;

4. È ritenuto pertanto opportuno superare la figura del direttore per la programmazione di area vasta, rafforzando la valenza regionale di tale programmazione e demandando lo svolgimento delle relative attività al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;

5. L'intervento di cui alla presente legge garantisce a livello regionale un diretto presidio e monitoraggio della programmazione di area vasta, nonché la piena conformità della stessa con il piano sanitario e sociale integrato regionale e con i conseguenti atti di indirizzo, comportando contestualmente anche una ottimizzazione delle risorse impiegate; 6. In coerenza con la l.r. 5/2008 è opportuno, altresì, prevedere che gli organismi sanitari aventi una durata corrispondente alla legislatura regionale scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Approva la presente legge

Art. 1 La programmazione di area vasta. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 40/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente: "1. La Regione garantisce e sovrintende all'attuazione della programmazione strategica regionale attraverso la programmazione di area vasta ed i relativi piani di area vasta."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: "1 bis. La programmazione di area vasta è demandata al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute."

Art. 2 Direttore per la programmazione di area vasta. Abrogazione dell'articolo 9 bis della l.r. 40/2005

1. L'articolo 9 bis della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 3 Funzioni della programmazione di area vasta. Sostituzione dell'articolo 9 ter della l.r. 40/2005

1. L'articolo 9 ter della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: "Art. 9 ter Funzioni della programmazione di area vasta

1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, per l'esercizio della programmazione di area vasta, espleta le seguenti funzioni:

a) predisposizione, in attuazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, in conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale e coadiuvato dal comitato tecnico di cui al comma 2, della

proposta del piano di area vasta, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindaci e con il Rettore dell'università;

b) individuazione, sulla base delle proposte dei dipartimenti interaziendali di area vasta, del fabbisogno formativo e di sviluppo delle competenze;

c) monitoraggio e controllo, anche in corso d'anno, circa le iniziative assunte dalle aziende sanitarie in attuazione della programmazione di area vasta;

d) elaborazione della relazione annuale sullo stato di attuazione dei piani di area vasta. La relazione è approvata con deliberazione della Giunta regionale ed è trasmessa, entro trenta giorni, alla commissione consiliare competente.

2. Presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute è costituito un comitato tecnico per ciascuna area vasta, che coadiuva il direttore della medesima direzione in merito alla programmazione di area vasta e, in particolare, per quanto attiene all'elaborazione della proposta di piano di area vasta di cui all'articolo 23 bis. Il comitato è composto dai direttori generali delle aziende sanitarie e dal direttore generale dell'Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR), nonché, per le rispettive funzioni di valenza regionale, dal direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dal direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dal direttore generale dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).

3. In merito alla programmazione di area vasta, il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute si avvale di un nucleo

tecnico per le attività di supporto alla programmazione, per le attività di verifica e monitoraggio e per le attività tecnico amministrative. Il nucleo tecnico è composto da personale, anche di qualifica dirigenziale, interno alla direzione regionale competente o alle aziende o enti del servizio sanitario regionale ed opera presso la direzione regionale.

4. La partecipazione agli organismi di cui ai commi 2 e 3 è a titolo gratuito.”.

Art. 4 Comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta. Modifiche all'articolo 9 quater della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 9 quater della l.r. 40/2005 le parole: “delle attività dei direttori per la programmazione di area vasta” sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 quater della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: “2. Il comitato è composto dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, che lo presiede, e dai direttori generali delle aziende sanitarie, dal direttore generale dell'ESTAR, nonché, per le rispettive funzioni di valenza regionale, dal direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dal direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dal direttore generale dell'ISPRO.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 9 quater della l.r. 40/2005 è abrogato.

Art. 5 Dipartimenti interaziendali di area vasta. Modifiche all'articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “c) fornisce al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute contributi per il monitoraggio delle iniziative assunte dalle aziende in attuazione della programmazione di area vasta”.

2. Il comma 4 dell'articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: “4. Il dipartimento interaziendale di area vasta è dotato di un'assemblea, composta dai direttori dei dipartimenti afferenti ai percorsi clinico assistenziali concernenti il dipartimento interaziendale interessato.”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “4 bis. L'assemblea, di cui al comma 4, può svolgere la propria attività attraverso la costituzione di gruppi di lavoro, cui possono partecipare referenti professionali delle unità operative di cui al comma 2, referenti dei dipartimenti delle professioni di cui all'articolo 69 quinquies, i responsabili di branca della specialistica convenzionata afferenti a quel dipartimento, rappresentanti del dipartimento della medicina generale.”.

4. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: "4 ter. Il dipartimento interaziendale di area vasta è coordinato da uno dei membri dell'assemblea, individuato dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, su proposta dell'assemblea stessa."

5. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: "4 quater. I coordinatori dei diversi dipartimenti interaziendali di area vasta sono individuati secondo le modalità di cui al comma precedente, garantendo, in ogni caso, un criterio di proporzionalità fra il personale delle aziende unità sanitarie locali, il personale delle aziende ospedaliero-universitarie e la componente universitaria, sulla base di parametri definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale."

6. Al comma 6 dell'articolo 9 quinquies della l.r. 40/2005, le parole: "su proposta dei direttori per la programmazione di area vasta", sono sostituite dalle seguenti: "su proposta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute,".

Art. 6 Regione. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2005

1. Il comma 4 sexies dell'articolo 10 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: "4 sexies. La Commissione di cui al comma 4 quinquies è composta:

- a) dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato, con funzioni di coordinamento;
- b) dal dirigente del settore regionale competente in materia di tecnologie sanitarie;
- c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di politiche del farmaco;
- d) dal dirigente del settore regionale competente in materia di investimenti;
- e) dal direttore dell'ESTAR o suo delegato."

Art. 7 Conferenza regionale dei sindaci. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 40/2005

1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

"c) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato."

2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente: "b bis) esprime parere nei casi di decadenza o revoca del direttore generale dell'azienda ospedalierouniversitaria ai sensi dell'articolo 39, comma 4;".

Art. 8 Conferenza aziendale dei sindaci. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 40/2005 le parole: "il direttore per la programmazione di area vasta" sono sostituite dalle seguenti: "il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato".

Art. 9 Università. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 40/2005

1. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 40/2005 le parole: "la commissione è formata dai direttori per la programmazione di area vasta, da rappresentanti della Regione, delle università e delle aziende interessate;" sono sostituite dalle seguenti: "la commissione è formata dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato e da ulteriori rappresentanti della Regione, nonché da rappresentanti delle università e delle aziende interessate;".

Art. 10 Comitato di partecipazione di zona-distretto e altre forme partecipative. Modifiche all'articolo 16 quater della l.r. 40/2005

1. Al comma 11 dell'articolo 16 quater della l.r. 40/2005 le parole: "nonché del direttore della programmazione di area vasta" sono sostituite dalle seguenti: "nonché del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato,".

Art. 11 Piano di area vasta. Modifiche all'articolo 23 bis della l.r. 40/2005

1. Il comma 3 dell'articolo 23 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: "3. Il piano di area vasta è proposto, in conformità con il piano sanitario e sociale integrato regionale, dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute coadiuvato dal comitato tecnico di cui all'articolo 9 ter, comma 2, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindaci ed il rettore dell'università per quanto di competenza.

2. Il comma 4 dell'articolo 23 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: "4. Il piano di area vasta è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quaranta giorni dal ricevimento."

Art. 12 Rete pediatrica e ruolo dell'Azienda ospedaliero universitaria Meyer. Modifiche all'articolo 33 bis della l.r. 40/2005

1. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 33 bis della l.r. 40/2005 le parole: "con i direttori per la programmazione di area vasta" sono sostituite dalle seguenti: "con il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute per quanto attiene alla programmazione di area vasta".

Art. 13 Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 40/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: "1. Il direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale."

2. Il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: "2. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 1:

a) per le aziende unità sanitarie locali, previo confronto con la Conferenza aziendale dei sindaci; b) per le aziende ospedaliero-universitarie, di intesa con il rettore dell'università interessata."

3. Il comma 6 dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: "6. Il Presidente della Giunta regionale, prima della scadenza del termine del contratto, può prorogare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, il contratto in scadenza."

4. Il comma 6 bis dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: "6-bis. Durante la pendenza del contratto il Presidente della Giunta regionale può, per motivate esigenze organizzative e gestionali, nominare, ad invarianza di retribuzione, il direttore generale presso altra azienda o ente del servizio sanitario regionale, per la residua durata del contratto. Nulla è comunque dovuto al direttore generale, a titolo di indennizzo, a fronte di tale mobilità. La disposizione si applica ai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, anche con rapporto in essere, in conformità a quanto previsto nei contratti vigenti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria. L'incarico di direttore di azienda sanitaria o ente del servizio sanitario regionale è comunque subordinato al rispetto delle modalità procedurali di cui all'articolo 2 del d.lgs. 171/2016."

5. Il comma 7 ter dell'articolo 37 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: "7 ter. Non è consentita la nomina a direttore generale per più di due mandati consecutivi presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale."

Art. 14 Cause di decadenza e revoca del direttore generale. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 40/2005, dopo le parole: "agli articoli 3 e 3 bis del decreto delegato" sono inserite le seguenti: "e all'articolo 2 del d.lgs. 171/2016".

2. Il comma 4 dell'articolo 39 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: "4. Nei casi di decadenza o revoca, sono preventivamente acquisiti per il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale il parere della conferenza aziendale dei sindaci e, per il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, l'intesa con il rettore dell'università interessata, nonché il parere della conferenza regionale dei sindaci, salvo nei casi di cui al comma 2 e all'articolo 2, comma 6, del d.lgs. 171/2016."

3. La lettera a) del comma 9 bis dell'articolo 39 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: "a) è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;"

Art. 15 Il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 40/2005

1. Il comma 12 dell'articolo 40 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: "12. Non è consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali per più di due mandati consecutivi presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale."

Art. 16 Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e direttore delle zone-distretto. Sostituzione dell'articolo 40 bis della l.r. 40/2005

1. L'articolo 40 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente: "Art. 40 bis Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e a direttore delle zone-distretto

1. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono istituiti gli elenchi degli aspiranti alla nomina a:

a) direttore amministrativo delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;

b) direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;

c) direttore dei servizi sociali delle aziende unità sanitarie locali;

d) direttore delle società della salute e direttore delle zone-distretto.

2. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle procedure di cui al comma 3 per gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali e con le procedure di cui al comma 4 per gli aspiranti direttori delle società della salute e delle zone-distretto.

3. Gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali presentano domanda con le modalità definite in apposito avviso pubblico indetto dalla competente struttura della Giunta regionale che accerta la regolarità formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 3 e 3 bis del decreto delegato, all'articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) e all'articolo 40, comma 5. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi alla commissione di cui all'articolo 3 del d.lgs. 171/2016 costituita con le modalità definite dalla Giunta regionale. La commissione procede alla selezione per titoli e colloquio secondo quanto previsto dal medesimo articolo 3 del d.lgs. 171/2016.

4. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di indire comunque un avviso, gli aspiranti direttori delle società della salute e gli aspiranti direttori delle zone-distretto presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, allegando il curriculum vitae, i titoli scientifici e professionali ed eventuali pubblicazioni dal 1° al 31 dicembre di ogni anno. La competente struttura della Giunta regionale accerta la regolarità formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 64 bis e 71 novies.

5. Le istruttorie di cui ai commi 3 e 4 non possono superare novanta giorni dalla ricezione delle domande. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 4 gli aspiranti direttori delle società della salute e gli aspiranti direttori delle zone-distretto sono iscritti nell'elenco di cui al comma 1, lettera d).

6. I provvedimenti di nomina dei soggetti di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Contestualmente alla pubblicazione di cui al presente comma, i provvedimenti di nomina, corredati dal relativo curriculum vitae, sono pubblicati sul sito web della Giunta Regionale, in apposita sezione dedicata all'elenco. Nella stessa sezione sono pubblicati tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di cui al comma 1 e i relativi curricula."

Art. 17 Ufficio di coordinamento. Modifiche all'articolo 49 quinquies della l.r. 40/2005

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 49 quinquies della l.r. 40/2005 è abrogata.

Art. 18 Comitato tecnico scientifico. Modifiche all'articolo 49 sexies della l.r. 40/2005

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 49 sexies della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “d) i componenti dell'Ufficio di coordinamento, di cui all'articolo 49 quinquies, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h) ed i);”.

Art. 19 Conferenza regionale permanente. Modifiche all'articolo 76 septies della l.r. 40/2005

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 76 septies della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “b) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato;”.

Art. 20 Comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza. Modifiche all'articolo 76 octies della l.r. 40/2005

1. La lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 76 octies della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “a bis) dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato;”.

Art. 21 Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale. Modifiche all'articolo 101 bis della l.r. 40/2005

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 101 bis della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente: “a) le funzioni relative alla scelta ed alla designazione del presidente e dei componenti delle commissioni che la disciplina vigente attribuisce rispettivamente al direttore generale e al collegio di direzione dell'azienda sanitaria, sono attribuite al direttore generale ed al collegio di direzione dell'azienda sanitaria che per prima ha richiesto l'espletamento del concorso.”

Art. 22 Direttore amministrativo. Modifiche all'articolo 106 della l.r. 40/2005

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 106 della l.r. 40/2005 sono aggiunte le parole: “e all'articolo 40 bis.”.

Art. 23 Disposizione transitoria relativa agli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali. Inserimento dell'articolo 142 decies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 142 novies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Art. 142 decies Disposizione transitoria relativa agli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali.

1. Fino alla costituzione degli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 171/2016 in conformità all'accordo ivi previsto, si applicano le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.”.

Art. 24 Disposizioni transitorie relative alla programmazione di area vasta. Inserimento dell'articolo 142 undecies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 142 decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Art. 142 undecies Disposizioni transitorie relative alla programmazione di area vasta.

1. Le disposizioni inerenti alla riorganizzazione della programmazione di area vasta introdotte dalla legge regionale 24 luglio 2018, n 40 (Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005), sono efficaci a decorrere dalla cessazione di tutti gli incarichi di direttore per la programmazione di area vasta in svolgimento all'entrata in vigore del presente articolo.

2. Nelle more dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, gli incarichi di direttore per la programmazione di area vasta cessati non sono riattribuiti e lo svolgimento ordinario delle relative funzioni è assunto dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.”.

Art. 25 Disposizioni transitorie relative al nucleo tecnico a supporto della programmazione di area vasta. Inserimento dell'articolo 142 duodecies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 142 undecies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Art. 142 duodecies Disposizioni transitorie relative al nucleo tecnico a supporto della programmazione di area vasta

1. Fino alla costituzione del nucleo tecnico di cui all'articolo 9 ter, comma 3, continua ad operare il nucleo tecnico già costituito alla data di entrata in vigore del presente articolo.”.

Art. 26 Nomina degli organismi regionali. Modifiche all'articolo 143 bis della l.r. 40/2005

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 143 bis della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Gli organismi di cui al comma 1, per i quali sia prevista, per legge o in via amministrativa, una durata coincidente con quella della legislatura regionale, scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.”

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 143 bis della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente: “1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano anche agli organismi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza.”.

**DGR 30.7.18, n. 865** - Definizione elenco dei farmaci correlati all'elenco delle patologie cronicoinvalidanti previste dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017- Aggiornamento DGRT n. 799 del 19-09-2011. (BUR n. 32 dell'8.8.18)

**Note**

Viene approvato, l'allegato A, (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), quale elenco dei farmaci correlati alle patologie cronicoinvalidanti in base dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (a cui si fa rinvio).

**DGR 30.7.18, n. 868** - Approvazione del testo di accordo per la presa d'atto della decadenza dell'Accordo di programma del 24 maggio 2010 relativo alla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Livorno e determinazioni conseguenti. (BUR n. 32 dell'8.8.18)

**Note**

Viene preso atto che l'accordo di programma sottoscritto in data 24 maggio 2010, con l'atto integrativo del 28.12.2012, finalizzato alla realizzazione del nuovo ospedale di Livorno, è decaduto per impossibilità di produrre i propri effetti, per i motivi indicati nelle premesse e di approvare pertanto il testo dell'accordo da sottoscrivere tra le parti, allegato alla presente deliberazione.

**UMBRIA**

**DGR 18.7.18, n. 792** - Convenzione per la collaborazione nei programmi di trapianto di rene e di fegato tra Regione Umbria e Regione Marche. Approvazione. (BUR n. 37 del 1.8.18)

**documento istruttorio**

L'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, ha previsto che le Regioni individuano, nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti. Tali strutture devono operare in ottemperanza a quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2018 ove sono stati definiti i “Requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e procedure per l'autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità delle strutture autorizzate”. In particolare il volume minimo di attività per un centro trapianti di fegato ammonta ad almeno 25 trapianti di fegato all'anno ed ovviamente per poter ottenere l'autorizzazione regionale l'attività di reperimento di organi nell'intera regione deve essere in grado di assicurare tale volume di attività. Essendo la capacità di reperimento nella nostra Regione molto al disotto di tale soglia (<10/anno) è necessario individuare un Centro trapianti di fegato extraregionale ove poter trapiantare, preferibilmente su pazienti umbri, i fegati prelevati in Umbria. Ciò può determinare un circolo virtuoso inerente i fegati prelevati nelle due Regioni in un'ottica di mutua compensazione. Alla luce di quanto sopra esposto la Regione Umbria, in ottemperanza alla deliberazione dall'Assemblea legislativa dell'Umbria, in coerenza con quanto sottoscritto con il Protocollo di intesa del 15 giugno 2016 tra la Regione Toscana, Marche ed Umbria e sulla base di quanto appreso nell'incontro congiunto del 12 ottobre 2016 tenutosi a Perugia presso la Direzione Salute ove la Regione Marche ha comunicato che si rendeva disponibile a stipulare una convenzione inerente la condivisione circa i programmi di trapianto di rene e di fegato, ha preso in considerazione tale proposta. La proposta di convenzione è coerente, inoltre, con il fatto che la maggioranza dei pazienti umbri che necessitano di un trapianto di fegato sono in lista di attesa presso il Centro Trapianti di fegato dell'Azienda

ospedaliero-universitaria di Ancona e che circa il 50% (n=29) dei trapianti di fegato effettuati nel periodo 2012-2016 su residenti umbri è avvenuto presso lo stesso Centro di Ancona. Tale proposta è stata, successivamente, estesa anche al programma di trapianto di rene al fine di poter allocare, sempre preferibilmente su pazienti umbri, i reni prelevati in Umbria che non venissero trapiantati presso il Centro di Trapianto di rene di Perugia. Dato che i pazienti in lista di attesa per un trapianto di rene possono iscriversi contemporaneamente a due diversi centri di trapianto, offrire questa possibilità ai residenti umbri tramite due centri che condividono lo stesso programma di trapianto ne aumenta considerevolmente le probabilità di trapianto in tempi brevi e, così come per quello di fegato, un follow-up con protocolli condivisi a priori. Tutto ciò premesso si ritiene opportuno stipulare apposita convenzione con la Regione Marche, prevedendo il coinvolgimento dei Centri di Trapianto di rene di Ancona e quello di Perugia, il Centro di Trapianto di fegato di Ancona, i Centri di riferimento per i Trapianti dell'Umbria e delle Marche, le strutture specialistiche per le patologie epatiche e nefrologiche dell'Umbria e la Fondazione IRCCS CÀ GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, in merito ai programmi per il trapianto di fegato e di rene secondo le modalità previste nello schema di convenzione (Allegato A). La durata della convenzione è determinata in anni 3 (tre) con decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione e la remunerazione di tutte le prestazioni ambulatoriali ed in regime di ricovero effettuate presso l'Azienda ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti di Ancona avverranno mediante le regole vigenti del sistema della mobilità interregionale e degli accordi convenzionali in essere con la Fondazione IRCCS CÀ GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ove verranno effettuati gli esami per la ricerca di anticorpi anti-HLA relativi ai campioni biologici

231-8-2018 - bollettino ufficiale della regione umbria - Serie generale - n. 37

dei riceventi e la tipizzazione HLA dei donatori. A completamento di quanto esposto si prende atto della nota prot. n. 0140006 del 6 luglio 2018, con la quale il direttore del Centro nazionale Trapianti dichiara che nulla osta alla sottoscrizione della convenzione in oggetto. Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NEI PROGRAMMI DI TRAPIANTO DI RENE E DI FEGATO TRA REGIONE UMBRIA E REGIONE MARCHE TRA**

La Regione Umbria (cf.....) nella persona del .....  
 ..... domiciliato per la carica presso la ..... ed avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto E

La Regione Marche (cf.....), nella persona del .....  
 ..... , domiciliato per la carica presso la sede del..... e avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:** Articolo 1 – Oggetto La presente Convenzione è finalizzata alla collaborazione nei Programmi di trapianto di rene e di fegato tra la Regione Umbria e la Regione Marche. Nel rispetto della regolamentazione nazionale vigente in materia e degli accordi convenzionali in essere tra Regione Marche e la Fondazione IRCCS CA' GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, l'oggetto della Convenzione consiste nei programmi di trapianto di organi, quali rene e fegato, a pazienti residenti in Umbria ed iscritti nelle liste di attesa della Regione Marche utilizzando, preferibilmente, gli organi provenienti da donatori cadavere procurati in Umbria e non utilizzati dalle strutture trapiantologiche umbre.

Articolo 2 – Strutture partecipanti e referenti I programmi di trapianto di cui al precedente articolo sono realizzati attraverso la collaborazione delle seguenti strutture: - il Centro Regionale Trapianti della Regione Umbria (CRT Umbria), avente sede operativa presso Azienda Ospedaliera di Perugia (AOPG); - il Centro Regionale Trapianti della Regione Marche (CRT Marche) avente sede operativa presso Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti (AOUOORR) di Ancona; - gli ospedali e le unità operative specialistiche della Regione Umbria cui afferiscono i pazienti residenti in Umbria da sottoporre a trapianto di rene e di fegato; - la Struttura Organizzativa Dipartimentale (S.O.D.) di Clinica di Chirurgia Epatobiliare, Pancreaticae dei Trapianti e la Struttura Organizzativa

Dipartimentale di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Rene dell'Azienda OspedalieroUniversitaria di Ancona; - i referenti dei CRT e delle strutture cliniche specialistiche suddette che intervengono nei presenti programmi trapiantologicisono i rispettivi responsabili di struttura o loro delegati.

Articolo 3 – Modalità di realizzazione dei programmi I programmi di trapianto che saranno attuati nel Centro Trapianti di Ancona a favore di cittadini residenti nella Regione Umbria, previa adozione di appositi protocolli operativi, prevedono le seguenti attività e collaborazioni tra le strutture coinvolte: - I centri specialistici della Regione Umbria provvedono ad inviare, sentito il CRT Umbria, i pazienti che intendono iscriversi alla lista di attesa per il trapianto di fegato o di rene della Regione Marche presso la S.O.D. di Chirurgia Epatobiliare e dei Trapianti o presso la S.O.D. di Nefrologia Dialisi e Trapianto Rene dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ancona, rispettivamente. - I centri specialistici della Regione Umbria provvedono, inoltre, ad inviare i relativi campioni biologici per la ricerca periodica di anticorpi anti-HLA presso il Laboratorio di Immunologia dei Trapianti dell'IRCCS Policlinico di Milano così come gli aggiornamenti clinici per il mantenimento in lista dei pazienti umbri e ad interfacciarsi in maniera operativa con il Centro Trapianti dell'AOUOORR Ancona. - il CRT Umbria assicura il coordinamento delle attività di prelievo e i rapporti tra le Unità Operative di rianimazione, il controllo della valutazione di idoneità e di sicurezza del donatore e degli organi, la determinazione di gruppo sanguigno ABO e la tipizzazione HLA-A,B,C, DR,DQ,DP del donatore, ed il tempestivo invio della tipizzazione del donatore e del materiale biologico del donatore al Laboratorio di Immunologia dei Trapianti dell' IRCCS Policlinico di Milano per l'esecuzione del cross-match pre-trapianto donatore-ricevente, che dovrà essere prospettico per il trapianto di rene secondo specifici protocolli operativi concordati fra CRT Umbria e CRT Marche. - la S.O.D. di Clinica di Chirurgia Epatobiliare, Pancreatica e dei Trapianti e la S.O.D. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Rene dell'AOUOORR di Ancona provvedono alla valutazione finale dei pazienti candidati al trapianto di fegato e di rene inviati dalle strutture sanitarie della Regione Umbria, alla realizzazione dell'intervento di trapianto, alla consulenza – ove richiesto – durante il follow-up dei pazienti trapiantati. - il Centro di Riferimento della Fondazione IRCCS CA' GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico di Milano effettuerà l'allocazione degli organi disponibili dai donatori umbri, utilizzando i criteri attualmente in vigore nell'area multi regionale del Nord Italia Transplant, garantendo per la Regione Umbria il bilancio tra organi ceduti e pazienti trapiantati.

Articolo 4 – Remunerazione delle prestazioni La remunerazione di tutte le prestazioni ambulatoriali ed in regime di ricovero effettuate presso l'AOUOORR di Ancona avvengono – come di consueto – mediante le regole vigenti del sistema della mobilità interregionale e degli accordi convenzionali in essere con la Fondazione IRCCS CA' GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Articolo 5 – Formazione Se richiesto, le strutture cliniche dell'AOUOORR e il Centro Regionale Trapianti Marche sono disponibili ad accogliere, senza oneri economici per la Regione Umbria, personale medico ed infermieristico della Regione Umbria ai fini di aggiornamenti nel processo donazione/trapianto.

Articolo 6 – Trattamento dei dati Le parti si impegnano a stabilire, nell'ambito delle modalità operative di cui all'articolo 3, specifici profili di trattamento dei dati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., del Regolamento Generale per la Protezione dei dati (GDPR) n.679/2016 e in coerenza con quanto previsto dai propri regolamenti attuativi.

Articolo 7 – Durata della convenzione La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla data di stipulazione e può essere rinnovata previo accordo delle parti. In ogni caso le parti concordano che la convenzione, durante la sua vigenza, potrà essere rimodulata nel caso di modifica dei presupposti sui quali essa viene attualmente stipulata. E' prevista la possibilità di recesso unilaterale previo tempestivo avviso nel caso di mancanza di un accordo operativo successivo all'eventuale modifica dei presupposti.

Articolo 8 – Foro competente Le parti si impegnano a procedere per via amministrativa alla risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione dell'accordo. In caso di mancata risoluzione, è competente il foro di Ancona.

Documento costituito da 8 (otto) articoli, 3 (tre) pagine e sottoscritto con firma digitale

Per la Regione Umbria:

Il .....

Dr.....

Per la Regione Marche:

Il .....

Dr. ....

## VENETO

**DGR 17.7.18, n. 1056** - Approvazione dei bilanci degli enti del SSR relativi all'esercizio 2017. d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, artt. 26 e 32 comma 7. (BUR n. 81 del 14.8.18)

### Note

La Giunta regionale approva i bilanci degli enti del SSR relativi all'esercizio 2017 ai sensi di quanto disposto dagli artt. 26 e 32 comma 7 del d. lgs. 118/11.

## TUTELA DEI DIRITTI

## EMILIA-ROMAGNA

**RISOLUZIONE - Oggetto n. 6806** - Risoluzione per invitare la Giunta e l'Assemblea legislativa a individuare le forme più idonee per un'adesione formale e sostanziale alla "Carta dei diritti della bambina" proposta dall'associazione FIDAPA BPW Italy. A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Mori, Caliandro, Bessi, Rossi, Montalti, Zoffoli, Lori, Campedelli, Prodi, Taruffi, Torri, Rontini, Molinari, Sabbatini, Serri, Mumolo, Zappaterra. (BUR n. 263 dell'8.8.18)

L'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

### Premesso che

l'associazione FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari), affiliata alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women) e accreditata presso organismi Onu e il Consiglio d'Europa, conta circa 11.000 socie ed è articolata in sette distretti e 300 sezioni distribuite sul territorio nazionale;

tra i propri obiettivi statutari, perseguiti senza scopo di lucro, ha quello di "adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia nell'ambito della famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di pari opportunità";

da tempo FIDAPA pone all'attenzione delle Regioni e dei Comuni italiani l'adozione della "Carta dei Diritti della Bambina", documento che, ispirandosi alla Convenzione ONU per i diritti dell'Infanzia del 1989, è stato presentato e approvato nel 1997 dal IX Congresso della Federazione Europea BPW, dopo che la quarta Conferenza mondiale sulle donne (1995) aveva evidenziato le numerose drammatiche violazioni a danno di bambine e adolescenti nel mondo ed assunto i loro specifici diritti nella Dichiarazione e nel Programma di azione di Pechino;

obiettivo di questa Carta è riconoscere alla bambina fin dalla nascita il diritto di essere tutelata da stereotipi e discriminazioni di genere attraverso percorsi educativi coinvolgenti bambini e bambine, interventi mirati al rafforzamento dei diritti femminili legati alla salute, all'istruzione e al ruolo economico-sociale, nell'ottica di una crescita sana, consapevole, libera da ogni forma di violenza.

### Considerato che

a livello nazionale diversi sono i Comuni che l'hanno adottata mentre esiste almeno un precedente a livello di Regioni, quello della Toscana, che ha fatto propria e divulgato la "Carta dei Diritti della Bambina" di FIDAPA nel 2007;

FIDAPA Distretto Nord-est ha di recente proposto direttamente alla nostra Regione e sta proponendo anche sui territori e ai Comuni emiliano-romagnoli la nuova "Carta dei Diritti della Bambina", versione aggiornata del documento del 1997 costituita da 9 articoli approvati all'unanimità dalle Presidenti europee BPW a settembre 2016, che ad oggi ci risulta essere stata adottata dai Comuni di Parma e di Ferrara mentre altri Comuni la stanno valutando.

### **Sottolineato che**

la nuova "Carta dei Diritti della Bambina" è del tutto coerente con i nostri principi statutari, la normativa vigente e gli strumenti adottati in materia di parità di genere, educazione e tutela dell'Infanzia e Adolescenza, nonché in linea con l'attenzione ai diritti delle minori che la Regione Emilia-Romagna esprime nei propri programmi di cooperazione, di contrasto agli abusi, allo sfruttamento, alla prostituzione;

il suo riconoscimento formale in collaborazione con FIDAPA BPW andrebbe a rafforzare la strategia complessiva -educativa per il rispetto delle differenze, di superamento degli stereotipi discriminanti e di empowerment femminile, in ottica di prevenzione della violenza- disegnata dalla Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere L.R.6/2014.

Invita la Giunta e la stessa Assemblea legislativa regionale,

per quanto di rispettiva competenza

ad individuare le forme più idonee per un'adesione formale e sostanziale alla "Carta dei Diritti della Bambina" proposta da FIDAPA BPW Italy;

a individuare altresì forme di collaborazione con l'articolazione distrettuale di FIDAPA per una divulgazione della Carta che comprenda e valorizzi le politiche per la parità e contro le discriminazioni di genere della Regione sui territori, nelle comunità emiliano-romagnole.

### **LAZIO**

**Determinazione 17 luglio 2018, n. G08956** Attuazione DGR 576/2017. Progetto "Rete Antitratta Lazio 2" - finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità. Impegni di spesa e trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori del progetto. Euro 1.225.184,81 capitolo H43139 macroaggregato 12.04 1.04.04.01 - Es. fin. 2018 Euro 510.579,20 pluriennale 2019. Euro 14.500,00 capitolo H43152 macroaggregato 12.04 1.04.03.01 - Es. fin. 2019. Approvazione schema di convenzione. C.U.P. F81I17000360003. (BUR n. 64 del 7.8.18)

#### **Note**

Viene preso atto del progetto denominato "Rete Antitratta Lazio 2" presentato dalla Direzione regionale Salute e Politiche Sociali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità nonché del relativo budget di progetto assegnato, da cui si evincono le attività progettuali in capo all'Ente proponente, alla Società LAZIOcrea S.p.a. partner di progetto e a ciascun soggetto attuatore.

Viene prenotato a favore della Società LAZIOcrea S.p.A., soggetto partner di progetto, l'importo di Euro 14.500,00

**MARCHE**

**L.R. 6.8.18, n. 32** - Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia.

(BUR n. 70 del 9.8.18)

**Art. 1 (Finalità)**

1. La Regione promuove tra le giovani generazioni la diffusione di una cultura del rispetto della dignità dell'individuo e di condanna di ogni genere di discriminazione.

2. La Regione, in particolare, promuove la diffusione dei valori di civiltà e della cultura di legalità, soprattutto in ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni, del cyberbullismo, del sexting e della cyberpedofilia. 3. La Regione, inoltre, promuove l'informazione e sostiene l'educazione ai nuovi media quale fondamentale strumento per l'uso consapevole e responsabile degli stessi, per lo sviluppo del senso critico e della capacità di comprensione delle strategie comunicative impiegate dai soggetti utilizzatori.

**Art. 2 (Piano delle politiche regionali integrate di educazione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia)**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione approva il piano delle politiche regionali integrate di informazione e di educazione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni, cyberbullismo, sexting e della cyber pedofilia.

2. Il piano in particolare contiene:

a) lo studio del contesto che comprende l'analisi e la valutazione della realtà regionale e la descrizione degli interventi in atto e programmati negli ambiti indicati al comma 5, evidenziando le sinergie con le previsioni del piano;

b) l'individuazione specifica degli interventi di cui all'articolo 3 da sostenere nel periodo considerato;

c) gli strumenti e le modalità atte a garantire il coordinamento degli interventi previsti dal piano con quelli indicati al comma 5;

d) la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti;

e) gli indirizzi per l'attuazione di quanto previsto agli articoli 6 e 7; f) la definizione puntuale degli indicatori di risultato volti a verificare il raggiungimento degli obiettivi sottesi agli interventi di cui alla lettera b) e le metodologie da adottarsi per la valutazione degli effetti relativi agli interventi medesimi.

3. La Giunta regionale, sentiti gli Organismi regionali di garanzia per quanto attiene alle previsioni di cui alla lettera e) del comma 2, presenta all'Assemblea legislativa regionale il piano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione finanziario. Il piano è predisposto dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di istruzione in coerenza con le risultanze delle analisi, dei monitoraggi e delle proposte del Comitato di cui all'articolo 6 e con le indicazioni del piano di azione integrato di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).

4. Il piano ha una validità di medio periodo e comunque non inferiore a tre anni. Il piano resta in ogni caso in vigore fino all'approvazione del successivo e può essere aggiornato anche prima della sua scadenza.

5. I programmi degli Organismi regionali di garanzia indicati nella legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) nonché i piani, i programmi regionali generali e settoriali, in materia di istruzione, politiche giovanili, sport, sicurezza e legalità, sanità e sociale individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi delle finalità di questa legge, tenendo conto degli indirizzi previsti alla lettera e) del comma 2.

**Art. 3 (Interventi)**

1. Nell'ambito delle risorse disponibili sono concessi contributi per il finanziamento dei seguenti interventi:

- a) promozione di iniziative di carattere educativo sui temi della gestione dei conflitti e del rispetto reciproco, della diversità e di genere;
- b) realizzazione di campagne di prevenzione, di sensibilizzazione ed informazione, prioritariamente all'interno delle scuole, rivolte agli studenti, ai docenti e all'altro personale scolastico e alle figure che svolgono la funzione genitoriale in ordine alla gravità e alle conseguenze del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni;
- c) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione prioritariamente all'interno delle scuole, rivolte agli studenti, ai docenti e all'altro personale scolastico e alle figure che svolgono la funzione genitoriale sulle conseguenze della pratica della condivisione virtuale di foto e video e sulle modalità di aggancio del minore da parte del cyberpedofilo;
- d) organizzazione di corsi di formazione dei docenti e dell'altro personale scolastico, degli educatori e delle figure che svolgono la funzione genitoriale, anche attraverso il potenziamento delle "scuole per genitori", volti a garantire l'acquisizione di idonee pratiche educative e competenze psicologiche per attuare un'efficace azione preventiva e di contrasto dei fenomeni oggetto di questa legge;
- e) progetti all'interno delle scuole per la formazione di studenti in veste di mediatori scolastici che, con il supporto di un docente, svolgano un ruolo attivo nella gestione di episodi di bullismo e cyberbullismo di particolare criticità; f) progetti per favorire l'emersione dei fenomeni oggetto di questa legge, quali servizi di ascolto, anche telefonici, ivi compreso il numero verde regionale e punti di accesso telematici;
- g) progetti per il sostegno alle vittime, il recupero degli autori e degli spettatori degli atti di bullismo, cyberbullismo e del sexting, nonché dei minori vittime della cyberpedofilia.

2. Per la realizzazione degli interventi indicati al comma 1 la Regione promuove anche la stipula di accordi o protocolli d'intesa con le Università marchigiane, l'Ufficio scolastico regionale e gli ordini professionali.

3. Le iniziative, i progetti e le azioni indicati al comma 1 individuano gli specifici risultati attesi con riguardo agli indicatori di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 e la metodologia di verifica dei risultati adottata.

#### Art. 4 (Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi indicati all'articolo 3:

- a) istituzioni scolastiche e formative pubbliche e private, anche in forma associata;
- b) Comuni singoli e associati;
- c) Ambiti territoriali sociali, di seguito ATS, anche in forma associata;
- d) Aziende del servizio sanitario regionale;
- e) soggetti del Terzo settore, operanti nelle Marche da almeno due anni nel campo educativo, del disagio sociale dei minori e in quello del contrasto dei fenomeni oggetto di questa legge;
- f) associazioni sportive operanti nelle Marche, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.

#### Art. 5 (Comitato sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia)

1. E' istituito il Comitato sul bullismo, cyberbullismo, sexting e cyberpedofilia, quale organismo di raccordo e concertazione tra i soggetti pubblici e privati operanti nelle materie disciplinate da questa legge.

2. Il Comitato esercita anche funzioni di Osservatorio ed in particolare:

- a) raccoglie e conserva i dati attinenti ai fenomeni oggetto di questa legge;
- b) effettua l'analisi della realtà regionale attraverso lo studio dei dati di cui alla lettera a);
- c) svolge il monitoraggio delle attività di carattere educativo poste in essere nell'intero territorio regionale dai vari soggetti per la prevenzione e il contrasto sui fenomeni oggetto di questa legge e ne informa la Giunta regionale con relazione annuale; d) mantiene un rapporto di costante consultazione con i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 3, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;
- e) promuove la creazione di una rete regionale delle istituzioni, degli ordini professionali e delle associazioni impegnate nelle politiche indicate da questa legge;

- f) formula proposte in merito al piano di cui all'articolo 2;
- g) collabora alla redazione della relazione di cui al comma 1 dell'articolo 8.

3. Il Comitato è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di istruzione o suo delegato, che lo presiede;
- b) il Presidente della Commissione assembleare permanente competente per materia o suo delegato;
- c) l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini o suo delegato;
- d) il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOM), di seguito CORECOM, o suo delegato;
- e) il Presidente della Consulta regionale dei giovani di cui alla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 24 (Norme in materia di politiche giovanili) o suo delegato;
- f) due rappresentanti della Consulta regionale sull'immigrazione di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati), individuati nel rispetto della pluralità delle culture e delle confessioni religiose, anche all'esterno dei propri componenti;
- g) il Presidente della Consulta regionale per la famiglia di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia) o suo delegato;
- h) un rappresentante degli ATS indicato dal coordinamento dei Coordinatori d'ambito;
- i) due rappresentanti del Terzo Settore, designati dal Forum;
- l) due dirigenti o loro delegati designati dalla Giunta regionale.

4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato, in base agli argomenti posti all'esame: a) esperti designati dalle Università marchigiane e dagli ordini professionali nelle competenze pedagogiche, psicologiche, pedagogiche della comunicazione, giuridiche, medialità e delle comunicazioni sociali telematiche;

b) operatori della rete internet;

c) il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni delle Marche o suo delegato;

d) rappresentanti del Servizio regionale della Polizia Postale e delle Comunicazioni;

e) il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato.

5. Il Comitato è costituito con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle designazioni di almeno la metà dei suoi componenti. La deliberazione costitutiva ne definisce anche le modalità di funzionamento. 6. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di istruzione.

7. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.

Art. 6 (Funzioni del Comitato regionale per le comunicazioni)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, il CORECOM, tenuto conto degli indirizzi previsti alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2:

a) effettua indagini conoscitive, studi e analisi sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media in ambito regionale;

b) attua iniziative di educazione rivolte alle giovani generazioni sull'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media;

c) promuove campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione per favorire la cultura della denuncia degli atti di bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia; d) promuove campagne di educazione contro il fenomeno dei "messaggi di odio" (hatespeech) e delle "false notizie" (fake news).

2. La relazione del CORECOM di cui all'articolo 4 della l.r. 30/2016 contiene la specifica indicazione delle attività indicate al comma 1 e dei risultati conseguiti con particolare riferimento agli obiettivi di educazione all'uso dei media, al riconoscimento delle notizie false e di odio e alle modalità per evitarne la diffusione.

Art. 7 (Giornata di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia)

1. E' istituita, nel mese di novembre, la "Giornata di educazione ai nuovi media per la prevenzione ed il contrasto del bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia".

2. In occasione della giornata indicata al comma 1 la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa regionale organizzano iniziative per promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sui fenomeni oggetto di questa legge, anche in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, i docenti referenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 71/2017, gli Organismi regionali di garanzia e la Consulta regionale degli studenti.

Art. 8 (Clausola valutativa)

1. A partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa regionale, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge contenente almeno le seguenti informazioni:

a) gli interventi e le azioni realizzati, specificandone i tempi di attuazione, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, il grado di raggiungimento degli stessi, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le relative caratteristiche;

b) in che misura la Regione ha finanziato i singoli interventi e in che modo tali risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i soggetti coinvolti;

c) le attività ed i servizi di educazione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni oggetto di questa legge, comunque presenti sul territorio regionale nonché dei servizi di presa in carico dei soggetti coinvolti nelle dinamiche del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia, sulla base del monitoraggio effettuato dal Comitato di cui all'articolo 5;

d) le specifiche modalità di costituzione della rete regionale delle istituzioni, degli ordini professionali e delle associazioni impegnate nella realizzazione delle politiche indicate da questa legge e i soggetti che vi aderiscono;

e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle;

f) i punti di forza e le criticità delle azioni poste in essere per realizzare il coordinamento degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 2, con quelli indicati al comma 5 dello stesso articolo.

2. Acquisita la relazione indicata al comma 1 nonché le relazioni degli Organismi regionali di garanzia di cui all'articolo 4 della l.r. 30/2016, l'Assemblea legislativa valuta l'attuazione di questa legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting, della cyberpedofilia nonché della diffusione di notizie false e messaggi di odio.

3. L'Assemblea legislativa provvede, inoltre, a curare la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata e rende accessibili i dati e le informazioni raccolti.

Art. 9 (Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione per l'anno 2018 i finanziamenti relativi agli interventi indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 sono erogati secondo i criteri e le modalità individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

2. Il primo piano di cui all'articolo 2 è adottato per gli anni 2019/2020 ed ha carattere sperimentale.

3. Ai fini della prima costituzione del Comitato di cui all'articolo 5 il dirigente della competente struttura della Giunta regionale richiede le designazioni di cui al comma 3 dell'articolo 5, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, le quali devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la Giunta regionale costituisce il Comitato con la presenza della maggioranza dei componenti, fatte salve le successive integrazioni.

Art. 10 (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione di questa legge, è autorizzata la spesa di euro 60.000,00 per l'anno 2018 ed euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 iscritta in aumento della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", del Bilancio di Previsione 2018/2020.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento già iscritto nel Bilancio di Previsione 2018/2020 a carico della Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, di euro 60.000,00 relativamente all’anno 2018 e di euro 100.000,00 relativamente a ciascuno degli anni 2019 e 2020.

3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate annualmente con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

#### N O T E

Nota all’art. 2, comma 3

Il testo dell’articolo 3 della l. 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), è il seguente: “Art. 3 (Piano di azione integrato) - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell’ambito del programma pluriennale dell’Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. 3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. 4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. 5. Nell’ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui

al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. 6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1. 7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

Nota all'art. 6, comma 2

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia), è il seguente: “Art. 4 (Programma di attività e relazioni consuntive) - 1. Ciascun Organismo presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale: a) entro il 15 settembre di ogni anno, il programma di attività per l'anno successivo; b) entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.”

Nota all'art. 7, comma 2

Il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 4 della l. 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo), è il seguente: “Art. 4 (Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico) - Omissis 2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Omissis”

Nota all'art. 8, comma 2

Per il testo dell'articolo 4 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia), vedi nella nota all'articolo 6, comma 2.